MEMORIE STORICHE

DI

MONTIGNOSO

SCRITTE

DA GIOVANNI SFORZA

LUCCA
PER BARTOLOMMEO CANOVETTI
1867

A. Bertini dis. dal vero — Fo. Lit. Lucca 1861

La Rocca di Montegrosso veduta da Pettinaula

MEMORIE STORICHE

DI

MONTIGNOSO DI LUNIGIANA

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNORE

SINDACO ED ONOREVOLI CONSIGLIERI

DEL

COMUNE DI MONTIGNOSO

Sciolgo, o Signori, una vecchia promessa dando finalmente alle stampe le Memorie montignosine. Fu ne' primi anni della giovinezza ch'io presi a vagheggiare questo disegno, e con affetto caldissimo vi posi mano; rimasto più volte interrotto, sempre vi ridetti opera con amore crescente, fin che non l'ebbi affatto compiuto.

Voi mi foste, o Signori, di stimolo e di conforto all'impresa. In segno di gratitudine ricevete dunque la dedica di questo volume, e fategli buon viso, non guardando alla povertà dello scritto, ma al buon cuore dello scrittore. Tenetelo come testimonianza della stima che sento per Voi, come pegno dell'amore grandissimo che porto al paese dove son nato.

Montignoso, 24 aprile 1867.

GIOVANNI SFORZA

AVVERTENZA

Quando citansi i documenti pubblicati in questo volume, intendesi che appartengono alla prima parte se alla indicazione del numero d'ordine, col quale sono disposti, precedono le parole: *convenzioni e statuti di Montignoso*. Spettano poi alla seconda parte quando ad esso numero d'ordine non vi è innanzi veruna indicazione.

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

Descrizione di Montignoso — Tradizioni sulla sua origine — Opinioni degli storici su quella del Castello Aghinolfi — Astolfo, re de' Longobardi, assegna alla Badia di Nonantola un oliveto presso questo luogo — Altro documento del secolo ottavo in cui si nomina il Castello Aghinolfi — Quistioni tra Gandolfo da Lucca e Guido vescovo di Luni per la terza parte del monte, della corte e delle pertinenze del medesimo — Placito tenuto alla presenza di Arrigo II imperatore in cui si terminano queste discordie — Federigo I e Carlo IV confermano ai vescovi di Luni la terza parte del Castello Aghinolfi — Quando papa Alessandro II facesse dimora in quel luogo — Breve cenno sui Conti rurali della Versilia — Vicende del Castello Aghinolfi e de' suoi nobili signori di Montignoso.

Montignoso, ultima terra della Lunigiana inferiore, si trova nel grado 27 49′ e 8″ di longitudine, 44 e 1′ di latitudine; copre per sei miglia quadrate la pendice meridionale del Monte Altissimo e l'estremo suo lembo vien bagnato dal Mediterraneo. Confina da levante con Serravezza, da austro scirocco con Pietrasanta e da greco maestro con Massa di Carrara. È corso per il lungo dal No o Pannosa, piccolo fiume, noto volgarmente col nome di Canale di Montignoso, che scaturisce nelle Alpi Apuane e si scarica nella foce di Porta, ricevendo prima a modo di confluenti i rii di Corsanico, di Piano, di Riposcolo,

di Solco, di Erichignano e d'Orneto insieme con altri piccoli torrenti. Il capoluogo omonimo giace in una valle formata dai contrafforti del Carchio e del Folgorito, mentre le borgate del Cerreto, di s. Eustachio, di Vietina e di Corsanico sorgono sulle vette de' vicini colli che lo circondano (1). Breve tratto da esso trovasi il lago di Porta Beltrame o Perotto, contornato da vaste paludi e alimentato dalle acque che sgorgano presso l'antica dogana estense ed il poggio di Palatina. Rimpetto al villaggio torreggiano ancora i ruderi della vecchia fortezza, nota un tempo col nome di Castello Aghinolfi e posta a cavaliere di un colle ripido e scoscesissimo.

La terra di Montignoso è grassa e ubertosa, il clima temperato, la montagna ricca di variatissimi marmi. La struttura fisica del Folgorito, del Salto della Cervia, del poggio del Castello Aghinolfi e di Palatina, al dire di Emanuele Repetti, consiste » per la massima porzione
» visibile in roccie di calcare celluloso brecciato e se-
» migranoso, di tinta grigia o rossastra a cagione del
» ferro ossidato, ivi sparso in filoni ed in vene; mentre
» nella parte superiore dei contrafforti che montano verso
» il Carchio la roccia calcarea diviene di mano a mano
» sempre più granosa e più scolorita al punto da conver-

(1) La sommità del monte Carchio è elevata sopra il livello del mare metri 1092, 4 e quella del monte Folgorito metri 915, 1. La lunghezza del territorio dalla sommità del Carchio alla spiaggia del mare si calcola di mètri 7700; la larghezza misurata lungo la strada nazionale sarzanese dal Salto della Cervia al confine comunitativo nel luogo detto la Capannaccia è di metri 2840 La maggior larghezza nella montagna è di metri 2865

» tirsi in un vero marmo. All'incontro il suolo che stendesi dalla base de' poggi del Castello Aghinolfi e di Montignoso sino al mare è formato di un profondo banco di ciottoli, di ghiaie, di rena e di terriccio sul quale vegetano rigogliose piante di alto fusto dal pioppo all'ulivo, pingui praterie artificiali e ubertosi campi da sementa di cereali, di mais, di legumi, di canapa e lino artificialmente irrigati nell'estiva stagione. Rispetto al coltivamento agrario del monte esso riducesi a vigne e ad ulivi, cui succedono nelle valli più interne e ne' poggi più elevati selve di castagni, oppure rade foreste tramezzo a sterili sodaglie » (1).

In antico il mare doveva essere assai più vicino che non è di presente al poggio del Castello Aghinolfi e alle radici degli altri monti della Lunigiana e della Versilia, come ce ne rende certi, oltre la costante tradizione degli abitanti, la materia stessa di che son formate quelle spiagge. Infatti la via Emilia di Scauro, che conduceva da Lucca a Luni, per questa ragione andava molto accosto a quelle montagne; e questo è reso più certo dal trovarsi ove è presentemente il lago di Porta un antico selciato di strada romana, e dall'esservisi non ha guari rinvenuto un termine marmoreo con una sigla ed una cifra numerica, spettante all'epoca dei Romani. Dopo il mille la via Emilia, che al cadere dell'Impero aveva preso il nome di Clodia, già chiamavasi Romea o Francesca; ed in quel torno la marina

(1) Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Lunigiana e Garfagnana. Vol III. pag 581.

di Montignoso si era allargata d'assai a cagione delle torbe che vi avevan recato la Pannosa, il Frigido e gli altri fiumi vicini. Ove prima correvano le acque del mare allora erano vaste paludi e pantani; era stato formato il lago di Porta Beltrame, e non mancavano di esservi nel tempo stesso vaste praterie e fertili campi nei quali, oltre l'ulivo, il pioppo e la vite, crescevano pure frutti di ogni maniera e perfino l'arancio (1). Al cominciare del milleseicento la Pannosa correva dentro il lago che si restringeva cento braccia circa dalla parte di Montignoso, cominciando in tal guisa quel suo rimpiccolimento, che aumentato a dismisura in questi ultimi tempi finirà col farlo in breve scomparire del tutto. Parimente cominciarono a riempirsi i pantani e le acque fonde che abbondavano tra il Salto della Cervia e Porta Beltrame (2) ove per lo innanzi cor-

(1) Nel 1391 il pesce che si pescava nel lago di Porta Beltrame sui mercati lucchesi aveva la preferenza su'quello degli altri luoghi. Infatti mentre si pagavano due soldi la libbra le anguille e le scalbatre di Massaciuccoli, due soldi e sei denari le tinche e i lucci di Bientina, di questo davano tre soldi e sei denari, somma assai considerevole per que'tempi, equivalente a cinquantasette centesimi e tre quarti di nostra moneta (Archivio di Stato in Lucca. Uffizio del *Fondaco*, primo semestre del 1391, carta 94).

(2) Porta Beltrame era in antico una rocca assai forte, posta in vicinanza della presente torre del Salto della Cervia. In un disegno di questa fortezza della Cervia fatto nel secolo XVI, che si conserva nell'Archivio lucchese, vedonsi in vicinanza di essa alcuni ruderi segnati con la lettera E, alla quale corrisponde questa spiegazione: « Fondamenti et residui, che ancor oggi appaiono alti da terra più che » non è un uomo, di una antiquissima porta, forte per sito e per mu- » raglia, nominata prima et fino a hoggi Porta Beltrame ».

revano liberamente le barche, che andavano ancora in molta vicinanza della vecchia Osteria (1).

L'origine di Montignoso, come della maggior parte dei castelli della Lunigiana e della Versilia, si confonde nell'oscurità del medio evo. Prestando fede alle tradizioni, una antichissima vorrebbe che alquanti corsari sbarcati su quelle spiagge fabbricassero un villaggio, chiamato Corsanico dal nome loro; villaggio tenuto anche adesso dagli abitanti come la più antica borgata del montignosino. Un'altra invece racconta che verso l'anno 577 dell'era volgare una colonia partitasi da Luni edificasse Montignoso per relegarvi i malfattori. Vere o false che siano queste voci, è certo che quando Luni per le invasioni de'barbari e per la insalubrità del clima cominciò lentamente a scadere, molti de'suoi abitanti cercarono asilo sui monti vicini, ove dettero mano a costruirsi case e capanne. Parecchi villaggi della rimanente Lunigiana traggono origine da questi esuli; chi sà che il simigliante non avvenisse ancora di Montignoso? Però sulle prime dovette esser ben poca cosa, imperocchè il grosso della popolazione era riunita nel vicino Castello Aghinolfi che dava nome all'intiera vallata; così che la stessa chiesa plebana anche nel duodecimo secolo chiamavasi s. Vito del Castello Aghinolfi. Torna assai malagevole lo investigare quando fosse edificata questa rocca. Il Repetti la vuole di origine longobarda e quasi la crede opera del re Agilulfo; il Barbacciani Fedeli l'asserisce feudo della contessa Matilde e ne preten-

(1) TARGIONI TOZZETTI Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana. Firenze, Stamperia Granducale, 1773 Tom. VI. pag. 101 e segg.

de spiegare l'etimologia con l'investizione di un Aghinolfo che dice fatta da costei; opinione falsa e sconsideratissima imperocchè è a sapersi che innanzi la nascita della Matilda non solamente era in piedi, ma già chiamavasi Castello Aghinolfi, come può vedersi da molteplici documenti (1).

Le prime memorie che ci è venuto fatto di rintracciare risalgono al secolo ottavo. Astolfo re de' longobardi, con diploma degli undici febbraio 753, tra i molti possedimenti che assegna al suo cognato Anselmo e alla Badia di s. Silvestro di Nonantola, dona pure un oliveto presso il Castello Aghinolfi, perchè servisse a mantenere di lumi la chiesa (2). Il quale oliveto, come si rileva dallo stesso diploma, apparteneva alla Corte reale di Lucca; e sembra che lungamente si mantenesse giurisdizione della Badia, essendole stato confermato anche nel 1210 da Ottone IV imperatore (3). Undici anni dipoi, cioè nel maggio del 764, Omicio di Auderamo da Castello Aghinolfi vendè a Buruncello e Pettulo fratelli un pezzo di terra al Vignale, nel luogo detto Asulari, per due buoni soldi lucchesi d'oro (4). Nel 1055 la terza parte del Castello Aghinolfi col monte la corte e le sue pertinenze era tenuta da Gandolfo di Arrigo da Lucca, mentre di ragione spettava a Guido vescovo di Luni. Questi ricorse ad Arrigo II im-

(1) Repetti, Dizionario cit. Vol. III pag. 582 — Barbacciani Fedeli, Saggio storico, politico, agrario e commerciale dell'antica e moderna Versilia. Firenze, Fabris, 1845 pag. 176.

(2) Tiraboschi, Storia dell'augusta Badia di s. Silvestro di Nonantola, aggiuntovi il codice diplomatico della medesima Vol. II. pag 15

(3) Tiraboschi, Op. cit Vol. I. pag 389.

(4) Barsocchini, Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Vol. V. Part. II. pag 52.

peratore, il quale ai cinque maggio insieme coi giudici del Sacro Palazzo tenne tribunale in Roncaglia. Guido e Azone, suo avvocato, esposero a difesa come la chiesa di Luni da tempo immemorabile era stata investita di quella terza parte del castello; dissero che Gandolfo ingiustamente se n'era fatto padrone, e chiesero di vedere col mezzo di un giudizio divino a chi dovesse spettare. Gandolfo a niun patto volle accettare il cimento delle armi, ma piuttosto rinunziò nelle mani del vescovo e del suo avvocato i luoghi in quistione. L'imperatore, dopo avere approvato ciò che fu fatto, dichiarò che chiunque avesse recato molestia àlla chiesa di Luni, spogliandola di quella terza parte sarebbe caduto nella pena di libbre cento d'oro (1). Per quali ragioni il vescovo di Luni fosse padrone di una parte di questo castello lo tacciono i documenti. Anche Federigo I, con diploma dei ventinove luglio 1185, prendeva sotto la sua protezione quanto ad essi vescovi spettava in quella terra; privilegio che venne confermato nel 1355 da Carlo IV imperatore (2). Ritornando poi all'undecimo secolo è a dirsi come il pontefice Alessandro II trovandosi nel Castello Aghinolfi, con strumento rogato nel marzo del 1063, alla presenza di Ranieri del fu Moretto e di Guglielmo del fu Tugalberto detto Porculo, concedeva in livello a Ubaldo, a Guido, a Rolando e a Teudigrimo, figliuoli di Sigefredo, alquanti beni nel contado di Lucca e di Luni, nella Garfagnana e nella Versilia (3).

---

(1) Documento I.

(2) Ughelli, Italia Sacra Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1717. Vol. I col. 848.

(3) Documento II.

Al cominciare del nono secolo, e forse anche prima, questa ultima contrada venne in potere di una nobile e potente famiglia di origine longobarda, la quale divisa poi in moltissimi rami vi tenne signoria fin che rotta dalle armi di Pisa e di Lucca, indebolita dalle discordie, dai bandi e dalle confische, dovè finalmente ridursi a condizione privata. Un ramo di questa famiglia noto col nome di Figliuoli di Ubaldo, perchè un Ubaldo ne fu il progenitore, aveva signoria in Bozzano, ove sembra tenesse la sua residenza. Questi signori furono anche padroni del castello e del monte di Roggio sopra Diecimo, che nel 1006 donarono ai canonaci di s. Martino di Lucca, insieme con Domazzano altra terra di lor pertinenza (1). Agli stessi canonaci donarono pure la metà del castello di Ottavo, e al Capitolo della Cattedrale di Lucca il castello di Ripalta in Rivangaio (2). I figliuoli di Ubaldo avevano ancora il pieno dominio di Montegravanto o Montravanto, oggi Montramito, difeso allora da una fortissima rocca; come pure il dominio di Monteggiori, di Chiatri, di Mommio e di Schiava; nelle quali tre ultime terre si ridussero alcuni di loro e ne presero il nome. Numeroso e potente fu pure un altro ramo della stessa famiglia, noto col nome di Signori di Montemagno, perchè padroni di quel castello. Da costoro vogliono uscito il pontefice Eugenio III, che a miglior dritto vien giudicato pisano di famiglia e di nascita. Altri della medesima stirpe dominavano su Pedona, della quale gran parte nel 1153 ven-

(1) Cianelli, Memorie e Documenti per servire all'istoria di Lucca, Tom. III, pag. 212.

(2) Ivi, pag. 215.

derono a Gregorio, vescovo di Lucca (1). Altri signoreggiavano sulla rocca di Lombrici; padronanza avevano ancora su'Peralla, Montebello e Greppolungo, che per esser piccolissime terre, non riconoscevano, come nota il Cianelli un feudatario suo particolare (2). Però senza dubbio i signori di Corvaia e Vallecchia furono i più ricchi e potenti del consortato, e da essi uscirono i Nobili da Castello, signori di Montignoso. La rocca di Corvaia, detta allora Guidinga, fu considerata come un fortilizio d'importanza grandissima, perchè dominava la via Emilia di Scauro e difendeva il passaggio per l'angusta gola della Versilia. Quella di Vallecchia, chiamata Fiamminga, era posta per contro all'altra, sopra un poggio a sinistra del fiume di Serravezza e a cavaliere della chiesa di s. Stefano e di Vallecchia nuova. Questi signori dominavano ancora sugli uomini e sulla terra di Brancagliana, piccolo villaggio tra il Salto della Cervia e Ponte Rosso, oggi distrutto. Dominavano su Castiglione, Sala e Massa versigliese, altre terre ancor esse distrutte; sulla Cappella di s. Martino, su Stazzema, Pomezzana e Montecastrese; avevano possedimenti a Greppolungo, a Vegghiatoia, a Lombrici, a Farnocchia, a Galleno, al castel d'Argentaria, a Montebello, a Pedona e in altri luoghi (3).

Forse non a torto il Targioni Tozzetti supponeva consorte agli Estensi questa famiglia; la quale se non ebbe comune l'origine con essi e coi Malaspina, come sarebbe a credersi, sempre mantenne con questi ultimi ragioni di

---

(1) Cianelli, Op. cit. pag. 203.
(2) Ivi, pag. 204.
(3) Ivi, pag. 187 e segg.

parentela e di consortato. Infatti essendo insorte gravi discordie tra Gualterio vescovo di Luni e Alberto, Guglielmo e Corrado marchesi Malaspina, a cagione principalmente delle terre già possedute dai marchesi d'Este, fecero compromesso di ogni differenza in Ubaldo e in Truffa de' Nobili da Castello Aghinolfi. I quali ai dodici maggio del 1202 proferirono un solenne lodo in Sarzana, in cui tra gli altri patti restò convenuto che le parti contendenti si dessero scambievole soccorso in un vasto tratto di territorio, nel quale comprendevasi ancora Castello Aghinolfi, Corvaia e Vallecchia. Come pure dovessero giurar sicurtà i consoli, i militi e il popolo di Carrara, del borgo e castello di Sarzana, di Pontremoli e di altri moltissimi luoghi, oltre i signori di Montemagno, di Bozzano, di Corvaia, di Vallecchia, di Gragnana, Truffa da Castello Aghinolfi e il suo germano (1). Germano che può dirsi quasi con certezza fosse quel Bonifazio Rosso da Castello che trovasi nel 1203 come testimone a una composizione tra il medesimo vescovo e i Nobili di Vezzano (2). Raccontano poi i cronisti lucchesi come essendo egli in quel torno « gonfaloniere de' nobili usciti di Lucca » avesse parte nella splendida vittoria che riportarono essi usciti contro le milizie della Repubblica presso Montecatini (3). Uomo de' principali della sua consorteria dovette essere questo Truffa da Castello, morto nel primo decennio del secolo XIII in assai grave età. Racconta l'annalista Tolomeo

(1) Documento V.

(2) MURATORI, Antichità Estensi. Napoli 1776. Tom. I. pag. 208.

(3) SERCAMBI, Cronaca di Lucca ms. nell'Archivio di Stato. Part. I. cart. 4

come nel 1171 vendesse al Comune di Lucca tutto quello spazio di terra compreso tra Montramito e la piaggia del mare per la lunghezza di un miglio dallo sbocco del Serchio verso ponente; e come tre anni appresso vendesse del pari ai lucchesi la rocca di Montravante (1). Agli otto febbraio del 1159, per istrumento rogato nella medesima rocca, Truffa toccata appena l'età di anni diciotto, dette in pegno a Tinioso e a Rosulio, figliuoli del fu Opizio, per la somma di libre quarantanove di danari lucchesi la metà de' suoi possedimenti, tra' quali la metà del poggio, castello e distretto di Bozzano con tutte le sue pertinenze (2). Tolomeo distingue questo nobile da Castello col nome di Truffa *Mezzolombardi;* la pergamena invece del 1159 lo dice chiaramente figliuolo di Olandino di Mezzolombardo. E questo ultimo è a congliietturarsi fosse quel Mezzolombardo del fu Gerardo che, per istrumento rogato nel Castello Aghinolfi ai trenta luglio del 1144, vendè insieme con Eugenia del fu Guglielmo, sua moglie, la metà della corte, poggio e rocca di Mustorno a Ottone, vescovo di Lucca, per la somma di cinquemila soldi di danari spendibili (3). Dei più antichi signori del Castello Aghinolfi niuna memoria ci è venuto fatto di rintracciare negli archivi sarzanesi e lucchesi.

Lentamente scaduta l'autorità marchionale in Toscana e sorti i Comuni di Pisa e di Lucca, mossero ben presto all'acquisto delle vicine castella, soggiogandone i conti

(1) Ptolemaei Annales Lugduni, 1619 pag 95 e 98
(2) Documento IV.
(3) Documento III

rurali. Queste due città venute nemiche tra loro, nelle pianure della Versilia, soggetto di cupidigie comuni, sfogarono gli odi e vennero più volte alle mani. Il Castello Aghinolfi fabbricato sopra una rupe ripida e scoscesissima, posto a guardia della strada Francesca, difeso dalla montagna e dal mare, era senza dubbio uno de' luoghi più forti e meglio agguerriti. Se ne impadronirono prestamente i pisani, ma i lucchesi, vedendo di quanta utilità poteva riuscir loro, vi corsero a porre assedio nel 1128 (1). Vi tornarono con buon esercito nel 1141, e cominciarono a batterlo con tanta violenza che sebbene fosse dai nemici bravamente difeso se ne impadronirono, facendovi prigioniero Balduino arcivescovo di Pisa, che colà si trovava. Corsa voce della rotta, i pisani raunata in breve una mano di gente mossero a quella volta, e incontratisi nelle bande lucchesi che se ne tornavano vittoriose, le posero in fuga e riacquistarono il castello, mettendo l'arcivescovo in libertà (2). Tre anni dopo i lucchesi tornarono nuovamente ai danni del Castello Aghinolfi, e se ne reser padroni e vi si fortificarono; poco tempo goderono l'acquisto, e vennero di bel nuovo cacciati dalle armi di Pisa, che dopo sei anni, al dire del Tronci, lo vendeva per cinquemila fiorini al figliuolo di un tal Manfredi (3).

(1) Ptolemaei, Annales pag 63.

(2) Mattei, Ecclesiae pisanae historia. Lucae, Venturini, 1768. Tom. I, pag. 223. — Tronci, Annali pisani. Pisa, Vannucchi, 1828. Tom. I, pag. 115.

(3) Ivi pag. 116 — Anonimo, Cronaca pisana ms. nell'Archivio di Stato in Lucca — Marangone, Cronaca pisana edita dal ch. prof. Francesco Bonaini nell'Archivio Storico Italiano. Tom VI. Part. II. Dispensa I. pag. 11.

Sarebbe a ricercarsi se i Nobili da Castello in mezzo al succedersi di questi avvenimenti seguissero la fortuna de' vincitori, o se piuttosto cacciati della signoria, menassero la vita lungi dai loro possedimenti. Già fu mostrato che Mezzolombardo nel 1144 si trovava nel Castello Aghinolfi; indizio sicuro come i pisani, sebbene tenessero guardata a loro conto quella rocca, non recassero molestia ai Nobili, se non negli averi, certo nelle persone. Poi se vero è che il figliuol di Manfredi verso il 1150 facesse acquisto di quel castello, dovette sicuramente tenerlo per assai breve tempo; chè la Repubblica di Pisa, considerato il danno che a lei veniva dall'avere i lucchesi stretta alleanza con Genova, a larghe promesse si procacciò l'amicizia di molti signori della Versilia. E tra questi dovettero essere i Nobili da Castello, imperocchè essendosi poi i lucchesi impadroniti del Castello Aghinolfi, nella pace fermata per trent'anni fra Villano vescovo di Pisa a nome de' suoi cittadini da una parte, e le repubbliche di Firenze e di Lucca dall'altra, restò convenuto che si rendesse ai pisani il possesso del Castello Aghinolfi, con patto che i consorti di quella terra non potessero perdere nè la proprietà nè la parte che loro in essa spettava; e questo all'arbitrio di quattro uomini da eleggersi per far giustizia tra le due città. Inoltre che si restituisse a Rodolfo il possedimento che già ebbe nello stesso Castello Aghinolfi da parte di Matilda sua moglie, insieme con le altre sue possessioni nel distretto di Lucca (1). Fermatasi pace tra i fiorentini e i lucchesi, giusta la promessa inclusa nella lega con Pisa, ai venti luglio del 1184 stipularono alcuni patti tra

(1) Libro de' Sunti, VI 10, nel R. Archivio lucchese.

Rodolfo

loro nell'abbazial chiesa di s. Pietro di Pozzevoli, con riserva che tali promesse non recassero nocumento di sorta ai trattati coi signori di Corvaia, con Truffa da Castello Aghinolfi, con Guido da Montemagno e con altri conti rurali (1). Quali fossero questi trattati non è dato sapere; gran danno dovette certo recare alla storia di que' paesi l'abbrugiamento del Registro del Comune di Lucca, nel quale, al dire di Tolomeo, molte carte di grande importanza riguardanti i nostri nobili vi erano trascritte.

L'imperator Federigo I, con diploma dato da Castellarano ai cinque marzo del 1185, prendeva sotto la sua protezione i Figliuoli di Ubaldo, i signori di Montemagno, di Bozzano, di Vallecchia e di Corvaia, Truffa da Castello Aghinolfi e tutti gli altri valvassori della Garfagnana e della Versilia, non che gli uomini di Ceserana, di Barga, di Camaiore e di Ghivizzano. Li francava da ogni altro dominio di città, di comune e di podestà, e li dichiarava soggetti a lui solo. Annullava le occupazioni di terre, borghi e castella fatte da' consoli delle vicine repubbliche, e massime di Lucca, alla quale ordinava solennemente di riedificare le rocche distrutte a que' nobili e di atterrare i fortilizi costruiti a loro danno nella Garfagnana e nella Versilia (2). Anche Arrigo VI, re de' Romani, prese a cuore la triste condizione de' nostri nobili, oppressi dai vicini lucchesi, e mentre concedeva a questi ultimi larghissimi privilegi, con diploma dato presso il castello di s. Donnino ai trenta aprile del 1186, di-

(1) Tommasi, Sommario della Storia di Lucca, pag. 53 e 54.

(2) Pacchi, Ricerche storiche sulle provincie della Garfagnana. Modena 1785. Doc. XII. pag. XI.

chiarava nel tempo stesso che non avevano potestà alcuna su tutte le possessioni, terre, ville e beni di qualsivoglia sorte di Ermanno da Porcari e de' suoi nepoti, de' signori di Montemagno e degli uomini di Buriano, di Garfagnana e di Versilia (1). I lucchesi avidissimi di estendere il loro dominio, poco curando cosiffatte ordinanze, nel 1203 mossero all'acquisto del Castello Aghinolfi e si posero a campo nel borgo di Brancagliana. Ma i Nobili da Castello corsero loro addosso con alquanti cavalieri e li posero in fuga per la marina, costringendoli a tornarsene a Lucca svergognati e vinti (2).

Morto Truffa, i figliuoli di lui Orlando, Veltro, Paganello e Mezzolombardo si trovarono volti in nuove sciagure. Orlando strinse lega con Sardo marchese di Massa lunense; nel 1213 messo insieme un esercito di cinquecento cavalieri e di molti pedoni, mossero contro il Castello Aghinolfi che si teneva da Bonifazio Rossò, e vi dettero il guasto e danneggiarono Montignoso. Bonifazio fu a Lucca con la sua moglie per chiedere aiuto: bene accolto da' consoli, venne data facoltà a chiunque volesse di andare a soccorrerlo. Vi corse una schiera di gente capitanata da Gottifredo Mosto pisano, e pose il campo prima a Brancagliana poi al Frigido; ma Sardo, saputo che i cavalieri lucchesi erano in piccolo numero, prese consiglio e deliberò di combattere. Fu battaglia alla marina, Sardo e Orlando vennero sconfitti e presa molta della loro

---

(1) Mazzarosa, Storia di Lucca (seconda edizione) Tom. I. Doc. V. pag. 295.

(2) Sercambi, Cronica di Lucca ms nell'Archivio di Stato. Part. I. cart. 4

gente con nobilissimi cavalieri (1). I signori della Versilia vedendosi più che mai minacciati dalle armi di Lucca, che già fatta padrona di molte loro castella, sembrava volesse maggiormente stendere le sue conquiste, pensarono stringere i vincoli di consortato tra loro per così uniti opporre più gagliarda resistenza alle rapine lucchesi. Infatti, ai nove ottobre del 1219, si riunirono presso la Pieve di Corvaia nell'ortale di Parentino da Vallecchia, Bonaccorso, Ubaldo e Guglielmo figliuoli di Aldebrandino del qm. Veltro, Parente del fu Uguccione e Orlando da Gragnana, tutti signori e consorti di Corvaia, insieme con Giudice del fu Guglielmo, Lotterio del fu Ermanno, Gerardo del q. Guidone, Guglielmo del qm. Arduino, Mezzolombardo, Veltro e Paganello figliuoli del fu Truffa da Castello Aghinolfi, Ormannino del qm. Parte, Ramundino e Paolo da s. *Rentho,* Gavarro loro nipote e lo stesso Parentino, tutti membri della consorteria di Vallecchia. I nobili da Corvaia comunicarono e dettero a costoro per metà e per indiviso le rocche di Corvaia, i cassari e le torri delle rocche e fuori de' cassari quaranta braccia, la Cappella di s. Martino, Stazzema, Pomezzana, il castello di Montecastrese, le alpi di lor pertinenza, le terre agresti, i boschi, i pascoli, le acque, le paludi, le loro possessioni in Greppolungo, Lombrici e Vegghiatoia, quanto possedevano da Piazzano a Massa del Marchese e dal mare alle alpi, gli uomini che loro appartenevano, i pedaggi che riscuotevano in que' luoghi, salvo però i pedaggi propri di alcuni di essi. Dal canto loro i signori e consorti di Vallecchia comunicarono e dettero per indiviso ai corvaresi il castello

(1) Sercambi, Cronica cit. part. I. cart. 5.

di Vallecchia, la villa di Farnocchia, il castello dell' Argentara, Gallena, Montebello e Pedona; quanto avevano a Lombrici, a Greppolungo, a Vegghiatoia e da Piazzano a Massa del Marchese; tutte le alpi, le terre agresti, i pascoli, gli uomini, le acque, le paludi e i boschi, la metà del borgo e degli uomini di Brancagliana, e la terza parte de' pedaggi loro conceduti dall' imperio, salvo alcuni altri loro propri. Fu convenuto che i signori di Vallecchia dovessero costruire un cassaro con una torre a Vallecchia o fuori, a volontà de' signori di Corvaia, e vi dovessero mandare a guardia due loro vassalli, dei quali ne dovevano ancora inviare due per ciascheduno nei castelli già nominati. Così pure i nobili di Corvaia erano tenuti a far custodire da alcuni de' loro fedeli i castelli comuni. Quelli di Vallecchia dovevano dare ai consorti di Corvaia la metà in Brancagliana degli uomini, contati anche quelli che erano di Corvaia e vi facevano dimora; i corvaresi poi dovevano far restaurare quel borgo. In quanto alle alpi e alle terre agresti, i signori di Vallecchia si prendevano le decime se quelle terre erano lavorate dagli uomini loro, e il simigliante facevano i signori di Corvaia se i lavoratori erano loro vassalli. Se poi gli uomini che le coltivavano fossero stranieri o appartenenti ad altri signori, le decime erano a comune tra le due consorterie. Se abbisognava alcun rinnovamento dovevano rimettersi all' arbitrio del vescovo di Luni o del marchese Guglielmo Malaspina o di qualunque altro che i corvaresi avessero eletto. Le argentiere di Valle Buona e di Gallena vennero dichiarate spettare ai signori di Vallecchia, e quelle di Stazzema ai signori di Corvaia. Il giorno dipoi, nello stesso ortale di Parentino, tutti promisero tener ràti e fermi questi patti, eccetto Paganello e Veltro da Castello Aghinolfi. I quali patti venner del pari giurati anche dagli altri della consorteria

che si trovavano assenti quando fu rogato quello strumento di concordia e di unione (1).

La Repubblica di Pisa, come osserva a buon dritto il Targioni Tozzetti, essendo ansiosa di sopraffare quella di Lucca e stendere il suo dominio nella Versilia, sotto colore di difendere que' perseguitati signori, pensò stringere una lega con essi. Infatti ai ventitrè giugno del 1224 i pisani promisero a Veltro e a Mezzolombardo da Castello Aghinolfi e ai signori di Corvaia e di Vallecchia, che dicevansi partigiani del Comune di Pisa e de' ghibellini, di aiutarli a conservare il possesso di tutte le loro terre, rocche e castella, salvo il borgo di Brancagliana, contro i lucchesi e contro qualsivoglia altra persona, eccettuato solo l' imperatore. Promisero del pari di far rappresaglia contro i lucchesi quando recasser loro molestia, di mantenere a proprie spese soldati in Versilia finchè durasse la guerra con quella Repubblica, e di non far pace con essi lucchesi senza includervi i nobili stessi. Dettero a costoro varie somme di danaro per ricompensa del podere di Vallecchia e di Corvaia e per la parte che a ciascuno di essi toccava, e gli esentarono dalle gravezze nelle terre di Pisa (2). Avendo poi l' imperator Federigo II eletto a suo vicario in Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia il marchese Oberto Pellavicino, col mezzo di costui i nostri conti rurali ottennero dall' imperatore un larghissimo diploma con bolla d' oro, che fu dato ai dodici gennaio del 1242 nella terra di Pietrasanta. In esso confermavansi ai

(1) Cianelli, Memorie e Documenti per servire all' istoria di Lucca. Tom. III. pag. 187.

(2) Documento VI.

nobili da Castello Aghinolfi, di Corvaia, di Vallecchia, di Montemagno e ad altri assai i privilegi già conceduti da Federigo I; ordinavasi solennemente che niun duca, marchese, capitano o vicario, arcivescovo, vescovo, conte o visconte, potestà, consultore o rettore, città, Comune, università e qualsivoglia persona recasse loro molestia, alla pena di cinquanta libre d'oro, da pagarsi metà al fisco imperiale, metà agli oltraggiati signori (1).

Frattanto venuti a morte Mezzolombardo e Paganello da Castello Aghinolfi, i figli loro Ugolino e Rolando insieme con Veltro, Morrovello, Corrado e altri consanguinei entrarono in quistioni per cagion di confini coi nobili da Corvaia. Volendo porre un termine a cosiffatte controversie, ai ventinove gennaio del 1244, Corrado da Castello per se e per gli altri aghinolfesi, tranne Guglielmo Negro, da una parte; Parente, Turrisendo, Gaideferro, Ranieri, Tancredi e Rolando di Corvaia dall'altra parte, fecero compromesso di ogni differenza in Guidone Maiora da Montemagno e in Bernardino da Bozzano, specialmente di quello che già avevano compromesso nel marchese Oberto Pellavicino per istrumento rogato da Compagnone notaro. Il primo giorno di febbraio, Paganello e Ranieri da Montemagno, Guglielmo da Pedona, Veltro da Mommio e Paganello e Bernardino del fu Ingherame promisero per i nobili da Castello; Ugolino da Vallecchia, Upezino e Gherardo del fu Giudice, Guido detto Malaspino ed Enricuccio da Sala promisero per i nobili da Corvaia, Alberto del fu Ubaldo promise per Ranieri e per Turrisendo. Lo stesso giorno Aldi-

(1) Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi. Arretii 1774 Tom. II col. 315.

brandino del fu Veltro da Corvaia ratificò il compromesso (1). La sentenza poi venne pronunziata dagli arbitri nella chiesa di s. Bartolommeo di Brancagliana ai quattordici ottobre di quell' anno. Accolta amichevolmente da entrambe le parti, fu posto fine ad ogni litigio (2).

Paganello aveva lasciato Veltro tutore de' suoi figliuoletti Rolando e Matilda. E infatti in un pubblico strumento dei dieci aprile del 1245 troviamo questo Veltro investire in nome de' suoi pupilli a titolo di feudo, con un ramo d' ulivo che teneva in mano, un tal Ranieri di vasti possedimenti, dichiarando ricevere da lui a titolo di servizio una mazza di ferro (3). Essendo poi la Matilda pervenuta all' età di quindici anni, venne barbaramente spogliata di tutti i beni e i diritti che possedeva nel Castello Aghinolfi, in Montignoso, in Vallecchia, in Sala, in Castiglione e in altri luoghi da Bernardino e da Vinciguerra figli del già morto suo tutore Veltro e da Ugolino di Mezzolombardo. Eglino, per coprire questa ribaldissima usurpazione, le fecer fare un contratto di vendita ai tredici settembre del 1252 nel quale, dopo aver giurato che era maggiore di quindici anni, dichiarò di cedere que' luoghi pel solo prezzo di quattromila danari lucchesi, somma di assai minore oltre la metà del giusto, intendendo regalare il rimanente, così che la donazione stessa non potesse revocarsi per alcun caso d' ingratitudine (4).

(1) Documento VII.
(2) Documento VIII.
(3) Documento IX.
(4) Documento XI.

I nobili di Corvaia e Vallecchia, mostrandosi più che mai apertamente seguaci de' ghibellini, ai tre dicembre del 1253 strinsero maggiormente i legami di amicizia con la Repubblica di Pisa, che li ascrisse alla sua cittadinanza e fermò alcuni patti con essi (1). Di questo fortemente si sdegnarono i lucchesi, e nel gennaio del 1254 corsero ai danni loro in Versilia, e ne dispersero le schiere; espugnarono Corvaia e Vallecchia e le misero in fiamme; atterrarono nella città le case e le torri che furono un giorno di Parente da Corvaia, e ai diciotto di agosto per decreto del Maggior Consiglio li chiarirono ribelli e traditori insieme coi nobili da Castello Aghinolfi, Bernardino, Ugolino, Morrovello, Bonaccorso e Mandello; e come tali li bandirono *in perpetuum quandiu mundus durabit usque ad diem novissimum*, sotto pena della forca se rimpatriassero. Ne confiscarono le giurisdizioni ed i beni; promisero dugento libre di danari piccoli a chiunque li catturasse nelle terre di Lucca; e vollero che il decreto, come inalterabile e perpetuo, venisse riportato nel vigente e ne' successivi statuti (2). L'anno appresso Guiscardo da Pietrasanta, potestà di Lucca, vendè i beni confiscati a' ribelli; ordinò agli abitanti delle distrutte castella di Cor-

(1) Dal Borgo, Raccolta di scelti diplomi pisani. Pisa 1765. pag. 187.

(2) Ptolemaei, Annales pag. 143 — Cianelli, Memorie e Documenti per servire all'istoria di Lucca Tom. III. pag. 193. — Tommasi, Sommario della Storia di Lucca. Firenze, Wieusseux, 1847. pag. 85. — Statutum lucani Comunis an. MCCCVIII. Lib. III. Cap. LX. LXI. LXII.

vaia e Vallecchia che si recassero ad abitare nel borgo di Pietrasanta; comandò ai villici de' conti sbanditi che si riducessero nella terra di Camaiore, e li francò tutti quanti da ogni vincolo di fedeltà e di vassallaggio verso quegli sciagurati signori (1).

Le speranze de' ghibellini da Castello Aghinolfi e de' loro consorti dovettero ridestarsi al crescere della fortuna del re Manfredi, e più che mai quando sulle sponde dell' Arbia presso Montaperti ai quattro settembre del 1260 vennero poste in fuga le schiere de' guelfi. Nè forse va errato il Repetti supponendo che tornasser padroni de' loro castelli, che ben presto perdetter di nuovo, morto che fu sui piani di Benevento il magnanimo e sventurato Manfredi. Raccontano anzi i cronisti di Lucca come le armi di questa Repubblica movessero all' acquisto dell' intiera Versilia e nel 1267 capitanate da Guido Guerra a viva forza s' impadronissero del Castello Aghinolfi (2). Gli sbanditi signori di quel castello cacciati dalle loro terre, privati de' loro beni, dovettero ridursi a Pisa e viversene miseramente. Però Morrovello trovasi come testimone allo strumento di concordia e di amicizia stipulato ai ventinove giugno del 1256 tra gli uomini di Carrara e il Comune di Lucca (3). La qual cosa darebbe luogo a pensare come egli invece si fosse riparato in qualche altra terra della Lunigiana. Sebbene poi nel bando dei diciotto agosto 1254 s' intendano compresi anche i figliuoli di Ugolino e

(1) Ptolemaei, Annales pag. 144.

(2) Repetti, Dizionario cit Tom. III. pag. 583 Mazzarosa, Storia di Lucca cit. Tom. I. pag. 107.

(3) Documento XII.

di Bernardino, certamente Mezzolombardo, nato del primo di essi, dovette campare dalla sciagura comune. Infatti ai ventiquattro aprile del 1258 Bonifazio da Castello, suo zio e tutore, con strumento rogato in Gabbiano, alluogò a conto proprio e di lui alcuni beni posti nel territorio di Montignoso a un tal Guglielmo della Verrucola (1). Lo stesso Mezzolombardo il venti settembre 1265 alluogava in perpetuo a Berardo del fu Buonfigliuolo tutto il podere e maseo che fu tenuto un tempo da Barone da Gallena purchè rendesse ogni anno tre soldi pisani di minuti, una spalla di malale, uno staio e mezzo di vino chiaro e tre focaccie per la festa di s. Stefano (2). Con strumento rogato in Pietrasanta ai 14 aprile del 1266 investì Gerardo del fu Ranieri da Sala di tre pezzi di terra a titolo di retto ed onorevole feudo (3). Tolse poi in moglie una tal donna Simona, e insieme con costei, agli otto giugno dello stesso anno dette a fitto ad Anselmino da Trettona e a Bona, sua consorte, la tenuta che ebbe già Pellegrino da Corsanico. Questo strumento venne rogato a Gabbiano nell' orto di Vinciguerra del fu Veltro da Castello Aghinolfi, alla presenza di esso Vinguerra e di Matilda Tedalgardi da Lucca sua moglie (4). L' anno appresso trovandosi a Pisa ricomprò da Calcesano del fu Ricconato della Cappella di s. Eufrasia per cinquecento libre di danari pisani piccoli tutti i fitti, redditi, pensioni, terre. case, possedimenti e diritti

(1) Documento XIII.
(2) Documento XIV.
(3) Documento XV.
(4) Documento XVI.

che gli aveva venduto ai nove febbraio di quell'anno medesimo (1). Il primo giugno del 1277 con strumento rogato a Montignoso nella casa dove era solito abitare, alla presenza di Ubaldo del fu Guglielmo Negro da Castello e di altri assai testimoni, Bonaccorso, Cortenova e Brancaleone da Pietrasanta gli cedono tutte le ragioni e i diritti che avevano sopra due pezzi di terra, uno posto nella pianura del Castello Aghinolfi, l'altro nel territorio di Pietrasanta. E per questa cessione esso Bardo o Mezzolombardo, come voglia chiamarsi, liberavali insieme con gli eredi tanto maschi quanto femmine da ogni vincolo di vassallaggio e di fedeltà (2). Finalmente il cinque settembre 1295 Nuvilone da Montignoso fece rifiuto e fine a Mezzolombardo di tutto il podere e maseo e di tutte le terre colte ed incolte che teneva nei confini di Montignoso, del Castello Aghinolfi ed altrove; possedimenti che aveva ricevuto da lui e da' suoi maggiori a titolo di omaggio e di villanatico, e per i quali rendeva ogni anno uno staio di grano e uno staio e tre quarti d'orzo. Mezzolombardo dal canto suo assolvè e manumise esso Nuvilone e i suoi discendenti, promettendo in perpetuo di non tenerlo più in conto di manente, di colono ascrittizio e censito, di vassallo e di fedele. Lo liberò da ogni giogo di servitù, da tutti i servizi, angarie, perangarie, scuffi e prestazioni, dichiarandolo insieme con i suoi eredi libero e assoluto, padrone di comperare e di vendere, di muover litigio e difendersi, di far testamento e ogni altra cosa come libera persona e cittadino

(1) Documento XVII.

(2) Documento XVIII.

romano (1). Venuto poi a morte esso Mezzolombardo al cadere del 1303, lasciò di Duccia di Bacciomeo Ciapparoni lucchese, sua seconda moglie, una figliuola di nome Beatrice; della quale, per pubblica scrittura rogata ai tre dicembre di quell'anno da Tegrimo Aldizelli di Poggio notaio, la vedova Duccia venne dichiarata legittima tutrice (2). Costei, il diciotto settembre 1307, a nome della figliuola, alluogò a Orso e a Viviano del fu Savarigio una selva posta nel territorio di Montignoso, con patto che ogni anno recassero a Gabbiano, nella casa che fu già del suo marito, tre staia di castagne, secche, nitide e scelte a titolo di fitto (3). Ai diciassette marzo 1308, a nome proprio e della pupilla, liberò Guglielmo di Accursio dal Morteto e Paganuccio suo figliuolo da ogni giogo di servitù e di vassallaggio; e ai diciassette dicembre del 1312 comprò da Nuvilone da Montignoso, già fatto libero da Mezzolombardo, un pezzo di terra campiva per venticinque libbre di danari lucchesi (4).

Fino dal 1308 i reggitori di Lucca dettero fuori un nuovo statuto nel quale riportarono il vecchio bando contro gli esiliati signori di Corvaia, di Vallecchia e del Castello Aghinolfi. Forse non mancarono di farvi un qualche ampliamento, come appunto il dare ordine al potestà che tenesse rate e firme le vendite fatte o da farsi de' beni confiscati a ribelli, e l'ordinargli nel tempo stesso

(1) Documento XIX.
(2) Documento XX.
(3) Documento citato.
(4) Documento XXI e XXII.

che non recasse molestia di sorta all'uccisore di Corradello già figliuolo di Mezzolombardo (1).

Scese frattanto in Italia Arrigo VII di Lussemburgo, che dopo avere stretta Firenze d'assedio e minacciato le altre città guelfe della Toscana, rivolse le armi contro i lucchesi. Animati da questo i Malaspina di Fosdinovo nell'aprile del 1312 scacciarono le genti di Lucca dalle terre limitrofe ai loro stati, e si fecero padroni di Sarzana, di Castelnovo di Magra e del Castello Aghinolfi, che poi restituirono nella pace del 1314 (2). Ben presto voltasi in meglio la sorte de' ghibellini, Uguccione della Faggiola, fortissimo capo di quella parte, s'inpadroniva di Lucca per tradimento, chiamava in patria gli sbanditi signori, e ordinava si restituissero loro le tolte sostanze, eccetto però le castella e le rocche e le giurisdizioni criminali e civili. Feo d'Arezzo, officiale del Faggiolano, comandò al banditore di Pietrasanta che pubblicasse quest'ordine, e infatti ai venti giugno del 1315 già sapevasi per ogni dove come i vecchi signori della Versilia, tra quali contavasi donna Cinga erede di Bernardino da Castello, in gran parte tornavano padroni degli aviti possedimenti (3). Continuarono a viversene nelle proprie terre, senza ricevere molestia di sorta, anche quan-

(1) Statutum lucani Comunis an MCCCVIII Lib. III. cap 60. 61. 62. Lib V Cap. 37. 38. 39. 43.

(2) Sercambi, Cronica di Lucca ms. nell'Archivio di Stato. Part 1, cart. 19 tergo — Repetti, Compendio storico di Carrara e di Massa. Badia Fiesolana, 1821, pag. 40.

(3) Buonanoma, Indice di documenti inediti risguardanti la Badia di s. Pietro di Camaiore e altre chiese e luoghi della Versilia. Lucca, Giuseppe Giusti, 1858. pag 108 e segg

do Castruccio degli Antelminelli venne prima gridato capitano del Popolo, poi vicario dell'impero in Toscana e duca di Lucca. Anzi sotto il dominio dell'Antelminelli sòrte discordie per cagion di confine tra gli uomini di Montignoso e quelli di Massa, come più innanzi diremo, ne'lodi che furono pronunziati per sopire le differenze intervennero come signori di buona parte di Montignoso, e forse anche a titolo di più antichi diritti, Moruccio di Bernardino da Castello per se, per i figli e come erede di Morello di Corrado, e Neruccio figliuolo di Ubaldo di Guglielmo Negro per se e come tutore de' figli di Vannello suo germano (1).

Arrigo degli Antelminelli succeduto nel comando a Castruccio, per breve tempo seppe mantenersi la signoria; e Lucca dopo esser caduta in mano di Gherardo Spinola venne in potere di Giovanni di Boemia, al quale prestarono obbedienza non solo i magistrati, ma anche tutti gli abitanti della città e dello stato. Moruccio di Bernardino e Nerio di Ubaldo, seguendo l'esempio degli altri del consortato, giurarono fedeltà al nuovo signore insieme con Moncello Lucci sindaco dell'università e degli uomini di Montignoso (2). Continuarono poi a mantenersi nei loro

(1) Libro de' Capitoli tra Montignoso e Massa nel R. Archivio di Stato in Lucca.

(2) Documento XXIII — I nobili che prestarono obbedienza al re Giovanni furono: « Matheus qm. Pessucci de Nobilibus de Montemagno. — Nerius Ubaldi de Castello Aghinolfi qui moratur in comuni » Montistignosi vicarie Petrasanete — Cacciaguerra qm. Bernardini de » Nobilibus de Montemagno — Landuccinus Guiducci Cecchi de nobilibus de Montemagno — Bettuccius Cosci de Sclava de nobilibus » de Montemagno — Ingherame Johannis de nobilibus suprascriptis —

possedimenti sotto le varie dominazioni cui andò soggetto il comune di Lucca, che nel volger di pochi anni fu signoria de' Rossi di Parma, degli Scaligeri di Verona e delle Repubbliche di Firenze e di Pisa.

Sebbene le discordie intestine e le continue guerre in cui furon volti i Nobili da Castello ne avessero grandemente sminuita la potenza, forse anche per qualche tempo si sarebbero mantenuti nei loro domini, se la suddivisione minuta dello stato all' uso longobardo e l' uguagliare i di-

» Ghirardus Bendini de nobilibus de Massa lunensi — Petricciolus » Cecchi Bertonis de dictis nobilibus — Ceccus Bertonis de nob. de » Massa lunensi — Guelfuccius Ottoboni de nob. de Massa lunensi pre» dictis — Johannes dictus Rossus de nob de Sclava — Ser Raine» rius Pessini notarius de nob. de Sclava — Lucchinus Bacciomei de » nob. de Massa lunensi — Ghibertus Bacciomei de nob. de Massa » lunensi — Guiduccinus qm. dni Bonaccursi de Bozano — France» schinus qm. dni. Bernardini de Bozano — Ciomeus dni. Paganelli » de nob. de Montemagno qui moratur in Massa lunensi — Paganne» cius Alexandri de nob. de Montemagno — Puccinellus et Curradel» lus Cecchi de nob. de Massa lunensi — Cinechellus qm. Luccii de » Mommio de nob. de Bozano — Nucciatellus Ottoboni de nob. de » Massa lunensi — Bacciomeus Bertonis de nob. de Massa lunensi — » Bettus dni. Bonaccursi de nob de Bozano — Bettuccius et Lucche» sinus q dni. Bonaccursi de nob de Bozano — Bastardinus Cosci » de nob. de Bozano — Ciomeus Betti de nob. de Montemagno — » Bizarrinus qm. Guiducci qm. Cecchi de nob. suprascriptis in Co» muni plebis Camaioris — Moruccius qm. Bernardini de Castello Aghi» nolfi vicarie Petrasancte — Iohannes qm. Nicolucci de Nocchi de » nob. de Montemagno ». (Archivio di Stato in Lucca, serie de' Capitoli, registro n. 36).

ritti delle femmine a quelli de' maschi, non li avesse poi lentamente ridotti a una quasi totale miseria. Infatti dagli estimi di Montignoso del 1333 e del 1339 rileviamo che le ricchezze di Nerio di Ubaldo, di Lagia vedova di messer Vannello, di Upezzello di Corrado, di Albigio del fu Bernardino, di Bernardo del fu Opizio, dei figliuoli di Moruccio e di Franceschino di Vannello si riducevano a pochi pezzi di terra, ad alcune case ed a qualche rendita di niun momento (1). Quando l' imperator Carlo IV nel 1355, con diploma dato in Pietrasanta ai tredici giugno, confermava ai Nobili della Garfagnana e della Versilia i privilegi che avevano loro concesso i suoi antecessori, mentre nominava i signori di Corvaia, di Vallecchia, di Bozzano e di Montemagno, di quelli del Castello Aghinolfi non faceva ricordo. Però dovettero essere anch' eglino a parte delle nuove concessioni, avendo Carlo IV richiamata in pieno vigore la carta di Federigo II, nella quale essi nobili erano nominati; carta che riportava per intiero nel suo stesso diploma (2). Balduccio figliuolo di Nerio da Castello ai dodici gennaio del 1353 vendeva a Iacopo Sbarra, cittadino lucchese, sei pezzi di terra, tutti i suoi beni mobili e immobili, diritti, azioni, servizi, omaggi, feudi, fitti, redditi e censi che aveva o che gli competevano per diritto di dominio o di possessione a Montignoso, a Massa e nel vicariato di Pietrasanta, per il prezzo di dugento

(1) Archivio dell' Estimo, reg. n. 59 e 76.

(2) Cianelli, Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca, Francesco Bertini, 1816. Tom. III. pag. 219.

libbre di danari lucchesi in moneta contante (1). Ai sei marzo del 1366 vendeva a Enrico e a Vallerano Antelminelli, nepoti di Castruccio, la metà per indiviso della sua parte del Castello Aghinolfi e di Montignoso, coi diritti, le giurisdizioni, gli onori, i vassallaggi, i pedaggi, i boschi, i pascoli, le caccie e le pesche ivi esistenti per mille fiorini d'oro (2). Ai due dicembre del 1376 vendeva a Giovanni da Colle di Massa un prato all'Acquale per due fiorini d'oro di giusto peso. Con questo pubblico atto, che è per avventura l'ultimo che ci rimanga, si chiude miseramente l'istoria de' Nobili da Castello (3). Morti al cadere del trecento senza lasciare eredi, que' pochi possedimenti che a loro restavano vennero in potere della

(1) Documento XXV

(2) Documento XXVII

(3) Documento XXVIII — Il Baroni nelle sue *Memorie ms. sulle Famiglie Lucchesi* dice conservarsi nell'archivio pubblico uno strumento del 1381 riguardante donna Allegrina del fu Spina de' Nobili da Castello; ma per quante indagini abbiamo usato non ci è stato possibile rintracciarlo. — A carta 54 tergo del II registro degli atti civili della Vicaria di Pietrasanta dell'anno 1339, che si conservano nel R. Archivio lucchese, trovasi nominato un'altro nobile da Castello, per nome Guido, che vien detto essere figliuolo di Bernardino. — Il nostro buon amico Prof. Vincenzio Santini ne' suoi *Commentari storici sulla Versilia centrale* (Tom. I. pag. 113) dice che dai nomi di Ranieri, *comuni* nei signori da Castello Aghinolfi, usci la famiglia Nerucci di Pietrasanta. Dove abbia egli cavato questa notizia veramente non sappiamo, ma certo non deve averla tolta dai documenti che, rammentandoci un solo Nerio o Ranieri, ci fanno cono-

Camera di Lucca, e la Repubblica si rese del tutto padrona di Montignoso e del Castello Aghinolfi.

scere non esser vero che questo nome fosse comune in quella casa. In secondo luogo leggendosi in uno strumento di Paolo Guinigi, che può vedersi tra i documenti che fanno corredo a questo volume, le seguenti parole « cum per mortem Nobilium de Castello qui *sine* « *eorum heredes defecerunt*, omnia eorum bona ad Cameram lucanam de iure devenerint » è reso manifesto che i Nerucci di Pietrasanta non vennero da questa famiglia, che invece si estinse senza lasciate eredi.

CAPITOLO SECONDO

Quistioni di confine tra Montignoso e Massa — Differenze con Pietrasanta — Nuove discordie con Massa — I fiorentini s' impadroniscono di Montignoso e lo tengono cinque anni — Machinamenti dei genovesi per farsi padroni della rocca di Montignoso — Litigi con gli uomini di Antonia — Consegna della fortezza di Montignoso a Carlo VIII re di Francia — Discordie con le terre vicine — I massesi armata mano assaltano Montignoso e lo mettono a ruba — Guerra tra Lucca e Massa per questo fatto — Sentenze d' Ippolito Quinzio e del Marchese del Vasto che ristabiliscono la concordia — Controversie tra Montignoso e Pietrasanta terminate da Lelio Torelli e da Girolamo Lucchesini — Pretensioni dei pietrasantesi e dei Medici su Montignoso — Lodo di Giuseppe Altogradi e di Alberto della Fioraia — Vani sforzi della Republica per impedire ai Medici la costruzione di una fortezza al Salto della Cervia —

Forse niuna terra d' Italia, per quanto grande ella sia, offre all' istoria così ampia materia a discorrere d' inimicizie e di gare per cagion di confine, quanto questa piccolissima di Montignoso; la quale fu sempre in quistioni, ora coi vicini di Massa, ora con quelli di Pietrasanta. Eppure di cosiffatte controversie comunemente si passano gli scrittori, senza considerare che formano un fatto singolarissimo, comune a gran parte di terre, del quale non è forse inutile rintracciare una ragione, che troviamo al

certo nella scaduta potenza de' Conti rurali. Involti essi nelle fazioni de' ghibellini e de' guelfi, scemati di numero per gli esigli e le guerre, caddero in potere de' Comuni che loro tolsero le castella o li reser soggetti. Fu allora che il popolo di quelle terre, avendo acquistato maggior padronanza, cominciò a fissare i limiti del suo territorio o a stenderlo più largamente. In questa maniera operavano appunto i massesi, che da gran tempo ambivano farsi padroni su quello di Montignoso d' un vasto tratto di terreno che dal Debbio Capparuto si stende tra la strada Francesca, il lago di Porta Beltrame ed il mare. Al cadere di aprile del 1324, entrativi in armi, si dettero a spiantar alberi, a riempir fosse a danneggiare in ogni guisa con le bestie e con le persone. Dal governo lucchese, di que' tempi padrone anche di Massa, venne scritto acciocchè desistessero da simili ingiurie; ma le lettere non produssero frutto alcuno, anzi inasprendo gli animi di que' rissosi, detter luogo a nuovi danni e a nuove molestie. Fu allora che Paganuccio Buonacosa procuratore e sindaco di Montignoso, se ne venne a Lucca a far rimostranze in nome del suo paese. Accolto da Castruccio degli Antelminelli signor generale e da Matteo d' Assisi suo vicevicario, espose quanto avevano operato i massesi a danno di Montignoso, e a por fine alle violenze e alle ingiurie chiese si dividessero entrambe le terre. Muccio Buonafede, sindaco di Massa, fortemente si oppose a questa dimanda, non volendo in niun modo che avesse effetto; ma il d' Assisi per terminare le quistioni ordinò si eleggesse un arbitro per ciascheduna parte; e furono Simone da Camporeggiana per Massa, e Perotto dello Strego per Montignoso. Costoro esaminarono le molte scritture recate dalle singole parti, interrogarono i moltissimi testimoni addotti, si condussero di per se stessi a visitar que' terreni, e conob-

bero che gli uomini di Montignoso sostenevano i loro diritti con ragioni migliori (1). Citarono i due sindaci a recarsi a Lucca ai venti settembre, per dichiarare gli scambievoli territori e farne la divisione, come infatti ebbe luogo con sentenza dei ventiquattro settembre 1324, rogata da ser Opizone di Bindo da Coreglia. Gli arbitri volendo che fosse diviso l'uno dall'altro territorio, tracciarono la linea di confine, cominciandola dal mare e proseguendola fino alla montagna, fermandola con alcuni termini, largamente da essi descritti. Dichiararono che il terreno situato al di là dei termini verso ponente apparteneva a Massa, e quello al di quà verso levante a Montignoso; riservarono ai massesi i loro diritti di promiscuità di pascolo in alcune terre del montignosino, con patto che tale riserva non avesse attenenza con la giurisdizione, che fu dichiarato appartenere pienamente al comune di Montignoso (2).

Parendo ai massesi che questa riserva fosse condizionale ed incerta e perciò causa possibile di venire alle armi e alle risse, inviarono a Lucca in nome loro ser Aiuto notaio, per ottenere che la riserva in questione più non fosse a comune, ma divisa tra le due parti; dicendo che già avevano mostrato con numero grande di testimoni possedere da lungo tempo moltissime ragioni sopra quei luoghi asse-

(1) « . . . . . . consideratis probationibus factis pro parte dicti com« munis de Monte Tignoso *probantis melius* quam probaretur pro « parte communis Massae, et per maiorem numerum testium proban« tium loca in titulo, seu intentione pro parte dicti communis de « Monte Tignoso deducta esse de eorum territorio et iurisdictione ». Libro de' Capitoli tra Montignoso e Massa, nel R. Archivio di Stato in Lucca.

(2) Libro de' Capitoli tra Montignoso e Massa cit.

gnati ai montignosini. I giureconsulti Francesco Lippi e Niccolò Gualfreducci, scelti a comporre queste nuove discordie, rigettarono le suppliche dei massesi, dichiarando che ad essi non competevasi diritto alcuno. Approvò il d'Assisi questo consiglio con sentenza dei sedici gennaio 1325, e dopo aver condannato nelle spese gli uomini e il comune di Massa, decretò, che chiunque delle due parti facesse qualche innovazione nei luoghi assegnati sarebbe caduto nella pena di mille libbre di danari lucchesi (1). Non andò guari che il comune di Massa mosse nuove querele contro gli uomini di Montignoso, e anche questa volta il d'Assisi, dopo avere udito il parere di Betto da Vico, dette nuova sentenza contro i massesi (2). Ma le quistioni non venner sopite e si riaccesero più che mai. Allora dai Nobili di Castello Aghinolfi e dai sindaci di Montignoso e di Massa, ai nove aprile del 1327, venne fatto compromesso di ogni discordia in Perotto dello Strego, promettendo scambievolmente di accettare quella decisione che a lui piacerebbe di proferire. Ai ventisette del mese stesso dette Perotto la sua sentenza, che venne accolta da entrambe le parti (3). Assai brevemente durò la concordia, ma questa volta per buona ventura fu sopita ogni differenza da Ranieri Papa cittadino pisano, che sendo stato eletto arbitro dai procuratori di Montignoso e di Massa, fece nuova divisione con lodo pronunziato il dodici marzo del 1354. Allora nei luoghi più controversi vennero posti nuovi termini per ordine degli Anziani di Pisa, di que' tempi si-

(1) Libro de' Capitoli cit.
(2) Ivi.
(3) Ivi.

gnori di Lucca, acciocchè la pace fosse più stabile e più durevole, come infatti lo fu per assai lungo tempo (1).

Già dicemmo come essendosi estinti i Nobili da Castello al cadere del secolo decimoquarto, le sostanze loro andassero alla Camera di Lucca; dobbiamo aggiungere adesso che ciò non andò a genio gran fatto agli uomini di Montignoso, che stimavano invece dovessero pervenire ad essi come antichi sudditi e vassalli di que' signori; e così fattamente si riscaldarono nella questione da venire a gravi differenze con la terra di Pietrasanta, principalmente per causa del monte Palatina. Paolo Guinigi signore di Lucca volendo subitamente por termine a queste discordie e levare ogni causa di risse e di scandali, inviò a quella volta i suoi commissari acciocchè esaminassero i luoghi per prendere poi quel consiglio che più sembrerebbe opportuno. Riferirono costoro al Guinigi non competersi diritto alcuno agli uomini di Montignoso sulle terre in questione; spettare al comune di Pietrasanta la terza parte del monte Palatina, come è reso certo da pubbliche scritture; le altre due parti di quello stesso monte, già di pertinenza dei Nobili da Corvaia, appartenere alla Camera di Lucca per cagione della confisca che ne venne fatta quando quei Nobili si ribellarono alla Repubblica. Ma Paolo, desideroso del bene di que' comuni e acciocchè più cocomodamente potessero provvedere alle proprie necessità, dette loro in dono que' luoghi, assegnando i confini tra le due parti (2).

(1) Libro de' Capitoli cit.
(2) Documento XXXIII.

Ben presto le antiche discordie con Massa vennero a turbare nuovamente la pace del Governo lucchese. Dolevansi i sindaci di quel comune che gli uomini di Montignoso quando andavano alle *Letanie* fossero venuti sopra il loro terreno col gonfalone, cercando per questa guisa di turbarlo e d'impadronirsene. Guido Manfredi segretario di Paolo Guinigi, ai ventinove aprile del 1416, ne scrisse a Pietro Balbani vicario di Massa, ordinandogli che a un giorno stabilito in compagnia di Antonio Gigli vicario di Pietrasanta, dovesse trovarsi su quel luogo e insieme vedessero e intendessero le ragioni di ambedue le parti, facendo comandamento a chi avesse torto di non recare nuove molestie, sotto pena di cento fiorini. Non mancarono essi di prontamente eseguire gli ordini ricevuti, e dopo avere intesa la quistione, si rimisero al parere di Giovanni da Piazza e fu decisa a favore di Montignoso (1). O poco soddisfatti rimanessero i massesi di questa sentenza, o nuove cagioni di litigi si suscitassero coi montignosini, è manifesto che l'anno appresso scelsero Iacopo Viviani e ser Vito Pini a sopire amichevolmente le differenze. Ai ventidue giugno 1417 pronunziarono eglino la sentenza, della quale punto appagati restarono i montignosini, che ricorsero a Paolo Guinigi (2).

Frattanto rottasi guerra tra le repubbliche di Firenze e di Lucca, Montignoso venne in potere de' fiorentini. Nelle composizioni tra il comune di Massa e quello di Firenze, approvate dai Dieci di Balia agli undici settembre del 1437, restò convenuto che gli uomini di Montignoso e del Ca-

(1) Capitoli originali in pergamena ad an.

(2) Libro dei Capitoli tra Montignoso e Massa cit.

stello Aghinolfi s'intendessero compresi nella vicaria di Massa, con patto che dovessero avere il salvacondotto di starsene impunemente in quelle terre. Però nelle addizioni che vennero fatte, i Dieci di Balìa eccettuarono questo capitolo, non approvandolo nè disapprovandolo, ma riservandosi la facoltà di correggerlo e di mutarlo (1). Nell'anno appresso Domenico Corradi e Giovanni di Antonio Iacobi, a nome proprio e come oratori del Comune di Montignoso o del Castello Aghinolfi, si presentarono ai signori di Balìa, dichiarando che sebbene da più mesi si erano sottomessi alla giurisdizione e al dominio de' fiorentini, nulladimeno per maggiore evidenza della cosa intendevano e volevano sottomettersi di bel nuovo. Ai tre settembre del 1438 i Dieci di Balìa, veduta questa sottomissione, deliberarono che la terra di Montignoso ossia Castello Aghinolfi con tutte le sue corti, uomini e giurisdizioni s'intendesse in perpetuo sotto il Comune di Firenze e dovesse obbedire a lui fedelmente e lealmente, e non ad altro signore, principe o sovrano. Restò convenuto che i montignosini fossero esenti per venticinque anni da qualsivoglia gravezza, così reale come personale. Dovevano però in occasione della festa del Precursore offrire ogni anno alla chiesa di s. Giovanni di Firenze un palio di lire sedici, e a richiesta de' Priori o de' Dieci di Balìa, se vi fossero, fare eserciti e cavalcate secondo la possibilità. Dovevano pure levare e ricevere il sale dal Comune di Firenze per il bisogno delle loro famiglie, e il Comune lo dava alle condizioni che l'avevano i camaioresi, di que' tempi sog-

(1) GUASTI, I capitoli del Comune di Firenze, Inventario e regesto. Firenze, Mariano Cellini, 1866. Tom. I pag. 587.

getti anch' eglino ai fiorentini (1). Potevano eleggere in loro officiale un fiorentino, con quel salario, emolumenti e incarichi e per quel tempo che fosse piaciuto; l' eletto era officiale del comune, purchè prima di cominciare l' ufficio venisse confermato dai Signori e colleghi; nè senza questa conferma poteva accettare. Il suo salario veniva pagato dai montignosini; egli poi aveva piena giurisdizione nelle cause civili, conoscendo e procedendo in modo sommario, osservando gli statuti e ordinamenti approvati, sotto quelle pene che i medesimi statuti e ordinamenti imponevano. Dalle diffinizioni e sentenze pronunziate da lui che fossero sopra le dieci lire, potevano appellare al Podestà o al Capitano di Firenze, giudici competenti in cosiffatte appellazioni. Dalle sentenze di dieci lire o sotto tal somma non vi era appello, nè poteva loro opporsi eccezione di nullità. L' officiale per esecuzione di quanto incombeva al suo officio poteva punire i contumaci e gli inobedienti e condannarli fino a dieci lire inclusive, una metà delle quali era applicata al Comune di Firenze, l' altra metà a quello di Montignoso. Nelle cause criminali però erano sottoposti alla giurisdizione del Podestà o Commissario di Massa. Ai montignosini era data poi facoltà di fare ordinamenti e statuti per loro governo, quante volte volevano, di poter costruire le mura del castello e di fortificarlo di torri, di fosse e di valli a loro spese. L' entrata del comune di Mon-

(1) Nell'addizioni ai capitoli tra il comune di Camaiore e quello di Firenze, che furono approvate dai Dieci di Balia il 20 giugno 1437, in quanto al sale restò convenuto che nel castello di Camaiore si dovesse tenere la dogana del sale, dandone due libbre per bolognino; e con patto che niuna persona della vicaria potesse comperarne tranne da quella dogana. GUASTI, Op. cit Tom I pag 580.

tignoso detta *il provento* e ogni altra rendita nei confini della sua giurisdizione apparteneva al comune stesso, e serviva alla costruzione del castello, al salario dell'officiale e all'altre spese; però il comune non poteva esigere o imporre pedaggio o gabella di passi, transito o strade (1).

Fe' grandi sforzi la Signoria lucchese per riottenere il possesso di Montignoso, e dopo cinque anni le venne fatto, imperocchè avendo essa ai ventisette marzo del 1441 stretta lega con Firenze per anni cinquanta, fu convenuto le si dovessero restituire le tolte castella. E infatti nel 1442 Gregorio Arrighi e Paolo di Poggio, commissari deputati, riacquistarono Montignoso, che prestò nuovo giuramento di fedeltà alla Repubblica (2).

Quando la Signoria si trovava in gravi fastidi a cagione della guerra mossale dal Comune di Firenze, impegnò ai genovesi per la somma di quindicimila fiorini, Carrara, Lavenza, Pietrasanta e Motrone; con patto che queste due ultime terre (essendo le prime in potere del nemico) continuassero a venir governate dagli officiali lucchesi. Ma i soldati di Genova che stavano a guardia di Pietrasanta, profittando di una sommossa di quegli abitanti, se ne fecero del tutto padroni; nè paghi di questo per due volte tentarono di toglier di mano ai lucchesi anche la fortezza di Montignoso. Infatti nel 1476 trovandosi a guardia della

(1) Di questi capitoli dette un largo estratto il Cav. Cesare Guasti nella sua opera più volte citata. Possono poi leggersi per intiero in questo volume, avendocene egli gentilmente trasmesso copia, di che gli rendiamo pubbliche grazie.

(2) Tommasi, Sommario della Storia di Lucca. pag. 330. — Convenzioni e Statuti del Comune di Montignoso, II.

rocca Bernardo Lazzari e Antonio Pellini, entrambi di Minucciano, Simone Guglielmi da Strettoia offerì loro in premio cento ducati se gli avessero consegnato quella fortezza, la quale avrebbe preso a conto del Banco di s. Giorgio di Genova. Accettata l' offerta e tessute le fila del tradimento venne a infermarsi il Pellini, nè per allora ebbe effetto. Nell' agosto dell' anno seguente furono richiesti da Antonio del Ferraio da Montignoso, cognato al Guglielmi, se poi volessero tentare l' impresa; e di simil cosa furono dimandati anche dallo stesso Guglielmi nel novembre di quell' anno. Restò convenuto che ai sei dicembre sul far della sera Simone con cinquanta compagni avrebbe mosso da Strettoia e si sarebbe cautamente appressato a quella parte della rocca chiamata s. Paolino. Fischi e battimenti di mani sarebbero stati i segnali, a' quali i due congiurati avrebbono risposto scagliando de' sassi; e alquante scale di legname e di corda, a bella posta preparate da essi, avrebbero dato agio ai genovesi d' introdursi nella fortezza. Corsa voce del tradimento, il Lazzari e il Pellini vennero catturati. Alberto Corfini da Fuligno, Capitano di Lucca, ai diciotto dicembre diè principio all' inquisizione, e la mattina del ventitrè all' ora terza vennero decapitati per mano di Andrea Gandolfi, viceconestabile di esso capitano (1). Non si diè per vinto il Ferraio, e pensò un nuovo machinamento; ma non potè mandarlo ad effetto, e venne fatto prigione, processato e condannato anch' esso all' estremo supplizio. Però alcuni cittadini riuniti in Colloquio, ai sette gennaio 1478, stimarono conveniente sospendere l'esecuzione della sentenza, e consigliarono invece di procedere

(1) R. Archivio lucchese. Cause Delegate, filza n. 4

contro quelli nominati nel processo, del quale fu inviata copia a tutti i potentati (1). Ai cinque marzo fu ordinato che la giustizia avesse il suo corso, e il Ferraio fu morto; e nel tempo stesso dato mano a restaurare ed afforzare la fortezza, affinchè non corresse nuovo pericolo di cadere nell'ugne de' genovesi (2).

Il Viviani ed il Pini nella sentenza da loro pronunziata il ventidue giugno del 1417, riservarono un tratto di terra verso il Carchio, e stabilirono che lo dovessero godere promiscuamente gli uomini di Montignoso e quelli di Massa; con patto però che ninno potesse giovarsene ad altro che a bosco od a pascolo. Avvenne che gli abitanti di Antonia, piccolo villaggio in quello di Massa, non si dettero cura gran fatto di mantenere quanto era stato convenuto dagli arbitri, e presero a lavorare e a seminare la sommità della Capraria. Per la qual cosa nacque nuova discordia coi montignosini, che reputando la Capraria situata ne' luoghi a comune, dolevansi fossero poste in dimenticanza le fatte composizioni. Andavano dicendo a loro difesa quelli dell'Antonia e di Massa che i terreni che avevano messo a cultura non erano presso la Capraria, la quale asserivano posta in sito assai differente da quello che stimavano i montignosini. Alberico II Marchese di Massa insieme con Paolino Prosperi e Bartolommeo Martini, arbitri eletti dalla Repubblica lucchese, ai venti maggio del 1491 convenuti sul luogo controverso, terminarono le discordie con un lodo fatto in Granaiola presso la grotta Rondinaria. Fu reso manifesto che la sommità della Capraria era appun-

(1) Colloqui, registro I. cart. 72 tergo.

(2) Ivi, cart. 74.

lo situata dove giudicavano i montignosini, e venne poi fatta proibizione agli uomini dell' Antonia e di Massa di più oltre seminare e coltivare que' terreni (1).

Tre anni appresso Carlo VIII re di Francia essendo calato in Italia alla conquista del reame di Napoli, per la via di Pontremoli e di Sarzana, passando da Montignoso, se n' andò a Pisa. Arrivato in quella città, ai nove novembre del 1494 inviò a Lucca Benedetto Adami ed il capitano Gobach, suoi gentiluomini, con lettere credenziali; pregando la Signoria a volergli concedere la fortezza di Montignoso finchè durasse la guerra, promettendo farla assiduamente costodire da' suoi. Proposto il negozio in Consiglio, venne approvato con novantadue palle favorevoli sopra una sola contraria (2). E infatti ai quattordici novembre da Niccolò Tegrimi, Gherardo Vellutelli e Giovanni Guinigi venne fatta la consegna di questa rocca agli inviati del re francese, i quali dopo averla tenuta dieci soli giorni la restituirono, forse reputandola di lieve importanza (3).

Ma la peste delle discordie non lasciava tranquilli i montignosini. Venuti a contesa con alquanti pietrasantesi, corsero a rovinare una casa di questi e vi trucidarono un giovanetto recando altri danni, fino a impedir loro l' andata a Genova per presentarsi al Banco di s. Giorgio (4). Però in particolare erano in continui litigi con quelli di Massa,

(1) Libro de' Capitoli tra Montignoso e Massa, nel R. Archivio lucchese.

(2) Consiglio Generale, Riformagione dei 13 novembre 1494.

(3) Documento XXXIV. — Cons Gen Rifor cit.

(4) Santini, Commentari storici sulla Versilia centrale. Pisa tipografia Pieraccini, 1858 Tom. II pag 103.

nè passava giorno che non vi fossero o insulti o percosse; un nulla bastava ad infiammare ed accrescere quegli sdegni e dar motivo alle più aspre querele. Per poca sementa gettata oltre i confini e per alquante legna indebitamente tagliate, scrivevano i lucchesi stizzosissime lettere ai signori di Massa, alle quali spesse volte rispondevano col far punire i colpevoli, alcune altre col mostrare che neppure i montignosini se ne stavano quieti, ma sapevano anch'essi recar danni e molestie (1). Nell'anno 1531 nate nuove discordie tra questi popoli, i massesi corsero a dare il guasto alle Capanne, grossa borgata in quello di Montignoso, e la Marchesana per uscire di quel travaglio dovè obbligarsi a pagare cinquecento ducati ai montignosini, in compenso del danno che avevano ricevuto (2). Crescendo l'audacia de' massesi, il Gonfaloniere fè conoscere al Consiglio Generale la mala vita che erano costretti a menare gli abitanti di Montignoso, e vennero eletti tre cittadini con autorità di difenderne i beni e i diritti

(1) È singolare il seguente brano di una lettera che scriveva alla Signoria il Mascardo, luogotenente della marchesa Lucrezia d'Este Malaspina, il 30 novembre 1524. « Che gli homeni de Massa, pro maiori parte e maximamente fra contadini, siano sfrenati, con poca » discretione e dannificatori con loro vicini, non si po negar; e che » non faceino danno e del male trovo impossibile poterlo proibire. » Castigar e punir chi falise facilmente far si po. Unde poi sono in » questo luogo non mi ricordo sia passato homo alcuno delinquente » senza punitione, e qualche volta oltra la pena legale e statutaria; » e mai sono venuti homeni de Montetignoso a dolersi de quelli de » Massa indarno ». Anziani, Lettere originali, filz. n. 410.

(2) Lettera di Lucrezia d'Este Malaspina dei 25 giugno 1531 Lettere originali agli Anziani, filz. n. 460.

per quelle vie e que' modi che a loro fosser sembrati opportuni (1). Poi fu dato carico a Paolino Arnolfini di condursi in ambasceria presso quella Signora, per farle conoscere che la violenza, e la tracotanza de' suoi sudditi superava di gran lunga la pazienza della Repubblica, omai stanca di tollerare del continuo « insulti, villanie e danni insopportabili ».

Alquanti anni appresso essendo corsi gli uomini di Montignoso a segar certi grani sul territorio di Massa, quegli abitanti molto ne rimasero offesi, e dettero chiaramente a conoscere che nutrivano il pensiero di vendicare l' ingiuria. La Repubblica stimò conveniente inviare a Massa Gherardo Macarini per iscusarsi dell' accaduto, e consigliare nel tempo stesso i montignosini di starsene « a buona guardia » (2). Però niun vantaggio recarono questi provvedimenti, e agli otto luglio 1538 in sull' ora quattordicesima gli uomini di Massa, postisi in armi, vennero ad assalire ostilmente la terra di Montignoso. Dettero il sacco alla borgata delle Capanne, abbrugiarono il palazzo del podestà e l' archivio comunale, insieme con altre moltissime case, mulini, frantoi, capanne; saccheggiando e rovinando quanto loro veniva alle mani. I montignosini colti all' improvviso non si poteron difendere, e i massesi si ritirarono salvi alle loro terre (3). Corsa voce del fatto

---

(1) Cons. Gen Riformag. 7 giugno e 14 novembre 1537.

(2) Colloqui del 12 e 14 giugno 1538 — Istruzione a Gherardo Macarini, Anziani al tempo della libertà, reg. 622.

(3) Tommaso Anniboni, cronista massese, così racconta questo fatto: „ A di 8 luglio 1538. Raccordo come a dì sopradetto la comu- „ nità di Massa corse a Montignoso et brusiamo la casa del podestà „ et molte altre case, mulini, capanne con multi grani, per che ci „ avevano datto prima il guasto a' nostri grani di Pariana. Et durò

venne subitamente riunito il Consiglio Generale. Fu ottenuta la spesa di scudi diecimila e data cura a nove cittadini di reprimere la audacia de' massesi e riparare l' onore della Repubblica. Venne ordinato che, eccetto i preti, tutti i sudditi di Massa che si trovavano nello stato, fossero carcerati, e in avvenire niun massese potesse scriversi a soldato di Lucca (1). I nove cittadini riunito buon numero di genti del paese e di fuori, atta alle armi, e fatta provvigione di munizioni e di vettovaglie, elessero a commissari della guerra Bartolommeo Cenami e Girolamo dal Portico, e andarono alla volta di Massa. Sulle prime entrati con impeto nel paese fecero gravissimi danni col fuoco e col ferro, massime al Mirteto e a Turano, abbrugiando case, tagliando alberi, trattando i nemici con ogni violenza. Però i massesi, ridottisi ai luoghi più forti e alla rocca, presero bravamente a difendersi. La Repubblica continuò nell' offese, chiamò al soldo nuove milizie e tra gli altri un Cesare Garfagnini da Pietrasanta « uomo bravo e crudele » che fu condottiero di trecento fanti e recò grave male ai massesi (2). Molti rumori prese a levar la Marchesa presso i potenti e le corti, e il Vescovo Aqui-

---

„ la guerra dalli 8 sopradetto sino a mezo settembre prosimo Et così „ loro vennero a brusiare molte capanne et case al Morteto et in „ Turano, et taglioruo di molti olivi. Dipoi venne uno certo ms. „ Hipolito, mandato dal Marcheso del Vasto, generale del Imperatore, „ che dovesse accunciare le uostre differentie et terminare tra noi et „ loro. Et così si fece; et così noi fumo condennati pagare a li luc- „ hesi ducati 2000 „. Viani, Memorie della famiglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigiana, pag. 148.

(1) Cons. Gen. Riformag. 9 luglio 1538.

(2) Civitali, Cronica di Lucca manoscritta nel R. Archivio di Stato.

lano e il Cardinal Cybo scrissero ai lucchesi consigliandoli a porre giù le armi. Il Duca di Firenze, che vedeva di mal occhio quello insignorirsi di Massa che andava facendo la Repubblica, inviò buon nerbo di soldati a Pietrasanta per impedire il passaggio di nuove milizie; mentre gli agenti cesarei che si trovavano dalla banda di quà, chi con lettere, chi con effetti, prestavano favore ai massesi, che ogni giorno uscivano ad assaltare i nemici (1). La Repubblica intanto venuta a più miti consigli, ai trentuno di luglio dava facoltà all'Offizio dei Nove di stringer la pace, purchè prima di deporre le armi fossero rifatti a danaro contante dei danni sofferti dai montignosini; poi mandava Girolamo Lucchesini a Milano in ambasceria presso il Marchese del Vasto (2). Questi, ricevuto che ebbe lo inviato lucchese, stimò conveniente spedire Ippolito Quinzio suo auditore alla volta di Montignoso e di Massa, acciò s'informasse dell'accaduto (3). In questo mentre i massesi aiutati dalle bande di Fivizzano, suddite del Duca di Firenze, corsero di nuovo su Montignoso a por-

(1) Istruzione a Girolamo Lucchesini. Copiario delle lettere agli Anziani. reg. 622.

(2) Cons. Gen. Rifor 31 luglio 1538.

(3) Il Lucchesini annunziando alla Signoria la venuta del Quinzio così scriveva: ,, Non voglio lasciar di dirgli che la illustrissima Mar- ,, chesa di Pescara è lo Dio che solo adora questo Auditore, nè è ,, al mondo altra persona che gli possa comandare più di lei ,,. I lucchesi non trascurarono l'avviso, e le raccomandazioni di Vittoria Colonna produssero il loro effetto. Anche Pietro Fatinelli si adoperò in questo negozio con assai vantaggio della Repubblica. (Sforza, La Congiura di Pietro Fatinelli contro la Signoria lucchese raccontata sui documenti. Lucca, Canovetti, 1865. pag. 10).

re a fuoco e a rovina le poche case rimaste. Nè questo sarebbe avvenuto ove il Medici non avesse serrato ai lucchesi il passo di Pietrasanta, e così tolto il modo di mandar soccorso ai montignosini; i quali non vollero lasciare impunita questa nuova insolenza e corsero sul massese a vendicarsi anch' essi col ferro e col fuoco (1). Ai venti d' agosto per decreto del Consiglio furono poste giù le armi, a' ventisei liberati que' massesi che si trovavan prigioni, e poco appresso rimessa ogni differenza nel Marchese del Vasto, che di buona voglia prese a comporre quelle discordie per mezzo del Quinzio (2). Infatti costui ai venti novembre sul colle di Montepepe proferiva la sentenza di confinazione, la quale restò approvata dallo stesso Marchese ai quattro gennaio del 1539; e la signora di Massa dovè pagare buona somma di danaro in compenso de' moltissimi danni recati da' propri sudditi a quelli della Repubblica (3).

Gli abitanti di Montignoso non peranco rifatti di queste disgrazie, furon volti in nuove sciagure per opera de' pietrasantesi. Infatti ai dodici giugno del 1548, in sull' ora diciassettesima, molti di costoro per consigli e in-

---

(1) Lettere della Signoria al Lucchesini dei 15 e 27 agosto 1538.

(2) Cons. Gen. Rifor. dei 20 e 26 agosto 1538 — Lettera di Bonaventura Barili a Girolamo Lucchesini del 14 settembre 1538, Uffizio delle Differenze, Scritture, reg. 255.

(3) Archivio Diplomatico, Pergamena del 4 gennaio 1539 — Il lodo del Quinzio fu stampato da Gio. Cristiano Lünig nel *Codex Italiae diplomaticus*. Tom. II. col. 2231 — Questa guerra poi venne cantata da Prete Scappino, poeta bernesco massese. (FARSETTI, Ragionamento storico intorno l'antica città di Luni e quella di Massa di Lunigiana Massa-Carrara, Regia tipografia Frediani, 1866, pag 63)

cuoramenti avuti si condussero violentemente in quello di Montignoso e presero a segare le prata prossime al lago. Alquante persone in armi torneggiavano i segatori, e in questa guisa buona quantità di erba e di strami venne tolta e caricata sulle bestie all' uopo condotte; fecero poi una fitta staggiata, pigliandosi lungo tratto di que' terreni, e minacciando i montignosini se vi entravano dentro o se vi mandavano a pascolare gli armenti (1). Fatta querela di queste insolenze, la causa venne rimessa da Cosimo I al Capitano di Pietrasanta, e dai lucchesi a Gio. Iacopo Pergola; poi il duca mandò Alessandro Malegonnella, e la Repubblica Vincenzio Samminiati; ma non si trovando modo di assettare queste differenze, gli Otto di Pratica, di commissione del principe, fecero elezione di Lelio Torelli da Fano, e gli Anziani di Lucca di Girolamo Lucchesini. Eglino ai trenta maggio del 1550 confermarono pienamente la sentenza di Paolo Guinigi; ordinarono che il termine posto sulla ripa inferiore del lago verso occidente ed il mare, allora distrutto, dovesse rifarsi e scolpirvisi le armi e le insegne delle due parti; e stabilirono che il lago dovesse intendersi per intiero nel territorio di Pietrasanta. A rimuovere poi qualsivoglia discordia convennero doversi costruire un nuovo termine per meglio fissare i confini, e obbligarono i pietrasantesi a rendere o pagare al comune di Montignoso il fieno in-

(1) Lettera di Benedetto Sercambi, podestà di Montignoso, del 12 giugno 1548. Ufizio sulle Differenze, Scritture reg. 256 — Uffizio cit. reg. 499.

giustamente rubato (1). Questa sentenza ebbe larga approvazione dai montignosini, che riuniti a Parlamento ai dieci di giugno, scelsero Bartolommeo Galeotti e Lorenzo Bertiera per soprintendere alla costituzione e al riattamento de' termini, e per ricevere il fieno o il valore di esso. Venne pure approvata dal Comune e dagli Anziani della terra di Pietrasanta, che ai diciotto di giugno, elessero al medesimo effetto Niccolao Mazei e Pietro Turriani (2).

Ma più che il desiderio di farsi padroni di que' tratti di suolo venuti fuori per il restringimento del lago, i pietrasantesi avevano bramosia d' insignorirsi di tutta quanta la terra di Montignoso; ben ricordevoli come per assai lungo tempo fosse appartenuta alla lor vicaria. Infatti detter carico a Francesco Baldi, valentissimo giureconsulto, di mostrare a Cosimo I quali e quante ragioni avessero non solo su Montignoso, ma ancora sulle castella vicine di Rôtaio, di Monteggiori e di Vegghiatoia (3). La scrittura del Baldi non apportò frutto alcuno, ma Cosimo dette a vedere che nutriva anch' esso il pensiero di allargare la signoria. Impauriti da queste voci i lucchesi, tentarono schermirsi, fecero conoscere per quali diritti erano padroni di quelle terre, mostrarono che avendo soddisfatto al lodo di Leone X riguardo a Pietrasanta, avevano anche ragione di esser lasciati pacificamente

(1) Capitoli, Copie cartacee n. 10.

(2) Uffizio sulle Differenze de' confini, reg. 499.

(3) Santini, Commentari storici sulla Versilia centrale. Pisa, Pieraccini, 1859 Tom. III. pag. 9.

in possesso degli altri paesi della Versilia (1). Ma il granduca, niente curando cosiffatte querele, nel 1568 diè principio a una fabbrica al Salto della Cervia, presso Montignoso, a maniera di fortezza, e prese a scavarne le fondamenta. Corsane voce a Lucca, tanto seppe fare e dire la Signoria che finalmente Cosimo per ordine dell' Imperatore fu costretto a dismettere.

Frattanto la Repubblica desiderando che tutti i confini che erano tra il suo dominio e quello de' Medici fossero talmente chiari e manifesti che i sudditi di entrambe le parti, almeno per questo fatto, non avessero occasione alcuna di venire in discordia, pensò darvi riparo. Accordatasi con la Toscana, scelse Giuseppe Altogradi, dottore in legge, perchè insieme con Alberto della Fioraia, commissario delegato dai signori Nove di Firenze, ponesse fine a ogni controversia. Eglino, riguardo a Montignoso, il giorno dodici ottobre 1571, dichiararono che dal mare sino al lago, la foce del Cinquale, detta allora Cinquaria, fosse il confine di entrambi gli stati, e per il rimanente confermarono la sentenza del Torelli e del Lucchesini (2). Però morto Cosimo e succedutogli Francesco I, suo figliuolo, questi nell'aprile del 1578 comandava che si desse mano a continuare la fabbrica della fortezza. Subito vennero cavati nuovi fondamenti e fatto disegno di tirare dal Salto della Cervia un largo e profondo fossone sino al mare ed al lago, ove Cosimo molti anni avanti aveva fatto costruire una torre, detta poi del Cinquale; in questa maniera veniva chiuso quel sito, ren-

(1) Ufizio delle Differenze, Scritture dell'anno 1559 — Capitoli, Copie cartacee, n. 105.

(2) Libri di Sentenze, Copiario in pergamena Vol. V, cart. 31 e segg.

dendo non solamente difficile, ma ben anco impossibile il passarvi a qualsivoglia esercito. Anche senza questa fortezza, la posizione del luogo era assai forte, per essere paduloso il piano, aspro e poco accessibile il monte, e restarvi solo una strada di poche braccia, la quale era allora la più facile che vi fosse per menare gli eserciti di Lombardia in Toscana. I Lucchesi considerato il danno gravissimo che ne avevano, pensarono far conoscere all'Imperatore il pregiudizio che sarebbe venuto anche a lui, lasciando tirare a fine quell'opera, per il molto interesse che aveva esso Imperatore nelle cose d'Italia, e per i disegni che sulle occasioni e sugli andamenti del mondo poteva fare. Comandarono a Giovanni Serantoni, podestà di Montignoso, che tenesse ben guardata quella rocca; col mezzo di Gio. Paolo Gigli fecero intendere quanto seguiva all'ambasciatore cesareo a Roma, e ne dettero avviso anche al loro ambasciatore di Spagna. Il negozio prese buona piega, e il granduca abbandonò quel disegno, che poi fu ripreso nel 1588 da Ferdinando I e condotto a fine (1). I lucchesi anche questa volta col mezzo degli

(1) Il Granduca a meglio colorire la cosa sulle prime mostrò desiderio di fabbricare alla fortezza, con volerci fare una casa che servisse per la guardia di sanità „ perchè non voleva che stesse più lì „ accanto alla Madonna *(della Cervia)*: et che questo lo faceva a „ richiesta della Compagnia della Madonna di Seravezza, trovando „ scusa che quelle guardie impediscono assai la devotione della Ma- „ donna „. Lettera di Bernardino Tucci, podestà di Montignoso, del 20 aprile 1588. All'Ambascerie originali ad anno.

agenti spagnuoli fecero ogni sforzo per mandare a vuoto i disegni di Ferdinando; ma costoro « o vinti dalle lar-
» gizioni medicee, o non si curando d'interporre la loro
» autorità in cosa da essi reputata di troppo lieve mo-
» mento, benchè pur fosse innovazione da valutarsi, non
» porsero ascolto alle rappresentanze della Repubblica » (1).

---

(1) Tommasi, Sommario della Storia di Lucca pag. 470 — Ambasscerie originali, filz. 606.

CAPITOLO TERZO

Voce sparsa che da persone ignote si volesse consegnare la fortezza di Montignoso al Duca di Ferrara — Difesa di quella terra in occasione del passo de' fuorusciti condotti dal Piccolomini — Proposte per fortificare la rocca e restauri eseguiti — Composizioni con Massa — Differenze con Pietrasanta — Traripamento del Canale nell'anno 1636 — Brevi cenni su questo fiume — Litigi con Massa per la strada del Foscione — Quistioni coi Medici per la rottura delle carceri di Pietrasanta — I soldati di Lucca entrano armati nel territorio di Massa e devastano quella terra — Sentenza di Rinaldo d'Este che termina le discordie — Nuove controversie tra Montignoso e Massa.

Al cadere di ottobre del 1585 giunse una lettera alla Signoria, scritta da Ferrara e che portava il nome di Francesco Suardo da Casale di Monferrato. Diceva costui trovarsi in quella città in servigio del signore di Mantova; avere inteso un grande e pericoloso tradimento contro i lucchesi e volere svelarlo; però ne serbassero il segreto e giammai non manifestassero il nome suo. Quindi narrava, come ai venti di ottobre fosse giunto in Ferrara l'inviato di un alto personaggio, con lettera a quel Duca, il quale, letta che l'ebbe, chiamò il portatore e lungamente ragionarono insieme; lo regalò di dugento ducati, e gli fe' rispondere per iscritto dall'Imola, suo maggior secretario. Soggiungeva il Suardo come essendo egli molto in amicizia coll'Imola, ebbe modo di veder quella

lettera, nella quale profferivasi al Duca il possesso della rocca di Montignoso; e pregava in ultimo gli Anziani d'inviare una persona alla sua volta, avrebbe manifestato il nome del personaggio insieme con altre assai cose, le quali adesso per prudenza taceva (1). Letta questa scrittura in Consiglio, fu dato cura al Magistrato de' Segretari di venire a cognizione del negozio per quelle vie e que' modi che fossero a proposito; e restò ottenuta la spesa opportuna, con obbligo ancora di provvedere alla sicurezza della rocca di Montignoso (2). Dai Segretari venne data commissione a Paolo Burlamacchi che si trovava a Ferrara, di far diligenza nel rinvenire questo Suardo, e trovatolo darne conto a Gherardo Burlamacchi, mandato per questo effetto a Bologna. Ma senza venire a capo di niente, messer Gherardo se ne tornò a Lucca (3). Fu richiamato da Montignoso Alessandro Fatinelli, inviatovi sino dal cominciare del novembre per meglio difendere quella terra, e venne eletto il capitano Ippolito Granucci a guardiano della fortezza; ordinando a Giulio Martini, allora castellano, che ricevuti i debiti segni lo introducesse nella rocca e lo riconoscesse per suo superiore (4). Essendo in quei giorni caduto un fulmine nel castello con assai grave danno, perchè oltre aver fracassato le murelle della campana e rotto il condotto che metteva nella cisterna, aveva

(1) Lettera di Francesco Suardo alla Signoria dei 24 ottobre 1585. Magistrato de' Segretari, Scritture di quell'anno.

(2) Cons. Gen. Riform. Segr. 31 ottobre 1585.

(3) Lettera di P. Burlamacchi dei 4 novembre — Relazione de' Segretari al Consiglio degli 11 novembre. Mag. de' Segr. Scritture.

(4) Istruzioni dei Segretari al Granucci e al Martini. Ivi.

pur fessato la torre per fino alle fondamenta, prese a dire il Granucci che era stato inviato a quella volta per vedere i guasti e darvi riparo. La cosa però stava in assai diversa maniera, ed aveva carico invece di tener ben guardata la fortezza per ogni occasione; disaminar l'animo del castellano, sul quale posavano gravi sospetti, e quello pure de' soldati. Credè il Granucci non aversi a temere della rocca che stimava impossibile a prendersi se vi fossero dentro vettovaglie e munizioni, e giudicò sufficiente il numero degli uomini che la guardavano. « Per me, » scriveva, non posso conoscere un minimo errore qui » in nessuno di questi che sono a questo ufizio e presi- » dio, quali ho molto bene considerati tutti alle loro azioni » principalmente, e poi al ragionare ». Teneva che quella voce fosse vana, ma uscita però dalla bocca di qualcheduno per avanzarsi o per metter sospetto, o meglio per trarre qualche scudo e dare travaglio; pensava ancora che alcuno avesse disegnato di potere o volere ingannare quel castellano, la qual cosa stimava non sarebbe riuscita, non essendo d'accordo, e potendosi troncare il disegno mutandolo di uffizio. Fatta la mostra della munizione e trovatala in assai poco numero, pregava la Signoria a provvederne, e chiedeva pure due falconetti per ogni bisogno, essendovene uno solo e difettoso (1).

(1) Lettere del Granucci dei 18 e 20 novembre. Ivi — In una di queste lettere leggesi il seguente *Aventario della munitione* che si trovava di quei giorni nella fortezza di Montignoso.

» Il Castelano ha fuora libre 12 di polvere per ogni ocasione.

» Palle 193 per harchibugioni.

» Palle 11 per il falconetto.

Desiderando a ogni modo gli Anziani di venire in chiaro di questo negozio, pensarono di mandare il Burlamacchi a Livorno, da dove avea spedito la lettera del Suardo un tale che dicevasi Francesco dell'Era. Al Burlamacchi dopo molto affannarsi, venne fatto trovarlo tra i galeotti; era persona sui cinquant'anni, e ai modi e alle maniere dava a conoscersi per gentiluomo. Narrava come il padre suo fosse cugino al padre del Suardo, e che avesse costui scritto da Livorno la lettera, ma averci fatto la data di Ferrara « per non potersi mai mostrare che fosse » stato in queste bande ». Avendogli detto il Burlamacchi come a Ferrara non potè rintracciarsi, se ne fece le maraviglie, e avendogli poi soggiunto che di questa gherminella forse un giorno se ne poteva pentire, rispose « che gli » starè bene ogni male ». Al Burlamacchi andò molto a genio questo prigione, e sembravagli il più garbato uomo del mondo. « È persona sensata, scriveva, e pare dabbe» ne, e in questa burla non ha nè colpa nè peccato, e si » conosce gli dispiace, e che se a quello per qualche tem-

---

» Palle 30 per le breciane

» E dieci libre di piombo in pezi, e due code cariche

» Delli ottanta archibugioni ce n'è 2 crepati e 4 guasti il picone; » tutti li altri sono assai bene a ordine; e il falconetto non è molto » buono.

» Archibugi 6 picoli a mano, e 12 pezi d'arme in asta.

» Ci è un 260 libre di piombo.

» Palle del falconetto si.

» Palle 30 per le breciane.

» Un palle 300 per li archibugioni

» Corda cotta un 110 libre.

» Ci è un 60 libre di polvere grossa e un dieci di fina ».

» po ne gli accaderà qualche castico, che gli starà molto » bene » (1). Mandaron poi i Segretari un uomo apposta a Giuseppe Orsucci a Mantova perchè scoprisse questo Suardo, e infatti trovò che uno dello stesso nome si trovava per quelle parti (2). Fu dato carico a Gherardo Burlamacchi di questa nuova faccenda, e venne spedito a Casale. Trovò infatti un Francesco Suardi in sulla età di settant' anni, « gentiluomo e di buona fama ». Questi strabiliava a sentir quanto si pensava di lui, quanto si teneva avesse scritto e operato. Mostratagli la lettera che sotto suo nome era stata scritta, si volse alla moglie, e « ridendo disse: parvi mia lettera? » e subito si misse a scriver tre righe » assai differenti da quella scrittura. Intese poi il Burlamacchi da Aurelio Zibramont, vescovo di Casale, come essendo esso a Mantova alquanti mesi addietro, Ottavio Farnese scrisse a quel Duca, e anche a lui, che procurassero in ogni maniera di dargli nelle mani un Francesco Suardo. « Da che, con- » cludeva l'ambasciatore lucchese, mi par si possa tener » per certo che qualche furbo, sotto questo nome, vada » facendo di queste burle; & poi che è difficile a venir- » ne in cognitione, è manco male che non siamo soli, » tenendo per certo che il Duca Ottavio desiderasse ha- » verlo, perchè havesse anche seco rotto una di queste » bertesche lancie » (3). Seppero inoltre gli Anziani che il galeotto di Livorno aveva confessato che quanto gli

(1) Relazione di Gherardo Burlamacchi. Ivi.

(2) Relazioni del Gonfaloniere e degli Anziani al Consiglio del giorno 28 novembre — Lettera dell'Orsucci del 23 novembre. Ivi.

(3) Relazione di Gherardo Burlamacchi. Ivi.

era uscito di bocca erano tutte finzioni e bugie per guadagnar qualche scudo; però del Suardo e delle bizzarre sue imprese più non troviamo ricordo nelle carte di Lucca, la quale ebbe a spendere in questa gherminella ben cento e novantacinque scudi (1).

Corsa frattanto voce che Alfonso Piccolomini con una mano di fuorusciti avesse in animo di passare da Montignoso, vennero in assai grave timore non solo gli abitanti di quella terra, ma ben anco i reggitori lucchesi; forse pensando come quel celebre venturiero fosse per tentare una qualche impresa contro il castello. Pertanto ordinarono al commissario di sanità, che si trovava alla Capannaccia, di starsene a buona guardia, e incaricarono il podestà Francesco Tieri di prendere quei provvedimenti che giudicasse del caso; e questo si fece pure nelle castella vicine di Viareggio e di Camaiore. Ai venticinque gennaio del 1587 il commissario di sanità avendo inteso che il Piccolomini si trovava a Massa con sessanta fuorusciti e nutriva il disegno di proseguire il cammino, pregava il Tieri che gli mandasse fino a venti soldati. Vi corse egli con una quarantina di fanti, e poco appresso arrivarono alcune genti del Piccolomini, le quali giunte che furono sul pietrasantese venner respinte dalle milizie toscane, che in numero di centocinquanta andaron poi a guardare il forte della Cervia. Seppe frattanto il Tieri come il Piccolomini si trovasse a Massa con un altro gentiluomo in sua compagnia che non voleva darsi a conoscere, ma stimavasi fosse Lamberto Malatesta; però non lasciavano intendere l'animo loro.

---

(1) Lettera da Pisa del 23 dicembre 1585 — Magistrato de' Segretari, Deliberazioni, reg 5.

Per questo stimò necessario mandare quaranta uomini in Castello, alcuni altri alla Capannaccia, e porre varie scolte al passo del monte sopra il Cerreto (1). Fu inviato il colonnello Marcantonio Brondi romano a Montignoso, per ordine della Signoria, affinchè provvedesse il bisognevole per la guardia della fortezza, e gli fu dato alquanta polvere di che difettava la rocca. Esso ordinò che cinquanta uomini si recassero ogni notte in castello, ove comandava pure si riducessero tutte quante le donne a passarvi la notte (2). Fece la rassegna de' soldati all'improvviso per vedere come fosser forniti di munizione, e li trovò ben muniti di palle, polvere e corda. Ordinò la solita guardia della rocca, e formò alcune squadre di venticinque uomini per ciascheduna, disponendole ne' luoghi bisognevoli di esser guardati (3). E così sulle armi rimasero finchè il Piccolomini stette per quelle parti con le sue bande. La Repubblica poi prese molta cura della fortezza, giudicata allora di grande importanza, e molto fece per riattarla e tenerla ben guardata.

Qual forma avesse questo castello sotto la Signoria dei Longobardi, e quale sotto il dominio de' Conti rurali, non è dato rintracciare nei documenti; e per le molte reattazioni a cui andò soggetto è impossibile conoscerlo dagli avanzi che tuttavia ne rimangono. È certo che in antico vi stesse dentro buona parte della popolazione, ma è altrettanto difficile lo stabilire quando rimanesse vuoto di

(1) Lettera del Tieri dei 27 gennaio 1587. Corrispondenze de' Vicari ad anno.

(2) Lettera di Marcantonio Brondi del 28 gennaio 1587. Ivi.

(3) Altra lettera del Brondi dei 29 gennaio. Ivi.

abitatori. Fu ai ventiquattro agosto del 1378 che la Repubblica lucchese, uscita pur allora dalla schiavitù de' Pisani, pensò di tener ben guardata questa fortezza dalle compagnie di ventura e dagli esterni nemici, e vi mandò Francesco Guinigi, che ne fu il primo castellano (1). Quando Montignoso cadde in potere de' fiorentini, quegli abitanti, tra gli altri privilegi, ottennero nel 1438 la facoltà di poter costruire a proprie spese le mura del castello, e di fortificarlo di torri, di fossi e di valli (2). Allorchè venne dato al re Carlo VIII di Francia nel 1494, rilevasi dallo strumento di consegna che avesse due torri, l'una chiamata col nome di s. Francesco, l'altra con quello di s. Paolino, e avesse ancora parecchi fortilizi, de' quali brevemente si fa cenno (3).

L'area compresa dentro le moderne mura castellane ascende ad un ettare. Nel cinquecento, e certo anche prima, spartivasi in tre procinti; nel primo vi erano quarantatrè case, le quali per la maggior parte spettavano agli abitanti di Montignoso, e venivano da essi abitate in tempo di pericoli e di guerre, mentre in pace vi tenevano le provvigioni. Altre ottantasette case sorgevano nel secondo procinto, al quale mettevasi per un ponte levatoio; l'ultimo procinto si componeva del maschio, grossa torre ottangolare di fortissime mura, e di una rocca rotonda, dalla quale mediante una scala interna si andava ad una sortita (4). Questa fortezza non diffettava d'acqua, che

(1) Documento XXIX.

(2) Guasti, I Capitoli del Comune di Firenze; Inventario e regesto. Firenze, M. Cellini, 1866 Tomo I pag. 587.

(3) Documento XXXIV.

(4) Documento XXXV.

raccoglievasi per via di condotti in una cisterna, ed aveva pure un mulino per macinare i grani, mosso a forza di vento.

Verso la metà del secolo XVI parte degli abitanti niuna cura si prendevano delle loro case in castello, altri invece ne fabbricavano presso le mura, con danno grave delle fortificazioni, anch' esse assai guaste e rovinate. Ai venti di agosto del 1560, per decreto del Consiglio Generale, fu ordinato si riattassero quelle mura, e venne del pari comandato agli abitanti che, giusta i capitoli e le convenzioni, contribuissero dal canto loro a una parte della spesa, e gettassero a terra le case che davano danno od impaccio (1). Sembra però che questi lavori o non si eseguissero, oppure in assai piccola parte; infatti ai ventisette marzo del 1572, per nuovo decreto del Consiglio, fu ottenuta la spesa di centoventi scudi, e data cura all' Uffizio sull' Entrate di fare eseguire i lavori con

(1) Cons. Gen. Rifor. 20 agosto 1560 — Anche il podestà Francesco Landi, ai 10 agosto 1548, scriveva alla Signoria. « Havendo fatto la » monstra del Castello et rocca di Montignoso . . . . . è di necessità » fare riconciare come appresso. El taulato che si va nel maschio di » dentro è tutto rotto e fracassato. Rimettere la fune alla campana di » rocca. Rifare la ciaminea e ricoprire li tetti. Fare coprire la volta » della cisterna, chè l'acqua piovana traboccherà. La casa del podestà » di castello è tutta ruinata, adeo che accadendo, Dio ne guardi, non » si può habitare; imperò havendo fatto proposta in Parlamento mi » dicenò tale opera appartener al Palazzo, et che hanno commissione » non spendere un danaro senza licenza del Palazzo, imperò ne dò » sopra ciò aviso a V. S. acciò quelle piglino quel provvedimento » più commodo parrà ». (Uffizio delle Differenze Scritture, reg. n. 256).

più vantaggio che si potesse (1). Anche nel 1585 fu pensato a meglio riattare la fortezza, tanto più che cadutovi un fulmine aveva recato gravissimo guasto. Fu dunque ordinato di sbassare il maschio, più dannoso che utile alla difesa per la sua grande altezza, e di rialzare una parte della muraglia di cinta. A questo effetto venne ottenuta la spesa di scudi cinquanta, e fu data autorità all' Uffizio sull' Entrate di gravare i montignosini in materie, in opere e in danaro; ordinando ancora che vi portassero le consuete provvigioni di legna e di viveri (2).

Ai sedici gennaio del 1587 Francesco Tieri, podestà di Montignoso, avendo fatto la mostra in fortezza, la trovò guardata da un castellano, da due conestabili, da quattro soldati e da un bombardiere. Questo ultimo aveva « le » armi da bombardieri, corsesca, acciarino & corda, » gli altri erano armati di pugnale e di spada; chi avea un' arme in asta, chi un archibugio, chi un' alabarda. Tra le armi primeggiava un falconetto, piccolo cannone; quaranta archibugi da posta, che maneggiavansi sul pendio del parapetto, come una piccola artiglieria; altri quaranta archibugi che tiravano palle di ferro di una libbra e un quarto. Vi erano delle bresciane munite de' lor cavalletti, de' corsesconi inastati, delle code di ferro, degli archibugi piccoli da mano, oltre buona quantità di palle, polvere e corda (3). Nel 1591 essendosi recato a visitar la fortezza per comando della Signoria l' ingegner Ginese Bressani,

(1) Cons. Gen. Riformag. 27 marzo 1572.

(2) Magistrato de' Segretari, Scritture del 1585 — Cons Gen. Riformag. 10 dicembre 1585.

(3) Documento XXXVII.

consigliava di tirare innanzi il lavoro della piazza, già cominciato, essendo state demolite alcune case poste in prossimità del maschio, che perciò veniva a restare isolato e meglio atto alla difesa. I suoi consigli furono accolti e restò ottenuta la spesa opportuna (1). I lucchesi poi per istar sempre parati ad ogni occasione, pensando come degli aiuti forastieri che potevano avere, i più prossimi sarebber venuti da Milano e da Genova, aiuti che per la via di terra sarebbero stati impediti dalla torre al Salto della Cervia, e per quella di mare Viareggio non era in termini da potersi tenere, si dettero a cercare il modo di rimediar questi mali. Datone cura a una deputazione di cittadini, costoro furono di parere che si dovesse condurre a perfezione la *Fossa dell' Abate*, presso Viareggio, in modo che restasse aperta e profonda per i navigli, e nel tempo stesso si dovesse afforzare e agguerrire il castello di Montignoso p r giovarsene in ogni caso. Dopo essere stati inviati a esaminare quella fortezza Matteo Trenta e Flamminio Sammìniati, un'altra deputazione avendo consultato con costoro, faceva conoscere al Consiglio trovarsi quel luogo nella sommità di un monte di sasso, vivo e massiccio, isolato da ogni banda « e inespugnabile per » la difficultà della scesa; » però esser dalla parte di levante fortemente minacciato da certe eminenze del monte vicino, dalle quali (essendone alcune a breve distanza) poteva ricevere assai grave danno se il nemico le avesse munite di batterie. « Il castello, dicevasi in quella rela- » zione, è stato circondato di muraglia atta per la qualità » del suo sito da difendersi da qualsivoglia forza di bat-

(1) Cons. Gen. Riformag. 4 gennaio 1591.

» taglia da mano, ma contro la batteria non è atto a re-
» sistere, atteso che le cortine delle muraglie, che sono
» dalla detta parte dove è il pericolo, non sono difese,
» guardandosi l' una l' altra, & non vi sono fianchi che
» le difendino, dove li moschettieri & bombardieri stiano
» sicuri. Per questo giudichiamo che quando si havesse
» a defendere da forze superiori alle nostre, come si può
» temere, e che venissero a piantarvi la batteria, non sa-
» rebbe sicuro. Ancora che l' assalto per la qualità del sito
» si conosca da noi essere molto difficile, non è però il
» detto sito & muraglia di maniera che non si possa render
» sicuro ancora dalla batteria, & la spesa sarà ancora po-
» ca, non occorrendo accomodare se non la detta parte
» verso levante per coprirsi da quelle imminentie & ri-
» durlo in maniera che per forza sia al tutto impossibile
» ad espugnarlo ». Proponevano di fare alquanti terrapie-
ni dalla parte minacciata; terrapieni per i quali occor-
reva la spesa di scudi tremila. Data cura ad altri sei cit-
tadini di considerare questo disegno, giudicarono non esser
necessario per allora lo spendere una somma così rilevan-
te; consigliarono invece di far accomodare « alcune poche
» cose & di poca spesa, che sono consumate & guaste ».
Altri sei cittadini incaricati di considerare quest' ultima
relazione, stimarono conveniente non porre mano alla spe-
sa, almeno per allora; consigliarono di usar vigilanza affin-
chè la fortezza non venisse tolta per tradimento; raccoman-
darono la scelta di buoni capi, e di eseguire que' pochi la-
vori de' quali era più urgente il bisogno (1).

---

(1) Uffizio sopra la Fortificazione, reg. n. 44 — Bartolommeo Ba-
roni nella sua *Raccolta universale delle iscrizioni lucchesi*, che si

Correva l'anno 1599 e la Repubblica lucchese desiderando una volta di por fine alle tante discordie che fervevano ancora tra gli uomini di Montignoso e quelli di Massa, pensò venire ad un amichevole composizione, che infatti ebbe luogo ai trentuno di luglio di quell'anno medesimo, per istrumento rogato da Carlo Ciuffarini e da Pietro Guerra notai. Fu convenuto che dentro il mese di agosto dovessero farsi due parti uguali della terra controversa, con assegnarne una a Massa e una a Montignoso; dando però facoltà tanto ai massesi quanto ai montignosini di poter segare ed estrarre le erbe palustri nella propria porzione, dalle calende di settembre a tutto febbraio; con che dovesse poi restar fermo il diritto di pascolare promiscuamente sopra l'una e l'altra parte il proprio bestiame. Venne stabilito del pari di fare uguale spartizione di un bosco, allora esistente, perchè gli abitanti delle due terre si potessero giovare di que' legnami. Ai montignosini vennero assegnate trentacinque

---

conserva manoscritta nella Biblioteca pubblica, ne riporta una che a suo tempo si leggeva nella rocca di Montignoso; però de' fatti de' quali si fa ricordo in quella pietra non ci è riuscito rintracciarne memoria alcuna nell'Archivio di Stato. Ecco la iscrizione riportata dal Baroni:

AD PERPETVAM REI MEMORIAM
VALENTINVS DE IVDICE CIV. LVC. CVM PER MVLTOS ANNOS
SVB INSIGNIBVS DVCIBVS AC PRINCIPIBVS MILITIAE TERRA
AC MARI EGREGIAM OPERAM NAVASSET ANNO SAL. MDLXXXIII.
MAXIME OPPORTVNO LVC. REIP. TEMPORE IN PATRIAM
ACCURRIT ATQ. STATVM A XII VIRIS REI BELLICAE SVMMA
CVM POTESTATE PRAEFECTIS HVIVS ARCIS CVSTOS PRIORI
IMPERIO ABROGATO EST CONSTITVTVS VBI POSTEA S. C.
. . . ANNIS PROPTER EXIMIAM INTEGRITATEM AC FIDEM
EST COMMORATVS CVIVS VIRTVTIS ERGO HOC TESTIMONIVM
OPPIDANI POSVERVNT A. MDXCIII.

que pertiche di terreno presso la Foce Morta; ad essi fu dichiarato spettare la proprietà dello intiero Campaccio, mentre alla Repubblica ne fu riservata la giurisdizione. Questi patti dovevano durare cinque anni, passati i quali, poteva farsi nuova divisione, ove alle parti ciò fosse piaciuto. Ai ventitrè agosto dello stesso anno la composizione fu mandata ad effetto, e venne del continuo osservata fino al cadere del secolo scorso (1).

Il Canale di Montignoso avanti l'anno 1593 andava a sboccare nella Foce Morta, facendo il suo corso in linea diretta, poi prese a torgere in modo che spargevasi affatto nelle paludi toscane e riducevasi nel lago di Porta, che veniva a riempirsi con grave danno del pubblico. Nel 1619 insorte fiere controversie per questo fatto tra la Repubblica e Cosimo II, fu stimato necessario ridursi ad un amichevole accomodamento, e di questo venne dato carico a due commissari, che furono Leonardo Accolti per Firenze, e Antonio Rinaldi per Lucca. Frattanto il primo dicembre riunitosi il Consiglio di Montignoso eleggeva Pietro Massei, Antonio Bertagnini, Girolamo Bertiera e Fabio Bertolucci per assistere la persona del Rinaldi, e allegare tutte quelle ragioni e dimostrazioni che stimassero vantaggiose al Comune (2). I pietrasantesi vollero anch'essi eleggere un deputato per questa bisogna, e scelsero Jacopo di Andrea Tolomei. Riunirònsi i commissari nella chiesuola della Madonna della Cervia, posta nel territorio granducale, ove esso Tolomei prese a dire « che per la

(1) Lunig, Codex Italiae diplomaticus. Tom. II. col 2237.

(2) R. Archivio lucchese Deputazione sul Canale di Montignoso, Atti vari.

» parte della Comunità di Pietrasanta & di S. Altezza si
» pretende che il fiume o canale di Montignoso habbia mu-
» tato il suo letto vecchio & sia stato messo in un altro
» letto che sbocca in cima al lago & dei paduli del Salto
» della Cervia, & perciò fa istanza si rimetti & si mandi
» sotto la canniccia di detto lago, ove andava a sboccare
» anticamente, a spesa della detta comunità ». Rispose il
Massei, uno dei deputati montignosini, « che il presente
» corso del fiume non si è procurato per opera alcuna
» artificiosamente dalla sua Comunità o particolari di es-
» sa, ma che essendo corrente assai rapido & portando con
» se gran materie dai monti, ha cagionato che nel corso
» di molti anni si sia ripieno il fosso, che per la parte
» della detta sua Comunità, di ordine de' Patroni, concer-
» tato anche con S. A. li fu stabilito per il suo letto,
» dentro il quale doveva caminare alla volta della foce,
» detta la Foce Morta, di dove poi caminando per il ba-
» lico & congiungendosi con la foce del fosso, che vie-
» ne dal detto lago, sbocca con essa in mare. E che se
» bene il farli nuovo letto per il medesimo fosso seguirà
» con gravissima spesa di detta sua Comunità, & grave
» danno anche delle sue pratarie & di particolari di essa,
» tutta volta per segondare anch' essi la volontà dei Pa-
» troni in sodisfare & dar gusto a S. A. Serenissima & in-
» sieme alla Comunità di Pietrasanta (con la quale hanno
» essi sempre professato di ben vicinare) si offerisce
» pronto in detto nome a procurare & tener mano che
» il medesimo fiume sia ritornato a segnio che non possa
» cagionare i pregiuditii accennati dalla parte di Pietra-
» santa, con fondare di nuovo il fosso & fare altri ripari
» opportuni alla detta acqua; se bene per la sua gran
» caduta dai monti & condutta di gran materie sarà dif-
» ficile (per non dire impossibile) il mantenercela, massi-

» me nelli suoi maggiori inondationi, come è noto a chi » ha cognitione della qualità di detto fiume o canale, e » sua origine ». Il Rinaldi e l'Accolti, udite che ebbero queste ragioni, insieme con Gio. Francesco Cantagallina del Borgo di s. Sepolcro, ingegnere del Granduca, e con Matteo Oddi da Urbino, ingegnere della Repubblica, si condussero a visitare il vecchio letto del fiume, e dettero incarico ad essi due ingegneri di riferire la loro opinione intorno al modo di rifare quell' alveo. Approvato pienamente il parere dell' Oddi e del Cantagallina, stabilirono che il Canale di Montignoso, a intiera spesa di quel Comune, dovesse ridursi ove correva innanzi al 1593 (1).

Non a torto Pietro Massei parlando di questo fiume, diceva le sue acque di gran caduta, mostrava come si traessero dietro molte materie, e fosse perciò difficile il mantenerle nel vecchio corso. Infatti ai sette maggio del 1636, in sul far della notte, la pioggia che dal cominciare del mese non era dismessa, fattasi dirottissima, fe' crescere a dismisura il Canale, che rotti gli argini corse a talento per ogni dove. La piazza principale fu riempita di pietre; di molte strade non rimase più traccia; sette case trentatrè capanne vennero diroccate, e la nuova chiesa alla Vergine della Tomba fu anch' essa atterrata dalla violenza dell' acque. Per la pianura caddero dugento piedi d' olivo, dal Molinello alla Pieve più di tremila alberi d' alto fusto; si franò la montagna in trecento luoghi, e per questo oltre duemila castagni precipitarono al basso. Dugento bestie tra grosse e minute affogarono; ma nin-

(1) R. Archivio lucchese. Libri di Sentenze, Copiario in pergamena Vol. V. cart. 140 e segg.

na vittima si ebbe a piangere in mezzo a così gravi disastri (1). Pur troppo questo fiume fu e resterà sorgente inesausta di miserie e di guai ai montignosini! Gli atti del Parlamento che ci rimangono, e massime quelli del secolo XVI, ad ogni tratto abbondano di provvisioni per riparare i guasti delle acque. Nello statuto del 1540 uno intiero capitolo ha per soggetto il fiume, e comincia: » perchè cognosciamo veramente che il Canale di Monteignoso per la ruina che da un tempo in quà ha portato & porta, raccordandoci tanti edifici & case portate via con grandissimo danno delli homeni del Commune nostro, volendo però ponere qualche ordine in ripararci, ordiniamo, vogliamo & expressamente comandiamo che gli Officiali & Consiglio, per li tempi, siano tenuti & debbino ogni due mesi fare lavorare alle vie, in li loghi dove farà di bisogno al Canale, & in quelli tali loghi fare mettere legnami & altri buoni ripari, mediante li quali possi il Canale andare per il letto suo, & che a danno di alcuno particulare non habbia andare, alla pena di bolognini ventisei per ciascuno Officiale & consiglieri & ciascuna volta ». Per far questo il Consiglio e gli Officiali potevano comandare quante squadre giudicavano sufficienti al lavoro, e avevano diritto di punire chiunque si ricusasse, sotto quelle pene che a loro piaceva. Qualsivoglia persona poi che smovesse o portasse via alcun legname o riparo fatto al fiume, pagava un ducato d'oro per ciascuna volta e per ciascun pezzo di legno.

(1) Documento XXXIX — Pelligotti, Gio. Antonio; Annali di Lucca manoscritti nell'Archivio di Stato Tom. I. Part. II. pag. 190.

In questo volger di tempo la Repubblica non mancò di eseguire nuovi riattamenti alla fortezza di Montignoso. Ai due agosto del 1601 il Consiglio Generale ordinò che si eleggessero sei cittadini acciò considerassero le condizioni del castello e riferissero quanto stimavano opportuno per tenerlo ben guardato; ma la relazione non restò approvata, e ad altri sei cittadini fu dato il carico di esaminarla e di riferire sopra di essa (1). Costoro considerando che quella rocca era stata « ridotta per nuova provvidenza del» l'eccellentissimo Consiglio a fortificatione quasi inespu» gnabile » giudicarono necessario di farla custodire con gran diligenza, e ne proposero il modo, che ricevè piena approvazione dalla Signoria. Pertanto la custodia venne affidata a tredici uomini, cioè a un castellano, a un luogotenente, a due bombardieri e a nove soldati. Il castellano aveva di provigione otto scudi al mese, e il luogotenente cinque; entrambi erano obbligati a guardare giorno e notte il castello, stando uno di essi nella rocca e l'altro nel secondo procinto « senza uscirne mai, salvo nelle feste » comandate » nel qual tempo potevano recarsi fuori « per » sola cagione di andare a messa ». I bombardieri avevano trentadue lire al mese di salario, e i soldati venticinque; non dovevano essere ammogliati, nè potevano torla. Ogni giorno due di essi avevano facoltà di andarsene a loro talento, purchè non oltrepassassero i confini dello stato, e volendo licenza di venire a Lucca l'ottenevano dalla Signoria a uno per volta. Le scolte dovevano stare « una al corpo di guardia » di s. Pietro e una al puntone sopra la porta vecchia e » nuova ». In quanto alla custodia del terzo procinto fu

(1) Cons. Gen. R.for 2 e 14 agosto 1601.

ordinato al Capitano di Montignoso mandasse ogni notte dodici soldati di quella rassegna, eccettuatone i moschettieri, perchè servissero alla guardia della porta e di tutto quel recinto; la qual cosa non era agli abitanti nè di gravezza nè di mala soddisfazione, perchè oltre che la solevano fare per l'ordinario, andavano volentieri a guardia delle proprie sostanze ivi custodite. Per accrescere maggior pensiero al castellano e agli altri tutti di esercitare diligentemente e con vigilanza l'ufficio loro, fu imposto al Commissario e al Capitano di quella banda di fare spesse mostre agli offiziali e soldati, e darne relazione ogni due mesi alla Signoria. La spesa della guardia la faceva di proprio il Consiglio, ed era « di scudi seicento l'anno, cioè » di scudi dugento sessantadue maggiori ogni anno di » quella che si soleva fare (1) ».

Ai nove agosto del 1602 il Consiglio Generale volendo « tirare alla perfezione » la fortezza, ordinò si compiesse la costruzione di una casamatta già incominciata e si desse mano ad altri lavori di qualche interesse. Quanto alla guardia portò lo stipendio del castellano a dieci scudi, quello del luogotenente a sette, aumentando fino a quindici il numero de' soldati (2). Nel 1603 non essendo stato peranche posto mano al lavoro, ai quattordici di agosto ne fu data cura all'Ufizio sulle Fortificazioni e restò ottenuta la spesa opportuna (3). Soleva la Repubblica mantener trenta soldati a guardia della rocca, oltre sei che vi teneva a sue spese il Commune di Montignoso. Ai ventisette gennaio del 1621 volendo il

(1) Cons. Gen. Rifor. 29 agosto 1601.
(2) Cons. Gen. Rifor. 9 agosto 1602.
(3) Cons. Gen. Rifor. 14 agosto 1603.

Consiglio Generale riseccar nelle spese ridusse a venti il numero di que' soldati. A quattordici di costoro lasciò il consueto stipendio di scudi quattro al mese; sei altri ne scelse tra i montignosini, che più volte avevano domandato di servire in essa guardia, e assegnò loro tre scudi al mese. Al castellano, cui negli anni antecedenti lo stipendio era stato accresciuto sino a diciotto scudi, venne ridotto a dodici; al luogotenente e al caporale non furono sminuiti i sette e i cinque scudi mensili. Ai bombardieri il vecchio salario di quattro scudi e venti bolognini venne fermato a quattro scudi e mezzo, « rispetto alla cattiva aria & al- « la poca comodità di viveri che hanno in quel luogo ». De' cinque posti che solevano guardare in castello « cioè « il Forte, Bizzarrino, Maluomo, Giante e Giorgetto » fu abbandonato Maluomo, che era a mezza cortina tra Bizzarrino e Giorgetto ed era « sito malagevole da potervisi per » di fuora accostare ». Restò convenuto che per essi quattro posti dovessero bastare « li trentuno soldati, ripartiti » consideratamente, con avvertenza che quelli del luogo » siano collocati nei luoghi manco considerabili, separan- » doli e cambiandoli a vicenda con avvertenza e discrezio- » ne ». Così la spesa della guardia, che ascendeva a scudi centosessantadue e mezzo al mese, fu ridotta a ducati centotredici (1). Nel 1624 venne costruita una polveriera nel secondo procinto; nel 1625 restò ottenuta la spesa per alcune riattazioni e lavori di grave interesse; nè si mancò di apprestarvi restauri anco negli anni successivi (2). Ma questi riattamenti, che andava così spesso decretando

---

(1) Cons. Gen. Rifor. Segr 27 gennaio 1621.

(2) Cons. Gen. Rifor. Segr. 22 novembre 1624 e 9 aprile 1625.

il Consiglio, o non erano eseguiti, oppure lo erano in così piccola parte e con tale riseccamento di spesa, da considerarsi meglio come non fatti. E ne sia prova quanto scriveva quel castellano, agli undici luglio del 1628. « In » questa fortezza, diceva esso alla Signoria, vi sono di molte cose che hanno di bisogno d'essere reattate ora prontamente. Primieramente la scala di rocca, quale per esser tutta rovinata non si può più salire e scendere se » non con manifesto pericolo, il che è di molto danno a » questa soldatesca, che per non arrisicarsi a detta scala » patisce di molti disagi, e il medesimo segue di me ancora; al che si aggiunge l'essersi strappato il canape con » il quale si sogliono tirare le robbe in rocca, per il che » maggiormente detto luogo è restato privo della comodità che aveva di somministrare le cose necessarie a detta » soldatesca. Inoltre è rovinato da cinque o sei braccia di » muraglia d'un torrioncello, e anche una parte della muraglia della contrascarpa. La cisterna ancora non tiene, » e ha pochissima acqua, atteso che trabevera per di fuori. » Li tetti di rocca sono talmente guasti che quando piove » non si può stare in alcuna di quelle stanze, tanto ci piove » dentro in tutto; e il simile segue del tetto della chiesa » dove ci piove dentro come fuori, a segno tale che la » tavola dell'altare se non si rimedia in breve tempo si » marcirà. Nell'armeria ancora vi piove, e le armi tutte » arrugginiscano. » Letta che fu questa scrittura in Consiglio venne data cura all'Uffizio sopra la Fortificazione di fare accomodare le cose bisognevoli, e restò ottenuta la spesa opportuna (1). Però verso la metà del secolo scorso

(1) Cons. Gen. Riformag. publl. 21 luglio 1628.

fu convenuto si levassero di quella fortezza que' due pezzi di artiglieria che vi erano, le armi la munizione, e nel tempo stesso qualunque presidio, così di soldati come di bombardieri. Mentre nel 1749 si apparecchiavano a mandare ad effetto questo divisamento, fu mostrato dai montignosini come « saria molto a proposito che restasse in » quella fortezza la campana grossa ivi esistente, per servirsene alle occasioni si dessero di doverla sonare a martello per causa di corsari in que' mari ed altre contingenze; e per detto effetto occorrervi ancora le due piccole campanelle de' merli, siccome ancora quattro mortaretti di metallo per fare segnali, e otto spingarde, con » libbre cento di polvere e libbre 200 palle di piombo, che » servono alle volte in occasione pure di sanità ed altri » pochi arredi di quella chiesina; da dovere il tutto restare » a custodia e consegna di que' capitani vi dimoreranno » per li tempi. » Di che la Repubblica volle farli contenti (1). Caduto che fu il governo aristocratico, restò abbandonata del tutto; e molti paesani corsero a smantellarla, a toglierne le trava, gli usci, le finestre, a derubarne perfino i mattoni, e a diroccare buona parte della muraglia. Carlo Lodovico di Borbone, mentre era signore di Lucca, la comprò del proprio, vagheggiando il disegno di curarne il riattamento; ma egli nè potè nè volle poi mandarlo ad effetto, e ogni dì più dell' altro questa bellissima rocca sente le ingiurie del tempo e minaccia rovina.

Ai quattordici aprile del 1657 il bargello di Montignoso catturò sulla via del Foscione un massese, bandito capitalmente dalla Repubblica. Ne mosse lagnanze quel Prin-

---

(1) Cons. Gen. Rifor. Segr. 7 settembre 1747 e 9 maggio 1749.

cipe e scrisse al Commissario di Montignoso, pregandolo a far riconoscere quel sito, che stimava di sua giurisdizione. La Signoria diè carico all'ingegnere Paoli di visitare il luogo, e a giudizio di costui la cattura si giudicò seguita sul territorio lucchese. Di questo non restò appagato Carlo I principe di Massa che inviò a Lucca Cosimo Farsetti per mostrare le sue ragioni; molto fu discorso, ma niente concluso, essendo ciascuno rimasto nella propria opinione. Ricorse Carlo al Granduca; e i lucchesi pregati da Ferdinando II scarcerarono il bandito, dichiarando che lo facevano solamente per amor suo. Parendo al Principe di Massa di restare mal soddisfatto, dimandò in grazia alla Repubblica dichiarasse invalida la cattura, ma di questo non lo fece contento. Ricorse Carlo nuovamente al Granduca, ed essendogli poi venuto all'orecchio come il bargello di Montignoso si era posto in salvo nelle terre di Modena, col favore di quel Duca lo ebbe nelle mani, e lasciò intendere « di volere per mezzo di un pubblico » spettacolo, colla morte dell'esecutore, far palese al mon- » do il suo risentimento ». Come ne restassero sdegnati i lucchesi non è a dirsi; ben lo fecero intendere a Ferdinando II quando esibì loro la sua interposizione in quella discordia; di che tenutosi offeso ne mosse aspre e forti parole alla Signoria. Frattanto Carlo mandò buon numero di milizie sul confine di Montignoso, capitanate da Alberico suo primogenito, e fece occupare la strada del Foscione. Alla Repubblica dava grave sospetto la parzialità che mostrava il Granduca verso questo Principe, che però nel fatto presente aveva del tutto ragione; laonde rintuzzati quegli spiriti arditi che in altri tempi aveva mostrato, massime contro i deboli, fece pratiche con la corte fiorentina per riaprire le negoziazioni. Nel tempo stesso inviò a provvedere alla difesa di Montignoso Salvestro Arnollini,

cui tenner dietro buona mano di nobili volontari e venturieri, e dette cura all' Uffizio sulle Differenze d' assisterlo di gente e di danaro. Fe' buon viso il Granduca alle profferte della Signoria, e permise il passaggio dal pietrasantese alle milizie di Lucca, purchè venissero alla spicciolata. Però per nuovi ordini di Firenze i passi del Salto della Cervia e del Cinquale in breve furono con straordinaria diligenza guardati dalle genti toscane, che proibivano ai soldati lucchesi di passare più di tre o quattro alla volta, e con le armi. Frattanto l' Uffizio sulle Differenze volendo far penetrare un migliaio di fanti nel montignosino, ordinò che prendessero la strada de' monti. Cominciarono a incamminarsi per quella a piccoli drappelli; ma incontratisi una notte nelle soldatesche granducali che percorrevano le montagne di Serravezza, « queste temendo o fingendo d' esser so» praffatte e sforzate dal numero maggiore de' lucchesi, det» tero un' allarme generale a Pietrasanta e a tutto quel » capitanato; accidente che chiuse i passi ai soldati della » Repubblica, non solo per allora, ma anche per l' avve» nire » (1). Della qual cosa ne restò fortemente offeso il Granduca, che pose buon numero di milizie sotto le armi; ma poi mutato animo prese a comporre generosamente quelle discordie, troppo lunghe e gravi ove si consideri la meschinissima cagione che le aveva suscitate (2). Richiesto da entrambe le parti, ai ventiquattro luglio del 1660 dette fuora, il suo lodo, che venne accolto amichevolmente. La strada del Foscione, come era diritto, fu giudi-

(1) Pellegorti, Annali di Lucca ms. nel R. Archivio di Stato. Tom I. Part II pag. 422.

(2) Pellegorti, Annali cit. Tom I. Part II pag. 418 e segg

cata pertinenza e dominio di Carlo I, e la cattura degli esecutori della Repubblica restò invalida e nulla (1).

Poco mancò nel 1700 che la imprudenza di alquanti paesani non facesse correre a grave pericolo il reggimento lucchese. Aveva il granduca Cosimo III fatto imprigionare per contravvenzioni in fatto di pesche, Giovanni Bertocchi di Montignoso e Santi Moriconi da Casoli di Camaiore; quando a un tratto i parenti e gli amici loro, scalate armata mano le mura di Pietrasanta e rotte le carceri, li posero in salvo. Grave sdegno ne prese il Granduca; sdegno che invano cercò ammansir la Repubblica inviando a Montignoso Giuseppe Mansi per istruire il processo e punire i colpevoli, già riparati in sicuro. Chiedeva il Granduca gli fossero consegnati i rei, i due governatori di Montignoso e venti paesani; e vedendo come la Repubblica non si desse cura di farlo contento, imprigionò diciotto lucchesi che si trovavano a Pescia. La Signoria informò dell'accaduto le corti d'Italia, di Madrid e di Vienna, e chiamò il popolo a difendere con le armi la sua libertà. Invano il governator di Milano e Filippo V di Spagna cercarono terminar le discordie; solo dopo lungo tempo e grave dispendio, all'Estrées venne fatto di ristabilir la concordia tra i lucchesi e Cosimo III, con patti onorevoli a entrambe le parti. (2).

(1) Uffizio sulle Differenze, Scritture, reg. 484 — Ai lucchesi questo litigio costò da oltre diecimila scudi, che vennero ripartiti su tutti gli abitanti della città, mediante un'imposta ordinata dal Consiglio Generale per eseguire l'armamento contro i massesi.

(2) Processo sopra il fatto di Pietrasanta. Uffizio sulle Differenze, reg. n. 485 — Tommasi, Sommario della Storia di Lucca. pag. 58 e e segg.

Aveva il Magistrato di sanità della Repubblica di Lucca fatto serrare una strada sul montignosino, per assicurare i suoi stati dall' infezione degli animali bovini, quando a un tratto corse voce che Alderano, duca di Massa, la volesse fare aprire con ogni sforzo. Ai quattordici aprile del 1716 il commissario di Montignoso ne dava avviso alla Signoria, facendo osservare « che regnando in quel » luogo una grande influenza di malattie, non avrebbe po- » tuto impedire una tal novità ». Vennero subitamente spediti alquanti soldati nel montignosino per ordine della Repubblica, di che ne prese sospetto il Duca di Massa, che fece porre sotto le armi tutte le milizie del suo stato, le quali poi, al dire de' lucchesi, « con qualche numero di » soldati a cavallo e di guastatori, fino in mille cinque- » cento uomini e più, si lasciaron vedere su que' con- » fini » (1). Allora ordinò la Repubblica s' inviassero a Montignoso nuove milizie, e riunito il Consiglio Generale, restò convenuto si dovesse impiegare ogni mezzo « per di- » vertire maggiori disturbi, ma insieme per uscire del- » l'impegno insorto con la maggior riputazione possibile ». E questo fu giudicato non potesse sortire in altra forma « che con mettere il signor Duca di Massa in qualche » soggezione, a fine che non possa egli vantarsi in que- » sto principio del suo governo (che pare intrapreso con » qualche animosità) d' avervi fatto stare la Repubbli- » ca » (2). Ai diciotto aprile avendo i soldati di Massa in numero di quattrocento passato il confine, ed essendosi

(1) Relazione de' fatti seguiti tra Lucca e Massa, scritta per ordine della Repubblica. Uffizio delle Differenze, Scritture, an. 1716.

(2) Cons. Gen. Rifor. Segr. 17 aprile 1716.

appressati alla strada serrata, andò loro incontro un uffiziale lucchese con novanta uomini circa; però le genti del Duca si ripiegarono verso Massa, tranne un sol fante che venne fatto prigione, ma indi a poco rimesso in libertà. Frattanto essendosi mandate dalla Repubblica due feluche a portar grano a Montignoso, nell'accostarsi che fecero a quella spiaggia, s'inoltrarono in qualche numero le soldatesche di Massa e le costrinsero a riprendere il mare, fin che non vennero inviate alquante genti lucchesi per assicurarle. Alderano poi fe' porre alcune squadriglie alla montagna; col favor delle quali bene e spesso i massesi correvano sul montignosino a commettervi ogni sorta di ruberie e d'insolenze. A molti sudditi della Repubblica recarono gravi molestie, e non lasciavano d'ingiuriare ben anco i soldati lucchesi posti a guardare il confine. La Signoria, omai stanca e sdegnata di cosiffatte scelleratezze, accrebbe le sue milizie a Montignoso fino a milledugento fanti, e « risolse di prendere il dovuto riparo, ordinando alli » suoi offiziali di resarcire con un conveniente compenso » il decoro pubblico » (1).

All' albeggiare dei ventiquattro aprile le soldatesche repubblicane, ingrossate da buon numero di montignosini e spartite in tre squadre, passarono i confini e mossero alla volta di Massa. Fugate che ebbero con la forza delle armi le poche scolte del Duca, corsero per la pianura, devastarono la campagna e rovinaron le messi, abbrugiarono case e capanne, rapiron bestiami, uccisero e malmenarono sudditi inermi. Poi se n'andarono alla Rinchiostra,

(1) Relazione de' fatti seguiti tra Lucca e Massa, scritta per ordine della Repubblica. Ufizio delle Differenze, Scritture an. 17[illegible]6.

villa di delizie del Duca, e ne atterrarono a forza le porte, fracassando masserizie e specchi preziosi, guastando eccellenti pitture, traendo perfino prigione il soprintendente di quella villa col servitorame e gli operai ducheschi, un de' quali ferirono a morte; non tralasciando danneggiare col ferro, col fuoco e colla rapina quella rimanente campagna (1). Veduta che ebbe il Duca la Rinchio-

(1) „ . . . . 24 aprilis summo mane circa auroram milites „ Reipublicae, qui erant in loco Montiguosi, augmentati cum ipsis- „ met praesidiariis Civitatis Lucensis, iam fuerunt ingressi in iurisdi- „ ctionem Massae valde numerosi, progrediendo in tribus columnis, „ pulsantibus timpanis, et venientes ad parvam custodiam Ducis Mas- „ sae in duodecim hominibus consistentem, qui ibidem erant collocati „ potius in supplementum custodum sanitatis quam ad munitionem „ ipsius loci, ad interrogationem solitam: *Chi va' là?* responderunt „ cum explosione repetita sclopetorum, ita ut hi duodecim homines „ massani in civitatem recedere coacti fuerint, ut erant instructi in „ casum rumoris. Lucenses autem prosequebantur patrare omnis ge- „ neris hostilitates, ut ipsis mandatum erat, accendendo diversa loca, „ occidendo et vulnerando miserabiles subditos inermes, rapiendo et „ abducendo pecudes approssimantes villam domini Ducis nominatam „ *la Rinchiostra*, in medio camporum sitam, dextruxerunt portas „ cum instrumentis ferreis et penetrantes eodem impetu in palatium „ Ducis *(casino)* dudum fregerunt portas, areas, listas, specula cri- „ stallina pretiosissima dextruxerunt et devastaverunt excellentissimas „ picturas abripuerunt fructus arborum italicarum hasque exciderunt, „ ignem iecerunt in domos rurales et fenilia, et pro ultimo excessu „ etiam inter Barbaros inaudito, captivos adduxerunt suprintendentem „ fabricae cum omnibus operariis et prolibus, vulnerando mortaliter „ unum miserabilem et pauperrimum fabrum lignarium quando nemo „ illis restitit, imo pauciss mas, quas pauperrimi adhuc habeant pecu- „ nias ipsis abripuerunt. In summum nullam intermisere temeritatem

stra in fiamme, fe' chiamare le disperse milizie dentro la città, a difesa della sua persona e a rimuovere nuovi oltraggi. Poi mandò fuori un bando nel quale minacciava del capo chiunque de' suoi vassalli vendicasse le ingiurie ricevute; e questo, al dir suo, per non violare la fede già data a Cosimo III di non offendere in modo alcuno i vicini (1).

Fino dal cominciare di quelle discordie aveva il Duca di Massa fatto conoscere a Cosimo come la Repubblica di Lucca andasse ingrossando le sue milizie a Montignoso; e il Granduca ne scrisse alla Signoria, desiderando conoscerne la ragione, e sapere nel tempo stesso quali intendimenti nutrisse. Rispose la Repubblica avere accresciuto a Montignoso le sue soldatesche, temendo volesse il Duca sforzare una strada da lei serrata, ma quando egli fosse pronto a porre giù le armi, avrebbe essa pure fatto il medesimo. Alderano cercò rimuovere ogni sospetto, e mandò a Firenze un suo gentiluomo a rendere avvisato il Granduca come avesse licenziate le sue genti, salvo ben poche che lasciava a custodia delle porte e per ragione di sanità. Sembra poi che se non in tutto, almeno in parte, non mandasse ad effetto questo suo divisamento, di che ne presero forte sdegno i lucchesi, e più de' continui strapazzi e danni che recavano i massesi a' montignosini. Per la qual cosa

„ et insolentiam quam contra Ducem exercere potuerant „. Relatio eius quod inter dominum Ducem Massae et Rempublicam lucensem contigit. Uffizio delle Differenze. Scritture del 1716 — Pittacorti, Annali di Lucca cit.

(1) Relatio eius quod inter dominum Ducem Massae et Rempublicam lucensem contigit.

la Repubblica, dopo averne mosso lagnanza colla corte fiorentina, « credè di avere totalmente sciolte le mani e » di esser libera da ogni impegno ». Nè forse và errato chi tiene opinione esagerasse in parte la Signoria l'operar de' massesi, desiderando trovar modo di rintuzzare la baldanza del Duca; o piuttosto perchè dolevale fortemente avesse Alderano posto in quel negozio Cosimo III, col quale mostrava amicizia solo apparente. Lucca, fin che la corona fiorentina posò sul capo de' Medici, temè a ragione aver la sorte di Siena; pubblicamente li piaggiò per prudenza e per avveduto consiglio, in segreto ne fu sospettosa e nemica. Certo poi la vendetta che prese la Repubblica contro il Duca di Massa passò ogni limite e ogni misura; ella stessa ben se ne avvide, e invano cercò ripararvi, imprigionando l'officiale che aveva il comando delle milizie devastatrici della Rinchiostra, passandone officio di doglianza al Cybo, facendo scarcerare i prigioni e restituire le prede. Cosimo III, che più assai del Duca aveva preso grave indignazione contro i lucchesi, gli scrisse non aver la Repubblica cogli ultimi atti che adempiuto a un dovere, non si mostrasse debole, ma chiedesse una riparazione uguale all'offesa (1). Alderano, come feudatario dell'impero, mandò a Vienna il Conte Diana, suo gentiluomo, acciò Carlo VI prendesse riparo all'oltraggiato suo onore; appena di questo fu resa consapevole la Signoria, inviò essa pure alla corte cesarea un amba-

---

(1) LÜNIG, Codex Italiae diplomaticus Tom II. col 2243 e segg. — VIANI, Memorie della famiglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigiana. Pisa, Prosperi, 1808. pag 57 — PELLIGOTTI, Annali ms. cit. part II Tom. II pag. 367 e segg. — Regio Archivio lucchese. Capitoli, copie cartacee, reg 499.

sciatore, che fu Agostino Santini. Ascoltò Cesare gl' inviati di entrambe le parti, e diè carico a Rinaldo d'Este duca di Modena di sopire quelle discordie. Il Diana per conto del Duca, e Niccolao Gigli per comando della Repubblica, si recarono presso l'Estense, che ai sette settembre del 1718 condannò i lucchesi a pagar mille doppie, che vennero indi a poco sborsate al Duca Alderano (1).

Gravi discordie insorsero di bel nuovo tra Lucca e Massa nel 1723, per la giurisdizione di un sito ove fu dagli esecutori della giustizia di Montignoso ucciso un massese che danneggiava nella macchia. Venne tentato un amichevole accomodamento, ma non potè mandarsi ad effetto. Queste trattative pacifiche furono riprese anche negli anni 1764 e 65, e nuovamente nel 1776; nè mai potè stringersi tra le due parti una concordia durevole (2).

(1) Relatio cit. — Capitoli, Copie cartacee, filz. n. 499.

(2) Uffizio sulle Differenze, reg. n. 484.

CAPITOLO QUARTO

Cambiamento di governo a Massa — Violenze contro la terra di Montignoso — Deboli provvedimenti de' lucchesi — Occupazione del Campaccio — Sollevamento di Montignoso operato dai Cisalpini — Giovanni Sforza e Niccolao Giorgini inviati a Milano per chiederne l'unione alla Repubblica Cisalpina — Vien restituito ai lucchesi per opera del Berthier — Si rinnovano le violenze dal lato di Massa — Assaltato dalle bande cisalpine si arrende dopo lunga difesa — Ritorna sotto il dominio lucchese — Pratiche coi Cisalpini per il ristabilimento della concordia — Ambasceria di Pier Domenicò Sforza al Miollis — Ambasceria di Francesco Burlamacchi e di Gio. Vincenzo Lucchesini al Bugnot.

Sopite in gran parte le gare e le rappresaglie con Massa, sembrava che le sorti di Montignoso volgessero in meglio, quando a un tratto tornarono a intorbidarsi di nuovo e furono trascinate in quel vortice che menò a rovina l'aristocrazia lucchese. La rivoluzione era scoppiata in Francia fino dal 1789; invano le armi collegate di Sardegna e d'Austria tentavano arrestare quella tempesta che minacciava l'Italia; la fortuna volse loro le spalle e i francesi s'impadronirono della parte superiore della penisola. Impauriti, ma non sopraffatti i reggitori di Lucca dal succedersi di tanti avvenimenti, non ismettevano quella maniera di governarsi che aveano da si lungo tempo praticata, e mentre regalavano di danaro l'Imperatore, fa-

cevano ogni sorta di uffici per cattivarsi la benevolenza di Francia. Intanto il Buonaparte dava mano a riordinare le sue conquiste, e creava la Repubblica Cispadana, cui univa i ducati di Modena e Massa. Ciò grandemente pose in timore i lucchesi, venuti in tal modo confinanti al nuovo stato; e in particolare la pensavano a male per la terra di Montignoso, che tornava soggetta alle scorrerie de' massesi, i quali, non avendo più alcuno che li tenesse a freno, troppo facilmente si sarebbero dati a molestare i vicini. Nè questi erano vani timori, imperocchè gli uomini di Massa appena si trovarono liberi, cominciarono ad alzare la cresta, a guardare dall'alto in basso quelli di Montignoso, a minacciarli, a schernirli, a tener propositi più da nemici in guerra che da vicini in pace. Ma comecchè queste cose fossero gravi, forse sarebbero riuscite a poco, se per mala ventura non vi fosse stato chi attizzava l'incendio. Fino da quando i francesi erano calati in Italia, molti presi alle dolci parole di libertà e di uguaglianza, aveano stimato che nuovi e migliori destini fossero per venirne al nostro paese, e rettamente si davano a guerreggiare le vecchie cose. Non tutti però erano mossi da un pensiero così generoso, nè vi mancava chi, sotto il manto di libertà, volesse pescare nel torbido. Un accozzaglia appunto di gente di questa fatta si ridusse a Massa e s'intromise al governo di quella contrada. Primeggiavano tra questa non pochi fuorusciti di Lucca, i quali non sapendo come sfogare l'odio vivissimo che nutrivano verso quell'aristocrazia, si dettero a cercare ogni mezzo per recar danno alla terra di Montignoso, solamente perchè a lei rimaneva fedele e soggetta. Occasione più favorevole ai loro fini delle inimicizie che fervevano da si lungo tempo fra Montignoso e Massa non potevano trovare, ed eglino se ne valser pur troppo. Le antiche qui-

stioni di confine furono riaccese da loro; esageravano le pretese di Massa sopra il Campaccio, stimolavano a toglier quelle prata ai montignosini, a depor la viltà, non più degna di uomini liberi. Non è a dire quanto siffatte parole avessero facile ascolto in quegli uomini, così malamente disposti. In ogni parte facevansi cerchiolini e capannelle, e di questo ragionavasi in ciascuna brigata. Ogni giorno crescevano gli odi e i rancori, e non mancavano propositi di saccheggiare Montignoso e di far macello degli abitanti.

Niuna briga per questi fatti si prendeva la Repubblica di Lucca, non aumentava di un solo fante la guarnigione di quel paese, anzi vi lasciava a capitano, sebbene avesse compiuto il triennio, un Girolamo Menocchi reputato inettissimo dallo stesso Consiglio (1). Vigilava però Gio. Giorgio Giorgini, uno de' principali del paese, partigiano fervente degli ottimati, amantissimo della sua patria. Delle molte amicizie e parentele che lo stringevano a Massa seppe cavare profitto, e ogni giorno veniva informato di quanto si diceva e si operava colà. Ne cominciò a rendere avvisati i lucchesi, e a stimolare il Senato a riparar questi mali. Ma si avvicinava l'estate e i pericoli si facevano maggiori, restando privo il paese di chi lo reggesse. L'insalubrità dell'aria rendeva pericolosissimo il menarvi la vita, e i magistrati lucchesi e le famiglie potenti nella stagione calda cercavano asilo nelle terre vicine. Oltre a ciò si aggiungeva che Tommaso Ghivizzani, allora commissario, essendo sortito del Consiglio Generale, bisognava che ad ogni patto si recasse a Lucca. In breve le condizioni si ridussero a tale che lo stesso Municipio

(1) Consiglio Generale Riformagione pubblica dei 12 maggio 1797.

di Massa dette fuori per le stampe un bando in cui andava dicendo che non avrebbe tardato anche Lucca a ceder l'impero alla libertà e all'eguaglianza. Scosso a questo annunzio l'Uffizio sulle Differenze, proponeva un memoriale in Consiglio. Esponeva le condizioni della Repubblica, e a scongiurare i pericoli, andava consigliando due provvedimenti. Che si ordinasse in primo luogo a Paolo Garzoni di scrivere al Belleydies, comandante di Massa, già da lui conosciuto, pregandolo a dare quegli ordinamenti che avesse creduto opportuni per tutelare la terra di Montignoso. Che in secondo luogo trovandosi quella vicaria priva di governo, vi s'inviasse un gentiluomo a far le veci di commissario, e vi si mandasse del pari un esperto militare per allontanar nuovi mali a quei sudditi. Il Consiglio approvò; ed il Garzoni scrisse subitamente al comandante repubblicano (1). Rispose costui aver disposto le cose in maniera da garantire sicurezza ai vicini, parlasse col De la Tour, apportatore della risposta, conoscerebbe maggiormente l'animo suo. E il De la Tour confermava così belle intenzioni, ma soggiungeva nel tempo stesso che al Belleydies conveniva schermirsi e temporeggiare, imperciocchè i massesi lo andavano stimolando del continuo a impadronirsi di Montignoso. Per toglierе o almeno per diminuire le animosità fu convenuto che il Garzoni si conducesse a Massa a visitare lo stesso Belleydies, mostrando in tal modo alle popolazioni la buona armonia e l'amicizia che passava tra gli agenti di Francia e quelli di Lucca (2). Nemmeno da questo provvedimento

(1) Cons Gen. Riformag segreta dei 21 luglio 1797.

(2) Ufizio delle Differenze, Deliberazioni de' 27 e 31 luglio 1797.

fu ottenuto vantaggio alcuno; e se per una parte, almeno quel tempo che sarebbe rimasto colà il Belleydies era luogo a bene sperare, dall'altra, appena si fosse allontanato, prevedevasi certamente che le condizioni di Montignoso avrebbono ricominciato a farsi peggiori. Lo stesso comandante aveva consigliato i lucchesi a non operar cose da facilmente osservarsi presso i confini, onde per allora fu smesso il disegno d'inviare a Montignoso un valente soldato per dirigere la difesa; si dava però ordine a Pietro Calandrini di condurvisi per tener luogo di commissario (1).

Per qualche giorno durò la concordia, ma non tardarono i malevoli di recar nuove molestie. Tendevano tutti i lacci possibili per venire a un contrasto al Campaccio, e andavano in traccia di un nulla per attaccar briga e colorire l'usurpazione (2). Il Calandrini cercava destreggiarsi e scongiurava quelli che praticavano le prata ad aver prudenza, a tollerare, a non venire alle mani. Non tutti però la pensavano in questa guisa; vi erano ancora di quelli che volevano si desse mano alle armi, si abbassasse la burbanza di così molesti vicini. In particolare Pier Domenico Sforza, giovanissimo e ardito, animava la popolazione a difendersi: e costui invero trovava molti seguaci, chè essendo delle primarie famiglie godeva molto i favori del popolo, e poco innanzi era stato eletto a capitano delle milizie montignosine. Erano gli ultimi d'agosto e uno avviso da Massa gli dava a conoscere che si machinava una spedizione contro il

(1) Cons. Gen. Riformag. segreta del 1 agosto 1797. — Riform. g. pubblica del giorno stesso.

(2) Uffizio delle Differenze. *Carte relative all'invasione di Montignoso;* Lettera da Massa dei 26 agosto.

paese: a questo annunzio vieppiù si accesero i suoi propositi ostili, e voleva ad ogni patto che si desse nei tamburi e nelle campane, e si chiamasse alle armi la popolazione. Siffatta proposta non andò a genio del Calandrini, il quale, sebbene avesse egli pure ricevuto un simile avviso, giudicava che il mettersi in armi a quella maniera darebbe appiglio maggiore ai massesi di crescere in audacia e di porre finalmente ad effetto quei disegni che solo aspettavano l'occasione di colorire (1). I suoi suggerimenti non furono vani, ed il paese non ebbe a pentirsi di averli seguiti; lo stesso Consiglio Generale lodava l'avvedutezza di questo suo magistrato (2).

Si erano presi dei provvedimenti a difesa, ma, per vero dire, erano troppo meschini. Solamente sei uomini nel corso della notte guardavano il confine; quattro presso un sentiero remoto, gli altri poco lungi dalla strada che mena a Massa. I primi dovevano vigilare se per quella parte venisse fatto alcun tentativo e recarne avviso al paese; mentre i secondi scorrendo per la pianura dovevano tener dietro ai movimenti che per quella banda facesse il nemico. Poche squadriglie scorrevano per le vie del paese, e gli abitanti avevano ordine di tener pronte le armi. Le scolte erano milizie paesane e non prendevano mercede alcuna, solo chiedevano polvere e piombo: il Calandrini porse le istanze loro al Consiglio Generale, e ottenne per essi anche una tenue ricompensa. Le munizioni da guerra furono però inviate con molta cautela, facendo

(1) Carte cit. Lettera del Calaudrini alla Signoria dei 30 agosto.
(2) Cons. Gen. Riformag. segreta dei 18 agosto 1797.

credere in tal modo che non la Repubblica lucchese, ma quelli di Montignoso procuravano di armarsi (1).

Nel settembre i pericoli si andavano facendo maggiori. Niccolò Santini scriveva alla Signoria correr voce si fosse recato a Milano un Carducci per ottenere ai massesi l'acquisto di Montignoso: lettere da Massa facevano intendere che uno Zavaglia, succeduto nel comando al Belleydies, avesse scritto al medesimo intento (2). Ad accrescere i mali si aggiunse la morte del commissario Tommaso Ghivizzani, avvenuta in Montignoso ai cinque di ottobre. Grandissimo era il bisogno che alcuno vigilasse alla sicurezza e al buon ordine del paese: il Magistrato de' Segretari niuno stimando più atto dello spettabile Gio. Giorgio Giorgini, provvisoriamente gli affidò questo incarico; e invero lo esercitò con tale attività, zelo e prudenza da ottenere la piena soddisfazione di quel Magistrato (3).

Le condizioni dei lucchesi non prendevano piega migliore all'esterno. Il Buonaparte, atterrata Genova, venduta Venezia, della Lombardia e della Cispadana avea formato la Repubblica Cisalpina, forte di tre milioni e seicento mila abitanti, difesa dalle fortezze di Mantova e Pizzighettone. A tutti gli stati d'Italia la nuova Repubblica faceva noto la sua formazione: Lucca solamente, a disprezzo o a minaccia, dimenticava. L'angustia in cui trovavasi dalla banda di Montignoso fece passare su tutto; il Garzoni e il Santini

(1) Lettera del Calandrini citata — Cons. Gen. Riformag. segr. cit.

(2) Uffizio delle Differenze Deliberazioni dei 4 e 6 settembre — Scritture; Carte citate, Lettere da Massa dei giorni 22 e 24 dello stesso mese.

(3) Cons. Gen. Riformag. segr. dei 22 dicembre 1797.

furono inviati a Milano, mentre la Signoria scriveva a quei governanti: « noi abbiamo il piacere di ravvisare nella » Repubblica Cisalpina un rispettabile stato, con cui il » nostro territorio confina in più luoghi, e che ne som» ministra la ferma fiducia di veder rassodata per sem» pre una reciproca armonia e perfetta corrispondenza (1) ». Vane speranze! La audacia de' massesi contro quelli di Montignoso cresceva, a nulla riuscirono certe pratiche aperte con lo Zavaglia, l'avvedutezza del Giorgini non poteva riparare a tutto, la popolazione priva di tribunale ove mostrare le sue ragioni chiedeva un commissario, e il Consiglio praticando nell'elezione inusitate larghezze, delegava a quell'ufficio Francesco Antonio Minutoli. Con questo fatto si chiuse l'anno 1797, ma con auspici di gran lunga peggiori cominciò quello dipoi (2).

Il primo di gennaio una forte schiera di fanti cisalpini occupava il Campaccio, cacciando le poche milizie lucchesi che vi stavano a guardia. Ne informò la Signoria i suoi ambasciatori a Milano, ordinando usassero quelle pratiche che giudicavano meglio opportune per prendere un qualche riparo alla cosa. Intanto l'Uffizio sulle Differenze proponeva al Consiglio che due cittadini scrivessero a Massa allo Zavaglia ed al commissario Leoni, facendo loro conoscere che questo fatto non si accordava con le relazioni amichevoli che passavano fra la Repubblica lucchese e quella cisalpina. Il Senato elesse sei cittadini perchè prendessero in esame questa proposta, e ordinò che venisse

(1) Anziani al tempo della libertà reg. n. 557 — Mazzarosa, Supplemento al Sommario di Storia lucchese di Girolamo Tommasi, pag. 619.

(2) Cons. Gen. Riformag. segreta e pubblica dei 22 dicembre 1797.

letta anche nella Congregazione degli affari di buona guardia. Intanto le milizie cisalpine si erano partite del luogo occupato, solo lasciandovi a guardia una piccola squadra, la quale però niuna offesa recava a quelli di Montignoso che vi andavano a far uso de' pascoli. L'Uffizio sulle Differenze mentre rendeva avvisato di questo nuovo fatto il Consiglio, faceva istanza affinchè il memoriale già presentato venisse accolto, e giudicava molto opportuno che il commissario di Montignoso si lagnasse dell'accaduto presso i reggitori di Massa, appena fossero arrivate le risposte del Leoni e dello Zavaglia. Tutto ciò venne praticato, ma non apportò vantaggio alcuno (1).

Trascorsi pochi giorni, alcune bande di cisalpini, inoltratesi nelle vicinanze di Montignoso, s' impadronirono di quattro paesani e li condussero prigioni a Massa; però a richiesta del commissario Francesco Antonio Minutoli venner rimessi in libertà. Giudicando il Governo lucchese che questo avesse luogo per l'andare che facevano i cisalpini in traccia de' loro disertori, decretò che fossero catturati e resi ai massesi (2). Ma anche questo provvedimento non recò vantaggio di sorta. Infatti verso la metà del gennaio venne piantato al Campaccio l'albero così detto della libertà, e fu proibito agli uomini di Montignoso di praticare quelle prata e di pascolarvi i bestiami. Si mandò subito dalla Signoria il capitano Giusti, abile e avveduto uffiziale, ad animare la popolazione, spaurita e sdegnata di questa minaccia; e tanta fu la fiducia che in lui

(1) Uffizio sulle Differenze. *Carte relative all'invasione di Montignoso;* Relazione al Santini ed al Garzoni — Cons. Gen. Rifor. segr. 2 e 4 gennaio 1798.

(2) Relazione al Garzoni ed al Santini cit.

posero i montignosini da chiederne al Senato la permanenza; la qual cosa venne facilmente accordata a loro conforto, ma indi a poco sconsigliatamente fu richiamato a Lucca. Altro fatto venne a turbare la quiete di que' paesani, ma per buona ventura non ebbe conseguenze dannose. Condottosi a Montignoso un tal Carlo Carducci, tristo ribaldo e arrabbiato giacobino, chiese al Giusti e al Minutoli la resa della terra in nome de' Cisalpini; essendogli stato risposto che presentasse gli ordini di Milano, promise che poco appresso sarebbe tornato con le carte opportune, nè mai più si rivide (1).

Le voci d'invasione si andavano facendo più spesse, quando improvvisamente la mattina dei dodici marzo capitarono sulla piazza di Montignoso, provenienti da Massa, circa quaranta uomini in armi, capitanati da un Vittagliani napolitano, e seguiti da Vincenzio Cotenna e da pochi altri faziosi toscani e lucchesi. Furono sonate a stormo le campane per incitare il popolo alla difesa, ma i partigiani delle nuove cose si adoperarono a tutta possa per impedire ogni resistenza: anzi molti di essi furono uditi gridare: *fermate; non sonate; non fate rovinare il Paese*. Il capitano Menocchi, adunati venti soldati, si fece loro incontro, e nudata la spada, richiese il Vittagliani del motivo della sua venuta; subito gli furono addosso e gli tolsero le armi. Dopo questo s'incamminarono verso il palazzo del Commissario; trovato Gio. Giorgio Giorgini presso la porta, vennero invitati da lui a mostrare gli ordini e le credenziali del Direttorio, ma

(1) Uff. Diff. Deliberazione dei 16 gennaio — Cons. Gen. Rifor. segr. del giorno stesso.

non gli fu dato risposta, e presero a salire le scale. Il Giorgini tenne loro dietro, e appena furono nella sala unitamente al Minutoli ripetè la domanda: rispose allora quel condottiero che aveva gli ordini da Milano, ma non era obbligato a manifestarli, e il Cotenna posto mano alla spada, minacciando il Giorgini, esclamò: questa è la credenziale. Immantinente il Minutoli e il Giorgini stesso furono imprigionati. Non avendo poi il commissario voluto manifestare nè gli ordini nè le scritture che teneva da Lucca, ricercarono tutta la casa e s'impadronirono di quelle carte che giudicarono d'importanza maggiore; e non paghi di questo, furono dal notaio, e anch'esso lo fecero guardare a vista; avendo poi saputo che le scritture non si tenevano presso di lui, ma nell'archivio comunale, lo lasciarono libero; poco dopo però fu nuovamente fatto prigione. In meno di un'ora venne creata una *Municipalità*, la quale subitamente si diè a scrivere fervidissimi bandi e a prendere energici provvedimenti. Giovanni Sforza e Niccolao Giorgini furono mandati a Massa in ambasceria, acciocchè facessero noto al comandante cisalpino quanto si era operato dal popolo di Montignoso, e ottenessero da lui un drappello di granatieri per guardare il paese e tutelarne la sicurezza. Furono accolti con giubilo presso i confini, ottennero quanto desideravano, e tornarono a Montignoso in mezzo ai plausi popolari. Intanto vien distribuito danaro ai poveri, e regalato il pubblico erario. L'arme di Lucca è gettata dalle finestre, inalzato l'albero della libertà, spiegata la bandiera dai tre colori. Presso quei nuovi segni di rinnovamento civile s'intrecciano i canti ed i suoni; cisalpini, massesi e paesani, poste in oblìo le passate discordie, si stringono fraternamente. Vengono regalati i ministri del governo caduto, e s'invitano a giovare il nuovo dell'opera loro; essi però

ricusano e partono. Francesco Antonio Guadagni, pievano, rivolge al popolo accese parole, si rallegra che Montignoso abbia franto le sue catene e riscosso l'avvilimento in cui tenevalo il governo di Lucca. Giovanni Sforza e Niccolao Giorgini ottengono dal Municipio il carico di nuova ambasceria, e partono per Milano per chiedere a quel Direttorio l'unione di Montignoso alla Repubblica cisalpina (1).

Corsa a Lucca la nuova del mutamento che si era operato, non è a dire quante lagnanze ne levassero i senatori fra loro. Un voto di biasimo venne dato dal Consiglio all' Uffizio sulle Differenze, dicendo che non si era tolto briga di conservare quei popoli fedeli allo Stato (2). Fu subitamente spedito un capitano Mencarelli a lagnarsi di questo presso i capi di Massa, ma essendo nel suo ritorno passato nelle vicinanze di Montignoso, poco mancò non restasse vittima del popolaccio, che gli fu addosso con le ingiurie e con le minaccie; però accorsi alcuni soldati cisalpini, lo posero in salvo (3). Ma la Signoria non si dava per vinta. Aveva poco innanzi a titolo d'imprestanza donato di lire quattrocentomila Alessandro Berthier, generalissimo delle armi francesi in Italia; pensò giovarsi del benefizio, lo pregò a farle giustizia, e l' ottenne.

Come i cisalpini si furono partiti di Montignoso, la Signoria chiamava a colloquio l' Uffizio sulle Differen-

(1) Uff. Diff. Scritture. Relazione dell'accaduto in Montignoso la mattina di lunedì 12 marzo 1798 — Supplemento al Giornale degli Amici del Popolo al n. 145.

(2) Cons. Gen. Rifor. segr. 13 marzo.

(3) Supplemento al Giornale degli Amici del Popolo cit.

ze, il Magistrato de' Segretari e gli Aggiunti, e dopo avere lungamente ragionato sui provvedimenti da prendersi per tutelare quel paese, nelle condizioni in cui si trovava, furono d'opinione vi si mandasse provvisoriamente il capitano Giovanni Massoni ed il cancelliere Federigo Ricchetti, avrebbe poi il Consiglio operato in quella guisa che meglio avesse creduto (1). Il Massoni, appena giunto, faceva rimuovere dalla piazza l'albero della libertà e la bandiera de' cisalpini, e scriveva a Massa a Lodovico Lizzoli, commissario del potere esecutivo, la mandasse a prendere, l'avrebbe restituita. A questa proposizione si sdegnò fieramente quel commissario, e cacciando lungi da se con disprezzo la taccia che il suo governo si fosse mischiato nelle cose di Montignoso, rispose: « E come mai potevate supporre che la Repubblica Cisalpina, » cioè quattro milioni di uomini liberi, volesse a viva » forza inalzare sulle capanne di Montignoso il suo tricolorato vessillo? E come mai potevate supporre, che se » pure avesse ciò fatto, volesse ora riprenderlo dalle vostre mani? (2) ».

Mentre i cisalpini di Milano minacciano di prigionia gli ambasciatori di Montignoso, che a stento si pongono in salvo, i cisalpini di Massa spendono parole di duolo sopra quel paese ricaduto in mano de' lucchesi, e nella *Gazzetta degli amici del Popolo* ne piangono la misera sorte. In Montignoso coloro che più degli altri avevano levato alto la voce e si erano mostrati caldeggiatori del nuovo ordine

---

(1) Uffizio delle Differenze, Deliberazione dei 23 marzo.

(2) Uff. Diff. Scritture. Lettera del Lizzoli al Massoni, 5 germinale, anno VI repubblicano.

di cose, tornano fedeli a Lucca e primi prestano giuramento di fedeltà. Nè paghi di questo, riunitisi in Parlamento il primo di aprile, mandano Gregorio Chioni e Giambatista Lenzetti ad esprimere la loro devozione alla Signoria; scrivono al Berthier ringraziandolo di quanto aveva operato a loro vantaggio, e gl' inviano del pari una relazione di ciò che era seguito in paese (1).

Le inimicizie e i rancori de'massesi e de'fuorusciti contro i montignosini, che del tutto erano cessate nel breve periodo che si ressero a governo popolare, dopo che ritornarono soggetti agli ottimati lucchesi ricominciarono nuovamente. Quasi non passava giorno che non ricevessero una qualche molestia, frequenti le minaccie, le percosse e gl' insulti, niuna sicurezza negli averi e nelle persone spessissimi i furti di bestiami e di ricolti campestri (2). Giuseppe Pellegrino Frediani, che avea ricevuto l'incarico dalla Signoria di reggere il paese, in circostanze così calamitose non sapeva come condursi, tanto più che dal governo lucchese non riceveva che vuote parole. Ai primi di giugno si era fatta così universale la voce che i cisalpini machinassero un' invasione, che scrisse al commissario di Viareggio gli mandasse subitamente delle milizie in soccorso. Vennero spediti trecento uomini, ma non essendo peranche giunti ai confini di Montignoso, ebbero ordine di retrocedere, avendo avuto luogo il Frediani di deporre il timore (3). Indi a poco molto saviamente giudicò il Senato essere utile mandarvi un esperto uffiziale, acciocchè

---

(1) Uff. Diff. Scritture Estratto de' Parlamenti di Montignoso del 27 marzo e 1 aprile.

(2) Uff. cit. Quinternetto di esami di testimoni per danni recati.

(3) Uff. cit. Relazione del Commissario di Viareggio.

insieme col capitano Massoni e coll' alfiere Barsanti, che da qualche tempo vi si trovavano, potesse prendere qualche provvedimento. Perciò fu dato ordine al capitano Pietro Dalli che vi si recasse, incaricandolo di riferire le condizioni del paese, e di proporre un ordine di difesa. Scrisse egli al Consiglio essere necessario un soccorso di quattrocento uomini; i cisalpini trovarsi in numero di ottocento e non avere altro desiderio che di dare un saccheggio; al Campaccio aver posto vari drappelli distanti tre braccia gli uni dagli altri; essere intenti a fortificarsi alla marina dove avevano collocato quattro cannoni; alla capanna del confine starvi trenta uomini a guardia; ai monti aver fatto un cordone quasi continuato (1).

La mattina dei dodici il Fleury comandante delle artiglierie ed il Nessi capitano generale della piazza di Massa entrarono nel Campaccio, accompagnati dal Carducci e da vari altri uffiziali; e traversando la palude di Montignoso, si recarono verso i confini della Toscana, ove cominciarono a osservare i luoghi e a trarne la pianta, e non contenti di questo si condussero a Porta, ove continuarono le osservazioni. Alcuni del paese cominciarono a tener loro dietro, e a spiarne ogni passo; avendo poi riconosciuto il Carducci, fecero disegno d'impadronirsene appena si fosse allontanato da' suoi. Mentre andavano machinando fra loro queste cose e aspettavano il destro di porle ad effetto, uno de' paesani fattosi dare dai compagni un grosso moschetto, per assicurarsi dell' arme alla distanza di due tiri di archibugio gli diè fuoco. Spaurito dal colpo il Carducci, e temendo fortemente della persona, si rifu-

(1) Uff. cit. Relazione del Dalli.

giò nel forte della Cervia. Poco dopo fattosi animo e preso coraggio disse che quelli di Montignoso non avevano tirato contro di lui, ma bensì all'aria per fargli paura. Però quando fu giunto al Cinquale, e si vide in sicuro, disse che i montignosini avevano fatto fuoco contro due uffiziali, e l'avrebbero pagata cara e se ne sarebbero fortemente pentiti. In Massa si travisò fuor di maniera la cosa, e furono mandati nuovi cannoni presso il confine (1). Mentre succedevano questi fatti negli oliveti di Porta, altri più lacrimevoli seguivano alle prata ed al Campaccio. Diciotto o venti di quei del massese entrati armata mano nel territorio di Montignoso, minacciando e insultando, impedivano agli agricoltori la ricolta e la sega de' fieni. Slegnati per questo affronto i montignosini, si condussero dal commissario chiedendo soccorso. Scrisse questi alle autorità cisalpine fortemente lagnandosi dell'accaduto, e per maggiormente avvalorare la cosa spedì in deputazione Francesco Luigi Vietina e Vincenzo Guadagni. Si condussero eglino dal Lizzoli, ed energicamente gli esposero le loro lagnanze, ma questi dopo averli bruscamente accolti, li accomiatò esclamando « dite al vostro potestà che vi regola male » (2).

Intanto la Repubblica lucchese, sperando migliorare le condizioni difficili in cui si trovava, mandò a Massa Antonio Capurri, apportatore di lettere amichevoli. Presentatosi al Regoli, commissario di polizia, venne cordialmente accolto, ma in pari tempo udì la spiacevole notizia che forse la sua missione sarebbe riuscita inutile per vari dissapori insorti fra i due governi; dissapori che

(1) Uff. cit. Lettera del Giorgini de' 13 giugno — Constituto di Pietro e Giuseppe Desideri, miliziotti toscani.

(2) Uff. cit. Constituto del Vietina e del Guadagni.

potè accertarsi consistere nell'archibugiata contro il Nessi ed il Fleury, e in parecchie violenze che dicevansi usate dai montignosini sul territorio di Massa. Cercò il Capurri ogni mezzo per far conoscere al Regoli il vero stato delle cose; gli mostrò che il colpo di moschetto non era stato scaricato contro l'uffizialità cisalpina, ma bensì all'aria, o per accertarsi dell'arme o per intimorire il Carducci; gli mostrò che le pretese violenze degli uomini di Montignoso contro i massesi erano prive di fondamento, essere invece quelli di Massa che recavano ogni giorno molestie ai vicini. Udite queste giustificazioni, sembrò che il Regoli quasi prendesse a cuore la commissione del Capurri. Si condusse egli allora presso il Lizzoli ed il Nessi, ma ambedue gli risposero che non aveano facoltà di tener corrispondenza con forastieri. Non si perdè d'animo il Capurri e si presentò ai componenti del Municipio; ma le sue lettere non vennero accolte e gli fu risposto che senza gli ordini del Direttorio non era loro permesso di trattare con Lucca, la quale « poteva riguardarsi come » un paese in guerra ». Anzi il Lizzoli che si trovava presente disse che pur allora avea ricevuto un messaggio officiale intorno l'invasione della Repubblica Cisalpina verso Pariana, operata dai montignosini, e che a tale oggetto aveva spedito un forte drappello di milizie a quella volta. Soggiunse poi che non arrivava a comprendere come si accordava questo fatto con la trasmissione di lettere amichevoli. Rispose il Capurri che se l'operato del suo governo era come gli veniva dipinto, il che non credeva, ne avrebbe avuto rossore; e allora il Lizzoli, mostrando darsi cura della sua sicurezza, ordinò fosse accompagnato al confine (1).

(1) Uff. cit. Relazione di Antonio Capurri.

Si sdegnarono i Padri per il contegno che aveano usato i cisalpini verso il loro ambasciatore, e grandemente temettero delle sorti della Repubblica udendo la violenta invasione fatta dai montignosini verso Pariana. Scrissero subitamente al Frediani ordinandogli di riferir l'accaduto, e fu grande la loro sorpresa udendo come stavano i fatti: giammai avrebbero pensato tanta slealtà e perfidia nei reggitori di Massa. Gli uffiziali chiamati dalla Signoria a provvedere alla sicurezza del paese aveano collocato presso il confine quattro vedette. La prima era situata al Cerreto, fra settentrione e ponente, un mezzo miglio dalla frontiera; la seconda era parimente al Cerreto, ma un poco più verso settentrione, circa un'archibugiata e mezzo dal massese; la terza alla Piazzetta, un miglio e mezzo dal terreno nemico; la quarta al Pasquiglio verso ponente, ma inchinata più delle altre verso settentrione, pochi passi da Pariana. Avvenne alcuna volta che il milite che vi stava a guardia, passeggiando col suo moschetto alla spalla, oltrepassasse di poche linee il confine. Questo accadeva pure a quelli di Massa, anzi riunitesi spesso le scolte dei due governi, stavano conversando fra loro, e andavano comprando e vendendo quelle cose che più loro riuscivano di bisogno (1). La relazione del Frediani venne mandata al Garzoni, acciocchè a Milano smentisse siffatte calunnie; e gli fu mandato del pari un racconto di ciò che era seguito al Carducci, essendo già stata trasmessa da lui, o da ribaldi suoi pari, una falsissima rappresentanza.

Intanto i cisalpini di Massa procuravano di far gente in que' contorni, e i fuorusciti lucchesi si davano a sti-

(1) Uff. cit. Relazione intorno ai fatti di Pariana — Lettera del Frediani de' 19 giugno

molarli con tutte le forze che non ponessero tempo in mezzo, che assalissero Montignoso, e gli dessero il sacco. Il Dalli e il Barsanti atterriti da queste minaccie scrissero subitamente a Viareggio chiedendo soccorsi, ma non potendosi togliere milizie di quel luogo, fu pregato il commissario di Camaiore d'inviare cento fanti. Essendo venuto alle orecchie de' massesi che a Montignoso aspettavano nuove milizie, scrisse il Nessi al vicario granducale di Pietrasanta queste forti e minacciose parole: « Gli insulti continui ricevuti dai lucchesi e i movimenti » della loro truppa ai confini della Repubblica, dimostra» no delle mire ostili contro questo dipartimento. Siccome » è a mia notizia che a Montignoso attendono delle trup» pe lucchesi, così vi prevengo, signor commissario, che » conforme i trattati e l'amicizia che passa tra la Re» pubblica Cisalpina e Sua Altezza Reale non può per» mettersi l'invasione de' respettivi territori; ciò qualora » la truppa di Lucca passasse per il toscano. Io a nome » del mio governo protesto che tal passaggio verrà con» siderato come una infrazione dei trattati di reciproca » buona corrispondenza, che attualmente regna fra i due » governi ». Di quei giorni si trovava a Pisa Ferdinando III, onde il vicario mentre gli spediva un espresso chiedendogli la maniera con cui doveva governarsi, inviava lettere al confine, pregando il comandante lucchese di non passare il territorio toscano prima di aver ricevuto gli ordini del Granduca (1).

In mezzo a questi indugi i pericoli si facevano sempre maggiori. Gio. Giorgio Giorgini non trovandosi più

(1) Lettere del Biagi, del Frediani e del Giusti de' 13 giugno — Lettera del Vicario di Pietrasanta del giorno stesso.

sicuro in paese cercò rifugio sulla terra toscana, e il Frediani rimasto privo di così valido aiuto in questa guisa finiva una sua lettera alla Signoria: « In così » calamitose e critiche circostanze, volendo gli Ecc. Si- » gnori proteggere colla loro paterna clemenza questa » terra e garantirla da qualunque disastro, se sia possi- » bile, è indispensabile che qui si mandi un qualche cit- » tadino molto più esperto di me negli affari politici. » Tanto più che dopo la partenza dello spettabile Gior- » gini, il quale colla sua famiglia si è messo in salvo » nella vicina terra di Serravezza, a me manca il più va- » lido sostegno ed il più saggio consigliere, e sono to- » talmente privo di quelle corrispondenze che potevano » essere tanto utili, e mancante di mezzi per poterle con- » tinuare e per poterne intraprendere di nuove, onde non » posso fare a meno di non manifestare di essere io qui » in uno scoraggiamento grandissimo » (1). Ad accrescere le animosità si aggiunsero nuove violenze e nuove ruberie. A Massa non facevano che armarsi, nuove milizie venivano in loro soccorso da Sarzana e dai Marchesati, collocavano trecento uomini alla marina, alla montagna ponevano nuove vedette, e si fortificavano fuor di maniera presso la strada massese. Il Dalli e il Barsanti si trovarono abbandonati; il Granduca proibiva il passaggio di milizie straniere per il suo territorio; i soldati lucchesi di presidio a Montignoso erano pochissimi e male agguerriti, animosi e bene armati i paesani condotti dallo Sforza, ma troppo scarsi di numero per potere sperare in una vittoriosa resistenza. Quaranta giorni si mantennero le cose in questo stato. Al cadere di luglio il pericolo si faceva

(1) Uff. cit. Lettera del Frediani.

imminente, e il Giorgini, che anche da Serravezza non aveva tralasciato di giovare il suo sfortunato paese, scriveva alla Signoria, al commissario di Viareggio e a quello di Camaiore, pregando e scongiurando inutilmente, inviassero un qualche soccorso.

I montignosini per meglio guardarsi avevano collocato una piccola mano di fanti al Crocello, posizione circa un miglio dal confine. Pretesero a Massa che questo luogo appartenesse alla Repubblica Cisalpina, perciò la sera del trentuno di luglio venne dato ordine a una squadriglia di soldati di andarlo a occupare. La mattina del primo agosto si posero in cammino; giunti presso un bosco poco lungi dalle vedette nemiche comminciarono il fuoco; subitamente venne loro risposto dai montignosini con altri colpi: un uffiziale de' cisalpini e due soldati vennero gravemente feriti: attesa la scarsezza del numero in cui si trovavano, non presero a inseguirli. Sparsa voce in paese che fosse stato assalito il Crocello, il Massoni e il Barsanti postisi in armi, corsero con buon numero di uomini a quella volta. Unitisi ai militi del Crocello si condussero al bosco dove si trovava il nemico, e lo posero in fuga. Dopo essersi il Massoni e il Barsanti trattenuti qualche tempo in quel luogo, pensarono di ritirarsi, ma in quel mentre giunsero sessanta cisalpini guidati da due uffiziali a cavallo. Ordinò il Massoni ai suoi che si ripiegassero verso una selva contigua, e da quella posizione osservò lungamente il nemico per spiare qual fosse l'animo suo; ma avendo veduto che niente operava, vi lasciò a guardia il Barsanti con un buon numero di gente, ordinandogli di guardare il Cerreto (1).

(1) Relazione del Massoni e del Barsanti — Lettera del Buccella del primo agosto.

La mattina del giorno veniente un numero tre volte maggiore di nemici si vedeva a Collescritto e alla Capannaccia. Andarono i montignosini in due drappelli al piano, e per alcune ore durò una fierissima zuffa. Essi ebbero solamente tre feriti, mentre dalla parte avversa molti furono i morti. Mai non si potè penetrare da osservatore alcuno qual fosse l'animo de' cisalpini, solo si vedevano ben guardati tutti i passi e astutamente sapevano nascondere i loro movimenti. Verso le ore diciannove il segno di allarme venne dato al Bastione, subito vi accorse il capitano Massoni e il tenente Bongi, e trovarono il capitano Sforza che aveva fatto schierare i suoi uomini, parte dietro il muro che circonda la selva Bertocchi, e parte imboscare sotto il monte della fortezza. In questo mentre i due drappelli che avevano bravamente combattuto al piano ritornarono coi loro feriti, e le archibugiate si facevano più spesse dalla parte dell' Osteria. A un tratto ducento cisalpini piombano sulle scolte del Barsanti, che stava a guardia del Cerreto con cento ventisette uomini, tredici di linea, il resto paesani. Divise subito le sue genti in due schiere, di una prese il comando egli stesso, l'altra affidò all' aiutante Gregorio Chioni. Uniti mossero contro il nemico, e per buon tratto di tempo si scambiarono molte archibugiate, ma vedendo la maggioranza dei cisalpini credè bene il Barsanti di ripiegarsi, facendo però continuare le scariche per proteggere la ritirata. Ma sia che preso dal timore si allontanasse di troppo da' suoi, sia che questi, come narra egli stesso nella sua relazione, lo abbandonassero, si trovò solo, e mentre alcuni cisalpini si gli facevano presso, gridando: chi vive? cercò nella fuga la sua salvezza (1). Intanto gli assalitori non incontrando re-

(1) Uff cit Relazione del Barsanti alla Signoria

sistenza veruna, s' inoltrarono verso il paese, e giunti sul colle della Piazzetta scaricarono alcuni colpi contro le case. Duecento altri cisalpini passando da monte Rosso scesero verso Fantasia, altri passarono dalla Freddana, e buon numero scendendo dal Pasquiglio, mentre volevano condursi a impedire ai montignosini la ritirata dalla parte della Toscana, furono costretti a retrocedere dall' asprezza del luogo, non a torto chiamato l' Inferno.

Tali erano le disposizioni del nemico, quando verso l'Osteriaccia cominciarono essi le prime archibugiate, le quali non solo erano il principio dell' assalimento, ma segnale ancora alle squadriglie che scendevano dai monti di piombare addosso i montignosini. Si divisero questi in due schiere di circa quaranta uomini per ciascheduna, dirigendosi parte per la via retta, parte per la strada di s. Maria. Lo Sforza continuò a tenere con le sue milizie la posizione che aveva occupata, la quale era molto atta a difesa, perchè mentre da essa potevano offendere grandemente il nemico, erano guardati da una forte muraglia e da grossissime piante di castagno. In primo luogo i cisalpini tentarono passare il ponte e ascendere dagli oliveti della Castellina, ma trovarono imboscati un buon numero di paesani, e ingaggiatasi una zuffa, ebbero la peggio e dovettero ritirarsi. Intanto le due schiere di paesani che si dirigevano verso il piano, passate di poco le Capanne, si trovarono a fronte quattrocento cisalpini. Cominciò fieramente una lotta con gran calore da ambedue le parti, e i montignosini continuamente incalzando il nemico lo respinsero verso l' Osteria, ma essendo venuti ai cisalpini trecento uomini in soccorso, si animarono nuovamente, e rinnovata la mischia, respinsero i montignosini fino al Bastione. Ai cisalpini non erano peranche arrivate le squadre de' monti, onde quelli di Montignoso ebbero agio di difendersi maggiormente. Crede-

va il nemico di aver guadagnato il terreno e s'inoltrava fidanzoso verso il paese, quando a un tratto lo Sforza, che molto avvedutamente si era afforzato nella sua posizione, gli aprì addosso un fuoco continuato che lo pose a cattivo partito. Certamente i cisalpini avrebbero dovuto tornare a Massa in piena rotta, se le loro squadriglie che scendevano dai monti non avessero preso a circondare da ogni parte lo Sforza. Vedendo egli allora inutile il durare a difendersi più lungamente, sonato a raccolta, si fece strada in mezzo ai nemici, e sempre molestandoli dal monte si pose in salvo co' suoi.

Alle ventitrè e mezzo i cisalpini furono padroni di Montignoso, e si dettero a saccheggiarlo barbaramente. Il numero degli assalitori si fa ascendere a millecinquecento; seicento erano milizie cisalpine di linea, il resto massesi, carrarini, avenzini, e perfino fuorusciti della Spezia. Ebbero eglino settantatrè morti e ottanta feriti. Quelli di Montignoso erano circa trecento cinquanta, niuno aiuto ricevettero dai quaranta lucchesi che vi stavano a guardia, i quali, eccetto sei, si dettero vilmente alla fuga. Ebbero tre morti, nove feriti, e quattro prigionieri (1).

Sparsa voce di un tanto disastro, si atterrirono gli abitanti dei luoghi vicini, e i commissari di Viareggio e di Camaiore presero le cure opportune per guardare e afforzar quelle terre. Intanto la Signoria scriveva al suo inviato a Firenze

(1) Sforza, Don Giovanni Ricordi de' suoi tempi mss. presso l' autore di queste Memorie — I tre morti combattendo furono: il luogotenente Domenico del fu Nicolao Mazzei, Angiolo del fu Domenico Poggi e Domenico Bertagna; i primi due erano montignosini, l'altro lucchese. (Archivio parrocchiale di s. Vito, Libro de' morti dal 1796 al 1862. cart. 7).

informandolo dell' accaduto e pregandolo a provvedere.
» Se il riparo non è pronto e sollecito, gli dicevano, non
» è sperabile nè possibile ottenere la preservazione di quel
» paese, che tanto interessa per l' affezione che ha quel
» popolo all' attuale governo, e perchè, invasa e occupata
» questa parte di territorio, corre rischio di essere involto
» il nostro stato anche altrove in consimile disastro » (1).

La maggior parte degli esuli montignosini si stringevano a Pier Domenico Sforza, che generosamente prese a camparli del suo. Trascorso qualche tempo, cominciò egli ad appressarsi con una schiera di armati lungo il confine, e scoperse che i nemici avevano del tutto abbandonato il paese. Scrisse subitamente a Gio. Giorgio Giorgini, perchè ottenesse da Lucca trecento uomini a guardia, e pregasse la Signoria a prender finalmente a cuore l' infelice condizione di quegli abitanti (2). Intanto due cisalpini si recarono da Massa a tamburo battente, chiedendo parlamentare; fattosi un paesano presso di loro, fecer pregare il comandante di Montignoso di recarsi al Campaccio, restituirebbero la roba tolta. Lo Sforza avendo di questo informato la Signoria, ebbe ordine di scrivere a Massa accettando l' invito. Infatti essendosi condotto con quattro uomini presso il confine, venne fatta la consegna stabilita; solamente si volle che ne facesse quietanza, non come inviato della Repubblica lucchese, ma come capitano del popolo di Montignoso (3). Trascorsi pochi giorni da questo fatto, il Carducci, segretario e aiutante maggiore del Nessi, scriveva

(1) Uff. cit. Relazione all' inviato Santini, de' 3 agosto

(2) Uff. cit. Lettera di Pier Domenico Sforza

(3) Uff. cit. Relazione dello Sforza.

a Luigi Vietina acciocchè si conducesse a Massa con un compagno, avrebbe avuto luogo la restituzione di altri oggetti stati ritrovati. Vi si recò il Vietina con Gregorio Chioni, recuperarono varie cose, e fecero pratiche per riacquistarne altre, state trasportate oltre i confini della Repubblica Cisalpina. (1).

Riunitosi a Lucca il Consiglio Generale, il Gonfalonier di Giustizia fece conoscere che gli spettabili senatori desideravano si desse una dimostrazione di gratitudine e di elogio a tutti coloro che si erano segnalati nei fatti di Montignoso, e in particolare a Pier Domenico Sforza che aveva avuto una parte così splendida nel combattimento. Venne fatto decreto che a lui si scrivesse nuova lettera di approvazione, facendogli conoscere quanto il Consiglio commendasse la sua prodezza, e quanto gli fosse grato per tutto ciò che avea fatto a prò della Repubblica. Quei paesani poi che si erano adoperati in pubblico servizio si stabilì che fossero compensati, e che il paese venisse soccorso di viveri e di altri aiuti (2). Nè pago di questo, ai sette di settembre, decretava la somma di scudi mille da donarsi alla terra di Montignoso, e la pensione di scudi due al mese per anni cinque alla vedova di Domenico Bertagna, morto nel combattimento (3).

Fino dagli ultimi giorni di luglio la Signoria aveva aperto pratiche col cittadino Fontana, comandante di Massa, e a questo effetto aveva inviato a Montignoso il capitano Giusti e il

(1) Uff. cit. Lettera del Carducci del 21 termidoro — Relazione del Vietina e del Chioni.

(2) Cons. Gen. Rifor. segr. 7 agosto.

(3) Cons. Gen. Rifor. pubb. 7 settembre.

cancelliere Ricchetti, perchè procurassero di avere un abboccamento con lui. Essendosi ammalato il Fontana, non potè aver luogo questa riunione; nulladimeno promise giovare i montignosini, e infatti molti degli oggetti rubati furono restituiti per opera sua. Verso gli otto d'agosto inviò a Lucca, presso il cancelliere di settimana, Luigi Guerra. Questi mentre desiderava gli fossero confermati i sentimenti amichevoli della Repubblica lucchese verso quella cisalpina, dava a conoscere di essere incaricato dal Fontana di una segretissima missione. Stimolato a manifestarla, e promessogli un rigoroso silenzio, diceva che quel comandante quando avesse creduto far cosa grata ai reggitori di Lucca, avrebbe inviato al Direttorio e al generale Le Clerk un memoriale sugli ultimi fatti di Montignoso, mostrando la violenza e la perfidia de' cisalpini. Non è a dire quanto siffatte proposizioni venissero accolte favorevolmente. E il Fontana sodisfece del tutto alle sue promesse, informando il L'Abbè del vero stato delle cose, e procurando, non ostante gli sforzi contrari dei malevoli massesi, di ridurre a soli quattro uomini le milizie numerose che guardavano il confine montignosino. Incuorati da questi fatti i lucchesi, donavano largamente il Fontana, ed egli preso animo, chiese una carta in cui si rappresentassero le vere condizioni del Campaccio, e una informazione dalla quale apparissero i suoi veri confini e diritti dei lucchesi; promettendo infrenare le male voglie di quelli di Massa, che ambivano estendere fino a Porta Beltrame le loro usurpazioni. L'Uffizio sulle Differenze esponeva queste pratiche in Consiglio, dopo avere ottenuto che l'affare venisse sottoposto a straordinario silenzio, e che non ne fosse preso alcun registro nei pubblici libri. Il Consiglio approvò quanto

era stato operato, e in attestato di riconoscenza fece largamente donare il Fontana (1).

Il Governo lucchese non ebbe più a dolersi di molestie e di ribalderie dalla banda di Massa: solamente essendo corsa voce che si recasse colà il generale Miollis, temendo che i soliti malevoli cercassero tirarlo alle loro voglie, pensò prevenirli. A questo effetto incaricò il commissario di Montignoso d'inviare presso quel generale Pier Domenico Sforza, acciocchè lo facesse avvisato del vero stato delle cose. Vi si recò infatti agli otto di novembre, venne accolto cortesemente, e il Miollis accomiatandolo gli fece animo e lo rassicurò del tutto con queste parole: « dite » al vostro commissario che qualunque piccolo insulto gli » venga fatto dai massesi mi scriva una lettera che io pen- » serò a tutto; non temete di niente, i massesi li domerò (2) ». La quiete della Repubblica venne del tutto ristabilita; il Bugnot, succeduto nel comando al Fontana, prese grandemente a cuore gli interessi de' lucchesi, ed essi, per mostrargli la loro gratitudine, mandarono presso di lui Francesco Burlamacchi e Gio. Vincenzo Lucchesini ad esprimergli la soddisfazione dello intiero Consiglio (3).

(1) Uff. cit. Quaderno de' negoziati col Fontana

(2) Uff. cit. Scritture diverse. Relazione dello Sforza

(3) Anziani al tempo della libertà, n. 547. Lettera al Bugnot.

CAPITOLO QUINTO

La Repubblica popolare a Lucca — Inviati di Montignoso all'assemblea — Manifestazioni di affetto e di odio ai francesi — La fortezza del Salto della Cervia cade in mano de' cisalpini — Violenze dei massesi — Allegrezze smodate de' montignosini per le vittorie austriache — Ruberie delle soldatesche imperiali — Ritorno de' francesi — Spartizione del Campaccio tra Montignoso e Massa — Nuovo ordinamento del Comune di Montignoso — Governo de' Baciocchi — Quistioni per il monte Pasquiglio — Funesti effetti della malaria riparati con la costruzione delle cateratte mobili al Cinquale — Finisce il regno de' Baciocchi — Articoli dei trattati di Vienna, di Parigi e di Firenze che riguardano Montignoso — Condizioni di questo Comune sotto il dominio di Carlo Lodovico — Bartolommea Bertagnini istituisce una scuola a vantaggio del popolo — Orribili traripamenti del Canale di Montignoso — Danni gravissimi che ne sentono gli abitanti, riparati in parte da Carlo Lodovico — Montignoso vien ceduto a Francesco V duca di Modena — Carlo Sforza, gonfalonier del Comune, propone in Consiglio di offrire il paese a Leopoldo II — Il Principe accetta la spontanea dedizione e riunisce Montignoso al suo granducato, ma indi a poco ritorna in potere degli Estensi.

Il re di Napoli, mostratosi apertamente nemico ai francesi, mandò una mano di soldati a occupare Livorno. Questo improvviso movimento pose in assai timore i ci-

salpini di Massa, che stimarono conveniente chiedere a Modena nuovi rinforzi, e fortificarsi presso il confine toscano. Infatti il primo dicembre condottisi a Montignoso alquanti uffiziali, dissero al commissario che per rimuovere qualsivoglia pericolo amavano meglio star ben guardati e aspettare di piè fermo il nemico; pertanto avrebbero fatto passare seicento uomini sul territorio lucchese e sarebbersi accampati al Salto della Cervia. Indi a poco, senza attendere alcuna risposta, si schierarono parte presso la chiesa di Porta, e parte presso il prato di s. Margherita (1). Ma i repubblicani di Francia che da lunga pezza ambivano farsi padroni della Toscana, non si lasciarono fuggire di mano l'occasione per colorire il disegno, e sotto finta di assicurarsi le spalle dai nuovi nemici, stabilirono di occuparla; mentre il general Serrurier per quietar gli animi mandava alle stampe un bando nel quale andava dicendo sarebbe passato per Lucca rispettandone il governo e le proprietà. Come attenesse le sue promesse vedremo. Intanto il due gennaio del 1799 passarono sul territorio di Montignoso quattrocento cisalpini, e poco appresso duemila e più francesi condotti dal Miollis. Arrivati che furono i cisalpini al canal Ginese, ascesero il monte di Palatina, e giunti sopra la fortezza della Cervia, che si teneva dai toscani, intimarono la resa a voce, e l'ebbero senza contrasto. Lasciativi alquanti uomini a guardia, se ne tornarono a Massa, mentre il Miollis con le sue genti si diresse alla volta di Lucca, ove poco innanzi era entrato il general Serrurier (2). Questi si diè a mantenere le fatte promesse: ordinò alla Signoria

(1) Sforza, Don Giovanni, Ricordi de' suoi tempi, manoscritti presso l'autore di queste Memorie.

(2) Sforza, Ricordi de' suoi tempi cit.

pagassegli diecimila scudi senza indugio; ricevuti che gli ebbe, impose i nobili di due milioni di franchi, quindi volle artiglierie e munizioni, panno, scarpe e camice da rivestire i soldati, e sequestrò il danaro delle pubbliche casse. Nè pago di questo, ordinò al governo si riformasse. Fu convenuto che dal popolo si eleggessero quarantaquattro deputati per la città e cinquanta per le vicarie, i quali insieme con sei senatori o *ex nobili*, come si chiamavano allora, dovessero stabilire la forma del nuovo governo. Il due febbraio si tennero i comizi in tutto lo stato, e a Montignoso vennero eletti Pier Domenico Sforza e Gregorio Chioni (1). Ma il Serrurier, cambiato disegno, rovesciò l'aristocrazia, creando una repubblica popolare alla francese con un Direttorio o due Consigli, l'uno de' Seniori in numero di ventiquattro, l'altro de' Giuniori in numero di quarantotto. Fra questi fu scelto lo Sforza, ma chiese licenza, e venne eletto in suo luogo Niccolao Giorgini.

Grandi allegrezze si fecero a Lucca dai patriotti e dal popolo, nè a Montignoso mancarono. Anzi il tre marzo per quella imitazione servile di che erano tutti invasati verso le cose francesi, piantarono l'albero di libertà, e vi fecero attorno balli e canti, e coloro che poco innanzi avevano fortemente combattuto per difendersi dai forastieri adesso più degli altri si perdevano in quelle tresche. Ma tuttochè molti pigliassero parte alle nuove esultanze, il grosso della popolazione detestava i francesi e inchinava naturalmente all'aristocrazia. Infatti al cominciare del maggio, corsa voce che si approssimasser gli austriaci, il popolo

(1) Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg n XXX cart. 145. — SFORZA, Ricordi de' suoi tempi cit.

di Viareggio, di Camaiore e di Pietrasanta, levato a rumore, recise gli alberi di libertà, e impadronitosi delle fortezze, notte e giorno stava sull'arme. Montignoso rimase quieto per allora, ma giunti quattro pietrasantesi a stimolare i paesani a far causa comune con loro, fu dato nelle campane, e già ingrossava il tumulto e gridavasi viva l'imperatore, quando accorsi sulla pubblica piazza il commissarlo Paolo Malfatti, il capitano Pietro Dalli e Gio. Giorgio Giorgini tutto fu quieto. Venne però fatto guardar l'albero da pochi fidati, e riunito il Parlamento la stessa sera, si raccomandò la tranquillità e la concordia (1). Intanto i cisalpini si condussero a Porta ad assalire la fortezza della Cervia, che si teneva dai sollevati toscani, ma visto essere di assai maggiore il numero de' nemici se ne tornarono a Massa. La mattina dei sette mossero di bel nuovo a quella volta con dugento fanti e dodici cavalli; venuti alle mani vi furono morti e feriti da entrambe le parti; però i cisalpini, essendo mancanti di artiglierie, dovettero ritirarsi. In questo mentre i toscani che guardavano il forte del Cinquale corsero nel Campaccio a recider l'albero di libertà; ma nella stessa notte il comandante della Cervia mandò a Massa per aver pace e l'ottenne. Così le fortezze tornarono in potere de' cisalpini (2). Poco appresso un bando del Merlin de Jonville, comandante le milizie lucchesi, ordinava si depositassero dentro ventiquattr'ore le armi da fuoco e da taglio. In-

(1) Archivio di Stato in Lucca Direttorio esecutivo, Lettere di Commissari, reg. n VII Relazione di Paolo Malfatti degli 8 maggio 1799.

(2) Sforza, Ricordi de' suoi tempi cit. --- Relazione del Malfatti cit.

vano Nicolao Poggi Giangiorgi a nome de' montignosini si recava presso il Direttorio per aver grazia; ottenne solamente che fossero trasportate nei magazzini di Lucca e non in quelli di Livorno come voleva l'editto (1).

Corsa voce a Massa essere il paese spogliato di ogni arme, si rinnovarono le molestie e gl'insulti a danno de' montignosini. Per buona ventura essendo rimasti alquanti archibugi del governo presso il Comune, il Malfatti armò tre squadriglie, inviandole a guardare la montagna ed il piano. Incontratesi in alcuni massesi che derubavano per le colline, intimarono la cattura, ma tranne uno, tutti fuggirono. Il Malfatti ne fece lamento a Massa, e il Municipio di quella città minacciò di severissime pene chiunque recasse nuove molestie ai vicini. Anche i parrocchi dagli altari consigliarono quelle popolazioni a deporre gli odi e i rancori e a viversene in pace con la terra di Montignoso (2).

Ma già la fortuna delle armi francesi in Italia veniva meno. Rotto il Macdonald alla Trebbia dagli alemanni e dai russi, abbandonò la Toscana al nemico. Ai ventuno di luglio entrarono a Montignoso gli austriaci in mezzo al tripudio degli abitanti; furon sonate le campane, cantato in chiesa l'inno ambrosiano, sbranata la bandiera tricolore coi denti, poi abbruciata sulla pubblica piazza. Però gli austriaci resero amare le smoderate allegrezze con cui furono accolti: bisognò somministrare bestie da trasporto,

(1) Sforza, Ricordi de' suoi tempi cit. — Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg XXX. cart. 150.

(2) Direttorio esecutivo, Lettere di Commissari, reg cit. Relazione di Paolo Malfatti dei 25 maggio 1799.

munizioni da bocca, legna, paglia, fieno, danaro. Le soldatesche andavano e venivano continuamente, e fu mestieri saziarne l'ingordigia, e sopportare molte altre molestie, accompagnature insolenti del dominio militare. Il paese si trovò in uno stato lagrimevole, le sostanze necessarie alla vita costavano un occhio, i possidenti erano esausti di danaro, i poveri non sapevano come campare. Oltre a questo la malaria aveva scemato la popolazione e infieriva in maniera che la campagna era quasi abbandonata; tuttavia sentivansi i funesti effetti del saccheggio dato l'anno avanti dai cisalpini e delle ruberie de' massesi, e la miseria era al colmo. Il popolo fremeva, imprecava agli austriaci, intimoriva il commissario con gli insulti e con le minaccie, ma alquanti de' più inquieti venivano imprigionati, e di nulla cambiavasi la infelicissima condizione di Montignoso (1).

Ben presto il Buonaparte, varcate le alpi, tornava a vedere ed a vincere. Infatti posto in rotta l'esercito austriaco a Marengo ai quattordici giugno del 1800, le sorti d'Italia furono per la seconda volta nelle sue mani. Sulle prime i francesi cominciarono a molestare lo stato di Lucca con enormi imposizioni di danaro, poi il Buonaparte gli pose amore, e godè pace lungamente, libertà e indipendenza per breve tempo (2). Il territorio della Re-

---

(1) Archivio di Stato in Lucca. Reggenza austriaca, Lettere de' Commissari. Lettera di Paolo Malfatti de' 24 loglio; lettere di Paolino Raffaelli del 27 ottobre, 25 novembre e 27 dicembre 1799 e del 29 aprile 1800 --- Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg XXX. cart. 159. 160. 164. 164 tergo. 172 tergo 174 ec.

(2) Racconta il Mazzarosa nella sua Storia di Lucca (Tom. II. pag. 200) che la Repubblica dall'anno 1798 al maggio del 1800 do-

pubblica venne spartito in tre circondari che si chiamarono del Serchio, dell'Appennino e del Littorale; Montignoso fece parte di quest'ultimo, e venne fatto residenza e giudicatura di Pace (1).

Primo pensiero dei governanti fu terminare le discordie tra i suoi abitatori e quelli di Massa, e condurre a fine la spartizione del Campaccio, che gli ultimi rivolgimenti politici avevano troncata sul nascere. Infatti dopo che i cisalpini nell' agosto del 1798 abbandonarono la terra di Montignoso, il generalissimo Brune, venuto agli accordi con gli ottimati lucchesi, inviò a Massa il Maubert, ingegnere e capo di battaglione, ordinandogli ponesse termine a ogni litigio. Il Maubert, esaminati i diritti che avevano sul Campaccio gli uomini di Montignoso e quelli di Massa, con sentenza dei due novembre 1798 comandò che venisse diviso fra loro, e dichiarò i termini de' nuovi confini (2). Entrati a Lucca gli austriaci in quel torno, la sentenza non fu eseguita fino al 1800. In quell'anno il general Launnay, comandante di Lucca, volendo terminare le contese e le risse che ogni giorno avean luogo tra quegli abitanti a cagione de' pascoli, pubblicò per le stampe la sentenza del Maubert, incaricando Paolo Malfatti e l'offizial Godelin di prontamente eseguirla. Costoro, tentato inutilmente ogni mezzo per accordare le controversie con piena soddisfazione delle parti, posero i termini come aveva fissato il Maubert, ne

---

vette dare alle soldatesche straniere 1,196,920 francesconi, de' quali 942,650 ai Francesi e 255,270 agli Austriaci!

(1) Bollettino officiale delle leggi e degli atti del Governo della Repubblica lucchese. Tom. II. pag 41.

(2) Uffizio sulle Differenze, filz n 490.

fecero pubblico atto per mano di due notai e annunziarono quanto avevano operato ai Comuni di Montignoso e di Massa. Ritiratisi i francesi da Lucca per il nuovo avvicinarsi delle milizie austriache, un tal Susini, comandante di Massa, annullò con un bando la sentenza del Maubert, poi si condusse al Campaccio e fece rimuovere i termini, che, a modo di trionfo, vennero portati sulla piazza di Massa col motto: *così si fa ai lucchesi.* Inviato a Milano il decreto per ottenerne la conferma, il generalissimo Brune comandò al Clement, che già si era insignorito di Lucca, imprigionasse il Susini e ponesse le cose nello stato di prima. Il Clement molto dolcemente, come portava appunto il suo nome, prese a comporre le discordie, e volle che gli inviati di Montignoso e di Massa si riunissero insieme per venire a una amichevole composizione, come infatti seguì. Ma il Comune massese non volle sapere di accordi, e disapprovò quanto avevano convenuto i suoi deputati. In questo mentre al Clement, richiamato a Milano, succedeva nel comando il Miollis, il quale nulla curando le querele di Massa, ordinò che la sentenza del Maubert fosse pienamente eseguita (1).

Ai quattro febbraio del 1804 venne dato nuovo organamento al Comune di Montignoso. Gli abitanti furono divisi in tre ordini; appartenevano al primo coloro che avevano per mille e più scudi di beni stabili, al secondo quelli che ne avevano per cinquecento, al terzo tutte le famiglie originarie ancorchè non avessero assegnamento alcuno. Due governatori, tre consiglieri e dodici amministratori for-

(1) Ristretto istorico di ciò che è seguito fra Massa e la vicaria di Montignoso. Uffizio sulle Differenze. reg. n. 484.

mavano il Parlamento. Ai due primi offici non potevano venire scelti se non sapevano leggere e scrivere; dei governatori il primo si eleggeva nella prima cerna, il secondo nelle altre; dei consiglieri uno per cerna; degli amministratori quattro per cerna; e tutti stavano in carica un anno. Il Parlamento aveva gli obblighi dell'antica magistratura del Comune, tranne quelle appartenenze che venissero annullate dal nuovo ordinamento costituzionale: sceglieva tra i suoi componenti una deputazione coll'ufficio di prestare il giuramento per i danni dati; eleggeva un camarlingo ed un segretario. Il primo stava in ufficio un anno, prestava pagheria al suo ingresso, aveva il cinque per cento di guadagno sulle riscossioni e otto scudi di regalo quando rendeva le sue partite, e più se ne fosse meritevole. Al segretario, che stava tre anni in carica e poteva venir confermato, davansi due scudi di Lucca al mese per paga, ma il Parlamento poteva regalarlo quando per una qualche straordinaria fatica ne fosse degno. I governatori ed i consiglieri formavano il Consiglio comunale. Questo, oltre le incumbenze che aveva il vecchio Consiglio, distrigò le cure solite darsi per lo innanzi a singole deputazioni, regolò il buon governo informando il Giudice di Pace di ciò che seguiva in paese, e suggerendogli, quando credeva opportuno, i rimedi per punire le colpe (1).

Salito il Buonaparte sul trono di Francia, cacciava principi e distruggeva repubbliche per inalzare i suoi. Lucca piegò ai voleri del nuovo monarca, e chiese a principessa Elisa sua sorella, moglie a Pasquale Baciocchi. Ma costei ebbe solamente a comune col fratello l'ingegno, non la

---

(1) Bollettino cit. tom IV. pag. 181.

prepotenza e l'ambizione senza misura. Fece molte, utili e bellissime opere; seppe circondare il suo trono degli uomini più riputati e più onesti, e fu regno il suo di operosità e di saggezza.

Molti vantaggi ne sentì Montignoso, come ogni altra terra del principato, piccola o grande che fosse; però sulle prime ebbe a soffrire un grandissimo danno, ma prontamente fu riparato. Aggiunte Massa e Carrara alla signoria lucchese, venne soppresso il Cantone di Montignoso, poi annullato lo stesso Comune e riunito a quello di Massa (1). Non è a dire il dolore de' montignosini a vedersi tolta ogni libertà; sembrò che la più forte sciagura fosse caduta su quel paese, tanto ne rimasero afflitti e scorati. Mosser gravi querele al Governo le quali furono accolte, e ai ventuno aprile del 1807, per decreto d'Elisa, Montignoso tornava a governarsi da se. Si fecero feste e allegrie, e molte furono le benedizioni invocate alla nuova signora, della quale assai largamente si prese a sperare (2).

Dell'unione di Montignoso con Massa l'Elisa avea già tenuto proposito con Niccolao Giorgini, allora prefetto di quella città; e sebbene sconsigliata da lui, volle tentarne la prova, sperando finire le discordie tra que' due popoli, accumunandone gli interessi e i commerci. Riuscita vana, pensò rimediarvi in altra maniera. Cagione principalissima delle discordie era il monte Pasquiglio, terreno assai vasto ed incolto, padronanza de' montignosini. Dei molti

(1) Bollettino officiale delle leggi e decreti del Principato lucchese. Tom. IV. part. I. pag. 166.

(2) Bollettino cit. tom. IV. part. II. pag. 51 — Archivio del Principato lucchese, Rimostranza dei Montignosini, Ministero dell'Interno, protocollo 2815.

strami che dava, come era diritto, ne usavan costoro; ai massesi più numerosi e più forti, e pronti sempre a soperchiare i vicini, garbava meglio fossero a mezzo. Fu pensato dunque a spartirli, e il Giorgini, autore di questo disegno, propose il decreto, che da Elisa venne rimesso a Luigi Matteucci, ministro della Giustizia e anima di quel governo (1). Il Matteucci, dopo aver considerato che i prodotti del monte Pasquiglio sopravanzavano al bisogno de' montignosini e potevano recar vantaggio ai massesi, mancanti di boschi e di strami, consigliava la Principessa a mandare ad effetto il disegno per via di convenzione fra que' Comuni, non per decreto sovrano (2). Infatti riunitosi il Consiglio comunale di Montignoso, ai ventisette settembre del 1807, stabiliva che « tirata una linea dal ter- » mine di Collescritto fino alla sommmità del monte di Car- » chio » il Pasquiglio in quanto all' uso sarebbe a comune con Massa; incaricava Luigi Vietina e Angiolo Gianfranceschi di porre i nuovi termini, e dava facoltà al Presidente Gregorio Chioni di fare una convenzione con Massa per questo fatto (3). Il Matteucci, udito quanto avevano operato i montignosini, temperò in parte il disegno, e propose un decreto, che dopo essere stato rifatto per opera del Consiglio di Stato ebbe l'approvazione di Elisa ai venticinque novembre di quel medesimo anno (4). Fu stabilito di spartire il Pasquiglio in tre uguali porzioni di terreno.

(1) Segreteria di Gabinetto, anno 1807 protocollo n. 1710 --- Ministero dell'Interno, protocollo n. 3323.

(2) Ministero dell'Interno, protocollo citato.

(3) Documento XL.

(4) Ministero dell'Interno, protocollo n. 4728.

Una di queste venne assegnata ad uso comune delle due popolazioni, in maniera però che i massesi ne godessero due terzi, l'altro i montignosini; delle rimanenti porzioni, che furon divise in altrettanti terreni di cinque coltre per ciascheduno, una si allivellava ai soli abitanti di Montignoso e una ai soli abitanti di Massa, che per questa cessione dovevano pagare ogni anno poco danaro (1). Niente appagati restarono i montignosini, e sebbene nella deliberazione comunale dei ventisette settembre avesser detto di cedere spontaneamente ai massesi l'uso di quelle terre, di fatto furono costretti a questa donazione per i consigli e per i suggerimenti del prefetto di Massa (2). Intanto, come portava il decreto, vennero scelti da entrambe le parti due deputati per istabilire i nuovi confini, e furono per Massa Iacopo Antonio Vaccà e Saverio Salvioni, e per Montignoso Luigi Vietina e Giovanni Andreelli. Ma i montignosini, veduto che nel decreto di Elisa venivano soltanto nominati i terreni comunali del monte Pasquiglio, e non quelli fra il termine di Collescritto e il monte Carchio, come aveano stabilito nella loro deliberazione, altro non volevano cedere ai massesi che le sole terre del monte Pasquiglio. Per questo nacque un assai grave quistione tra i deputati de' due Comuni, la quale essendo giunta alle orecchie della Principessa comandò si eleg-

---

(1) Documento XLI.

(2) Il Giorgini, prefetto di Massa, inviando al Ministro dell'Interno una copia della deliberazione del Consiglio comunale di Montignoso, così scriveva: « . . . . . Per dare però una maggiore le-
» galità alla cosa e perchè l'atto richiesto fosse appoggiato ad una
» cessione spontanea per parte della Comune di Montignoso credetti
» di far sentire a qualcuno dei membri di quel Consiglio comunale

gesse un giudice imparziale per decidere quelle controversie, e venne scelto Domenico Uccelli (1). Questi con sentenza dei ventinove agosto del 1808 pronunziò che il decreto sovrano, sebbene non facesse menzione che del solo monte Pasquiglio, comprendeva ancora le altre terre comunali poste tra il Carchio e il termine di Collescritto, e ordinò che nel giro di quindici giorni fosse pienamente eseguito (2). Ma questa provvisione di Elisa, per quanto operata con bellissimo intendimento, non recò quei vantaggi che dava a sperare. Anche adesso la popolazione di Montignoso, accresciuta e fiorente, sente grave danno di aver perduto que' vasti terreni, che tanto sarebbero necessari ai suoi bisogni, i quali ogni giorno si vanno facendo maggiori.

Però l'ingordigia de' massesi non era anche sazia; lagnavansi della partizione del Campaccio, e forse amavano meglio impadronirsene affatto. Un Felici a nome loro levò fiere lagnanze all'Elisa, scongiurandola a cassare la sentenza del Maubert, che diceva « ingiusta, arbitraria e violenta » (3). La Principessa non porse ascolto a cosiffatte querele; e indi a poco venute meno quelle sver-

» che sarebbe stato bene, per togliere qualunque motivo di disturbo
» fra i montignosini e i massesi, che si devenisse dai primi alla ces-
» sione dell'usufrutto a favore dei secondi de'comunali situati nel
» monte Pasquiglio, venendosi così a togliere il pomo della discordia
» fra i due popoli. Il mio consiglio privatissimo fu appreso, e il de-
» creto che in copia ho l'onore di compiegarle ne fu il resultato ».
(Ministero dell'Interno, anno 1807, protocollo n. 4228).

(1) Ministero dell'Interno, anno 1808, prot. n. 1995. 2061. 2240. 2289.

(2) Documento XLII.

(3) Ministero dell'Interno, anno 1808, protocollo n. 496.

gognate discordie, dopo cinque secoli d'inimicizie e di gare, si strinsero fraternamente massesi e montignosini.

Ma senza manco l'opera più bella a cui desse mano l'Elisa furono le cataratte al Cinquale, per le quali in breve volger di tempo venne ridonata la sanità agli abitanti di Montignoso. Questa terra, posta alle falde della montagna, era circondata dalla parte di settentrione da vaste paludi che mettevano capo nel mare per il fosso del Cinquale. Le pestifere esalazioni che davano, venivano portate tra le gole de' suoi monti dai venti di libeccio e di scirocco, e corrompendone l'aria, erano cagione di febbri periodiche e maligne, che specialmente nella stagione calda menavano strage di quelle sventurate popolazioni. Il livello delle acque stagnanti, che era appena superiore a quello del mare nel tempo del riflusso, veniva inferiore in quello del flusso, sebbene assai poco considerevole in questa parte del Mediterraneo. Allora (quando però le acque delle paludi non fossero ingrossate per cagione delle pioggie) il mare pigliava a correre per il fosso del Cinquale, e respingendo violentemente le sue acque, entrava nel lago di Porta e negli stagni vicini. Il miscuglio che ne veniva, lentamente e raramente rinnovato nell'estate, facendo perire gli animali e distruggendo le piante che crescevano fra que' pantani, rendeva più dannoso e terribile il corrompimento dell'aria (1).

Il soggiorno di Montignoso era purissimo e sano nel secolo decimoquarto, e ne è prova il vedere come fosse numero-

(1) Giorgini, Gaetan. Sur les Causes de l'insalubrité de l'air dans le voisinage des marais en communication avec le mer, lu à l'Academie royale des Sciences à Paris le 12 juillet 1825.

samente abitata la sua pianura. Sembra che la insalubrità e la malaria avesse principio al cadere del secolo decimoquinto; che poi infierisse violentemente nel seicento lo mostrano i registri de' morti della pieve di s. Vito, che fanno conoscere il numero delle vittime ognora crescente, massime ne' mesi di luglio, di agosto e di settembre. In quella nella stagione il commissario e il notaio andavano ad abitare borgo di Camaiore, il castellano della rocca nel villaggio di s. Eustacchio, e le famiglie potenti nelle terre vicine di Serravezza e di Massa. Nè le febbri menavano strage solamente a Montignoso, infierivano ancora, sebbene assai meno, a Pietrasanta, a Querceta, a Ripa e a Vallecchia. Il male si accrebbe al finire del secolo scorso; le arene e le torbe recate dall' Arno e dal Serchio cagionarono un grave riempimento sulle coste del mare, per cui fatto assai più difficile lo scolo delle paludi, si accrebbero le esalazioni pestilenziali (1). Persone d'ogni età e d'ogni sesso si vedevano pallide e triste nel volto, avevano smorte le labbra, tumido il ventre. Nel 1807, dal primo luglio ai quattordici ottobre, perirono di febbri settanta persone; e il morbo infieriva massime ne' fanciulli e ne' vecchi. Corsa voce di queste disgrazie, Elisa mandò un medico a Montignoso per saperne le cagioni e i rimedi, e darvi riparo; e ordinò che i poveri fossero provveduti di medicamenti a spese di quel Comune. Vi andò Francesco Rossi, e in due giorni visitò 597 ammalati; di questi ne erano 311 al piano, 286 alla montagna; tutti di febbre terzana o quartana, eccetto sei. « Cosiffatto numero, scrive-

(1) Relazione del Garella direttore de' Ponti e Argini. Segreteria di Gabinetto, anno 1808, protocollo n. 418.

» va il Rossi, può sembrare grande in una Comune com-
» posta di 860 individui; eppure io non posso dire di
» aver veduto tutti i malati di Montignoso. Alcuni di
» questi si sono rifugiati a Massa o in altri paesi per re-
» spirare un' aria più sana; altri, sebbene ammalati, co-
» stretti dalla necessità, con piede vacillante e con segni
» di una morte non lontana sul volto, si portano alla cam-
» pagna in quei giorni che non sono soggetti alla febbre.
» Non potrei asserire di aver veduto tra gli abitanti di
» Montignoso venticinque o trenta individui che possano
» dirsi perfettamente sani (1) ».

In condizione affatto simile a quella di Montignoso era stata sino alla metà del secolo scorso la pianura di Viareggio, ma nel 1736 la Repubblica lucchese fu consigliata da Bernardino Zendrini, valentissimo idraulico, a tagliare buona parte della macchia e a porre una cataratta a bilico sul fosso della Burlamacca, per impedire il miscuglio delle acque del mare con quelle delle paludi. Dato pieno eseguimento a questo disegno del matematico veneziano nel 1740, l' aria di Viareggio e de' paeselli vicini fu in breve volger di tempo resa sanissima (2). Questo esempio era di stimolo al Governo lucchese per eseguire un simile lavoro anche a vantaggio di Montignoso, ma il trovarsi a comune con la Toscana il fosso del Cinquale sul quale doveva costruirsi la cataratta, e le relazioni poco amiche-

(1) Relazione del Dott. Francesco Rossi. Ministero dell'Interno, anno 1807, protocollo n. 1421 --- Altre scritture sulla malaria, prot. n 4264 e 4387.

(2) Bongi, Nota sulle marine lucchesi. Lucca, tipografia di Giuseppe Giusti, 1865, pag. 45.

voli di que' due stati, avevano impedito che vi si ponesse mano. Caduti gli ottimati e sorta la repubblica popolare, gli abitanti di Montignoso levarono caldissime istanze perchè fosse provveduto al miglioramento dell'aria. Le loro preghiere vennero accolte, e subitamente furono aperte pratiche con la Regina d'Etruria, la quale fece buon viso al disegno e promise pagare la quarta parte della spesa, che ascendeva a tremila e seicento scudi. Ma la Repubblica di Lucca, considerando quanto vantaggio traeva la Regina da questo lavoro, per cui veniva a sanarsi anche l'aria del pietrasantese, stimolava il governo toscano a pagare invece la metà della spesa. Di questo non rimase contenta Maria Luisa; ma sebbene stesse salda nell'offerta di novecento scudi, lasciò poi intendere che avrebbe pagato anche due quinte parti dello intiero lavoro. Saliti in questo mentre i Baciocchi sul trono lucchese, le pratiche vennero abbandonate. Ma Giovanni Sforza condottosi da Elisa le espose le condizioni gravissime di Montignoso e come quella popolazione verrebbe in breve tempo distrutta senza un pronto riparo. Niccolao Giorgini non lasciò fuggirsi di mano così buona occasione di recar giovamento al suo paese nativo, e si dette anch'esso a mostrare al Governo quanto fosse utile e bella un'opera cosiffatta. Le miserie de' montignosini commossero il cuore di Elisa, e subitamente diè carico al Matteucci di riprendere i negoziati con la Regina, la quale si piegò a concedere mille scudi e a rifare i pietrasantesi del danno che ne avrebbero avuto le pesche del lago di Porta (1). La Principessa poi, con decreto dei ventotto giugno 1807, ordi-

(1) Ministero dell'Interno, anno 1807, prot. n. 1637 e 1895.

nava a Giuseppe Duccini, direttore de' Ponti e Argini, di fare gli esperimenti opportuni per la costruzione di esse cataratte, insieme con Francesco Butori, Lelio Orsetti, Rocco Franceseconi e Giambatista Trenta (1). Ma costoro, perchè già era inoltrata l'estate, ben poco ebbero agio di fare: e l'anno appresso essendo stato licenziato il Duccini e chiamato a direttore de' Ponti e Argini il Garella, a costui vennero subitamente affidati gli studi opportuni. Condottosi a visitare la pianura di Montignoso, in questa guisa, ai quattordici marzo del 1808, faceva conoscere alla Principessa, i modi per sanar l'aria di quello sventurato paese. « L'unico rimedio è il prosciugamento di tutte le » paludi che circondano il Cinquale e il togliere qualun- » que miscuglio delle acque dolci con le salate. Io non » so fino a qual punto sia possibile il prosciugamento » delle paludi; lo credo difficilissimo, però non impossi- » bile: la vicinanza di alcuni fiumi che vi si potrebbero » volgere per far colmate, mi sembrerebbe il solo modo » che potesse riuscire. Ma si dia mano o no al prosciu- » gamento delle paludi, è necessarissimo di porre al mi- » scuglio delle acque dolci con le salate un ostacolo, che » però non impedisca lo scolo già troppo lento delle » acque dolci medesime; l'ostacolo da frapporsi è la ca- » taratta al Cinquale già proposta, la quale stimo grande- » mente necessaria. Dalla sua costruzione sola, senza ag- » giungervi il prosciugamento delle paludi, non possia- » mo sperare di sanare intieramente l'aria, ma è da » credere che sarà meno insalubre che per lo innanzi.

(1) Bollettino delle leggi del Principato lucchese, tom. IV. part. II pag. 273.

» Però se il resultamento di questa costruzione fosse ben
» anco di salvare la vita di un uomo solo, lo Stato do-
» vrebbe andar pago di averla ordinata (1) ». Il Mat-
teucci, mentre inviava all'Elisa questa memoria incuoran-
dola a compiere un'opera così generosa, pensava di prov-
vedere alle tristi condizioni di quegli abitanti. « Io mi
» occuperò coerentemente alle clementissime intenzioni
» sovrane, così le scriveva, mi occuperò di un regola-
» mento per preparare ai montignosini un alloggio salu-
» bre nella prossima estate, nella quale potrebbero rinno-
» varsi le micidiali malattie che nel corso di pochi anni
» una gran parte hanno distrutto di quella infelice popo-
» lazione. Nè le recenti memorie di uno spettacolo il più
» desolante, nè l'imminente pericolo di nuove stragi, ren-
» derà grata ai montignosini una misura che li costrin-
» gerà ad abbandonare per qualche tempo i loro tetti e
» le loro capanne, o per meglio dire i loro sepolcri; ma
» essi benediranno un giorno la mano che li avrà co-
» stretti a ricevere un benefizio che adesso non valutano
» abbastanza. La vicina Massa ha fabbricati bastevoli per
» ricevere tutte quelle famiglie di Montignoso che non
» avrebber mezzi di stabilirsi a loro buon grado in altro
» Comune del principato; l'autorità municipale non sa-
» rebbe troppo imbarazzata a fornire biglietti d'alloggio
» ai suoi coloni, e la clemenza sovrana non lascerebbe
» senza soccorso quelle famiglie che lontane dalle loro
» abitazioni si troverebbero in uno stato assoluto d'in-
» digenza (2) ». Lietissima Elisa di sollevare la miseria

(1) Segreteria di Gabinetto, anno 1808, protocollo n. 488 — È a notarsi che la relazione del Garella è scritta in francese, e questo brano è stato voltato in italiano per comodo dei lettori.

(2) Segreteria di Gabinetto, protocollo citato.

di un popolo le cui recenti sventure avevano reso a lei molto caro, ordinò che prontamente si desse mano al bonificamento dell' aria, e ai venticinque maggio del 1808 facendo paghi i consigli del Matteucci comandava agli abitanti di Montignoso di recarsi nella calda stagione ad abitare a s. Eustachio ed a Massa, ove furono provveduti di alloggio e largamente soccorsi (1). Compiuta nel 1812 la costruzione delle cataratte, l' aria venne in breve ora sanissima, e la popolazione, che era quasi distrutta, tornò nel volger di pochi anni numerosa e fiorente. Di così grande benefizio Montignoso và debitore all' Elisa; sia benedetto il suo nome dalla presente e dalle future generazioni!

Rovinato il trono del Buonaparte, cadde quello pure della Baciocchi; e all' albeggiare dei quattordici marzo del 1814 se ne partiva da Lucca. Schiamazzi e grida di vilissima plebe non mancarono, come è costume, ai caduti; e anche Montignoso volle prendere la parte sua in quell' impresa, più svergognata che stolta. Gettati a terra gli stemmi d' Elisa, perseguitati a morte i suoi partigiani, una mano di gente perversa capitanata da un Luchetti lucchese, birro smesso e turpe ribaldo, corse alle case dei ricchi a far bottino, a metter taglie, a rubare in ogni maniera. *Atterriamo gl' idoli* gridava quella turba perversa, e le imagini di Felice e d' Elisa venivano date alle fiamme, e i loro busti spezzati; intanto le campane montignosine sonavano a morto, e morte voleva darsi da que' tristi al *maire* Giovanni Sforza, de' Baciocchi caldissimo favoreggiatore. Gozzovigliava il Luchetti co' suoi nella casa dell' Angiolina Giorgini, da lor posta a ruba, e già pen-

(1) Bollettino delle leggi del Principato, tom. VI. pag. 161.

savano di trucidare lo Sforza, quando un Niccolao Mori, servo fedele di lui e nipote alla derubata Giorgini, fu addosso al Luchetti, e vendicando la congiunta e salvando il padrone, con una archibugiata lo uccise (1). Giunti poco appresso gli austriaci, Giuseppe Bertagnini corse ad afferrare la vecchia bandiera degli ottimati, sperando gratificarsi i venuti. Intanto il Consiglio comunale, interprete de' voti de' montignosini, fè conoscere al Governo provvisorio « il desiderio generale della popolazione di » porre in opera ogni mezzo possibile e di fare ogni sforzo » per assicurare alla nazione la sua indipendenza, sotto » un governo libero e repubblicano, combinato in modo » che riescisse il più adatto a formare la pubblica e priva- » ta felicità de' lucchesi (2) ». Ma il tempo delle libere repubbliche era omai finito, l' aquila austriaca, spiegate le ali, affilava gli artigli per fare strazio della povera Italia.

Riunitisi a Vienna i monarchi d' Europa, Lucca venne data a Maria Luisa di Borbone, vedova del re Lodovico d' Etruria, ed a' suoi discendenti maschi in linea diretta. Mancata che fosse la stirpe Borbonica o nel caso salisse sopra un altro trono, questa corona sarebbe andata a Toscana, che avrebbe ceduto al duca di Modena le sue terre di Fivizzano, di Barga e di Pietrasanta e quelle lucchesi di Minucciano, di Castiglione, di Gallicano e di Montignoso (3). Ma fu poi convenuto a Parigi, che morta Maria Luigia arciduchessa d'Austria, moglie del già imperatore Napoleone e duchessa di Parma, Piacenza e Guastal-

(1) Raccogliemmo queste notizie dalla viva voce di parecchi testimoni.

(2) Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg. XXXI. carta 163.

(3) Martens, Nouveau recueil de Traités, tom VI. pag 425.

la, venisse quella signoria ai Borboni, Lucca a Toscana, Montignoso e le altre terre agli Estensi (1).

Nel 1844, regnando a Lucca Carlo Lodovico, che fino dai tredici marzo del 1824 era succeduto a Maria Luisa, sua madre, venne fatto un trattato a Firenze, ai ventotto di novembre, tra il Granduca di Toscana, il Duca di Modena ed esso stesso, al quale presero parte anche il Re di Sardegna e l'Imperatore d'Austria. Carlo Lodovico promise che alla morte della signora di Parma avrebbe ceduto a Francesco V i paesi alla destra dell'Enza e il ducato di Guastalla, e questi avrebbegli dato i territori estensi posti sulla sinistra di quel fiume, e avrebbe lasciato a Leopoldo II Pietrasanta e Barga, prendendo però il lago di Porta Beltrame insieme con un breve tratto di terra, oltre Montignoso, Minucciano, Castiglione, Fivizzano e Gallicano. Quella striscia di terreno attorno il lago doveva delinearsi dai commissari granducali ed estensi in questa maniera: « a quattrocento braccia toscane, misurate sulla spiaggia, » dalla foce dell'emissario del lago di Porta si estenderà » una linea di mille cinquecento trenta braccia, seguendo » la direzione del viottolo ora esistente che conduce alla » casa segnata col n. 16 nelle mappe catastali toscane; dal- » l'estremo punto di questa linea, piegando sul sentiero » di destra, si traccerà altra linea di dugento sessantacin- » que braccia, poi una terza linea di mille trecento ses- » santa braccia per raggiungere il canale di Serravezza a » cento braccia dall'emissario del lago in cui sfoga; quindi » seguendo il lato orientale della strada, così detta della » Casetta, per la lunghezza di mille quattrocento braccia » si anderà a chiudere la figura con un ultima linea di » mille settecento braccia al confine attuale di Montignoso

(1) Opera cit. tom. VIII pag. 418

» a quattrocento braccia dalla strada postale, nel qual pe-
» rimetro s'intendono comprese, e quindi cedute a S. A. R.
» il Duca di Modena, oltre il forte marittimo detto del
» Cinquale e il Casino de' custodi, le cataratte, la casetta
» summentovata e la strada che vi guida ». Leopoldo II, che dal canto suo aveva promesso dare a Carlo Lodovico Bagnone e Pontremoli e a Francesco V Fivizzano, già assegnatogli dal Congresso di Vienna, si obbligò di lasciare scavare nel masso di Porta le pietre opportune per servire alla conservazione e al restauro delle cataratte, e di lasciar correre nel lago e nel fosso del Cinquale quelle acque che vi si scaricavano specialmente da Serravezza. Francesco V promise di « non permettere la coltivazione
» delle risaie in tale spazio di terreno a lui ceduto, e di
» conservare le esistenti cataratte o di surrogare ad esse
» altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva
» promiscuità delle acque salse con le dolci (1) ».

Il popolo di Montignoso menava quietissima vita sotto la signoria de' Borboni; piccole ed equamente spartite le gravezze; guardata la tranquillità del paese da una mano di soldati; bene amministrata la giustizia da un pubblico officiale che vi teneva la sua residenza. Solamente in fatto d'istruzione e di scuole era in grave difetto, nè alla gioventù crescente e vogliosa di apprendere bastava un solo e pessimo insegnatore. A riparar questo danno si mosse l'animo gentile e operoso di una colta ed agiata signora del luogo, la Bartolommea Bertagnini, che aprì nel 1840 nelle proprie case una scuola elementare di maschi. E non senza grave disagio e con pericolo della salute, essa prese a compartire giornalmente, coi migliori e più recenti me-

(1) Zobi, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, tom. IV. (documenti) pag. 282 e segg.

todi d'allora, a circa cinquanta ragazzi della campagna uno insegnamento, del quale non avevasi avuto prima di lei esempio all'intorno. Incoraggiata al cominciare dell'opera dal Principe Carlo Lodovico, che volle fornita di banchi a sue spese la nuova scuola, con grandissimo giovamento, in onta de'tempi che non correvano propizi, per quattordici anni durò in questa bella e generosa fatica; sinchè colpita da gravissima sciagura domestica, nella infermità divenuta poi irreparabile del suo unico e diletto figliuolo, fu costretta a soggiornare a Pisa per lunga parte dell'anno.

I negoziati che già si erano tenuti sotto i Baciocchi per riparare i guasti del Canale di Montignoso e regolarne il corso delle acque, vennero ripresi nei primi tempi della signoria dei Borboni, e molto fu scritto, ma niente convenuto. Ai tre luglio del 1844 oscuratosi improvvisamente il cielo, cominciò e durò a lungo una furiosa tempesta con fittissima pioggia. Le acque del fiume gonfiatesi orribilmente si rovesciarono sulla piazza, con desolazione e danno degli abitanti, e atterrati gli argini per ogni dove e guaste le strade, corsero a talento per la campagna. In mezzo a tanti disastri si riuniva prontamente il Consiglio comunale, e non potendo riparare i danni delle acque, perchè manchevole di danaro e impotente a trovarne, pensò ricorrere alla munificenza del Principe, e di questo diè carico a Eugenio Sforza (1). Condottosi egli a Modena, dove si trovava in quei giorni Carlo Lodovico, gli fece conoscere le disgrazie recate dal fiume, la desolazione e i bisogni degli abitanti; il Duca ne restò commosso e promise scegliere solleciti provvedimenti. Infatti agli otto

(1) Archivio comunale di Montignoso, Deliberazioni del Consiglio, tornata dei 4 luglio 1844.

del mese stesso, ordinava che per sei anni s'impiegassero nel rifare gli argini e nel difendere le case di Montignoso le tasse che quelle popolazioni pagavano al regio erario; che finito questo tempo dovessero poi dare l'uno per cento di vantaggio all'erario stesso, finchè non si fosse rifatto dell'imprestanza (1). Grandemente contenti ne restarono i montignosini; con decreto del Consiglio venne per tre giorni esposto il Sagramento nella chiesa parrocchiale, acciocchè il popolo potesse ringraziare Iddio di aver mosso il cuore del Principe, e fu votata la spesa per inalzar questa pietra a ricordo del fatto (2).

IL DÌ III LUGLIO MDCCCXLIV
PER PIOGGIA STRABOCCHEVOLE NON MAI VISTA
QUESTO FIUME CREBBE SÌ CHE FURONO ROTTE VIE ARGINI DISTRUTTI
CAMPI DEVASTATI
MURA FORTISSIME A SOSTEGNO E DIFESA ATTERRATE
SALVA QUASI A MIRACOLO LA TERRA CUI FECERO SPALLA
MASSI ENORMI QUAGGIÙ ROTOLATI.
A COTANTO DISASTRO
ALL'AGONÌA DI ROVINE ANCHE MAGGIORI
L'AUGUSTO CARLO LODOVICO DI BORBONE
PRONTISSIMO SOCCORREVA DEL REGIO ERARIO
DA COMPENSARLO
NELLA LUNGHEZZA DI ANNI LXX.
BENEDIZIONE
AL PADRE DEL SUO POPOLO
AL BENEFATTORE DI TANTI SENZA LUI DERELITTI
NELL'INFORTUNIO SULL'ORLO D'ALTRE SCIAGURE.

IL MAESTRATO DI MONTIGNOSO
PER PUBLICO VOTO
Q. P. P.

(1) Archivio comunale di Montignoso. Protocollo n. 141 dell'anno 1844.

(2) Archivio citato. Libro delle deliberazioni del Consiglio, tornata dei 13 luglio 1844 — L'iscrizione venne dettata dal marchese Antonio Mazzarosa.

La voce di tanti mali si sparse anche per le terre vicine, e in particolare n'ebbero danno e spavento i massesi, che si videro inondate gran parte delle loro pianure. Carlo Lodovico ai ventitrè luglio affidava al Commissario dell'Acque e Strade le operazioni idrauliche per riparare i guasti del fiume; operazioni di che aveva già il carico l'ingegnere lucchese Gaetano Masini (1). Ma mentre non erano ancora condotti a termine gran parte dei nuovi argini, il due di novembre il Canale portò dalla montagna buona quantità di materia, e fece un così smisurato riempimento che temevasi ad ogni istante una qualche rottura, e gli abitanti vicini fuggivano dalle case portando seco le masserizie più care (2). La mattina degli otto venne una nuova e dirottissima pioggia, si diruparono gran parte delle selve del Cerreto e di Corsanico, e per questo le acque furono violentemente trattenute tra le gole di quella montagna; la terra, gli alberi e i massi smisurati, che precipitavano dall'alto, ve l'asserragliarono a forza, finchè ingrossate a smisura tutto schiantarono. Buon tratto del paese corse pericolo di esser distrutto per l'impeto e per lo straordinario elevamento delle acque; i muraglioni e gli altri ripari furono atterrati quasi del tutto, solamente la scogliera al cominciar della Piazza, benchè rovinata in gran parte, oppose una qualche difesa, ma il torrente di Corsanico si avviò per la via del paese, atterrando quanto

(1) Archivio Borbonico. Presidenza del Ministero dell'Interno, protocollo n. 1947.

(2) Di questa e delle altre fiumane lasciò ricordo nei libri parrocchiali il sig. Don Giovanni Frugoni pievano.

gli si parava dinanzi. Alla pianura non si vedevano che distruzioni, e dalle spesse squarciature degli argini le acque correvano senza freno per la campagna. Con operosità grandissima vennero apprestati pronti soccorsi, furono sbarrate le rotture con chiuse di legnami e di sassi, e vennero afforzati e steccati que' pochi tratti di ripa e di scogliere per caso rimasti (1). Poi si diè mano a nuovi lavori con grandissima spesa; vennero rifatte le strade delle quali non rimaneva vestigio, e da solidissime mura guardato il paese. Ma il nove ottobre dell'anno dipoi di così grande lavorio non rimase una pietra. Il fiume recò gravissimo danno, atterrò case, guastò campi e pose a grande rischio la terra.

Più terribile traripamento avveniva ai diciotto settembre del 1846. Verso le otto di sera cominciava una lenta e piccolissima pioggia, la quale andò di tratto in tratto facendosi più fitta e furiosa, e venne poi dirottissima verso le dieci. Il torrente di Corsanico, ingrossatosi a dismisura e traboccante per la ripienezza delle acque, rompeva la scogliera posta a difesa del Canaletto e penetrava nelle case più prossime di quella borgata; si rovesciava contro la ripa opposta, e distrutti in più luoghi que' solidi ripari, scagliavasi con violentissimo impeto contro la piazza. Benchè deviato da forti mura, penetrò nelle case vicine, e prese

(1) Presidenza del Ministero dell'Interno, Scritture. Relazione di Carlo Sforza, gonfaloniere di Montignoso, dei 9 novembre 1844 — Relazione del ministro Nicolao Giorgini a Carlo Lodovico del giorno 15 dello stesso mese. Protocollo n. 2672.

a correre furiosamente lungo la via del paese, allagando e riempiendo di sassi e di terra cantine e botteghe, con distruzione di quanto vi era raccolto. Il torrente di Vietina, rotte le dighe costruite di fresco per deviarlo da quel di Corsanico, riunivasi a questo. Rovinò le mura del giardino Giorgini, che venne letto del fiume, e imboccata la strada de' marmi e ingrossato dalle acque che venivano dalla piazza, atterrò alberi e case, travolse ne' suoi vortici una madre con due figliuoletti, e distrusse gran parte del grosso borgo delle Capanne. Dopo tante rovine, rientrava nel suo alveo per riuscirne in breve con rottura della strada regia e danno del ponte. L'oscurità della notte rese più tremende quelle disgrazie. Che strepito spaventevole delle acque! che urli e pianti e voci orribili di quel popolo sventurato! Era un correre, un piangere, un affannarsi! Molti sorpresi dalla bufera nel letto, avvolti ne' lenzuoli si ponevano in salvo; chi non pensava che a dare soccorso, chi contrastava le sue masserizie al furore de' flutti. Campi e prata ubertose, oliveti ricchi di frutto vennero squallide lande. Per ogni dove alberi divelti, arnesi domestici, massi, ghiaia, fango, rovine. Carlo Sforza, gonfaloniere del Comune, narrando al Governo così gravi e lagrimevoli disastri, terminava in questa guisa la sua relazione: « Tanta rovina che l'animo mio agitatis-
» simo mi ha appena permesso descrivere, ci ha posto
» nello stato il più disperato. Che ci rimane a sperare
» dopo tanti soccorsi ricevuti e in breve ora sì fatalmente
» dispersi? Dovremo noi abbandonare gli antichi nostri
» tetti per mendicare un pezzo di pane in stranieri paesi?
» Ma no. Le tante prove di carità inaudita che fino a qui
» ci ha fornito l'ottimo Governo e l'ottimo e munificen-
» tissimo Principe che ci tutela, lasciano in fondo all'ani-
» mo nostro una speranza che non saremo del tutto ab-

» bandonati anche questa volta (1). ». Il Duca ne restò addolorato; molto danaro del suo riparti tra i più bisognosi, liberò la popolazione intiera da qualsivoglia gravezza, sospese i rimborsi all'erario per le passate imprestanze (2). Nè pago di questo, ai dieci ottobre si condusse a Montignoso egli stesso. A vedere tante e così gravi rovine rimase grandemente commosso; corsane voce tra gli abitanti, vennero a gettarsi ai piedi di quel generoso, che rivoltosi a loro e quasi piangente esclamò: *Io avoco a me questo paese e farò più di quello che posso.* La memoria delle belle azioni anderebbe perduta se l'istoria non le ricordasse ai nepoti!

Un nuovo traripamento del fiume, avvenuto ai ventisei luglio del 1847 alle due e mezzo del mattino, pose Montignoso in altre disgrazie e rese vani questi soccorsi. Le acque trascinarono al basso così gran copia di materia che fu ricoperto il muro costruito a difesa dell'Acquarella e quel piccolo borgo rimase intieramente distrutto. Il fiume si rovesciò con grande gagliardia sulla piazza; delle case molte furono atterrate, le più riempite di sassi e d'arena. Due donne perirono; una di queste, gravida, fu frantumata dai massi che orribilmente cozzavano fra loro trascinati dall'acque. Di molte strade non rimase più traccia, dei campi gran parte furono devastati come nelle precedenti alluvioni (3). Al Nottolini, valentissimo idraulico, il Principe diè il carico di nuovi e spendiosi lavori; auto-

(1) Relazione di Carlo Sforza al Presidente del Consiglio de' Ministri. Archivio Borbonico. Interno an. 1846 prot. 2661.

(2) Ministero dell'Interno, protocollo n. 5680.

(3) Vedasi nei registri parrocchiali di Montignoso la descrizione di questi disastri fatta dal sig. Don Giovanni Frugoni pievano.

rizzò il Comune a prendere in prestito scudi 4000, dei quali guarentiva la restituzione e il pagamento de' frutti la Regia Finanza; lasciò a vantaggio del paese i rimborsi all'erario per le fatte imprestanze, e le « somme » derivanti dai tre quarti della imposizione dovuta al Te» soro pel 1846 » che non fossero peranche sodisfatte (1). In paese non fu trovato ricordo di cosiffatte disgrazie; però il traripamento dei sette maggio 1636 in gran parte fu simile a questi, e certo anche altri ve ne furono nei tempi più antichi, come lo mostrano chiaro parecchi bandi del secolo XVI riguardanti ripari e argini da farsi al Canale e strade da esso distrutte. Ma di questi già tenemmo discorso: ci rimane adesso lo investigarne le cause.

La montagna di Montignoso è atta a qualsivoglia genere di cultura, massime a bosco od a selva; il corso poi de' torrenti talora è di precipitosa pendenza, talora contorto, disagevole e frastagliato da' massi. Il far legna e *ruschi* su que' terreni è grandemente in costume, e non solo i padroni li denudano di ogni verdura, ma buon numero di abitanti, soliti a vivere dell'altrui, non vi lasciano crescere uno stelo, e tutto recidono e abbattono. Così tolte le piante, che rattenevano con le radici la terra e con le foglie ed i rami buona parte di pioggia, vengono a formarsi spaventevoli frane, e alterandosi l'ordine naturale degli scoli le acque precipitano nei canali e

(1) Non è a tacersi come negli scudi 4000, che il Comune aveva facoltà di prendere in prestanza, comprendevansi pure 1000 scudi che il Comune stesso fu autorizzato a trovare a frutto colla sovrana determinazione dei 18 giugno di quell'anno. (Bollettino delle leggi del Ducato lucchese, tom. XXXIII. pag. 210).

ne' rii con più impeto e maggior copia, e danno origine a questi orribili traripamenti. Fino dal secolo XV la Repubblica lucchese, per provvedere ai mali che venivano dal diboscamento e favorire la cultura del castagno, creò l' Uffizio sulle selve che fu composto di tre cittadini, da eleggersi ogni anno, con pienissima autorità di multare e condannare. Non si concedeva che in piccolissima parte il taglio dei castagni vecchi, e sempre con licenza dell' Uffizio; obbligatorie le nuove piantate e gl' innesti, proibite le bestie e specialmente le caprine ne' boschi in certe stagioni, proibito il valersi di carbone di castagno, proibito di metter fuoco nelle macchie, anzi ordinato a tutti di correre a spegnere (1). Nello statuto di Montignoso del 1540 vietavasi solennemente a qualsivoglia persona di che stato, grado o condizione si fosse di svelgere o far cavare ciocchi e barbe sotterranee di stipa, dal monte Carchio verso Pietrasanta fino alla Pieve, « secondo gira il Canale », alla pena di un ducato per ciascuno e ciascuna volta (2). Però al cadere della Repubblica ogni buona legge in fatto di diboscamento restò dimenticata, e l' Elisa, provvidentissima in tutto, a questo non pose mente. Carlo Lodovico, desiderando darvi riparo, mandò fuori alcune leggi sul regime degli scoli e sul dissodamento dei terreni montuosi nel montignosino, che la carità della patria e l' amore alle proprie sostanze vorrebbono che anche al presente fossero mandate ad effetto (3).

---

(1) Archivio lucchese Cons. Gen. Riformag. 15 luglio 1483 — Uffizio sulle Selve, reg. primo.

(2) Statuto di Montignoso del MDXL cap. XXXVII.

(3) Bollettino delle leggi del Ducato lucchese, tom. XXXI pag. 87 e 160.

Intanto gravi avvenimenti si andavano incalzando in Italia, e principi e popoli sembrò s' intendessero in patto fraterno. Volendo anche i lucchesi più larga forma di reggimento, n' ebbero prómessa da Carlo Lodovico, che poi partitosi dello stato, inviava a Firenze Tommaso Ward a trattare col Granduca la cessione anticipata di Lucca, che restò convenuta ai quattro ottobre del 1847. Il giorno dipoi Francesco V nominò i commissari straordinari per prendere possesso di quelle terre che a lui erano dovute, e ai quattro e cinque di novembre s' impadronirono del lago di Poria e di Montignoso. Sebbene questo paese andasse a lui pacificamente, nè facesse rimostranza alcuna, i suoi abitanti amavano meglio seguir la fortuna degli altri Comuni lucchesi e far parte della gente toscana. Bartolommea Bertagnini espresse il generale cordoglio a nome de' suoi paesani, rivolgendo per le stampe agli antichi popoli del ducato le seguenti parole: « Lucchesi! Da » questo giorno le sorti della piccola terra di Montignoso » sono cambiate. Essa da secoli unita allo stato di Luc» ca, ora se ne stacca per decreto del Congresso di Vien» na che la volle aggregata al ducato di Modena. Noi ras» segnati chiniamo la fronte, ma nel momento che ci » stacchiamo da voi non possiamo nascondere la nostra » commozione ed il nostro rincrescimento nel vederci se» parati da uno stato al quale per lunga consuetudine di » affetti e d' interessi il nostro cuore ci univa. Consorti » nella prospera come nell' avversa fortuna alle vicende » della Repubblica e del Ducato lucchese, noi speravamo » che indivisi sarebbero stati i nostri destini. C' ingannam» mo! Lucca fa oggi parte della Toscana, di uno stato » cui è gloria l' appartenere. Questo pensiero ci consola » e ci fa dimenticare per un momento noi stessi, perchè » le sorti vostre più liete ci rendono men doloroso l' ad-

» dio della separazione; e questo addio ve lo diamo col
» cuore, o lucchesi, con l'animo commosso e riconoscen-
» te! Non possiamo dimenticare i benefizi che abbiamo
» da voi ricevuti. Siamo grati alla parte che avete presa
» alle nostre disgrazie, ed alla cura che vi siete data coi
» fratelli toscani per sollevare le miserie di questo pae-
» se, un tempo sì prospero per ubertà di suolo, oggi ri-
» dotto per le rovine del torrente ad uno stato miseran-
» do. Iddio ci prepari un migliore avvenire! Intanto non
» rigettate l'indirizzo di questi paesani. Sappiate che l'af-
» fetto per voi è quà maggiore di quello che forse crede-
» vate e che le apparenze vi possono avere mostrato. Il
» dolore è stato generale nel saperci da voi divisi, ma que-
» sta divisione politica non impedirà giammai che i no-
» stri cuori non palpitino alle vostre gioie, che i nostri
» voti non siano per la vostra felicità e per questa Italia
» nostra patria comune. In questo sentimento saremo sem-
» pre a voi uniti, e voi stendendoci le destre promette-
» rete, lo speriamo, di non dimenticare i poveri abitanti
» di questa Valle. Addio, buoni e bravi lucchesi; abbiatevi
» nel nostro saluto un pegno del nostro affetto (1) ».

Essendosi poco appresso sollevate contro il Duca di Modena le città di Carrara e di Massa, ai ventitrè mar-

(1) Questa rimostranza porta la data dei 3 novembre 1847 e fu pubblicata nel num. 94 del *Giornale privilegiato di Lucca* e poco appresso nel *Monitore toscano*. Il *Giornale privilegiato* l'accompagnava con queste parole: « L'addio che qui riportiamo, inviatoci dai cari » nostri fratelli di Montignoso, è da noi ricambiato col cuore commosso e con le lagrime agli occhi. Voglia Iddio concedere a quel » buon popolo, purificato dalle più crudeli sventure, giorni lieti e » felici come essi meritano e come noi loro ardentemente desideriamo ».

zo del 1848, Carlo Sforza gonfaloniere del Comune riuniva il Consiglio di Montignoso. Disse che il paese s'intendeva libero e sciolto dalla signoria estense a cui « venne » aggregato per forza superiore dei trattati, non già per » ispontanea elezione di esso »; disse che gli abitanti mostravano chiaro voler « continuare nell'affezione per lo » stato lucchese di cui facevano parte da secoli » e che ad ogni costo volevano seguirne le sorti, e propose si eleggesse un'ambasceria per offrire a Leopoldo II la spontanea dedizione di Montignoso. Accolte lietamente e con molto plauso queste parole, fu dato carico al gonfaloniere di condursi a Pietrasanta insieme con Pietro Sforza, Giovanni Frugoni e Pietro Bertagnini per trattare col vicario granducale l'unione alla Toscana; poi venne formata la Guardia Civica, oggetto di comuni speranze (1). Unito che fu Montignoso alle altre terre toscane, vi rimase tranquillamente, fin che rotte per ogni dove le nostre fortune, perduta ogni speranza di libertà, ogni occasione d'indipendenza, questa bellissima Italia fu corsa, come campo abbandonato, dallo straniero. Allora Montignoso tornò in potere degli Estensi: e di ciò che essi e i nuovi governanti óperarono, giudicheranno senza amore e senza odio i nostri figliuoli.

(1) Archivio comunale di Montignoso. Libro delle deliberazioni del Consiglio, tornata dei 23 marzo 1848.

La fortezza di Montignoso veduta dalla Ferrovia

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO

Reggimento di Montignoso nei primi tempi della signoria lucchese — Estimi — Gabelle — Quando e perchè fosse eletto un podestà a Montignoso — Varie leggi della Repubblica riguardanti esso podestà — Montignoso vien creato commissariato — Notai e famigli di quella Curia — Protettori di Montignoso quando fossero creati e perchè — Ordinanze di Montagna — Capitoli dell'Ordinanza di Montignoso — Le milizie montignosine vengono spartite in due compagnie — Disordini che ne nascono e come riparati — Composizioni tra Montignoso e Lucca — Conferme di queste composizioni — Altri privilegi e oneri concessi e imposti dai lucchesi.

Dopo che la Repubblica di Lucca colla forza delle armi si rese padrona di Montignoso, cacciandone i Conti rurali, questa terra venne assegnata alla vicaria di Pietrasanta, la quale nell'anno 1308 si componeva, oltre Montignoso e il borgo di Pietrasanta stessa, dei Comuni di Farnocchia, di Stazzema, di Vegghiatoia, di Terinca, di Levigliani, di Pomezzana, di Farneta, di Pruno, di Volegno, di Galleno, di Retignano, di Monteggiori e della Cappella di s. Martino con le sue ville. Il Comune di Montignoso insieme col villaggio di Strettoia aveva un podestà, che vi tenne la sua residenza per breve tempo, ed ebbe ristrettissime attribuzioni, così che entrambi questi paesi andavano a ragione a Pietrasanta, ove le condanne venivano pronunziate sulla pubblica piazza, dopo aver so-

nato la campana e chiamati gli abitanti vicini a recarsi ad ascoltare. Ogni Comune soggetto alla Repubblica doveva annualmente per la festa di S. Croce offerire un cero di peso convenuto alla chiesa di s. Martino in Lucca, e Montignoso ne donava uno di quattro libbre (1).

Nel trecento più volte vennero misurate le terre degli uomini e delle singolari persone del Comune di Montignoso per ordine de' reggitori di Lucca. L'estimo più antico che si conosca è quello che fu cominciato al cadere d'aprile del 1333 da Lupardo Lupardi agrimensore e da Giovanni di ser Genovese Bonifazi notaro (2). Ai quindici gennaio del 1339 venne posto mano a un nuovo estimo per opera di Accursio del fu ser Barone da Castelnuovo di Garfagnana; estimo che fu poi corretto dallo stesso Accursio per comando dei consoli di Montignoso, Guglielmo Rolandi e Cosello Compagni, e per consenso e volontà del Consiglio di quel Comune (3). Nell'Archivio lucchese si conserva del pari un altro estimo montignosino, che sebbene non porti la data dell'anno in cui venne compilato, la scrittura lo mostra apertamente del secolo decimoquarto (4). Nel quattrocento per ordine di Paolo Guinigi, signore di Lucca, Domenico Giacomelli prese a misurare tutte quante le terre della vicaria di Pietrasanta, avendo a sindaci e procuratori di quel Comune Michele Vannucci, Mazeo Franceschi e ser Castruccio del fu ser

---

(1) Statutum lucani Comunis an. MCCCVIII.
(2) Archivio dell'Estimo, reg. n. 59.
(3) Archivio citato, reg. n. 76.
(4) Archivio cit. reg. n. 96.

Francesco Serlotti, e a sindaci e procuratori de' restanti paesi del vicariato Bertolino Bernini da Ruosina, Francesco Soldi da Montignoso e Simo Domenici da Terinca, come apparisce da uno strumento rogato ai quattro gennaio del 1405 per mano di Giovanni Seriacobi da Castiglione di Garfagnana notaio. L'estimo di Montignoso poi fu terminato nel 1407, e i terreni in esso descritti vennero, secondo la misura lucchese, computati a ragione di quattrocento pertiche per ciascuna coltra di terra e di cinque denari per ogni cento libbre di possedimenti stimati (1).

Che nel secolo XIV si tenesse a Montignoso una gabella per conto de' governanti lucchesi è reso manifesto da due registri di essa, che tuttavia si conservano nell'Archivio di Stato di quella Repubblica. Il primo è scritto nel secondo semestre del 1340, quando vi stava per gabelliere a nome di Guglielmo Canacci, Capitano di Lucca, Conte Colucci da Buggiano; il secondo poi fu cominciato a scrivere il primo giorno di luglio del 1384 da Berto Viviani di Montignoso (2). Ogni cosa poteva introdursi liberamente nella terra; però il dazio pagavasi nell'uscire, e pagavasi poi dai tavernai o da qualsivoglia altra persona quando macellavano bestie grosse o minute o fabbricavano pane venale. Chiunque vendeva una qualche bestia, piccola o grossa che fosse, pagava una tassa a ragione del prezzo ricevuto. Oltre a ciò pagavasi un dazio per vendere il vino, dazio detto volgarmente *sigillo del*

(1) Archivio dell'Estimo, reg. n. 125.

(2) Gabelle del contado e delle vicarie, reg. n. 3.

rino, perchè in antico ponevasi dai pubblici esecutori un sigillo ai vasi che lo contenevano.

Nel 1378 ser Bernabò da Narni, bargello del Comune di Lucca, avendo fatto catturare dai suoi famigli Berto Viviani di Montignoso, grave sdegno ne presero gli abitanti di quel paese, e riunitisi alquanti de' più animosi, lo tolsero a forza dalle mani della giustizia e lo posero in salvo. Il Consiglio Generale fatto consapevole dell' accaduto volle rigorosamente punire l'audacia de' montignosini. Ordinò al Podestà di Lucca che condannasse l' intiero Comune di Montignoso nella pena di cinquecento fiorini d' oro, da pagarsi dentro cinque giorni; comandò che gli undici montignosini, ritenuti nelle carceri per quel fatto, vi rimanessero fin che la somma non fosse pagata, salvo però due soli che avendo preso la fuga dovevano scontare maggiormente la colpa commessa, nè riottenere così presto la libertà. Fu poi unanime parere del Consiglio che si deputasse un uffiziale con due famigli ad essere podestà di Montignoso a spese di quegli abitanti (1). Riunitosi di bel nuovo il Consiglio Generale, ai ventotto d' agosto, fu chiaramente mostrato non potersi mandare ad effetto nel termine convenuto questa condanna; perciò fu ordinato al Podestà di Lucca di prorogarne l' esecuzione fino ai trenta dello stesso mese. E se il Podestà, passato un giorno dal termine nuovamente assegnato, non l' avesse eseguita, l' esattore del Comune di Lucca era tenuto a riscuotere di per se stesso i cinquecento fiorini dentro quindici giorni (2).

(1) Documento XXIX.
(2) Documento XXX.

I lucchesi ogni anno, ma più spesso ogni sei mesi, inviavano un notaio a Montignoso col nome e con le incumbenze di podestà. Questi, appena entrava in carica, dava ordine che fosse riunito il Consiglio del Comune, ove leggeva le patenti della Signoria, nelle quali si ordinava al vecchio podestà di consegnare al nuovo l' ufficio con le sue pertinenze e giurisdizioni; si comandava ai montignosini che lo ubbidissero in tutte le cose di che fossero da lui richiesti; e davasi ordine al castellano e alle altre persone deputate alla custodia della rocca che lo intromettessero nella fortezza quante volte voleva, lasciandosi far mostre di armi, di munizioni e di sergenti, ricevuto prima il segno della pietra e visto le patenti della Signoria una sola volta durante il suo podestariato (1). Questo ufficiale, che era sempre un

(1) Il palazzo ove tiene di presente la sua residenza il Consiglio comunale di Montignoso fu già dei podestà e quindi de' commissari al tempo della Repubblica, e venne cominciato a ricostruire quasi dalle fondamenta nel 1539, essendo stato l'anno avanti barbaramente rovinato per opera de' massesi. Nel dicembre del 1539 furoun mandati a Lucca presso la Signoria Matteo Bertocchi e Mariano Grillotti a chiedere centu scudi in regalo per quella bisogna e venner concessi; e ottennero del pari nel 1545 che fossero per tre anni applicate a vantaggio di questa loro fabbrica, non peranche compiuta, le condannagioni del Comune di Montignoso che per decreto del Consiglio Generale erano impiegate alla costruzione del palazzo del vicario di Camaiore, parendo giustamente ai montignosini « che le condanne predit- « te, havendo pure a giovare per questi effetti di fabbriche, dovessero « più presto servire per far la casa loro che quella d'altri ». (Cons. Gen. della Rep lucchese, Riformag. 25 gennaio 1545 — Atti del Parlamento di Montignoso, reg I cart. 35).

cittadino lucchese, abitava una casa dal Comune all'uopo provveduta e fornita di mobili, e nella sala teneva le adunanze del Consiglio e del Parlamento, e vi amministrava pure la giustizia, facendovi tribunale ne' giorni convenuti (1). I montignosini davano al podestà 129 lire e 12 soldi al mese per salario; più 36 bolognini ogni semestre « per carta, cera & inchiostro », e gli davano pure 54 lire perchè mantenesse due famigli. Esso poi era obbligato a rogare tutte le scritture ordinarie del Comune, i contratti de' proventi e degli incanti delle vendite, senza avere premio alcuno (2).

Agli undici novembre del 1520 per decreto del Consiglio Generale della Repubblica venne concesso al podestà di Montignoso di poter multare gli inobedienti a quello ufficio fino a dieci lire di buona moneta (3). Per nuovo decreto del Consiglio, ai nove luglio del 1549, gli venne data autorità, nei casi criminali nei quali la pena, secondo lo statuto, passava le quindici libbre di buona moneta, di mutarla in quella del carcere, considerata prima la qualità del delitto (4). Finalmente ai dodici dicembre del 1559 concedevasigli del pari la facoltà di decidere e terminare le cause civili fino alla somma di venti fiorini a trentasei; questa legge, che poco appresso

(1) Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento reg. I, carta 11.

(2) Archivio lucchese. Statuti, reg. n XXXV. carta 31.

(3) Cons. Gen. Riformag. 11 novembre 1520.

(4) Cons. Gen. Riformag. 29 luglio 1549.

gli venne prorogata, restò confermata di bel nuovo al medesimo anche per decreto degli undici marzo 1579 (1).

Riunitosi il Consiglio Generale della Repubblica, il primo gennaio del 1590, venne fatto conoscere che ser Riccardo Santucci aveva rinunziato la podesteria di Montignoso, alla quale era stato eletto, e che non essendovi notai vacanti per un anno, non poteva farsi nuova elezione di quel podestà. Vennero subitamente scelti sei cittadini acciò considerassero il modo di riformare quella podesteria; e ai nove dello stesso mese fu data lettura alla loro relazione, che non restò approvata. Invece venne fatto decreto che la terra di Montignoso s' intendesse ridotta a vicariato e commissariato come gli altri luoghi della montagna, e furono eletti sei cittadini perchè dovessero dentro otto giorni riferire la forma, il modo e l' ordine da dare a quell' ufficio, la spesa che ci bisognasse e d' onde fosse da cavarla (2). Costoro fecero intendere agli uomini di Montignoso la deliberazione del Consiglio e insieme che dovessero mandare a Lucca persone con autorità di trattare e risolvere quanto faceva mestieri. Ma sebbene cercassero di persuadere con quella maggiore amorevolezza che fu possibile gl' inviati montignosini a concorrere alla spesa, essendo tutto per utile, beneficio e comodità loro, non vennero a capo di nulla. Anzi avendoli lasciati tornare a Montignoso, perchè avevano dato speranza di adoperarsi in questo negozio, vennero di bel nuovo, dichiarando a nome del loro paese,

(1) Cons. Gen. Riformag. 12 dicembre 1559 e 11 marzo 1579.
(2) Cons. Gen Riformag. 1 e 9 gennaio 1590.

che non potevano concorrere a maggiore spesa di quella che facevano. I sei cittadini, riferendo al Consiglio la mala riuscita di queste trattative, proposero che il nuovo commissario di Montignoso si dovesse fare dal Consiglio stesso « per l'anno e al bussilo come li altri commissari, » e con la medesima autorità; che vacasse dal medesimo » officio per tre anni, e non avesse vacazione alcuna da- » gli altri offici; con salario di scudi dodici al mese ». Proposero che il Consiglio de' XXXVI eleggesse ogni anno due notai per quella curia, uno per il primo e l'altro per il secondo semestre: i quali non dovessero avere salario di sorta, ma in ricompensa godessero entrambi l' uffizio del Fondaco per sei mesi e per altri sei mesi uno l'ufficio dell' Esattore e uno quello di Villabasilica. In quanto poi al capo dove fosse da cavare la spesa, furono di opinione che i cinque scudi mensuali, soliti darsi dai montignosini al loro podestà, si applicassero al commissario; e inoltre « perchè il vicario di Camaiore era ob- » bligato, ogni due mesi una volta, visitare il Comune di » Montignoso e ivi stare tre giorni, e per detta causa i » montignosini erano obbligati ogni due mesi pagare » scudi tre al detto vicario » credettero conveniente si dovesse anche quella somma, che ascendeva a diciotto scudi all'anno, dare al nuovo commissario, che in tutto avrebbe avuto sei scudi e mezzo il mese dal Comune di Montignoso. Il resto del salario, fino in scudi dodici, proposero si dovesse cavare dal Consiglio Generale ad alcuni uffici di notai. Ma siccome nella diminuzione di questi uffici avanzavano trenta scudi e trentasei bolognini, giudicarono fosse bene pagare un altro famiglio vantaggio da tenersi per il commissario predetto, il quale avrebbe ai suoi ordini tre famigli, oltre il messo. Il Consiglio fece plauso a quanto avevano proposto i sei cittadini e la

loro relazione restò pienamente approvata (1). Massinissa Massaciuccoli, dottore in ambedue i diritti, fu il primo commissario di Montignoso; e ai diciotto febbraio del 1590, riunito il pubblico e generale Parlamento di quella terra, entrò nel nuovo ufficio, lette prima le sue patenti e ricevuto dai montignosini il giuramento di fedeltà (2).

Ai diciassette marzo del 1582 il Gonfaloniere di giustizia della Repubblica lucchese mostrò al Consiglio Generale come da qualche tempo fossero sorte gravi inimicizie nel Comune di Montignoso. Per rimuovere qualsivoglia pericolo e acciocchè le cose non prendessero una piega peggiore fu decreto che si facesse elezione di tre cittadini, i quali fossero *Protettori di Montignoso*, e dovessero « giusto ogni loro potere, procurare la conservazione » di quel luogo e la pace e l'unione delli uomini e abi» tatori di esso (3) ». Poi ai tre luglio dell'anno medesimo restò convenuto che i Protettori di Montignoso fosser tenuti ogni anno, sotto pena di scudi cinquanta per ciascheduno, trasferirsi in quella terra, starvi quattro giorni a spese degli abitanti, e procedere e castigare i colpevoli; avendo

(1) Cons. Gen. Riformag 26 gennaio 1590 — La casa dove dimoravano i notai è quella ove presentemente trovasi l'Uffizio della Regia Posta e la Scuola femminile. Essa venne ricostruita nel 1636, essendo stata atterrata dalla violenza delle acque nella terribile fiumana avvenuta in quell'anno. Fino dal 1590 il Comune aveva comperato da Eustachio e da Girolamo Toncelli una casa al Fondaccio al prezzo di ottanta ducati per servire di abitazione ai famigli (Atti del Parlamento, reg. XV. cart. 29 tergo, reg. IV. cart. 23).

(2) Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg IV. cart. 13.

(3) Cons. Gen. Riformag. 17 marzo 1582.

in tal caso la stessa autorità dello intiero Consiglio. Questo ufficio, che riuscì di assai vantaggio ai montignosini, restò abolito insieme con altre molte e bellissime istituzioni al cadere dell'aristocrazia (1).

La Repubblica di Lucca fino dalla prima metà del secolo XVI aveva formato nel distretto delle sei miglia una milizia paesana da giovarsene al bisogno. Nel 1540 parve bene al Consiglio di istituirla anche nella montagna, e diè carico ad alcuni cittadini di ordinarne i capitoli, e proporre la maniera con la quale doveva governarsi (2). Costoro consigliarono di mantenere per la montagna le tre compagnie già ordinate nelle vicarie di Coreglia, di Valleriana e di Valdilima, e mostrarono il modo col quale si dovevano regolare gli offiziali e i fanti delle medesime. Proposero inoltre si eleggessero tre cittadini a commissari di quelle soldatesche, che si chiamarono *Ordinanze*, con autorità di riunire a loro beneplacito le compagnie per far rassegne di persone e di armi, avendo facoltà di iscrivere, rimuovere e cassare qualsivoglia persona, salvo i capi forastieri che si nominavano dalla Signoria. Ciascun vicario di quelle terre stimarono potesse poi a suo talento far raunare anch'esso « una di dette insegne con la sua compagnia » quando lo chiedesse il bisogno, senza dimandare licenza. L'Ordinanza della montagna, a questo modo organata, ricevè larga approvazione dallo intiero Consiglio, che poi comandò fosse creata anche nelle rimanenti vicarie della Repubblica, e con savie e spesse leggi ne andò curando l'ordinamento.

(1) Cons. Gen. Riformag. 3 luglio 1582.
(2) Cons. cit. Riformag. 12 novembre 1540

Ai ventinove maggio del 1554 venne concessa autorità agli Anziani di fare un'Ordinanza anche a Montignoso, con quel modo, forma e ordine e con quei capitoli che loro fosser piaciuti, purchè niuna spesa ne avesse la Repubblica. All'Uffizio sulla Munizione fu poi comandato di dare il bisognevole di armi, di polvere e piombo (1). I Commissari sopra le Ordinanze erano tenuti, almeno una volta l'anno, condursi a Montignoso a fare la rassegna; ed il podestà di quel luogo poteva sempre, e quando li pareva di bisogno, farla raunare; e se il capitano e gli altri uffiziali e fanti non ubbidivano, cadevano in pena di lire dieci per ciaschedun. Un forastiero col grado di capitano governava le milizie montignosine, e nel modo consueto riceveva lo stipendio dalla Signoria; il Comune di Montignoso era però tenuto a provvederlo di alloggio. Non poteva uscire dello stato senza il permesso degli Anziani, nè gli era lecito quando gli occorresse andar fuori della podesteria menare più di tre compagnie. Il podestà di Montignoso descriveva in un libro gli eletti all'Ordinanza insieme con le armi che avevano ricevuto, le quali erano tenuti a conservare per i bisogni pubblici, nè potevano impegnarle, venderle o prestarle ad alcuna persona, alla pena di due ducati per ciascun pezzo d'arme: e questa pena la pagavano pure se non avevano le armi alla mostra o si ritrovavano cambiate. Ciascun fante poteva star fuori del distretto di Lucca per otto giorni, senza dimandar licenza a persona; e bisognandoli più, ne otteneva permesso dal podestà, o in sua assenza dal capitano. Poteva portar l'archibugio nei giorni festivi, salvo in quello di s. Vito,

(1) Cons. Gen. Riformag. 29 maggio 1554.

a effetto solamente di esercitarsi e di addestrarsi con esso. Ai fanti e agli offiziali era poi lecito « impune- » mente portar d'ogni tempo spada, pugnale e arme di- » fensive per tutto il territorio di Lucca, eccetto però » nella città ». Se poi con queste armi commettevano alcun delitto, cadevano nel doppio delle pene ordinate dagli statuti, ed era in facoltà de' Commissari dell'Ordinanze castigarli anche maggiormente. Le rassegne si facevano una volta al mese, con l'assistenza del podestà, che guadagnava per questo una piccola mercede; e i mancanti pagavano diciotto bolognini. I Commissari avevano autorità di punire quelli dell'Ordinanza fino in venticinque ducati e in due tratti di corda quando trasgredivano i comandi, o in tempo di rassegna usavano parole ingiuriose o villane, o sfodravano spade o mettevano mano ad altre armi. Quando poi le milizie montignosine erano comandate in fazioni pubbliche, fuori della podesteria, avevano un premio dai reggitori lucchesi, nè alcun milite di esse poteva in tal caso esser catturato per cagione di malefizio o di debiti, così pubblici come privati (1).

Seguendo il costume delle altre vicarie della Repubblica, la milizia montignosina nel 1765 venne spartita in due compagnie; alla vecchia rimase il nome di *Colonnella*, la nuova si chiamò *Scelta* (2). Cagione principalissima di

(1) Convenzioni e statuti del Comune di Montignoso. IV. — Ai 14 luglio del 1557 i Commissari sull'Ordinanza di Montagna fecero conoscere agli Anziani che i capitoli dell'Ordinanza di Montignoso avevano bisogno di esser corretti e riformati, ed il Consiglio dette autorità di modificarli (Cons. Gen. Riformag. 14 luglio 1557).

(2) Archivio di Stato in Lucca. Archivio delle Milizie, reg. CXXXIII. cart. 108 e segg.

disordini, di risse e di disunioni riuscì questa male avvedrta partizione, e i Commissari dell'Ordinanze pensarono darvi riparo. Ordinarono che la Scelta dovesse comporsi di cinquanta uomini e non più, oltre gli uffiziali; venendo a mancare qualche soldato o per morte o per promozioni si surrogasse dai militi della Colonnella ultimi ascritti; quando le compagnie si fossero trovate in campo per le rassegne generali dovessero stare separate e poste l'una per contro all'altra; la Colonnella però avesse la mano nel maneggio delle armi, nelle marcie, nelle sagre funzioni, e sempre. Il comando delle due compagnie riunite spettasse al capitano di presidio a Montignoso, e in sua assenza, nel caso di dover riunire le soldatesche, il capitano della Colonnella ricevesse gli ordini dai pubblici ministri, ma per eseguirli andasse di concerto col capitano della Scelta (1).

Nel 1790 uno de' Commissari dell'Ordinanze di Montagna si condusse a Montignoso per fare la consueta rassegna: come già aveva comandato, trovò le milizie schierate e sotto le armi. Fatta la richiesta e dovendosi completare il numero della Scelta, ordinò a nove degli ultimi ascritti alla Colonnella, chiamati *novellini,* che vi si riunissero. Eglino ricusarono apertamente, e tornarono alle loro file in mezzo al tripudio de' compagni; grave sussurro si levò tra le schiere; molti presero a caricare le armi, altri a battere minacciosi i calci de' moschetti sopra il terreno. Buona parte de' militi della Scelta, abbandonati gli uffiziali, riunironsi alla Colonnella; e il tumulto si andava facendo più grave. Temendo il Com-

---

(1) Archivio delle Milizie reg. cit. cart. 141 tergo e segg.

missario sopra le Ordinanze un qualche disordine maggiore, sciolse le soldatesche, raccomandando la tranquillità e la concordia. Però questo atto non si volle impunito; i novellini disubbidienti vennero imprigionati, ed espiata che ebbero la pena, furono aggregati alla Scelta. Ma la concordia non fu ristabilita e il disordine si accrebbe più che mai, e durò fin che per ordine de' Commissari sull'Ordinanze non venne abolita la Scelta e i soldati che la componevano aggregati alla Colonnella, con gran soddisfazione e molto vantaggio de' paesani (1).

Dopo che la Repubblica di Lucca, per la pace stretta coi fiorentini ai ventisette marzo del 1441, tornò padrona di Montignoso, i commissari deputati Gregorio Arrighi e Paolo di Poggio a nome de' lucchesi fermarono alcuni patti e concedettero assai larghi privilegi a quegli abitanti. Anzi tutto dichiararono esenti e liberi i montignosini da qualsiasi onere, e dal pagare e sostenere qualunque spesa per qualsivoglia ragione o modo per venticinque anni, da cominciare col 1442 e da potersi confermare e prorogare a beneplacito della Signoria; purchè pagassero al loro podestà lo stipendio di sei fiorini d'oro al mese. Promisero poi farli esenti da qualsiasi pagamento per il sale, che dovevano comperarlo dalla dogana del Comune lucchese, da deputarsi nella loro terra al prezzo tassato e convenuto. Se poi dalla Signoria non fosse stata deputata una dogana a Montignoso, potevano pigliarlo in qualunque luogo liberamente, e anche fuori del territorio di Lucca. Gli uomini di Montignoso e chiun-

(1) Archivio delle Milizie, reg. CXXXIV cart. 132 tergo, 140 e 194 tergo.

que abitava in quel Comune aveva facoltà di portare o far portare senza pagamento di gabella i frutti e le derrate anche fuori delle terre lucchesi; del pari senza pagamento di gabella potevano recare alle case loro qualsivoglia roba o mercanzia necessaria alle proprie bisogne. Erano però tenuti ogni anno per la festa di s. Croce offrire all'Opera di s. Martino di Lucca dodici libbre di cera lavorata; ma erano poi liberi da ogni altra maggiore oblazione comandata dagli ordinamenti lucchesi. Potevano portare qualsivoglia sorte di arme, anche proibita, per tutto il comitato e distretto di Lucca, e anche nella stessa città nella loro venuta e partenza. Circa poi gli oneri personali e le cavalcate dovevano prestare obbedienza alla Signoria. Ogni anno erano obbligati a rinnovare le vettovaglie della fortezza di Montignoso, pigliandosi le vecchie e ponendovi le nuove.

Questi patti fermati a viva voce tra i commissari della Repubblica e le genti montignosine, a preghiera di Antonio Giorgi e di Stagio Paoli, il tredici aprile del 1444, vennero pubblicamente scritti nella cancelleria lucchese per mano di notaio. Essendo poi stati letti nel Consiglio Generale, tenuto ai ventinove luglio di quell'anno, fu decreto che s'intendesse ampliato il privilegio di potere estrarre fuori del territorio e distretto lucchese le robe e i frutti raccolti nel montignosino; intendendo compresi nella concessione anche tutti coloro che andavano a comperare i raccolti a Montignoso. E fu data poi facoltà di far pascolare sulle terre di quel Comune qualsivoglia sorta di bestie, anco ai forastieri, senza pagamento di gabella: e questo per la singolare obbedienza e fedeltà dei montignosini alla Repubblica (1).

(1) Convenzioni e statuti del Comune di Montignoso, II.

Nel Consiglio Generale, tenuto ai diciotto gennaio del 1491, venne letta una supplica di quegli abitanti, nella quale esponevasi alla Signoria che, essendo spirate le convenzioni che avevano con essa lei, desideravano rinnovarle per quel tempo che fosse giudicato conveniente. Giovanni Margo, Andrea di Poggio, ser Bartolommeo Guarguaglia e Lazzaro Totti, consiglieri, salirono sulla pubblica ringhiera e proposero la conferma di esse convenzioni per altri venticinque anni. Posto il negozio a partito, restò vinto con settantasei palle bianche (1). Il primo febbraio del 1519 per decreto del Consiglio vennero nuovamente confermate per venticinque anni; così pure ai ventotto gennaio del 1544, ai quattordici dicembre del 1568, e ai ventotto aprile del 1594 (2). Nel 1620 il Parlamento di Montignoso elesse Girolamo Orlandi, Bartolommeo Giorgini, Girolamo Bertiera, Antonio Bertagnini e Fabio Marchini per condursi a Lucca e ottenere la conferma di quelle composizioni; e di questo vennero fatti contenti dalla Signoria, per decreto dei dodici giugno 1620 (3). Ai ventisei ottobre del 1644 restarono confermate per altri venticinque anni; e furono prorogate di nuovo per venticinque anni ai dodici ottobre del 1668, per dieci anni ai sette d'aprile del 1706, e per venti anni ai due marzo del 1742 (4). Vennero poi con-

(1) Convenzioni e statuti del Comune di Montignoso, II.

(2) Cons. Gen. Riformag. 1 febbraio 1519, 28 gennaio 1544, 14 dicembre 1568 e 28 aprile 1594.

(3) Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg. XI. cart. 116 — Cons. Gen. della Repubblica, Riformag 12 giugno 1620.

(4) Cons. Gen. cit. Riformag. 26 ottobre 1644, 12 ottobre 1668, 7 aprile 1706 e 2 marzo 1742.

fermate per altri venti anni con decreto dei trentuno maggio 1771. Però il Consiglio Generale avendo considerato che tra i privilegi che godeva il Comune di Montignoso vi era la facoltà di potere estrarre qualsivoglia raccolto dal territorio, pensò restringerla in parte. Ordinò dunque che non si potesse cavar grano dal montignosino senza licenza di quel commissario. E da questo non ne sentì danno il paese, giacchè le sue terre ne producevano appena per il consumo, e spesse volte erano perfino costretti a provvedersene a Lucca, così che non vi era occasione di procurarne l'esito altrove (1). Nel 1793 per ordine del Parlamento di Montignoso fu inviato a Lucca Giovanni Andreelli acciocchè procurasse una convalidazione de' privilegi, già tante volte confermati; e il Consiglio Generale, agli undici di ottobre, nuovamente prorogavali per altri venti anni, purchè restasse fermo l'obbligo di non potere estrarre il grano senza permesso dei commissari (2).

La proibizione di cavar grano fuori del montignosino venne anche assai prima del 1771 più volte ordinata dai reggitori lucchesi, i quali erano soliti costumare questo provvedimento quando i ricolti riuscivano scarsi ed insufficienti al bisogno delle popolazioni. Non lo restringevano al solo grano, ma spesso anche alle biade, alle castagne, alle farine e alle altre robe; anzi nel 1591 comandarono non si potesse cavar olio del montignosino, e nel 1605 estesero cosiffatta proi-

---

(1) Cons. Gen. Riformag. 31 maggio 1771.

(2) Archivio comunale di Montignoso. Atti del Parlamento. reg. XXX. cart. 26. — Archivio di Stato in Lucca, Cons Gen. Riformag. 11 ottobre 1793.

bizione alle sete ed ai bozzoli (1). Questi ordinamenti furono rinnovati in ispeciale maniera nella seconda metà del secolo XVII, imperocchè gli abitanti di Montignoso, abusando de' privilegi larghissimi che godevano, avean preso a vendere ai forastieri confinanti le lor vettovaglie, e per via di mare ne mandavano buona parte sulle coste della Liguria, di que' tempi poverissime e bisognose. E a meglio riuscire in questo traffico ne trasportavano a Montignoso dalle altre vicarie, e levavano dalla stessa città copia assai considerevole di miglio (2).

La Signoria però volendo largheggiare con quegli abitanti, più volte diè loro licenza di valersi di persone forastiere nel cogliere le castagne. Nel 1565 concedeva all' intiero Comune il privilegio di estrarre dal paese stipe e altre legna minute; nel 1642 la facoltà di comperare nel territorio stesso olio nostrato per rivenderlo; e finalmente nel 1671 ampia licenza di potervi introdurre qualsivoglia sorta di vino forastiero (3).

È reso dunque manifesto che nel lungo giro di secoli nel quale i montignosini menarono la vita sotto il dominio della Repubblica lucchese, vennero amministrati con saviezza e giustizia e seppero procacciarsi la benevolenza de' governanti. I quali sebbene reggessero del pari con

(1) Cons. Gen. Rifor 22 ottobre 1587, 2 agosto 1588, 18 gennaio 1591 e 15 febbraio 1605.

(2) Cons. cit Riformag. 23 dicembre 1678.

(3) Cons. cit. Riformag. 15 maggio 1565, 28 maggio 1642 e 9 gennaio 1671.

assai amorevolezza anche le altre vicarie dello stato, e massime quelle poste a confine con gli altri principi, pure Montignoso predilessero maggiormente. E forse procacciarono ad arte ogni modo di tenerselo bene affetto, acciò non secondasse i disegni degli ambiziosi vicini e non si staccasse dalla famiglia lucchese.

CAPITOLO SECONDO

Organamento interno del Comune di Montignoso sotto il dominio della Repubblica lucchese — Consiglio, Officiali e Parlamento — Varie riforme di queste magistrature — Tre Buoni Uomini, Terminatori e Stimatori — Incanti de' proventi del Comune — Soprastanti — Uffizio sul sale — Come si spartissero le spese tanto ordinarie quanto straordinarie del Comune — Cosa fosse la Colta e come si riscuotesse — Impositori della Colta e Postillatori dell'estimo — Camarlingo e sue incumbenze — Uffizio sull'entrate — Munizione stabile cosa fosse e quando venisse istituita.

Il Comune di Montignoso, sotto il dominio della Repubblica di Lucca, veniva retto e governato dal Consiglio e dal Parlamento. Verso la prima metà del secolo XVI il Consiglio di Montignoso si componeva di dodici uomini originari del paese, e si convocava di licenza del podestà, per mandato degli Officiali e a requisizione de' messi o nunzi. Gli Officiali erano anch'essi due uomini originari di Montignoso e stavano in carica sei mesi. Costoro ogni cinque anni insieme col Consiglio, sotto pena di spergiuro, dovevano chiamare e vincere per partito tre uomini dabbene, i quali, dopo aver giurato in mano del podestà che avrebbono fatto il dover loro fedelmente e senza guardare ad affezione alcuna di parentado, adunatisi insieme eleggevano i nuovi Officiali, o come dicevasi *assortivano le tasche degli Officiali*, scrivendoli su dieci polize,

due per due. Ogni semestre cavavasi una di queste polize e gli estratti erano i nuovi Officiali (1). Costoro parimente nel fine del loro ufficio dovevano far vincere due uomini dal Consiglio, i quali nel termine di tre giorni erano tenuti recarsi a Lucca presso la Signoria per far sindacare il podestà da tutte le querele gli fosser date dagli uomini particolari di Montignoso (2). I dodici Consiglieri quando entravano in carica giuravano di esser fedeli alla Signoria di Lucca, di osservare e di fare osservare con ogni loro possanza e buona fede gli statuti del Comune, di operare il vantaggio ed il bene del paese, e di rimuovere da loro ogni odio, rancore, inimicizia e affezione di persona. Ogni sei mesi allo spirare del loro ufficio erano tenuti a eleggersi i successori a chiamata: ogni consigliere proponeva un candidato che veniva posto a partito e restava vinto se otteneva il maggior numero de' voti affermativi; però non potevano chiamar parenti « da tre » gradi in giù, » alla pena di venti bolognini. Vacavano per mesi diciotto, compiuto che avevano il consiglierato; e se alcuno appena eletto ricusavasi di prestar giuramento cadeva in pena di venti bolognini (3). Ogni Consigliere sulla proposta degli Officiali, quando era adunato il Consiglio, poteva liberamente far conoscere la sua maniera di pensare intorno le materie che venivano trattate, ma se alcuno avesse consigliato fuori di quelle cadeva in pena di due bolognini (4).

(1) Statuto di Montignoso dell'anno MDXL, Capitolo VII.

(2) Archivio di Stato in Lucca. Statuti, reg. 37, cart. 30.

(3) Stat. di Montignoso cit. cap. VIII — Atti del Parlamento di Montignoso, reg. I.

(4) Stat. cit. cap XXIII.

Il Consiglio poi aveva tale e tanta autorità quale e quanta l' intiero Comune; però quando volevansi far nuove leggi adunavasi il Pubblico e Generale Parlamento, che si componeva di un uomo per ciascuna famiglia; e non poteva esser convocato se prima non si vinceva per il Consiglio. Tutti i partiti si ottenevano per i due terzi, ma quando si trattava di spese straordinarie si dovevano vincere per i tre quarti (1). Chiunque poi debitamente invitato mancasse alle tornate, pagava tre bolognini (2).

Nell'anno 1551 parecchie riforme vennero fatte nel Consiglio e nel Parlamento. Il numero de' Consiglieri fu ridotto a nove, onde si chiamò *Consiglio de' Nove* o *de' nove governatori*. Oltre il Parlamento di un uomo per famiglia, che seguitò a chiamarsi Generale, ne venne formato un altro che dal numero di quelli che lo componevano fu detto de' XLV; nel quale però s' intendevano compresi i due Officiali, i nove Consiglieri ed i Tre Buoni Uomini. Il Consiglio de' Nove continuò ad avere le stesse appartenenze; per far nuove leggi convocavasi il Parlamento de' XLV e per i negozi straordinari quello Generale. Il Parlamento poi de' XLV nella prima metà del seicento venne riformato e accresciuto di quindici membri (3).

Ai venti gennaio del 1578 fu decreto che « quando si » trattasse di qualsivoglia cosa in qualsivoglia uffizio dove » intervenisse o fosse presente il nominato, quel tale no- » minato e i suoi parenti fino in primo grado, così di » affinità come di consanguineità, andassero all' osservanza,

(1) Stat. cit. cap. XLIX — Atti del Parl. cit. reg. I.

(2) Atti del Parlamento cit. reg. cit. cart. 16.

(3) Archivio lucchese Statuti reg. 37. cart. 30 — Archivio montignosino, Atti del Parlamento, reg. XII

» nè potessero in modo alcuno parlare su tal materia, » nè rendere il lor voto (1) ». Ai diciassette gennaio del 1587, seguendo la costumanza degli altri paesi, si volle che in ogni tornata così del Consiglio come de' Parlamenti innanzi di trattar cosa alcuna dovesse recitarsi un apposita preghiera all'Altissimo. Questo uso, essendo poi andato in dimenticanza, venne nuovamente confermato ai dodici aprile del 1638 ,per decreto del Consiglio e a proposta di Bartolommeo Carelli, allora commissario (2). Fu stabilito nel gennaio del 1594 che il Parlamento dei XLV non potesse donare in niun modo nè a nissuna persona più di scudi due per seduta; e pochi mesi appresso il commissario Alessandro Pagnini fe' pubblicamente bandire « a tutti quelli che saranno ne' Parlamenti o Con» siglio a consigliare quando parleranno ciascuno di loro » debbia stare in piedi con il capo scoperto & non uscire » di proposta, nè alcuno possa consigliare nè parlare anco » alle banche (cioè dal posto) quando altri consigliasse, » ma si debbia usare continuo silentio, sotto pena in cia-

---

(1) Atti del Parlamento di Montignoso reg. III cart. 4 tergo.

(2) Atti del Parlamento cit. reg. XVI — L'orazione era la seguente: « O Iddio altissimo creatore dell'universo, o Giesù Christo » salvatore nostro, o immenso amore per cui creati, redenti e salvati » siamo, santissima individua Trinità, umili per le viscere del santis» simo Crocifisso ti preghiamo a non guardare a' demeriti nostri et » infondere ne' cuori nostri e nelle nostre menti la tua benedetta » gratia, con che deposto ogni nostro particolare affetto dalle nostre » deliberationi et attioni proceda la essaltatione, laude e gloria tua, » il grato servitio agli Eccellentissimi Signori nostri et la quiete, » pace et conservatione di questo tuo devoto Popolo et Comune di » Montignoso. Amen ».

» scuno dei sopra detti casi di bolognini cinque per cia-
» scuno & ciascuna volta, da pagarsi da chi contrafarà
» avanti che esca dalla sala, & applicarsi nelle spese da
» farsi in detta sala per li tempi. Item che ogni volta
» che consigliando si farà mentione di nostro Signore Dio,
» della Beata Vergine, de' Santi, del sommo pontefice,
» del reverendissimo vescovo di Sarzana, dell'eccellentis-
» simo Consiglio & dell'illustrissimi Signori debba cia-
» scuno per riverenza & honore di tal nome subbito sco-
» prirsi la testa, sotto la pena come di sopra (1) ».
Verso la metà poi del secolo diciassettesimo il Parlamento ordinava che s'intendessero escluse dal governo tutte quelle famiglie e persone che sebbene abitassero a Montignoso, o non godevano gli onori del Comune o non ne avevano goduto i loro padri e antenati: restando solamente a reggere il paese « tutte quelle famiglie e uomini che sono
» vere e legittime e antique del Comune di Montigno-
» so, e che li loro antenati, o loro almeno, siano inter-
» venuti o intervengano in detto governo ». Decretava del pari che nessuno degli abitanti potesse essere aggregato se prima non fosse vinto nel generale Parlamento per i tre quarti de' voti affermativi. Ordinava che quando avvenisse una tale elezione si reputasse invalida, e restasse nullo quanto fosse stato negoziato con l' intervento di alcuno de' suddetti esclusi. Questo decreto venne approvato dagli Anziani e dal Gonfaloniere di Giustizia ai ventotto febbraio del 1651, giudicandolo di utile e di benefizio ai montignosini. Parimente ai ventisette luglio del 1654 approvarono un altro decreto del Parlamento di Monti-

(1) Atti del Parl cit. reg IV, cart. 146 e 254 tergo.

gnoso nel quale, per togliere qualunque abuso, s' imponeva agli Officiali la pena di tre scudi e la privazione del grado per dieci anni se chiamavano al Consiglio dei Nove parenti in primo, secondo e terzo grado, tanto di affinità quanto di consanguineità. Erano però liberati da queste pene se giuravano, dentro tre giorni, di non essersi ricordati di quella parentela (1).

Al cadere del 1655 Lodovico Buonvisi, commissario di Montignoso, faceva conoscere ai reggitori lucchesi la mala amministrazione di quel Comune, ridotto in mano dei più giovani e poveri, i quali « si erano messi all' impre-» sa, e li era riuscito, di escludere dal governo la gente » buona e ricca, e riconoscendosi come padroni, senza ti-» more alcuno di pena, si erano dati a danneggiare li be-» ni della Comunità, dalli quali erano soliti cavarne ogni » anno considerabile somma di denari per supplire alle » spese del Comune, lasciando poi che le medesime spe-» se si repartissero sopra quei che hanno de' beni, poco » curando che le medesime s'augumentassero, mentre a es-» si, come manchevoli di beni di fortuna, poca o niuna gra-» vezza li conveniva soffrire (2) ». Indi a poco fu mutato il commissario Buonvisi, ed essendo succeduto in quell' ufficio Pietro Franciotti, accortosi esso pure degl' istessi disordini, nel febbraiò del 1656 scriveva alla Signoria che essendo tornato a servire in quella terra dopo ventisette anni, « si era consolato molto in aver ritrovato esso » luogo meglioralo a gran segno d' aria e accresciuto

(1) R. Archivio di Stato in Lucca. Uffizio sopra i Disordini reg. XXXVI. cart. 129.

(2) Archivio di Stato in Lucca Uffizio sulle Differenze, reg. 50 cart 123 e segg.

» di abitatori, ma nel tempo stesso si era notabilmente
» disgustato d'aver trovato il governo di quella Comu-
» nità così mal aggiustato e il popolo in così poca con-
» cordia, dominando quei che doveriano lasciarsi gover-
» nare e che hanno più mira al proprio che al comune
» interesse (1) ».

Il Consiglio Generale della Repubblica, sentite queste lettere, dava cura all'Uffizio sulle Differenze di considerarle e di riferire quello gli paresse da fare (2). Non mancò l'Uffizio sulle Differenze di prendere informazioni di questi disordini e di sentire in che consistessero, e conobbe che il Consiglio de' Nove, al quale si spettava il punire tutti coloro che facessero danno e l'amministrare l'entrate, fosse ridotto, come diceva il Buonvisi, in persone di pochi o nissuni beni di fortuna, che procuravano di tener lontani dal governo i facoltosi, rendendo a sè di questa maniera facile il danneggiare e lo spendere senza misura; e che il Parlamento de' LX veniva eletto dal Consiglio con gli stessi intendimenti, onde ne nascevano infiniti danni, intervenendovi in tanto numero persone che nemmeno « sapevano rendere il partito (3) ». Pertanto venne data cura a Ottavio Arnolfini di recarsi a Montignoso per esaminare le condizioni del paese e per cercare di convincere con le ragioni quelli che si allontanavano dai termini della buona giustizia. Non avendo ottenuto vantaggio alcuno da questo provvedimento, incaricarono l'Arnolfini stesso di correggere gli statuti montignosini in quelle parti che difettavano. La qual cosa fu prestamente eseguita.

---

(1) Uffizio cit. Scritture, reg. n. 343.
(2) Cons. Gen. Riformag. 3 marzo 1655.
(3) Uffizio delle Differenze, reg. 50. cart 123 e segg.

D'allora in poi gli abitanti di Montignoso vennero distinti in tre ordini. Appartenevano al primo ordine quelli che si trovavano stimati al libro dell'estimo da lire due in sù; al secondo quelli stimati da lire una fino in due; al terzo quelli da lire una a basso. Il Consiglio fu ridotto a sei uomini, e di questi dovevano chiamarsi due per ciascun ordine. Il numero de' paesani che formavano il Parlamento venne fissato a trentacinque, poi a trentotto, compresi però i due Offiziali e i sei consiglieri, e presi sempre in ugual porzione tra i ricchi, i mezzani ed i poveri. Quando assortivansi le tasche (e qui è a dirsi che i consiglieri cominciarono a eleggersi alla maniera stessa degli Officiali) non tralasciavasi di creare anche buon numero di surrogati, in caso alcuno Officiale o consigliere morisse. Nel Parlamento non potevano esservi nel tempo stesso nè padre, nè figliuoli, nè fratelli; nel Consiglio parenti in primo e in secondo grado di consanguineità e in primo grado di affinità, nè cognati agli Officiali. E i consiglieri e gli Officiali quando uscivano di carica venivano sindacati, e se avessero mancato in questo fatto, i primi cadevano in pena di uno scudo per ciascheduno, i secondi di due, oltre l'obbligo di rifare del proprio il Comune di quanto avevano speso illecitamente (1).

Uno degli uffici più onorevoli del Comune fu senza manco quello de' *Tre Buoni Uomini*, che in parte quasi corrisponde ai giudici di Pace de' tempi nostri. Erano costoro « tre uo» mini vecchi e di buona fama » con autorità d'intromettersi in qualunque litigio, contesa e differenza che nascesse tra gli abitanti, e quella terminare equamente se-

(1) Uffizio delle Differenze, reg. 50, cart. 205 tergo — Statuto di Montignoso del 1763, cap. VI.

condo paresse alla coscienza loro. Però innanzi di proferire la sentenza dovevano prender consiglio da un giureconsulto o dal podestà. Dalle decisioni da essi pronunziate non si poteva appellare, e chiunque avesse ciò fatto era tenuto a pagare uno scudo d'oro di pena. Venivano eletti dal Consiglio, e stavano in carica sei mesi (1). I *Terminatori* venivano anch'eglino eletti dal Consiglio e stavano parimente sei mesi in uffizio. Erano tre nativi di Montignoso e avevano cura di terminare tutte le terre quando per cagione di litigio o di comune accordo fosser chiamati; e si pigliavano di mercede tre quattrini per ogni termine che ponevano. Gli *Stimatori* erano due altri paesani con autorità di stimare i danni e i terreni che a loro per via di ragione o di accordo fossero mostrati. Avevano dieci bolognini di salario per tutto il tempo del loro uffizio, che durava sei mesi (2). Non solo questi, ma altri carichi ancora, de' quali più innanzi terremo parola, coll' andar poi del tempo furono soggetti ad alcune riforme, le quali però riuscirono così tenui e di così poca importanza, che volentieri ce ne passiamo.

Soleva il Comune con avveduto consiglio trar profitto da quanto gli appartenesse; per questo le sue entrate erano floride e ricche, nè di molto si gravavano le borse e gli averi de' paesani a cagion delle spese. Fino da tempi assai antichi sorgeva a Porta, poco lungi dalla chiesuola di s. Margherita, un albergo per comodo de' viandanti, chè allora le strade, malagevoli e strette, rendevano lungo e faticoso il cammino. Pertinenza del Comune era questa

(1) Statuto di Montignoso del MDXL. cap. X.
(2) Stat. cit cap. IX.

albergaria, detta *Ospitium Porti*, poi nota col nome d'*Osteria vecchia*, quando al cadere del cinquecento venne costruito un nuovo ospizio sulla strada Romana, chiamato volgarmente l'*Osteria nuova*. Queste solevansi dare in provento a chi maggior somma offerisse: e in provento si concedeva del pari l'*Osteria delle Capanne* e la facoltà di vendere il pane ed il sale e di far macello, e nel settecento il privilegio di tener bottega di tabacco: come pure solevano incantarsi i pagliareti di Porta e altre pubbliche terre, non che la Colta e il libro dell'Estimo.

Nel 1578 il Consiglio de' Nove ordinava si ponesse all'incanto anche « la foglia di gelso » che era a Porta, a dodici staia di grano, solite pagarsi all'Ospedale della Misericordia di Lucca (1). Nel 1599 il Parlamento de' XLV concedeva a Pantaleone Croce da Genova per anni venticinque ampia licenza di costruire a Montignoso un edifizio « di pestare » certe qualità di pietre bianche, che si ritrovano in esso » loco nel fiume e ne' luochi circumvicini » purchè pagasse ogni anno, eccetto i primi due, ducati dieci al Comune. Restando proibito a qualsivoglia persona, così dello stato come forastiera, introdurre simili edifizi a Montignoso e cavare del territorio cosiffatte pietre, alla pena di cinquanta ducati; « salvo che se ci fosse qualche fornace o » fabrica di vetri nel dominio di Lucca che ne bisognas» sero, in tal caso gli sia licito pigliarne quelle quantità » gliene facesse di bisogno, e non altrimenti (2) ».

Tutti quanti i proventi del Comune si concedevano con parecchi obblighi, altri gravosi altri nò, che restarono quasi sempre gli stessi, tranne il prezzo, maggiore o mi-

(1) Atti del Parlamento, reg. III cart. 8.
(2) Atti cit. reg. V. cart 112.

nore a seconda de' tempi e delle circostanze. Chi prendeva in locagione alcuna delle Osterie avea facoltà di vendere a minuto pane, vino e cibi cotti, stando alle tasse che imponevano i Soprastanti, e tenendo giuste misure. E qui, giacchè ne torna acconcio, è a dirsi come i *Soprastanti* fossero due uomini originari di Montignoso, che si eleggevano ogni sei mesi e avevano cura di tassare il prezzo del pane, del vino e della carne, sotto le pene che a loro piacevano, purchè non passassero i venti bolognini. Davano poi i condannati in nota al podestà, che faceva riscuotere le multe, delle quali essi Soprastanti guadagnavano la quarta parte (1). Il pro-

---

(1) Stat. di Montignoso cit. cap. IX — Alcune volte i prezzi dei viveri costumavano tassarli anche i podestà. Eccone un esempio:

« Per parte et comandamento del magnifico signor Podestà di Montignoso si fa bandire et publicamente notificare a qualunque persona di che stato, grado, sesso o condittione si sia, che non ardisca nè presumma, vendere le soscritte robbe a maggior pregio che si dirà di sotto, alla pena di scudi tre d'oro per ciascuno et ciascuna volta, da pagarsi per un terzo all'accusatore, per l'altro all'esecutore et per l'altro al magnifico Commune di Lucca, cioè:

» Vino di Palatina buono et grande quattrini 30 il fiasco, cioè 15 il boccale.

» Vino di Palatina d'altra sorte quattrini 13 il boccale.

» Vino di Piano il boccale quattrini 9.

» Gli hosti del Comune possino vendere:

» Vino di Palatina buono et grande quattrini 16 il boccale.

» Vino di Palatina d'altra sorte quattrini 14 il boccale.

» Vino di Piano il boccale quattrini 11.

» Et ciascheduno che voglia vendere vino a fiaschi sia tenuto tener i boccali suggellati dal pubblico sigillatore, alla detta pena et detto arbitrio. »

vento del macello d'ordinario concedevasi a annate, e i patti coi quali si dava cambiavano a seconda de' tempi; in generale il più delle volte erano i seguenti. Il proventuale ogni sabato doveva macellare la carne necessaria ai bisogni del Comune, stando in quanto al prezzo alla tassa che facevano i Soprastanti. Ciascun paesano, se voleva macellare bestie del proprio, era tenuto a pagare una piccola tassa al proventuale stesso; però giovandosene solamente ad uso suo, non era obbligato a pagamento alcuno (1). Per assai lungo tempo fu a Montignoso una sola bottega da pane, e nessun' altra persona poteva farne di vendereccio. Que-

---

» Buoi grassi quattrini 7 la libra.

» Buoi magri quattrini 6 la libra.

» Vacca grassa quattrini 5 la libra.

» Vacca magra quattrini 4 la libra.

» Castrato quattrini 12 la libra.

» Carne di porco maschio quattrini 8 la libra.

» Porche castrate quattrini 7 la libra.

» Et non si possino ammazzare troia o verri alla detta pena; non » derogando a Soprastanti.

» Ex nostro palatin, die xj novembris 1579.

» Sigismundus Collius not. et potestas ». (Archivio di Stato in Lucca, Atti criminali della vicaria di Montignoso. Bastardello del secondo semestre del 1579).

(1) Nel 1542 queste tasse erano come appresso:

» Pro quolibet bove bononenos quinque.

» Pro quolibet vacha bon. quactuor.

» Pro quolibet vitulo et vitula bon. tres.

» Pro quolibet porcho bon. tres.

» Pro quolibet castrone bon. unum.

» Pro quolibet capra, pecude et hirco bon. unum.

» Pro quolibet agno et cavretto solidum unum ». (Atti del Parlamento, reg. I. cart. 72 tergo).

sta bottega ponevasi all' incanto, e chi più dava dovea mantenerla fornita « di buon pane, ben cotto e stagionato » secondo la tassa che imponevano i Soprastanti (1). Era obbligo del proventuale dare almeno una coppia di pane a chiunque vi andasse a comperarlo, e se mancava doveva pagar di multa uno scudo d' oro, metà al Comune e metà all' esecutore. Il pane che fabbricavano i proventuali delle Osterie portava un segno, nè potevano venderne tranne per uso di quelle (2).

Al cominciare del secolo scorso appena si fu reso comune anche a Montignoso l' uso del tabacco, non mancò il Parlamento di cavarne guadagno, dando in provento la licenza di venderlo. Infatti ai venticinque novembre del 1708 il Parlamento, intesa un' istanza di Matteo Tenerini, che si offeriva di tener bottega di tabacco a Montignoso, con promessa di venderlo « un barbone la libbra » e di pagare ogni anno sei scudi al Comune, concedevagli questo provento per cinque anni. Con proibizione a qualsivoglia persona di non poterne introdurre di altra qualità, nè comprarne da altri, anche per proprio uso, alla pena di una doppia lucchese d' oro (3).

(1) Nel 1542 il pane doveva essere di libbre 4 per ciascuna piccia, nè poteva vendersi più di bolognini 2 per piccia (Atti del Parlamento, reg. cit. cart. 73).

(2) Atti del Parlamento, reg. V. cart. 147.

(3) Atti citati, registro XXIV. cart. 14 — Come già fu detto il danaro che cavava il Comune da questi proventi variava a seconda delle circostanze e de' tempi. Così per esempio l'Osteria di Porta nel 1539 si concedeva per un anno a scudi 9 d'oro d'Italia; nel 1540 a scudi 17 della stessa moneta; nel 1542 a scudi 18, oltre 12 staia di grano; nel 1578 a soli 18 scudi. Il macello poi fu dato nel 1542 per un anno a scudi 7 d'oro in oro d'Italia; nel 1578 a scudi 16

Correva l'anno 1579 e la Signoria proibì ai montignosini di pigliare e lograre salina, come avevano fatto per lo innanzi. Laonde il Parlamento ordinò che si dovesse mettere al pubblico incanto e licenziare al maggiore offerente la facoltà di condurre e di vendere nel Comune « sale » bianco, buono & mercantile ». Chiunque poi pigliava questo provento era obbligato a tener aperta e provvista di sale una bottega, e « darne e venderne a ciascuno di » detto Comune & in esso habitante, che ne le domanderà » per il bisogno di casa sua, a ragione di quattrini due » la libra; sotto pena, tanto in caso che non conducesse » & tenesse continuamente di detto sale come in caso » che non ne desse a chi ne le domandasse per il biso- » gno di casa sua, di scudi cinquanta d'oro ». In pari tempo comandò che si dovessero eleggere due uomini di Montignoso, capaci del governo, e si chiamassero l'*Uffizio sul Sale;* con obbligo di vigilare e operare che il sale da vendersi dal salinaro fosse buono e mer-

della medesima moneta. Il pagliareto di *Fossare* nel 1542 venne conceduto per un anno a 10 scudi e 20 bolognini; nel 1578 a 19 scudi e 11 bolognini. Nel 1589 per comando del Consiglio fu posto all'incanto il provento del macello a 13 scudi, il provento dell'Osteria di Porta a uno scudo e 12 staia di grano, quello delle Capanne a 15 scudi, il provento « di fare il pane » a 8 scudi, il pagliareto di Fossare a 15 scudi e quello di Porta a tre. Il provento del macello restò a Gio. Colonna per 27 scudi e 50 bolognini, l'Osteria delle Capanne a Vincenzio d'Abran per 19 scudi e 10 bolognini, il pagliareto di Fossare a Lorenzo di Riccio per 21 scudi, il provento del pane a Ghinolfo Varesi per 13 scudi e 10 bolognini. A quanto restasse l'Osteria ed il pagliareto di Porta non è dato sapere. (Atti del Parlamento, reg. I. cart. 3, 135, 138, 139 tergo e 140. Reg. III, cart. 27 tergo, 28 e 29. Reg. IV. cart. 9 e 10).

cantile; con cura di vedere e considerare diligentemente esso sale a richiesta del salinaro stesso, e licenziarlo secondo loro parrà: sotto pena di uno scudo a ciascuno di quell' Uffizio che mancasse. Il salinaro non poteva vender sale a persona alcuna, se prima non era stato visto e licenziato dall'Uffizio, alla pena di trentasei bolognini; ed era tenuto a pagar simile multa per ogni libbra di sale che vendesse a maggior prezzo di quattrini due. Era poi obbligato a dare un pagatore da approvarsi dal podestà e dall' Uffizio. Questo provento, messo per la prima volta nel 1579 a « scudi dodici d' oro, di bolognini » settantacinque per scudo » l'anno, restò licenziato a tredici scudi, e fruttò sempre un assai larga entrata (1).

Per antica consuetudine le spese così ordinarie come straordinarie del Comune si ripartivano parte sui beni e parte sulle persone. Ai dodici dicembre del 1557, riunitosi il pubblico e general Parlamento, venne fatto decreto che tutte le spese che occorressero in futuro, tanto per causa dell'Ordinanza quanto per qualsivoglia altra ragione, s' imponessero e pagassero sui beni intestati all'estimo, mentre le spese delle guardie ordinarie e della custodia della fortezza si ripartissero sulle teste delle singolari persone (2). Il Consiglio Generale della Repubblica, che l'anno appresso largamente approvò questo decreto, ordinava poi ai montignosini nel 1637 di continuare, come avevano fatto sino allora, a imporre tutte le spese ordinarie e straor-

(1) Atti del Parlamento, reg. III. cart. 37 tergo e segg — Ai 22 marzo del 1579 fu eletto per la prima volta l'Uffizio sul sale, e restò composto di Bartolommeo di Giovanni Sforza e di Ruggero di Vincenzio del Molinaro.

(2) R. Archivio di Stato in Lucca. Stat. reg XXXVII cart. 32 tergo.

dinarie, che eccedevano l'entrate, a sette bolognini per testa e il rimanente sui beni (1). Le spese poi e l'entrate ogni sei mesi iscrivevansi sopra un libro, e tirati i conti e visto quanto mancava a pagar chi doveva avere, il debito si spartiva tra' paesani da due originari del Comune, detti *Impositori della Colta* dall'ufficio loro. Altri due chiamati *Postillatori* avevano cura di far nell'estimo le volture che occorressero alla giornata, e il *Camarlingo*, che eleggevasi ogni sei mesi dal Consiglio e dagli Officiali e dava pagherìa al suo entrare in carica, era tenuto a riscuotere essa Colta, pigliandosi di salario quanto gli veniva assegnato dal Consiglio stesso. Sembra che verso il 1540 lo imporre la Colta fosse spettanza del Camarlingo; nè dallo statuto di quell'anno rilevasi vi fossero gli Impositori, istituzione forse posteriore, ma di poco. In appresso fu poi costume fare incantare dal messo il libro della Colta a lume di candela, e darlo a chi per manco lo pigliasse (2). Volendo però il Parlamento levare ogni causa di scandali tra gli abitanti, e desiderando che i conti del Comune fossero vigilati con maggior diligenza, ai venti gennaio del 1578, fece decreto che ogni anno il Consiglio dovesse creare un uffizio « qual si chiami l'Uffizio sul- » l'entrate di Montignoso ». Componevasi di quattro uomini originari del Comune, tre almeno de' quali erano tenuti « ogni otto giorni raunarsi insieme e rivedere tutte » le spese e entrate del Comune, e attendere che avesse » il debito suo ». Il Camarlingo non poteva spendere straordinariamente senza commissione e volontà di quel-

(1) Arch. cit. Uffizio sulle Differenze, Scritture, reg. 343.

(2) Stat. di Montignoso del 1540, cap. XXVIII e XLIV — Atti del Parlamento reg. II cart. 106 e 125 tergo.

l' Uffizio. Ciascuno de' membri che lo componevano aveva di salario venti bolognini per tutto il tempo, e se rifiutava tale incarico pagava mezzo ducato d'oro (1).

Non solo la Repubblica lucchese, ma ben anco il Comune di Montignoso il più delle volte cercavano riparare i mali che potevano nascere dalla scarsità de' ricolti, proibendo del tutto o in parte l'estrazione de' viveri e delle biade. Anzi per rimuovere affatto i pericoli, ai dodici luglio del 1581, il Comune montignosino ordinava si facesse una *Munizione stabile*, si raccogliessero cioè buona sorta di viveri in un magazzino della fortezza, e si salvassero e custodissero del continuo per benefizio e vantaggio de' poveri. A dar principio a questa bella e lodevole opera vennero comperate a pubbliche spese cinquanta sacca di grano, cento di farina e cento di miglio. Fu poi creato l'*Uffizio della Munizione stabile*, onde quelle robe venissero conservate con diligenza, e restò composto di tre uomini originari. Essa roba non poteva licenziarsi senza espressa licenza del General Parlamento, che ne tassava il prezzo quando ai poveri veniva distribuita, e il danaro che se ne cavava era poi rimpiegato in altri viveri per mettersi di nuovo in quella Munizione, che durò a Montignoso fin che il Governo degli ottimati non fu rovesciato dalle armi di Francia (2).

(1) Atti del Parlamento, reg. III. cart. 4.
(2) Documento XXXVI.

CAPITOLO TERZO

Uffizi minori del Comune di Montignoso — Guardiani del piano, de' pioppi, di Carchio e di Palatina — Camarlingo delle bestie forastiere — Massaiolo — Camarlingo de' pegni — Protettori delle carceri — Officiali sulla condutta de' buoi, sulle ricende delle bestie e sulla cassetta dell'elemosine — Offizio de' poveri vergognosi — Officiali sul fuoco e sulle liste — Acquaiolo — Mandati del Comune — Messo e sue incumbenze — Cancelliere — Offizio di sanità — Speziali, cerusici e medici del Comune — Scuole pubbliche e maestri — Monete, pesi e misure di Montignoso — Quando e perchè andassero in fiamme gli antichi statuti montignosini — Il Parlamento nel 1539 ne ordina una nuova compilazione — Statuto dell'anno 1540 — Riforme e aggiunte cui andò soggetto — Nuova compilazione dello statuto nel 1763 — Gli statuti montignosini posti a confronto con quelli delle altre terre della Lunigiana e di Lucca.

Oltre, gli uffici de' quali abbiamo già tenuto discorso, il Comune di Montignoso ogni semestre eleggeva pure i *Guardiani del piano*, che avevano il carico di tener guardata la pianura da qualsivoglia sorta di bestie, e dovevano accusare chiunque fosse trovato a far danno. I dannatori poi erano da essi fatti scrivere sopra un libro, che tenevasi dal podestà, il quale ogni sei mesi, fatta prima la grida e deputato il giorno, ne leggeva i nomi alla presenza del Consiglio e degli Officiali, dando facoltà agli accusati di scolparsi e difendersi, se volevano e potevano. I Guar-

diani, quando entravano in carica, dovevano giurare di amministrarla con fedeltà e senza fraude, di non guardare ad affezione di persona, di non ricevere « formaggio, latte, ca-
» pretti o alcun'altra cosa dalle persone le quali potesse-
» ro avere interesse in le bestie che danno dessero, o per
» causa di quelle ». Guadagnavano una quarta parte delle pene, e ne erano privi quando non adempivano al proprio dovere (1).

Vi erano ancora i *Guardiani de' pioppi,* de' quali non staremo a far parola, mostrando largamente il nome loro di che avessero cura (2). Troviamo ancora che nel 1578 furono eletti dal Consiglio di Montignoso quattro uomini « per scacciatori degli ugelli per quindici gior-
» ni prossimi, toccando giorni tre per ciascuno, e finito
» l'uno cominci l'altro: con salario di bolognini otto
» per giorno (3) ». Nel 1581, atteso i molti e gravissimi danni che recavansi in parecchi luoghi e specialmente a Carchio e in altre terre prossime ai confini, fu eletto un guardiano acciò vi attendesse e denunziasse al podestà i dannatori; con salario di cinque bolognini per ciascuna denunziatura (4). Ogni anno poi nel tempo della vendemmia eleggevansi due uomini a custodi delle vigne di Palatina; chè allora quasi affatto si coltivavano le viti solamente in quel luogo, nè mancava il Consiglio di prenderne cura, come più innanzi diremo (5). Tutti quanti i

---

(1) Statuto di Montignoso del 1540, cap. IX.
(2) Atti del Parlamento, reg. III. cart. 20.
(3) Atti cit. reg. cit. cart. 25
(4) Atti cit. reg. cit. cart. 86 tergo.
(5) Atti cit. reg. II. cart. 3 tergo.

Guardiani del Comune restarono aboliti al cominciare del secolo scorso; e per punire chiunque faceva danno, nel Parlamento Generale bene e spesso usavansi de' discolati; davansi cioè delle polize bianche ai membri di esso, e su quelle scrivevano i nomi de' dannatori, e chi più volte veniva scritto riceveva il debito castigo.

Nel Consiglio, ogni sei mesi, si eleggeva del pari il *Camarlingo delle bestie predate contra li forastieri*, il *Camarlingo de' pegni*, i *Protettori delle carceri*, il *Massaiolo*, gli *Officiali sul fuoco, sulla condutta de' buoi, sulla cassetta dell'elemosine e sulle liste per le strade.* Al Camarlingo delle bestie predate dovevano consegnarsi tutte quante le bestie trovate a far danno su quello di Montignoso, ed esso Camarlingo era obbligato a tenerle con far loro le spese, e restituivale solo per poliza del podestà. Aveva di mercede quel tanto che piaceva al podestà stesso, purchè non passasse sei soldi al giorno per ciascuna bestia (1). Il Camarlingo de' pegni teneva in custodia i pegni che si facevano alla giornata per la corte del podestà. I Protettori delle carceri avevano cura e obbligo di visitare e consolare i prigionieri, e procurare che fossero ben trattati e tenuti. Il Massaiolo, detto ancora Massaiola, doveva vigilare e attendere alle mobilie del Comune, che si trovavano nelle case del commissario, del notaio e del capitano,

(1) Statuto di Montignoso del 1540, cap. 36 — Nello Statuto del 1763 si ordinava che si desse lire una lucchese al Camarlingo delle prede per ogni bestia cavallina o vaccina che ricevesse e spesasse giorno e notte; soldi due per ciascuna pecora o capra, e dieci per ogni animale porcino. In caso non pernottassero sotto la sua custodia o non vi passassero la giornata, doveva avere sei soldi per ogni branco di pecore o capre, e quattro soldi per qualsivoglia altra bestia.

farne inventario e curarne la conservazione (1). Gli Officiali sul fuoco avevano cura di procurare e dirigere la spegnitura degli incendi, e davano in nota al Comune chiunque giovasse loro in questa bisogna, acciò avesse la consueta mercede. Degli Officiali sulla condutta de' buoi si trova ricordo nei più antichi registri del Parlamento di Montignoso e sembra avessero il carico di soprintendere alla pastura delle bestie, che facevasi in certi tempi e in alcune terre all'uopo designate (2). In appresso il Consiglio insieme cogli Officiali, ogni anno di gennaio, eleggeva due persone, le quali chiamavansi *Deputati sulle vicende;* esse vigilavano sopra i conduttori delle mandre del bestiame montignosino, e trovando che non fossero custodite e condotte al pascolo ne' dovuti tempi ed ore avevano facoltà di levarneli e darle a custodire ad altri a loro beneplacito. I padroni poi di esse bestie, che si opponessero a questo, cadevano nella pena di uno scudo per ciascheduno e ciascheduna volta (3). Gli Officiali sulla cassetta dell' elemosine distribuivano ai poveri le sovvenzioni che raccoglievano per il paese. Però nel 1649, attesa la frequenza delle infermità che succedevano a Montignoso principalmente per cagione dell' aria, fu decreto che nell' avvenire, quando si eleggevano le altre cariche, si dovessero scegliere due uomini e due donne col titolo di *Offizio de' poveri vergognosi.* Era cura di costoro, saputo

(1) Atti del Parlamento, reg. III. cart. 34 tergo, reg VII. cart 52 tergo e segg.

(2) Vedasi il capitolo 26 dello statuto montignosino del 1540, ove descrivonsi queste terre.

(3) Statuto di Montignoso del 1763, cap. 158.

esservi qualche infermo miserabile, andare ad accattare per lui quante volte stimavano di bisogno: ed era poi obbligo de' due uomini portare queste elemosine ai maschi ammalati, e delle due donne recarle alle femmine inferme (1). Gli Officiali del Comune soprintendevano al mantenimento delle pubbliche vie, e ogni due mesi erano tenuti comandar quanti uomini volevano per lavorare ad esse. Spesso però eleggevansi dal Consiglio gli *Officiali sulle liste*, che erano due uomini originari obbligati a descrivere in un registro i paesani atti al lavoro, e quelli chiamare a prestar l' opera loro, quando bisognava acconciare le strade o far ripari al Canale (2). Delle acque poi del Canale giovavansi i montignosini per irrigare le proprie terre; e perchè non accadessero dissidi e scandali nel repartimento di esse, ogni anno il Consiglio eleggeva uno *Acquaiolo;* questi dispensava l' acqua a chi ne aveva di bisogno, e davalo in nota agl' Imponitori delle Colte insieme colla quantità delle staia di terreno adacquate, onde ai tempi de-

---

(1) Atti del Parlamento reg. XVIII. cart. 16.

(2) Nel 1600 per decreto del Parlamento de' XLV venne fabbricato « il ponte di Marina » largo braccia quattro. Nel 1634 fu ordinata la costruzione di un ponte di pietra sulla strada Romana, largo braccia cinque e lungo tredici; e per l'innanzi vi era un ponte di legno. Nel 1711 venne passata la somma di scudi 25, oltre i legnami, per costruire un ponte sul Canale per andare alla fortezza. Nel 1778 gli abitanti di Piano e di Vietina chiesero e ottennero che fosse fatto un ponte di legno sul Canale di contro al molino degli Sforza (Atti del Parlamento, reg. V. cart. 157, reg. XIV. cart. 17 tergo e 21, reg. XXIV deliberazione dei 3 novembre 1711, reg XXIX cart. 162 tergo).

biti pagasse quattro soldi per ogni staio; della qual somma l'Acquaiolo soleva prendersi la metà (1).

Quando per qualche pubblico negozio il Comune abbisognava di spedire alcuna persona a Lucca o in altra terra vicina, facevasene elezione o dal Consiglio o dal Parlamento, e l'eletto chiamavasi *mandato*. Nel secolo scorso per ogni viaggio a Lucca aveva di mercede tre lire al giorno; per ogni viaggio a Camaiore quindici bolognini; per ogni viaggio a Carrara una lira, e per ogni viaggio a Massa sei bolognini (2). Il messo del Comune aveva obbligo d'intimare ai debitori delle colte che facessero i pagamenti nei tempi consueti; doveva pubblicare i bandi, notificare le accuse di quattro lire, e servire il commissario, il notaio e gli Officiali nelle cose spettanti al Comune. Veniva eletto ogni anno dal Parlamento e dal Consiglio, e aveva di salario venti lire di Montignoso al mese (3). Il Parlamento nel 1728 ordinò che ogni anno, quando si facevano gli altri offizi, si eleggesse pure un *cancelliere*, collo stipendio di quaranta lire l'anno. Questi doveva aver cura de' libri che si conservavano nell'archivio comunale e tenerne inventario; e aveva nel tempo stesso tutti i carichi che per lo innanzi esercitava il Massaiolo, uffizio che restò annullato per allora. Indi a poco venne di nuovo eletto il Massaiolo, e il Cancelliere, oltre il custodire i pubblici libri, scriveva gli atti del Parlamento, quando però nelle tornate non si davano o ricevevano le polize, chè allora ne teneva registro il notaio della curia.

---

(1) Statuto di Montignoso del 1763, capitolo 35.
(2) Statuto cit. cap. 37.
(3) Statuto cit. cap. 8.

Gli vennero poi assegnati cinque scudi di Montignoso l'anno, oltre la metà delle accuse che si facevano dal Parlamento (1).

In occasione di pestilenze e di altri mali siffatti soleva eleggersi a Montignoso *l'Uffizio di Sanità*, che componevasi di nove paesani. Uno di questi, che chiamavasi *guardiano*, soprintendeva all'intiero Offizio; de' rimanenti, chi aveva cura di quanto spettava alla materia di sanità per Cozzanello, Piano, Palmenzone e l'Acquarella, chi per Rosoleto e la Serra, chi per Vietina, chi per Corsanico, chi per il Cerreto e la Paratella, chi per le Ville, chi per la Piazza, chi per il Prato e per le Capanne (2).

Della pubblica sanità si prese poi cura grandissima in ogni tempo il Comune, solito a non abbondare di vuote parole, ma di operar sempre il bene, modestamente e alla buona. Avendo nel 1594 Francesco Orsucci da Camaiore chiesto licenza di mettere una spezieria a Montignoso, il Parlamento gli diè larghissima licenza, e lo fornì di bottega senza pagamento di sorta (3). Poi nel 1607 decretò che quando alcuno si recasse a Montignoso per esercitar l'arte dello speziale, niuno potesse comperar medicinali fuori dello stato, alla pena di venticinque scudi (4). E nel 1716 stabiliva di passare lo stipendio « di scudi dodici d'oro, di lire 7 e 10 per scudo », una casa e una bottega

(1) Atti del Parlamento reg. XXVI. Statuto del 1763, cap. 7.
(2) Atti cit. reg XIII cart. 16 tergo.
(3) Atti cit. reg. IV. cart. 170 e 171.
(4) Atti cit. reg. VII. cart. 103.

a quello speziale che fosse venuto in paese (1). Però nel 1771 essendo chirurgo del Comune Gregorio Vincenzo Ricci, che aveva fatto nell'ospedale di Lucca pratica ancora di farmacia, chiese e ottenne dal Consiglio Generale della Repubblica licenza di aprire una spezieria, e ricevè ben anco l'imprestito di scudi trecento per acquistar gli utensili ed i generi occorrenti. E la Signoria si piegò a questo di buona voglia, perchè aveva « sempre appreso » per un grave disordine che una Comunità così popolata, » e soggetta per motivo dell'aria a frequenti malattie, » fosse sprovveduta di spezieria da cui potessero gli abi- » tanti comodamente provvedersi de' necessari rimedi, sen- » za essere obbligati a ricorrere a Massa, pagarli a con- » tanti ed averli meno perfetti (2). »

Il Comune di Montignoso teneva poi fornita la popolazione di un cerusico a sue spese; e il più antico di essi, del quale rimanga memoria, è maestro Brandino figliuolo di Giovanni Massei da Serravezza. Il Consiglio de' IX, ai quattro marzo del 1580, ordinò che esso Brandino fosse tenuto a recarsi a medicare ciascuna persona ferita, e a denunziare agli Officiali tale ferita o « come dicevasi darli » il sangue », onde non incorressero in pena alcuna per non aver fatto quella denunzia (3). Costui nel 1589 fu confermato cerusico del Comune, col salario di trentasei scudi, da pagarsegli ogni colta la metà; e nel 1598 fu di bel nuovo raffermato per cinque anni, collo stipendio di cinquanta ducati, e coll'obbligo « di medicare & curare

(1) Atti del Parlamento, reg. XXV. cart. 52.

(2) Cons. Gen. della Rep. Riformag. 19 luglio 1771.

(3) Atti del Parlamento, reg. III.

» nella sua arte qualsivoglia persona fino in tre volte di » qualsivoglia ferita o male, & cavar sangue, & incendere, » & bisognando, far cauteri; & tutto con ogni diligenza » & senza altro pagamento (1) ». Essendosi partito del paese maestro Brandino, nel 1605 fu data cura a Paolo Giangiorgi e a Giovambattista Orlandi di trovare un cerusico, « quale avesse carico di risedere del continuo nella » terra di Montignoso & di visitare ogni infermo per due » volte & non più, & cavarli sangue & attaccar coppette »; intendere quanto volesse di salario, e farlo noto al Consiglio. Riferirono costoro aver trovato tre abili cerusici, maestro Luca di Andrea, maestro Costanzo da Massa e maestro Brandino da Serravezza; i quali messi a partito, uno per volta, restarono perduti. Il Consiglio però, atteso « le grave infermità & morte che giornalmente seguivano » senza sapere il male loro & da che procedesse », scelse nuovamente maestro Brandino per tre anni, collo stipendio di ottanta scudi l'anno (2). Costui venne raffermato nell' aprile del 1606, e di bel nuovo nel maggio del 1607; ma nel 1610 « atteso la sua indisposizione » chiese e ottenne licenza di tornarsene al suo paese (3).

Per qualche tempo rimase privo il Comune di chi lo servisse in quest'arte, e sebbene nel 1611 fosse mostrato in Consiglio il bisogno di venire all' elezione di un nuovo chirurgo, non restò presa deliberazione alcuna. Però l'anno appresso fu nuovamente eletto a quest' ufficio il

(1) Atti del Parlamento, reg. IV. cart. 6 tergo. reg. V. cart. 65.
(2) Atti cit. reg. VI. cart. 148 tergo, 151 tergo e 152.
(3) Atti cit reg. VII. cart. 54 e 98 tergo reg. VIII. cart. 123.

serravezzese maestro Brandino, che venne raffermato nel 1613, e gli fu accordata licenza di andarsene per sempre nel 1618 (1). In quell' anno restò eletto cerusico del Comune Matteo di Vincenzio Giorgini da Montignoso, col salario di ventiquattro scudi l' anno; nel 1625 ottenne esso nuova rafferma e gli fu portato lo stipendio a settantadue scudi, e nuova rafferma ricevè pure l'anno di poi (2). Indi a poco un altro montignosino venne scelto a cerusico, e fu Iacopo Bertocchi, al quale vennero dati settandadue scudi d' oro l' anno, con l' obbligo però « di abitare del » continuo a Montignoso, da Rosoleto in giù e dalla Mon- » tata in sù », e di non potere uscir dello stato senza licenza del commissario (3). Nel 1640 ebbe questo ufficio Giacinto Corvetti da Tereglio, con cento scudi l' anno di paga; ma egli in breve chiese licenza, e fu nominato in suo luogo Benedetto Bonuccelli da Camaiore, con sei scudi al mese di stipendio: e costui al cadere del 1641 venne raffermato per un anno, col salario di ottantaquattro scudi (4). Filippo Molinari da Montignoso nel 1645 ebbe il medesimo officio, e gli venne confermato negli anni 1646 e 1649 (5). Nel 1666 fu eletto cerusico Vincenzio, figliuolo di esso Filippo, con trentasei scudi l' anno di pa-

---

(1) Atti del Parlamento, reg IX. cart 27 tergo, 51 e 87. reg. XI. cart. 12 tergo.

(2) Atti cit. reg. XI. cart. 13. reg. XII. cart. 32 tergo e 61 tergo.

(3) Atti cit. reg. XIII. cart. 3 tergo.

(4) Atti cit. reg. XVI. Deliberazioni dei 9 aprile e dei 3 e 11 maggio 1640 reg. XVII. cart. 36 tergo.

(5) Atti cit reg. XVII. Decreti dei 26 novembre 1645 e 23 dicembre 1646.

ga, e con patto entrasse in carica appena ricevuta la matricola. L'anno dipoi Pietro Signori, anch'esso montignosino, fu scelto a cerusico con lo stipendio di scudi cinquanta. Poco appresso essendo Vincenzio Molinari al termine de' suoi studi, fu decreto che tanto esso quanto il Signori fossero cerusici del Comune per anni dieci, con trenta scudi per ciascheduno (1). Nel 1683 restò cerusico Vin cenzio Molinari con sessanta scudi, e nel 1684 fu raffermato e gli venne accresciuto lo stipendio, che fu di cinque scudi e mezzo al mese (2). Esercitarono la chirurgia a Montignoso anche due altri paesani, Matteo Signori e Giuseppe Molinari; e leggesi negli atti del Parlamento che venissero entrambi raffermati nel 1715 per anni dieci (3). Nel 1716 Francesco Chioni di Montignoso, che aveva fatto lungo studio di chirurgia nell' ospedal di Siena, chiese e ottenne « di essere ammesso al servizio » della Comunità, e di esser partecipe del solito stipendio, » come aveva praticato con altri compatriotti, quando fosse » giunto in paese (4) ». Essendosi poi addottorato in medicina Pietro Bertagnini, venne eletto medico del Comune, e nel 1726 gli venne assegnato lo stipendio di quarantaquattro scudi l'anno, sminuendo quello del chirurgo Chioni, che di sessantasei venne ridotto a trentasei scudi (5). Nel 1753 Bartolommeo Sforza, che a Roma ave-

---

(1) Atti del Parlamento, reg. XVIII cart. 19 — Archivio lucchese. Offizio sui Disordini reg. XXXV. cart. 44 tergo.

(2) Atti del Parlamento. reg. XXII. cart. 1 tergo e 27 tergo.

(3) Archivio lucchese. Offizio de' Disordini reg. XXXIX, cart 18.

(4) Atti del Parlamento, reg. XXV. cart. 37.

(5) Atti cit. reg. XXVI. cart. 121.

va studiato chirurgia, chiese e ottenne di servire il Comune nell'arte sua, con un terzo dello stipendio consueto; e per ciò vennero sminuite fatiche e guadagno al Bertagnini ed al Chioni (1). Verso il 1768 gravissime malattie infierirono a Montignoso, e gl'infermi ascesero a circa ottocento. Appena di questo fu resa consapevole la Signoria lucchese, vi spedì subitamente alcuni abilissimi professori, buona quantità di medicinali e 150 scudi per soccorrere le famiglie miserabili. Le malattie ben presto presero buona piega, ma la Repubblica non si ristette dallo inviare generosamente altro danaro per sovvenire i bisognosi (2). Nel secolo scorso furono pure ai servigi di Montignoso i chirurghi Gio. Vincenzo Ricci, Carlo Maria Carducci e Matteo Colle, e i medici Luigi Franceschini, Gio. Giuseppe Moni, Francesco Covaccia ed Eustachio Bertocchi (3).

Nè solamente della pubblica sanità si prese grandissima cura il Comune di Montignoso, ma si tolse pensiero ben anco dell'insegnamento della gioventù. Infatti agli otto dicembre del 1593 ordinò si dovesse tener provvisto il paese di un buono e idoneo maestro di scuola laico, per insegnare leggere, scrivere e far di conto, col salario di quaranta scudi d'oro l'anno (4). E nel 1598 fu eletto a maestro pubblico Gio. Iacopo Stella da Urbino, il quale fino

(1) Atti del Parlamento, reg. XXVII. cart. 95 tergo.

(2) Archivio lucchese. Cons. Gen. Riformag. 23 settembre e 4 ottobre 1768.

(3) Atti del Parlamento, reg. XXIX. e XXX.

(4) Documento XXXVIII.

allora aveva tenuto scuola a Montignoso per le particolari persone, e gli venne assegnato lo stipendio di trenta ducati (1). Però, con decreto de' 24 luglio di quell' anno, la paga del maestro venne portata a quaranta scudi; e agli undici di agosto fu scelto a pubblico insegnatore un tal Giovanni Iacopo, che vien detto siciliano di patria (2). Ai due poi di ottobre di quello stesso anno troviamo venisse nominato a quell' ufficio, col consueto salario, Orazio Ripa da Castelnuovo (3). Ai diciassette gennaio del 1599 a Pasquale Battani genovese fu concesso « di potere stare a » Montignoso per maestro di scuola, per insegnare la gram» matica e altre virtù alli scolari per un anno », senza alcun pagamento da parte del Comune, ma con quello si guadagnasse (4). Nel 1607 venne fatto decreto che quando fosse capitata « qualche persona idonea per insegnare le virtù » alli figliuoli », il commissario e gli Officiali avessero autorità di accettarla a maestro del Comune, col salario di trenta scudi annuali (5). Nel 1608 venne raffermato a maestro di scuola il sacerdote Giovanni Spinoni da Sarzana, collo stipendio di scudi sessanta e coll' obbligo d'insegnare « grammatica e musica », senza pagamento, a quelli che andassero alla sua scuola; ma indi a poco venne licenziato, e poi rimesso al suo luogo, atteso una lettera scritta dalla Signoria lucchese in sua raccomandazione (6).

(1) Atti del Parlamento, reg. V. cart. 57 tergo
(2) Atti cit. reg. cit. carta 70 e 71 tergo.
(3) Ivi cart. 76 tergo.
(4) Ivi cart. 83 tergo.
(5) Atti del Parlamento, reg. VII. cart. 108.
(6) Atti cit. reg. VIII. cart. 5 e 21 t.

Essendo rimasto il Comune privo d'insegnatore, nel 1638 fu dato cura ad Agostino Andreelli, a Domenico Guidi ed a Giovanni Bertocchi di considerare quello si potesse fare « acciò nella terra di Montignoso si mantenesse un mae- » stro per insegnare leggere e scrivere ai ragazzi (1) ». Cosa eglino proponessero non è dato sapere, è certo però che indi a poco fu scelto a maestro prete Domenico Gregorio Bertolucci, collo stipendio di cinquanta scudi l'anno; avendo però nel 1646 fatta la sua renunzia, il Parlamento stimò conveniente di non venire a nuova elezione, « e questo perchè il Comune non poteva sopportare » più tanta spesa (2) ». Non rimase però a lungo in questa determinazione, e nel 1649 ordinava « che il maestro, » che sarà per li tempi, tanto condotto dal pubblico quanto » che privatamente volesse tenere scuola nel Comune di » Montignoso, habbia cura & obbligo il mercore, venerdì » & sabato di ciascuna settimana in l'avvenire in compa- » gnia di tutti li suoi scolari, fatto prima il debito segno » della campana a hora congrua, andare nell'oratorio di » s. Antonio & ivi recitare una terza parte del ss. Rosario » avanti all'altare della ss. Vergine. Et per recognitione » & maggiormente animare li maestri, che saranno per li » tempi, a questa devozione si l'intenda costituito il salario » di scudi due l'anno (3) ». Nuove ordinanze sui pubblici maestri leggonsi pure negli atti del Parlamento del 1670, dai quali è fatto chiaro come il Comune fosse quasi sempre provvisto di un qualche insegnante. Un prete Gio.

(1) Atti del Parlamento, reg. XV.

(2) Atti cit. reg XVII.

(3) Atti del Parlamento, reg. XVIII. cart. 2.

Andrea Gialandrei tenne pubblica scuola a Montignoso verso il 1721, col salario di scudi venticinque; ma non andò guari però che di così grande vantaggio rimase priva la terra di Montignoso, colpa gravissima di quei paesani che tenevano allora il governo della pubblica cosa, i quali presi dal troppo amore di rendere floride e ricche l'entrate del Comune, risecavano ben anco nelle spese più utili e più necessarie (1). È a dirsi però che non molto appresso, essendosi eglino stessi avveduti di questo cattivo operare, vi presero largamente riparo. Infatti ai ventisette dicembre del 1764 dettero cura a Giovanni Toncelli, rettore di s. Eustachio, di ammaestrare i giovanetti di quella borgata, e per questo gli assegnarono di mercede dieci scudi ogni anno. Ordinarono poi ai sacerdoti Pietro Giorgini e Matteo Andreelli di tener pubblica scuola a Montignoso, « con obbligo d'insegnare la dottrina cristia- » na, il servire la S. Messa, il leggere, lo scrivere, il la- » tino, la grammatica, il far di conto e altro che biso- » gnasse ». Gio. Giorgio Giorgini, Niccolao Mazzei e Giovanni Bertocchi furono eletti per soprintendere a queste scuole, e i due ultimi maestri ebbero di paga dodici scudi l'anno per ciascheduno (2).

A Montignoso nelle scritture e nelle contrattazioni usavasi un sistema di monete ideali, che aveva per unità la *lira di Montignoso,* equivalente a 57 centesimi di nostra moneta. La lira poi si divideva in 20 *soldi,* e il soldo in 12 *denari.* Era in uso anche lo *scudo di Montignoso,*

---

(1) Atti del Parlamento reg. XX. cart. 68 tergo. Reg XXVI cart. 35 e 37. tergo.

(2) Atti cit. reg. XXVIII. cart. 46.

che si componeva di 7 lire e 10 soldi montignosini, ed equivaleva a lire italiane 4 e centesimi 20. La grande unità di capacità per il vino era il *barile da vino di Montignoso,* il quale conteneva 138 libbre lucchesi di liquido, pari a kilogrammi 46, 161. Questa unità di misura equivaleva poi a litri 46, 2387998. Per l' olio l' unità di misura era il *barile da olio di Montignoso;* esso conteneva 100 libbre lucchesi di liquido, pari a kilogrammi 33, 450, e la sua capacità era di litri 36, 487. L' unità di misura per gli aridi era lo staio lucchese; però mentre a Lucca si divideva in 4 quarre e la quarra in 4 quartucci, a Montignoso si spartiva in 24 *coppelli* e ogni coppello equivaleva a litri 1, 01791. Per le misure agrarie, quella lineare era la *pertica agrimensoria di Montignoso,* che si componeva di sei braccia lucchesi, ed equivaleva a 3, 543 metri; l' unità superficiale poi era lo *staio* (agrario) composto di 100 pertiche agrimensorie quadrate di Montignoso, corrispondente a 12, 552849 ari (1).

Gli antichi statuti di Montignoso andarono in fiamme nel 1538, quando i massesi corsero col ferro e col fuoco a dare il guasto al paese. Volendo però i montignosini « vivere col timor di Dio & sotto le sancte leggie, con» siderata la importantia & quanta era la necessità di vi» vere con buoni & consueti & lodevoli ordini & costi» tutioni », adunato ai venticinque novembre del 1539

(1) Dobbiamo queste notizie alla squisita gentilezza del nostro ottimo amico prof. Francesco Buonanoma, che del suo consiglio e del suo aiuto ci è stato largo nella compilazione delle presenti Memorie, di che gliene serbiamo viva ed affettuosa riconoscenza.

il Consiglio del Comune, elessero Filippo Talenti, Matteo dal Poggio, Bartolommeo Galeotti, Giorgio Bertiera e Battista Bianchi per compilare i nuovi statuti (1). Poi agli otto dicembre dello stesso anno restò convenuto che costoro avessero di mercede venti bolognini per ciascheduno, tranne Battista Bianchi, al quale se ne dettero trenta, perchè « scrisse lesse & rilesse più volte » quegli statuti (2). Agli otto febbraio del 1540 vennero pubblicati nel Parlamento per ordine degli Anziani e del Gonfaloniere di Giustizia della Repubblica. Dato il partito, restarono approvati, con la dichiarazione però che alquanti capitoli fossero riveduti e corretti, e ne venissero accresciuti di nuovi. Lazzaro Guidelli, Girolamo di Francone, Giovannino Bertella, Lorenzo Orlandi e Pierone del Quaglia, eletti per questa bisogna, non mancarono di fare correzioni ed aggiunte, e gli statuti vennero presentati alla Signoria lucchese per ottenerne l'approvazione (3).

Ne' capitoli montignosini del 1540 si danno innanzi tratto le buone regole per l'elezione di tutti quanti gli uffici del Comune e se ne prescrive l'autorità; ma di questo ci passeremo, avendone a lungo ragionato nel capitolo precedente. Tornerà più gradito ai lettori lo esporre invece quelle parti di esso statuto che meglio ci fanno conoscere gli usi e le costumanze de' montignosini nel secolo XVI.

Ogni paesano, maggiore di casa, quando moriva alcuna persona che avesse passato i dieci anni, doveva accompa-

(1) Atti del Parlamento, reg. I. cart. 34 tergo.
(2) Atti cit. reg. cit. cart. 35 tergo.
(3) Statuto di Montignoso del 1540. *Proemio.*

gnarne il corpo morto alla sepoltura e assistere agli uffici divini, soliti praticarsi dalla Chiesa a suffragio di quel defunto. Doveva poi prendere le armi e correre a quella parte dove fosse manifesto il bisogno quando si levasse un qualche rumore per conto di guerre, o il Castello desse alcun segno. Capitando in paese qualche mandato degli Anziani di Lucca, gli Officiali del Comune erano obbligati a fargli onore, a star del continuo con lui e a provvederlo del bisognevole; e per questo effetto potevano comandare ciascuna persona. Ogni anno per la Pasqua di Resurrezione in segno di sudditanza e di omaggio inviavasi alla Signoria lucchese un presente; e fu convenuto consistesse in ottanta libbre di formaggio « dolce, buono, ben secco « e bene stagionato ». Chiunque teneva bestie grosse, come buoi e vacche, ogni Colta pagava sei quattrini; per ciascuna cavalla davansi dodici quattrini; quattro per ogni porco; sei per ogni troia, e cinque per le altre bestie minute. Mai per alcun tempo era lecito mandare a pasturare le capre ed i porci nelle vigne, negli oliveti e nel piano. Nè manco potevano in modo alcuno andare a pastura verso la marina, dal primo di giugno al cadere d'agosto: e dalla prima domenica di marzo parimente al finire di agosto s'intendevano banditi gli oliveti dalle vacche e dalle bestie minute. Bandite erano del pari le vigne di Palatina, nè bestia alcuna, tranne da soma, poteva mettervi piede; come pure s'intendevano bandite le prata per il tempo che ci stesse il fieno. Ciascuno poteva mandare i suoi porci, fino al numero di otto e non più, « in la pastura delle ghiande vendute, ancora » che ditta pastura fusse venduta; pagando però il debito » premio ». Dalla chiesa di s. Rocco per fino alla pieve di s. Vito non potevasi tener raunato letame di sorta alcuna, dall'ultimo di maggio a mezzo settembre, ma quello,

subito fatto, bisognava cavarlo della stalla e l'altro giorno portar via immantinente (1).

Ciascuna persona, ogni anno per i debiti tempi, doveva farsi tanto orto quanto fosse abbastanza per la sua famiglia. Non era lecito tagliare alberi su quello d'altri; nè potevansi ruspare le castagne e le olive prima che il Consiglio ne avesse data licenza. Negli orti e ne' campi altrui restò proibito rubar frutta, biade, ortaglie, legumi e erbe utili; nè era lecito portar via capretti, agnelli, pollame, colombi e altra sorta uccelli. Le querci, i lecci e tutti quanti gli alberi grossi di pertinenza del Comune non si potevano tagliare; e senza licenza del Consiglio restava proibito lo impadronirsi de' boschi e delle altre terre comunali; nè in queste terre o boschi potevasi metter fuoco in modo alcuno.

La Repubblica lucchese sulle prime si resse dai popolari, poi di mano a mano gli ottimati tirarono a se il governo, che finì in pretta oligarchia. Sebbene questo del pari non potesse aver luogo nei Comuni rurali, non mancarono però quei del contado, soliti sempre ad imitare quanto operavasi nella città, di restringere l'amministrazione comunale ai soli paesani originari ed antichi della terra, lasciandone fuora gli avventizi ed i forastieri. E questo pensiamo dovesse riuscire di grande vantaggio, avendo

(1) Sigismondo Colle, potestà di Montignoso, ai 3 marzo del 1577 fece pubblicamente bandire che nessuno ardisse bruciare » diaccia di filugelli » nè quella tenere in alcuna casa o capanna; e ordinò che la diaccia, subito mutati i filugelli, si dovesse portare nel piano e spargerla per i campi onde non facesse fetore, alla pena di tre scudi d'oro (Archivio lucchese, Atti criminali della curia di Montignoso. Bastardello del primo semestre del 1577).

la esperienza omai dimostrato non trovarsi nissuno più sollecito del benessere de' paesi quanto quelli che vi sono nati. La qual cosa al giorno d' oggi si spregia, quasi fosse dannosa alla libertà, senza por mente che solo esiste libertà vera laddove i cittadini sono stretti in un vincolo comune d' affetto e d' interessi. Operarono dunque saggiamente i montignosini del cinquecento ordinando nel loro statuto che niun forastiero potesse dimorare nel Comune nè farvi famiglia, alla pena di un ducato d' oro per ciascun giorno che vi stesse, e alla pena di dieci ducati per que' paesani che cercassero a questa legge contravenire. I forastieri che alla pubblicazione dello statuto di già vi si erano accasati, non s' intendevano uguali nei diritti ai montignosini, se prima non erano vinti nel General Parlamento, e se ammessi, non pagavano tre denari ogni Colta. Quelli poi che erano nati a Montignoso di padre forastiero, se per dieci anni non vi avessero del continuo fatto dimora non potevano ottenere offizio di onore o di utile. Se alcun suddito della Repubblica lucchese si fosse recato ad abitare a Montignoso era obbligato a pagare per venti anni continui, ogni sei mesi, la Colta a ragione « di uno » danaro di stimo ». I figliuoli però che gli nascevano in paese ottenevano i privilegi degli originari. Ai forastieri non potevansi locare beni propri o condotti; e que' paesani che davan loro ricetto, quando conducevano di fuora bestiami a pascere e svernare nella terra, dovevano del proprio pagare le gravezze per quelle bestie; e questo perchè il Comune non fosse frodato, solendo gli avventizzi partirsene senza far pagamento. Ai forastieri, sotto pene assai gravi, se si guarda ai tempi che allora correvano, restò vietato il pescare e il cacciare nel montignosino, il far legna, strami ed erba, e il posseder bestie.

Troppo ci dilungheremmo se dovessimo tener parola di tutte quante le correzioni ed aggiunte cui andaron soggetti col volgere degli anni questi statuti. È a dirsi invece come al cominciare del seicento ne fosse ordinata una nuova compilazione, della quale però se ne conservano assai pochi frammenti. Vennero poi corretti ed ampliati nel 1763, e Gio. Antonio Vietina per decreto del Parlamento di Montignoso li portò a Lucca, e chiese e ottenne dalla Signoria che venissero confermati per anni dieci (1). Sebbene questi ultimi statuti per la massima parte altro non siano che un raffazzonamento di quelli del secolo decimosesto, tali e tante però sono le aggiunte, che possono meglio riguardarsi come quasi affatto nuovi; nè tornerà disutile il farne conoscere le parti più singolari.

Non era lecito alcun esercizio di mano, nè carreggiare o vettureggiare nelle feste comandate dalla chiesa, ordinate dalla Repubblica, osservate dal Comune di Montignoso o per costume o per voto. Potevansi però soleggiare e paleggiare le robe in tempo di ricolto, portarle a casa con bestie bastate, stendere i fieni al sole e riporli, cogliere olive e castagne per le strade e per i canali, sgranar migli, accomodar aie, macinare, far pane e cuocerlo, andar con bestie a vendere ortaglie. In tempo di messa, predica e vespro nessuno poteva trattenersi nelle cantine; e nelle osterie e nelle cantine, ove si vendesse vino, mai per alcun tempo era permesso giocare, alla pe-

(1) Lo statuto di Montignoso dell'anno 1540 mi venne favorito dal mio cugino prof. cav. Gio. Battista Giorgini, e l'ho depositato nel R. Archivio lucchese, ove si conservano pure i frammenti dello statuto del sec. XVII, oltre una copia di quello del 1763. (Statuti, reg. 37. Offizio de' Disordini, reg. 47).

na di tre scudi. Ogni anno, il sabato innanzi la domenica in *Albis*, in ricorrenza della festa della libertà, facevasi una gran baldoria sulla pubblica piazza, e gli Officiali provvedevano una torcia di cera bianca di libbre due per mettervi fuoco; la qual torcia, compiuta la funzione, regalavasi al Sagramento. Alla Signoria lucchese poi invece delle 80 libbre di formaggio donavansi per la Pasqua 45 lire, e gli Anziani dal canto loro davano la polvere opportuna da impiegarsi per essa baldoria.

Chiunque occupava le pubbliche strade cadeva in pena di uno scudo; e cadeva pure in siffatta pena chi non comodava quelle del piano in vicinanza de' propri beni, o vi gettava sassa, o non tagliava le siepi ed i rami che nel passare davano impaccio. Nell' alveo del Canale non potevansi piantare alberi, nè quelli nati di per se stessi, allevare, alla pena di scudi dieci (1). Gli alberi dovevano piantarsi alla distanza di braccia dodici dalle case altrui; e se anche oltre tale distanza alcun albero cadendo potesse far danno, il padrone doveva diramarlo o tagliarlo innanzi seguisse una simile disgrazia. Era vietato il tener pioppi e saliconi dalla strada di Via Marina al confine di Massa e dalla strada vecchia a quella Romana, sopra la Pieve, se i proprietari non li tenessero decimati « acciò non danneggiassero coll' ombra i beni conti» gui ». La sega delle prata licenziavasi ogni anno dal primo di giugno e dai venticinque di agosto in giù; e prima dei ventidue settembre non poteva rompersi la ven-

(1) Il letto del Canale, dalla casa di Matteo Galeotti in su sino al Molinello, doveva esser largo braccia 40, e da essa casa in giù fino al Frantoro detto di Fondo braccia 50.

demmia, sotto pena di mezzo scudo per ogni soma d'uva e per ogni staio di terra segata. Quando le uve erano sul maturare doveva legarsi un lungo uncino al collo de' cani, acciò non le danneggiassero (1).

Restò proibito il mettere nelle acque del Canale calcina, galluzza di Levante, erba lazza o paste per far morire il pesce. Quando il fiume davasi in provento dalla Comunità era vietato il pescarvi senza licenza del proventuale. I merciadri e i rivenduglioli erano tenuti a vendere la mercanzia loro o sulla piazza, o a s. Maria, o alle Capanne; se poi la volevano vendere alle case, bisognava che prima ottenessero il debito permesso dal commissario.

Alle pene fierissime contro i forastieri registrate nello statuto del cinquecento, ne furono aggiunte nuove e più gravi. Fu loro proibito di portare armi; di prender moglie nel montignosino senza il consenso del Parlamento; di passare con bestie o carra sulle terre altrui. L'oste delle Capanne se dava loro albergo cadeva nella multa di dieci scudi. I soli artefici forastieri si tolleravano, ma con certe condizioni, e di mala voglia.

Ove gli statuti montignosini si pongano a confronto con quelli delle altre terre della Lunigiana e di Lucca in ben poche parti si mostrano differenti, imperocchè è a sapersi che sino al cadere del secolo scorso una maniera sola di governo rurale, che differiva a seconda delle costumanze e de' luo-

---

(1) Ai 22 febbraio del 1795 fu data facoltà ai due Officiali, che dicevansi anche *Governatori*, di allungare o abbreviare col consenso del Consiglio de' VI i tempi stabiliti per la vendemmia, e di dar licenza di affrettarla a chi, mancando di bestie, senza prenderne a vettura non poteva raccogliere le proprie uve (Atti del Parlamento, reg. XXX cart. 61).

ghi, fu in vigore in questi paesi. La qual maniera di governo, nata e cresciuta colle nostre antiche e gloriose repubbliche, era il frutto del sapere e dell'esperienza di molti secoli: nè certo popolazioni rette a quella maniera dovevano reputarsi prive di benessere e di floridezza. Adesso più che mai dovrebbero rivolgersi gli studi a questo importante argomento, e smesso una volta il turpe vizio d'imitare ogni cosa che sia forastiera, rivolgere la mente al passato, ravvivare la tradizione de' nostri padri, imparare da essi a governare italianamente terre italiane.

CAPITOLO QUARTO

Vario numero della popolazione di Montignoso — Famiglie, monisteri e chiese delle terre vicine che vi ebbero possedimenti nei secoli XIV e XV — Quali famiglie di Montignoso sedevano nel Parlamento del Comune nella prima metà del secolo XVI — Gli Orlandi, i Gucci, i Guadagni e i Guidi; prime notizie di essi nel trecento — Ricordi delle famiglie Andreelli e Bertocchi — Brevi cenni sopra alcune altre casate montignosine — Memorie delle famiglie Sforza, Giorgini e Bertagnini.

Qual fosse in antico il numero della popolazione di Montignoso e quali le parti del suo territorio maggiormente abitate, tacciono i documenti, nè sino alla prima metà del secolo XIV è dato rintracciare memoria alcuna. L'estimo di Montignoso che venne cominciato nel maggio del 1333 per ordine di Simone de' Regali luogotenente di Giovanni di Boemia, signore di Lucca, è per avventura uno dei pochi documenti rimasti, e dal quale si ricavano copiose notizie. Le Capanne accolsero fin d'allora il grosso della popolazione e vi si contarono settantacinque case; indizio sicuro come fosse di que' tempi salubre l'aria della pianura, la quale, venuta poi micidialissima nei secoli posteriori, fe' abbandonare quasi del tutto que' luoghi e riparar gli abitanti ne' casolari della montagna. Altro sito assai popoloso era Villa di Mezzo, noto adesso col nome di s. Eustachio, ove si contavano cinquantuna casa. Veniva quindi Gabbiano con quarantanove case e quattro

mulini; il Cerreto con undici; Vietina con dieci e Palmensone con quattro. Cinque se ne contavano all'Acquarella; quattro a Rozoleto (1) e due al Molino: mentre una per ciascheduno ne avevano il Trebbio, Monte Gatto, Via di Pero, Piano e la Peschiera. Finalmente il Prato ne contava quattro, oltre due mulini; perciò Montignoso aveva in tutto dugento cinquantatrè case (2). Gli altri estimi del trecento ci fanno conoscere un considerevole aumento, e uno assai maggiore quello dell'anno 1405. Nel 1626 gli abitanti di Montignoso, eccettuato s. Eustachio e gli altri borghi dipendenti da quella rettoria, erano 812, e venivano ripartiti nella seguente maniera: Rosoleto 30, Serra 45, Gabbiano 169, Prato di Sopra 40, Prato di Sotto 63, Bottaccio 30, Capanne 37, Cozzanello 21, Palmensone 40, Canale e Acquarella 50, Fondaccio 32, Piazza 22 e Borghetto 42. Di questo numero però solo 623 erano terrigeni, il resto forastieri (3). Nell'anno 1733 gli abitanti ascendevano a 865; nel 1738 a 763; nel 1744 a 921; nel 1776 a 1113; nel 1781 a 1159; nel 1811 a 734; nel 1813 a 763; nel 1820 a 977; nel 1824 a 1320; nel 1838 a 1603; nel 1844 a 1465; nel 1861 a 2099; nel 1865 a 2423 (4).

---

(1) Così chiamavasi nel trecento. Ne' secoli posteriori ora è scritto *Rosoleto*, ora *Rosolheto*, nè manca adesso chi lo dica *Ruzzoleto*.

(2) Archivio dell'Estimo, reg. n. 59.

(3) Archivio parrocchiale di Montignoso. Libro dello stato dell'anime e de' morti dal 1617 al 1632, carta 66 tergo.

(4) REPETTI, Dizionario geografico storico della Toscana, tom III pag. 586 — GIORGINI, Sur les causes de l'insalubrité de l'air dans le voisinage des marais en communication avec la mer, pag. 16 — LARI, Degli interessi della città di Sarzana nella quistione delle circoscri-

Nei secoli XIV e XV molte furono le famiglie di Montignoso che ebbero possedimenti. Il territorio più vasto di quello che richiedesse il bisogno degli abitanti, era spartito anche tra il popolo minuto, e pochi campavano solamente con le industrie e con le fatiche. Da questa ridondanza di territorio ne venne però un male, e fu che molti delle terre vicine comperarono beni su quello di Montignoso e vi si allargarono in modo che al cominciare del quattrocento quasi uguagliavano gli originari. Negli estimi però vennero sempre distinti col nome di *forensi,* e non ebbero autorità alcuna nell'amministrazione e nel governo del Comune, come largamente fu mostrato ne'capitoli precedenti. I più furon di Massa e de'contorni, nè vi mancarono nobili e potenti famiglie di Lucca e de'Marchesati; e tra queste nel 1333 si trova quella pure de'Malaspina di Mulazzo. Antonio Malaspina, figliuol di Giovanni di Franceschino, di molto accrebbe le possessioni paterne sul terreno di Montignoso. Ai trenta novembre del 1351 concedeva in fitto a Chellino di Landuccio Viviani varie case e terreni a Gabbiano ed a Palmensone, con patto che rendesse ogni anno undici staia di grano (1). Con testamento, rogato in Venezia il dieci aprile del 1364, lasciò in legato a Giovanni detto Vallerano e ad Arrigo Antelminelli, nepoti di Castruccio, tutte le possessioni e tutti i beni immobili che aveva nel territorio di Massa e in quello di Montigno-

zioni territoriali. Pisa, Nistri, 1866, pag. 46. — Repetti, Supplemento al Dizionario geografico storico della Toscana pag. 131 — R. Archivio di Stato in Lucca. Rapporti amministrativi del Ducato lucchese.

(1) Documento XXIV.

so (1). Costoro nel 1366 comperarono una parte del Castello Aghinolfi sborsando mille fiorini d'oro, e non andò guari che maggiormente estesero le loro possessioni nei paesi vicini, avendo acquistato ai tre marzo del 1384 venti pezzi di terreno su quello di Massa per cinquecento fiorini d'oro da Guido del fu Gadduccelli da Vietina di Montignoso (2). Vi ebbero alcune terre anche gli eredi di Bovo degli Antelminelli, Lemmo di Paolo di Poggio, Minello Antelmini, Perotto degli Streghi, Lozo Sbarra e gli eredi di Guiduccio, altro di questa casata, per dir solo de' principali. (3). Nel 1405 si trovano tra i possidenti molte corporazioni religiose. Infatti veggonsi intestati all'estimo i frati di s. Agostino di Pietrasanta, l'Opera di s. Maria di Massa e quella della Misericordia di Lucca, gli Ospedali di s. Pellegrino delle Alpi e di s. Antonio di Pietrasanta, le chiese di s. Croce di Lucca, di s. Chiara di Pisa, di s. Barbera di Galleno, di s. Giomignano dell'Antonia, di s. Remedio di Massa, di s. Lazzaro di *Selvaretia* (Serravezza), di s. Giovanni di Pariana e di s. Martino della Cappella. Agli antichi possidenti della Lunigiana e di Lucca, o agli eredi loro, molti vennero aggiunti; i massesi ascendevano al numero di ottanta e altri assai se ne contavano pure del pietrasantèse. Primeggiava su tutti Paolo Guinigi, signore di Lucca, che ebbe a Montignoso dodici prata, ventotto campi, nove selve, tre canneti, sei e più vigne, buon numero di capanne, di mulini e di case (4).

---

(1) Documento XXVI.

(2) Docum XXVII e XXXI.

(3) Archivio dell'Estimo, reg n 59.

(4) Archivio cit. reg. n 125.

Nel pubblico e generale Parlamento del Comune e degli uomini di Montignoso, tenuto ai sette settembre del 1539, e che per avventura è il più antico di che rimanga memoria, si leggono i nomi delle famiglie tuttora viventi: Orlandi, Sforza, Giorgini, Pennoni, Colle, Pedrelli, Gucci, Vietina, Mannini, Signori, Del Giudice, Gianandrei, Poggi, Bertocchi, Marchini, Grillotti, Guidi, Guadagni, Bertagnini e Gianfranceschi (1); e delle famiglie estinte: Guidelli, Rossi, Abrani, Da Piano, Poli, Del Gobbo, Zarla, Dal Canale, Bertiera, Cacciavillani, Papa, Soffia, Andreelli, Francioni, Palandra, Quaglia, Colonna, Zazara, Frediani, Zambaglia, Dalle Ville, Gianfilippi e Battistelli, per dir solo delle principali (2). Però de' Gucci, de' Guadagni, degli Orlandi e de' Guidi si trova ricordo anche nell'estimo di Montignoso del 1333; e queste famiglie vanno considerate come le più antiche del paese (3). De' Cagetti de' Chioni e de' Ronchieri si ha memoria nel Parlamento tenuto ai ventitrè maggio del 1540; e un Paolino Giangiorgi

---

(1) Dalla borgata di Vietina trasse la sua origine la famiglia Vietina, che nelle antiche scritture fu detta sempre *Da Vietina*. I Poggi, che nei secoli passati si chiamavano *Dal Poggio*, trassero probabilmente origine da un piccolo casolare presso s. Eustachio, detto *Poggio* Negli antichi documenti i nomi delle famiglie Colle, Signori e Cagetti si trovano sempre scritti: *Dal Colle, Del Signore, Cacetti o Di Cacetto.*

(2) Archivio comunale di Montignoso. Atti del Parlamento, reg I. cart. 22 e segg.

(3) Vedansi gli estimi di Montignoso del secolo XIV che si conservano nel Regio Archivio di Lucca

fu de' Consiglieri del Comune nel primo semestre del 1539 (1).

L' origine di tutte queste famiglie risale però ad una epoca assai più remota, e molte di esse veggonsi più volte nominate nelle carte montignosine del quattordicesimo secolo. Infatti nei registri degli atti civili del podestà di Montignoso, che si conservano nell' Archivio di Lucca, all' anno 1461 si trovano i nomi di Antonio di Pasquino da Vietina, di Cecco Orlandi, di Paolino di Guglielmo da Vietina, di Francesco Cacetti, di Francesco di Domenico del Giudice, di Agostino di Domenico Guadagni, di Domenico di Orlando Grillotti e di Michele Gucci (2). All' anno 1463 si leggono tra gli altri i nomi di Michele Bertocchi e di Battista dal Poggio (3). All' anno 1468 s' incontrano quelli di Giorgino Giorgini, di Iacopo di Paolo Guidi, di Giorgio di Giovanni da Vietina e di prete Giovanni Mannini pievano dei ss. Vito e Modesto (4). All' anno 1469 quelli di Paolo Giangiorgi e di Giorgio Cacetti; all' anno 1479 quelli di Taddeo di Michele Gucci e di Lunardo Grillotti; all' anno 1481 quelli di Matteo di Dome-

---

(1) Atti del Parlamento reg. I. cart. 47 e segg. — Sul sepolcro della famiglia Giangiorgi, che fu già nella distrutta chiesa di s. Antonio, si leggeva questa iscrizione:

D. O. M.
SIBI SVISQVE CONSTRVXIT
PRESBITER IOHANNES GIANGIORGI
1768

(2) Arch. lucchese. Atti civili del podestà di Montignoso dell' anno 1461, cart. 194 tergo, 195, 197, 197 tergo, 201 tergo, 203 e 204.

(3) Atti cit. del 1463, cart. 1.

(4) Atti cit. del 1468, cart. 4, 8, 20 e 35.

nico dal Colle e di Francesco Andreelli (1). Solo de' Lenzetti il più antico di che ci sia venuto fatto trovar ricordo è un Bartolommeo, che fu padre di Marco, battezzato ai venticinque agosto del 1575 (2).

Gli Andreelli, oggi estinti, furono di assai largo censo, e vennero più volte scelti a onorevoli carichi nel Comune. Il loro sepolcro era nella chiesa di s. Antonio e vi si leggeva questa iscrizione:

D. O. M.
HIC AVGVSTINVS ANDREELLIVS
IN D. ANTONII PRIMVS FVIT HVMATVS
DISCITE MORTALES TRISTI SVCCVMBERE MORTI
DVM SVPERI DANT LVCEM VITAQVE VESCITVR AVRA
QVI MODO LVSTRA NOVEM DVXIT SVB MILITE XRISPTO
PVLVERIS IN PARVV VERSV MIRIAMVR ET . . . . .
EX FAMILIA ANDREELLIA
QVINTO IDVS APRILIS MDCLII.

Dei Bertocchi, Bartolommeo figliuolo di Antonio fu soprintendente al Collegio Sinibaldo di Bologna, poi istitutore de' Marchesi Malaspina; e Giovanni, suo fratello, riuscì matematico assai valente (3).

Gli Sforza fino dalla prima metà del secolo XVI vennero scelti più volte a onorevoli uffici nel Comune, e

(1) Atti civili del 1469, cart 3 e 24 — Atti del 1479, cart. 1 — Atti del 1481, cart. 15 tergo e 68.

(2) Archivio parrocchiale di Montignoso. *Liber secundus sub litera* B. 25 agosto 1575.

(3) BARBACCIANI FEDELI, Saggio storico sull'antica e moderna Versilia, pag 180 e 181.

dagli estimi ricavasi fossero de' maggiori possidenti del montignosino (1). Silvio e Carlo, che vivevano al cadere del cinquecento, datisi al mestiero delle armi, ottennero entrambi il grado di capitano (2). Pier Benedetto nel 1738 costruiva a proprie spese una chiesuola a Vietina per comodo di quegli abitanti. Pier Domenico, nato ai quattro agosto del 1764, fu capitano delle milizie montignosine, e prese nobilissima parte nei combattimenti contro i cisalpini avvenuti nel 1798. Per questo ricevè i ringraziamenti e gli elogi del Senato lucchese, pel quale fu poi ambasciatore presso il general francese Miollis (3). Quando venne riformato il Governo di Lucca fu eletto dai montignosini insieme con Gregorio Chioni a far parte della nuova assemblea, e dal general Serrurier a membro del Consiglio de' Giuniori. Ma egli, desideroso di quiete e stanco delle passate traversie, chiesta licenza dal generale, se ne tornò a Montignoso ove morì ai ventotto dicembre del 1802, toccata appena l' età di anni trentotto (4). Giovanni, suo fratello, uomo bizza-

---

(1) Archivio comunale di Montignoso. Estimo del secolo XVI, cart. 29 tergo e segg.

(2) Di essi è fatto ricordo in un registro dell'Archivio parrocchiale che ha per titolo *Liber secundus sub litera* B. Carlo trovasi ancora come padrino a Giovanni, figliuolo di Buonaventura Barili commissario di Montignoso, battezzato il 28 maggio 1606.

(3) Archivio di Stato in Lucca. Commissari delle milizie di Montagna, Deliberazione del 21 ottobre 1793 — Cons. Gen. Riform. segr. 7 agosto 1798.

(4) Atti del Parlamento, reg. XXX. cart. 145 — Il sepolcro della famiglia Sforza e di quella de' Giorgini fu nella chiesa di s. Antonio, presso l'altare di s. Lucia. Quando questa chiesa venne

rissimo, lasciò manoscritti i *Ricordi de' suoi tempi* che andarono in gran parte perduti. Fu ambasciatore a Milano nel 1798 per chiedere al Direttorio l'unione di Montignoso alla Repubblica cisalpina, e poco mancò non vi lasciasse la vita. Alle sue cure e a quelle di Niccolao Giorgini deve Montignoso la costruzione delle cataratte al Cinquale (1). Pietro, della stessa famiglia, ma di ramo differente, fu membro del gran Consiglio della Repubblica democratica, e Senatore del Principato al tempo de' Baciocchi; e Giambatista, cavaliero di s. Stefano, fu per assai lungo tempo segretario generale del Ministero dell'Interno in Toscana e morì a Firenze ai tredici agosto 1847 (2).

Negli atti civili dei podestà di Montignoso trovansi più volte ricordati i Giorgini, e molti de' loro nomi leggonsi pure negli atti del Parlamento. Ma di questo cognome contavansi parecchie famiglie in Montignoso anche nel se-

---

atterrata dalle fondamenta, Giuseppe Sforza, avo di chi scrive queste Memorie, fece pietosamente raccogliere le ceneri de' suoi, le quali nel 1842 vennero poste in un nuovo sepolcro fatto a spese di lui e di Niccolao Giorgini nella chiesa parrocchiale di fresco costruita. Carlo Minutoli dettava per quel sepolcro la seguente iscrizione, che tuttavia vi si legge:

A QUEI CHE MORIRONO E MORRANNO
DELLA FAMIGLIA GIORGINI E DEI DISCENDENTI
DI PIER DOMENICO SFORZA
SIA PACE IN QUESTO SEPOLCRO
FINCHÈ LA TROMBA DELL'ANGIOLO
NON LI DESTI ALLA VITA NOVISSIMA

(1) Barbacciani Fedeli, Saggio sulla Versilia cit. pag. 180

(2) Bollettino delle leggi della Repubblica lucchese, tom. II, pag. 6 — Bollettino delle leggi del Principato, tom. I, pag. 47.

colo decimoquinto, nemmen legate tra loro per vincoli di parentela, come è reso manifesto dai registri parrocchiali del secolo successivo, ove più volte veggonsi contrarre matrimoni fra di esse senza bisogno di grazie papali. E questo cagiona tal confusione da rendere impossibile non solo il compilarne gli alberi genealogici, ma pur anco il discorrere di esse; per ciò ne diremo assai brevemente, e attenendoci ai tempi a noi più vicini.

Una di siffatte casate fu di larghissimo censo, venne ascritta alla cittadinanza lucchese, ed ebbe per insegna una torre merlata in campo d'oro, con tre monti verdi e due rose rosse (1). Di un'altra di queste famiglie è ultimo fiato Bartolommea, moglie di Pietro Bertagnini. Ad Alessio Giorgini, avo di lei, sopravvisse Angiola di Filippo Mori, già maritata in prime nozze con Bartolommeo Lenzetti; e costei, morta di novantadue anni nel 1847, lasciò alcuni redditi all'oratorio di s. Maria. Del quale oratorio si rese benemerito anche un'altro della stessa casa, per nome Francesco Maria, passato a miglior vita ai quindici gennaio del 1785 (2). Un'altra famiglia dello stesso co-

---

(1) Baroni, Famiglie Lucchesi, ricordi mss. nell'Archivio di Stato.

(2) Sopra il suo sepolcro, che è nell'oratorio di s. Maria, si legge la seguente iscrizione:

D. O. M.
FRANCISCI MARIAE GEORGINII
HVIVSQVE SOCIETATIS
VIRI OPTIME MERITI
CVIVS ANIMA
DIE XV. IANVARII MDCCLXXXV
AB HAC VITA DECESSIT
HOC OSSA MONVMENTO
REQVIESCVNT

gnome viveva pure a Montignoso nel secolo XVII e forse anche prima; e vuolsi venisse da Lucca, ove si esercitava nel traffico e nella mercatura. Di questa casata un Giorgio di Niccolao, ammogliatosi con Domenica Marchini da Fosdinovo, ebbe nel 1713 un figliuolo cui pose nome Niccolao Romano; e questi mortosene in giovanissima età, lasciava alle cure della moglie, Maria Antonia Sforza, Gio. Giorgio nato il 1739 (1). Costui non mancò d'ingegno, ed ebbe singolare perspicacia ed acutezza nel disbrigare gli affari. Venne scelto più volte ad onorevoli uffici; fu de' Governatori di Montignoso, e per incarico della Repubblica, chè lo ebbe in grandissimo conto, tenne per qualche tempo le veci di commissario. Soprastò alla sicurezza della vicaria al tempo delle discordie coi cisalpini, e molte cure si dette per tutelare gl'interessi di Montignoso e i vantaggi della Repubblica. La quale poi dolendogli fortemente fosse stata distrutta per opera de' francesi, se ne moriva di dolore ai trentuno marzo del 1800. Niccolao, suo figliuolo, nato ai ventisette gennaio del 1773, fu scelto in giovanissima età a capitano delle milizie paesane, e ai venti settembre del 1797 per decreto del Maggior Consiglio della Repubblica insieme col padre venne fatto nobile personale lucchese (2). Partigiano delle libertà francesi, fu bene accetto ai *giacobini*, e quando eglino levarono a sommossa Montignoso contro gli ottimati, venne creato

---

(1) Archivio parrocchiale di s. Vito di Montignoso *Liber baptizatorum ab an. 1712 usque ad an. 1744*, cart. 9, 111 tergo e 98 tergo.

(2) Archivio lucchese. Commissari delle milizie di Montagna, Deliberazione dei 4 giugno 1793 — Cons Gen. Riformag. 20 settembre 1797.

membro del nuovo Municipio, poi inviato a Milano con Giovanni Sforza a chieder l'unione del suo paese alla Repubblica cisalpina. Fatto de' Giuniori ne' primi tempi della democrazia, ebbe a soffrire gravi molestie quando tornarono gli austriaci, mitigate in parte da' suoi paesani, che a dargli « una vera testimonianza di gratitudine » per pubblico voto lo dichiararono benemerito cittadino (1). Ai ventidue gennaio del 1803 venne eletto anziano della nuova Repubblica popolare; poi inviato a Parigi insieme con Giuseppe Belluomini per complire col Buonaparte e assistere al suo incoronamento (2). Poco appresso fu tra quelli che vennero mandati a Bologna per chiedere a Napoleone un principe della sua famiglia (3). Venuti a Lucca i Baciocchi, ai sette luglio del 1806 fu nominato prefetto di Castelnuovo di Garfagnana; ai trentuno marzo dell'anno dipoi prefetto di Massa, e ai trentuno marzo del 1809 consigliere di Stato (4). Nel 1813, quando il Serchio rotti gli argini fe' correre Lucca a grave pericolo, venne posto alla vigilanza di que' lavori, e nel 1814 con alquanti soldati fu mandato dalla Elisa a occupare in nome suo Pietrasanta, Barga e Serravezza (5). Sotto la signoria de' Borboni venne eletto Gonfaloniere di Lucca e Consigliere di

---

(1) Archivio comunale di Montignoso. Atti del Parlamento registro XXX. cart. 168 tergo.

(2) Bollettino delle leggi della Repubblica lucchese. Tom. VI. pag. 3 — Mazzarosa, Storia di Lucca (seconda edizione) tom. II, pag. 225.

(3) Mazzarosa, Opera cit. tom. II. pag. 230.

(4) Bollettino delle leggi del Principato lucchese. Tom. III. pag. 13 — Tom. IV. part. I. pag 419 — Tom. VIII pag. 133.

(5) Mazzarosa, Opera cit. tom II. pag 278 e 282.

Stato; confortò Maria Luisa alla costruzione degli acquidotti; diè vita a una commissione edilizia, e operò altre moltissime cose a vantaggio della città (1). Da Carlo Lodovico, il nove marzo del 1840, fu chiamato alla presidenza del Consiglio di Stato; ai venti dello stesso mese alla direzione degli affari interni del Ducato, e ai sedici ottobre del 1843 a quella del Consiglio de' Ministri, dove rimase fino ai tredici giugno del 1847. E il Principe licenziandolo, attesa la sua gravissima età, gli mostrava « riconoscenza » pei lunghi, fedeli e importanti servigi da lui resi allo » Stato (2) ». Però Leopoldo II, venuto signore di Lucca, volle mostrargli la stima in che lo teneva, ponendolo a capo di una reggenza colla quale prese a governar sulle prime la nuova città (3). Ridottosi finalmente a vita privata, alternava il soggiorno del suo nativo Montignoso a quello di Massarosa, ove morì ai ventisette febbraio del 1854. Uomo di virtù rara il Giorgini, in mezzo al succedersi di tante signorie, ad altro non pose cura che al vantaggio del suo paese. E de' governi da lui serviti ne fu l'anima quando operarono il bene; nel male non prese altra parte che per minorarlo. Elogio bellissimo, dovuto al suo ingegno, alla sua rettitudine, a' suoi costumi.

La famiglia Bertagnini è anch' essa originaria di Montignoso. Filippo fu de' Consiglieri del Comune nel secon-

(1) Mazzarosa, Ragionamento sulle opere e sui concetti dell'architetto e ingegnere Lorenzo Nottolini, in *Atti della Imp. e R. Accademia lucchese*. Tom. XVI. pag 297. Grivizzani, Necrologia di Nicolao Giorgini, Firenze, Società tipografica, 1854 pag 7.

(2) Bollettino delle leggi del Ducato di Lucca. Tom. XXVI pag. 23 e 25 — Tom. XXIX. pag. 86 — Tom. XXXIII. pag. 162.

(3) Zobi, Storia civile della Toscana. Tom. V. pag. 199.

do semestre del 1539, e Pietro nello stesso anno membro del Parlamento. Un altro della famiglia, per nome Vincenzio, trovasi ricordato nel 1542; ma qual legame di parentela passasse tra loro tacciono i documenti. Da costui vennero due figliuole, Margherita e Domenica, e questa si maritò nel 1575 con Gio. Domenico di Vincenzio Giorgini. Altri dello stesso cognome, e forse del medesimo sangue, trovansi nominati nelle pubbliche carte, e Giovanni, vivuto nella seconda metà del secolo XV, fu stipite di un ramo che in breve ora si estinse (1). Tornando a Pietro ed a Filippo, è a dirsi come il primo venisse scelto più volte agli uffici del Comune; il secondo fosse padre di Pietro e di Bartolommeo. Da quest' ultimo nacque Giovanna, maritata nel 1596 al capitano Pallavicino

---

(1) Arch. parrocch. di Montignoso. *Liber primus sub litera* A. *Liber secundus sub litera* B *Liber tertius sub litera* C. Per maggior chiarezza ecco la discendenza di questo Giovanni Bertagnini, cavata dai registri di s. Vito:

Pallavicini, cinque altre femmine e due maschi, che furono Francesco e Filippo e se ne morirono senza prole. Di Pietro poi nel 1579 nacque Antonio, padre di numerosa figliuolanza e stipite del vivente ramo de' Bertagnini. Esso Antonio fu per assai lungo tempo alfiere delle bande paesane, delle quali milizie venne scelto a luogotenente Antonio, nato di Filippo suo figliuolo, che fu marito a Pasqua Giorgini e padre a Marco, pievano di Montignoso, e a Pietro, dottore in medicina. Pietro si ammogliò con Maddalena Andreelli che lo fece padre di numerosi figliuoli, tra' quali, Marco capitano delle milizie montignosine e uomo tenuto in grandissima stima, e Pasqua che se n'andò a marito col cerusico Bartolommeo Sforza; e di questo maritaggio corre tra i discendenti di ambedue le famiglie uno scherzevole aneddoto. Quello però che ha illustrato maggiormente questa casa è Cesare, valentissimo chimico, nato in Montignoso ai sedici agosto del 1827 di Bartolommea e di Pietro, già guardia d'onore alla regina Maria Luisa e ascritto alla nobiltà lucchese (1).

Dalla più tenera età Cesare mostrò svegliato ingegno, indole tranquilla e gentile, amore allo studio e abitudine al pensare e al riflettere maggiore degli anni e dell'ordinario. Ammaestrato ne' primi studi dalla madre e da Girolamo Taddeucci, commissario allora di Montignoso e

(1) Fra i molti che scrissero del prof. Cesare Bertagnini sono a ricordarsi principalmente il Meneghini, che ne lesse l'elogio funebre nella chiesa di s. Sisto di Pisa, Leonardo Doveri che parlò della sua vita scientifica nel *Tempo*, giornale italiano di medicina e chirurgia, ed il Cav. Enrico Mayer che affettuosamente ne annunziava la morte con una necrologia stampata a Pisa dal Nistri.

uomo di buone lettere, sui quindici anni se n'andò a Massa ad apprendere in quel collegio la filosofia e le matematiche. E alle matematiche palesò fin d'allora inclinazione grandissima; così che ammesso all' Università di Pisa nel novembre del 1844, avendo prima con ogni plauso sostenuto gli esami, del tutto si dava a coltivarle. Entrato poco appresso come alunno nel laboratorio di chimica, grande affetto pose nel Piria, maestro lodatissimo di quella scienza, la quale, assaporata che l'ebbe, sì fattamente vi pose amore, che per quanto ne lo distogliessero i suoi e gli amici, a niun costo volle tralasciarne il coltivamento. Certo fu grave danno che ad un giovane come il Bertagnini fornito di ogni buona qualità per riuscire, come riuscì infatti, abile chimico, la salute facesse fin d'allora difetto e la vita dovesse poi trascorrere breve e in lotta continua tra l'operosità della mente e la debolezza del corpo!

Nel 1848 lasciava ad un tratto gli studi, ne' quali aveva già colto le prime lodi con uno scritto sulla *Sinaptasia nei semi*, ed afferrato uno schioppo, corse colla legione universitaria a combattere sui piani di Lombardia le prime battaglie della nostra indipendenza. Ritornò dopo i disastri toscani nelle braccia dei suoi, a sfogare in petto alla madre le ansie e i dolori delle fallite speranze; ma venuto Montignoso in potere di Francesco V, signore di Modena, ebbe a soffrire la prigionia. Andossene a Pisa, e ai ventinove gennaio del 1849 per decreto sovrano davasi facoltà al Piria di valersi di lui per quell' anno nelle ingerenze di aiuto alla sua cattedra. Ai venti ottobre dello stesso anno venne scelto come aiuto per un biennio, e in quell' ufficio per un altro biennio restò confermato ai ventotto ottobre del 1851. Due importanti lavori dette alla luce in quel torno: una memoria *sulla natura degli acidi contenuti nel Sola-*

num Lycopersicum e nel Cerasus Caproniana; alcune *ricerche sopra un acido prodotto artificialmente sotto la influenza delle forze che agiscono nell' organismo vivente,* e uno studio *sopra alcuni corpi derivanti dall'accoppiamento dell'acido nitrico coi prodotti della serie benzoica.* Nell' autunno del 1851 insieme col Piria intraprese un viaggio scientifico. Furono a visitare il Liebig all' Università di Giessen in Assia Darmstadt, e in compagnia del celebre chimico tedesco mossero alla volta dell' Inghilterra per vedere la gran mostra di Londra. Un nuovo viaggio per la Germania fu intrapreso dal Bertagnini nel 1853. Tornò a visitare il Liebig, che allora si trovava in Monaco di Baviera, ma colto da fierissimo morbo poco mancò non vi lasciasse la vita. Ridottosi ad Augusta, gli vennero prodigate affettuosissime cure, e riavutosi alquanto, potè ritornarsene in patria.

Non sopraffatto nè spaurito dal male, che lo andava lentamente insidiando, continuò a consacrare le sue forze ed il suo ingegno alla chimica. Nel 1852 aveva pubblicato una memoria *sulle combinazioni di alcuni olii essenzali coi bisolfiti alcalini;* nel 1853 dette alle stampe una *monografia sulla produzione dell' Amarina e della Furfurina e sopra un nuovo alcaloide, l' anisina;* nel 1854 mandò alla luce uno studio *sulla Fillirina;* nel 1855 nel *Nuovo Cimento,* del quale era uno de' principali collaboratori, stampò un lavoro *sull' Alcoole anisico* fatto a comune col Cannizzaro, e una memoria *sulle alterazioni che alcuni acidi subiscono nell' organismo animale.* Nel 1856 pubblicava pure nel giornale stesso le *osservazioni sull' Ossamide,* ed un lavoro di grandissima importanza *sulla produzione artificiale dell' acido Cinnamico.*

Agli studi continuò ad unire i viaggi scientifici. Nel 1855 fu a Parigi a vedere la mostra mondiale, e nel

1856 mandò ad effetto un disegno caramente vagheggiato da lungo tempo, quello d'intraprendere insieme con la madre un viaggio per l'Italia settentrionale. Abbandonata che ebbe il Piria l'università di Pisa, ricevè incarico il Bertagnini di tenerne provvisoriamente le veci, e dette lezioni di chimica, dandosi a conoscere molto addentro nella scienza e chiaro e limpido parlatore. Ma la salute di mano in mano gli si andò peggiorando, e quando con sovrano decreto dei cinque novembre 1856 fu eletto professore, trovavasi a letto, più che mai travagliato dal male. Il grande amore alla scienza lo aveva affranto del tutto, e i medici gli consigliarono come unica speranza di guarigione un lungo viaggio di mare. Imbarcatosi a Livorno, ai diciannove giugno del 1857 fece vela per la Nuova York, e vi approdò felicemente dopo cinquantuno giorno di navigazione. Il clima micidiale di quella terra riuscivagli infausto, e ripartivane in fretta. « Egli è perduto » diceva seco stessa la madre quando sbarcato il quattordici ottobre a Viareggio rivedevalo dopo lunghi mesi di penosissima lontananza. E fu vero. Nulla valse a salvarlo, e la mattina dei ventitrè dicembre 1857 alle sei e due minuti tranquillamente se ne morì.

CAPITOLO QUINTO

Chiese di Montignoso — Antichità della Piere dei ss. Vito e Modesto — Oratorio e ospedale di s. Antonio — Doveri e diritti de' pievani — Mala vita che menavano i preti montignosini nel secolo scorso — Quando e perchè la Piere fosse trasferita nell' oratorio di s. Antonio — Costruzione della nuova chiesa parrocchiale — Alcuni cenni sulla chiesa di s. Eustachio — Oratorio della fortezza quando fosse fabbricato — Prime notizie sulla chiesuola di s. Margherita, e sua distruzione — Cenni sull' oratorio di s. Maria, e antichità della sua confraternita — Memorie dell' oratorio di s. Rocco — Notizie della chiesuola dei ss. Filippo e Giacomo del Cerreto — Oratorio di Vietina fabbricato a spese di Pier Benedetto Sforza.

Fatta ragione dell' assai piccolo numero degli abitanti, molte sono le chiese e gli oratorii nel Comune di Montignoso. La chiesa primaria, che ha il grado di pievania, è consacrata ai ss. Vito e Modesto e trovasi nel centro del paese. Poco discosti da essa sono gli oratorii di s. Rocco e di s. Maria, il primo posto nel borgo del Prato, e il secondo in quello delle Capanne. Alla montagna la chiesa principale è la rettoria di s. Eustachio, che ha dato nome al villaggio che la circonda; e da questa dipendono le chiesuole di Vietina e del Cerreto, uffiziate ne' giorni festivi per comodo de' vicini casolari. Degli oratorii di s. Margherita e di s. Antonio non rimane vestigio alcuno. Pochi avanzi restano della cappella della fortezza e della

vecchia Pieve, nota nelle antiche memorie col nome di s. Vito *de castro Agilulfi*.

La pieve di Montignoso ai tre novembre del 1149 venne da papa Eugenio III, insieme con altre chiese, posta sotto la giurisdizione dei vescovi di Luni: ai quali i pontefici Anastasio IV e Innocenzo IV, il primo con bolla dei diciotto marzo 1153, l'altro con bolla dei sette marzo 1202, pienamente la confermarono (1).

Fra i pievani di s. Vito contasi Massimo Grati, ricordato nell'istorie lucchesi per quanto operò nel tumulto de'Poggi (2). Esso tenne questa chiesa contemporaneamente all'Abbazia di s. Pietro di Camaiore e alla rettoria di s. Maria Filicorbi di Lucca: però non vi stava di persona, ma

(1) Ughelli, Italia sacra. Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1717. tom. I. col. 845, 846 e 850.

(2) Il più antico pievano di Montignoso di che si abbia memoria è prete Francesco, nominato nell'Estimo del 1333. Prete Filippo, altro pievano, si trova come testimone in uno strumento del 1351. Prete Giovanni Mannini da Montignoso, anch'esso pievano di s. Vito, è rammentato nel 1468. Nella seconda metà del secolo XVI fu trascelto a questo ufficio Vincenzo Rossi, e nel libro II de'battezzati si legge: « Al nome sia di Idio io prete Vincenti Rossi di Montignoso, « plebano di s. Vito et Modesto di Montignoso, comincerò in questo « libro tener memoria de'matrimoni che si celebreranno nella mia « cura A dì 28 maggio 1574 ». Dello stesso Rossi si trova pure questo ricordo nell'altro libro de'battezzati segnato A. « Le campane « della Pieve di s. Vito funno benedite da me prete Vincenti Rossi « et prete Simone Canatta da Massa, a dì 5 febbraio 1556. Si li pose « nome alla grossa *Barbara*, et alla piccola *Caterina* » Dei pievani posteriori si leggono i nomi senza interruzione nei registri parrocchiali di s. Vito.

vi manteneva a sue spese un vicepievano, che fu Andrea da Pontito, al quale nel 1517 diè incarico di fare la revisione e la descrizione de' beni che appartenevano alla chiesa di s. Maria di Porta, dipendente dall' Abbazia di Camaiore (1). E tra i pievani di Montignoso è degno pure di ricordarsi Giovanni Rechino da Portovenere, sacerdote di grande pietà e dottrina, che scrisse un erudito volume di varie lezioni, lodato da Ippolito Landinelli e da Bonaventura de' Rossi, entrambi non spregevoli scrittori di cose lunigianesi (2).

Al cominciare del secolo XVII l'aria venuta mal sana cacciava gli abitanti dal borgo delle Capanne, e questi cercavano una dimora più salubre nella montagna e nel centro del paese. Allora la pieve di s. Vito cominciò a venire scomoda, perchè troppo discosta dal grosso della popolazione. Per riparare in parte questo male, il vescovo di Sarzana propose ai deputati del Comune di trasferire il fonte battesimale, che si conservava alla pieve, nell' oratorio di s. Antonio, come luogo più comodo e meglio adatto a soddisfare i bisogni degli abitanti. Infatti il Parlamento di Montignoso, ai venticinque gennaio del 1674, ordinò che si costruisse in s. Antonio un nuovo fonte battesimale, non intendendo però rinnovar cosa alcuna circa la solenne benedizione dell' acqua nel sabato santo, che secondo l' antica consuetudine continuò sempre a farsi

(1) Buonanoma, Cenni storici sopra alcune chiese e luoghi della Versilia. Lucca, G. Giusti, 1857 pag. 28.

(2) Gerini, Memorie storiche d'illustri scrittori e di uomini insigni dell' antica e moderna Lunigiana. Massa, Luigi Frediani tipografo ducale, 1829, vol. I. pag. 301.

alla pieve. E agli undici aprile dello stesso anno venne data licenza ai parrochi di amministrare il battesimo in s. Antonio (1). Era questo un assai vasto oratorio, a tre navate, e di architettura non affatto priva di gusto. Si trova ricordato forse per la prima volta in uno strumento dei trenta marzo 1351; e nel 1538 allorchè i massesi abbrugiarono il palazzo del podestà, vi tenne alcuna volta le sue adunanze il Consiglio comunale (2).

A s. Antonio venne pure consacrato un ospedale a Montignoso, e questo insieme con l'oratorio di s. Antonio stesso fu riattato e abbellito nel 1597 per ordine del Comune (3). Dell'ospedale è fatto ricordo anche nello statuto montignosino del 1540, ove si comanda agli Officiali e al Consiglio di eleggere ogni anno » un homo da bene » in suo rettore (4). Nello statuto poi del 1763 fu ordinato che ogni anno gli Officiali e il Consiglio dovessero eleggere due uomini per visitare quell'ospedale e procurare che l'ospedaliere facesse il debito suo; ogni due mesi erano tenuti a riferire come passavano le cose acciocchè il Consiglio potesse prendere quelle disposizioni che erano al caso, e se mancavano cadevano in pena di scudi dieci per ciascuno e per ciascuna volta, da applicarsi a vantaggio del medesimo ospizio (5). Al cominciare del secento fu pensato di ridurlo a convento di frati, di quella religione che meglio piacesse

(1) Archivio parrocchiale di s. Vito. *Liber sextus sub litera* F.

(2) Documento XXIV — Atti del Parlamento di Montignoso, reg. I. cart. 19.

(3) Atti del Parlamento, reg. V. cart. 19 tergo.

(4) Statuto di Montignoso del 1540. Capitolo II.

(5) Statuto di Montignoso del 1763, capitolo LXVIII.

al Parlamento, « per benefizio, onore e utile comune di » tutto il luogo »; ma questo disegno, per non so che ragione, non fu mandato ad effetto (1).

Altre leggi riguardanti le chiese si trovano pure negli statuti montignosini. Ogni anno doveansi scegliere due uomini di buona età in operai delle chiese di s. Vito e di s. Eustachio « con auctorità di risquotere dalli » debitori suoi, terre & beni di epsa locare & dislo- » care, con quelle pensioni & affictì come parrà a loro, » purchè venghino in utilità della ditta Opera ». Questi due uomini si dovevano proporre nel Consiglio e vincere per partito; avevano di mercede uno scudo d'oro per tutto il tempo, dovevano accettar l'ufficio dentro tre giorni e farsi confermare dal vescovo di Sarzana, e se indugiassero a prendere la conferma pagavano venti bolognini di pena per ciaschedun giorno (2). In questa guisa si doveva eleggere uno o due priori della Compagnia del Corpo di Cristo, due della Compagnia del Rosario e due per l'altare di s. Vincenzo, con onori e carichi consueti (3). Eleggevansi poi due uomini del Commune ogni volta che gli operai, i priori ed il rettore avevano terminato il loro ufficio, e questi due uomini dovevano sindacare e rivedere ciò che avevano amministrato (4). Nel 1624 il Parlamento di Montignoso, vincendo il partito con tutte le palle del sì, fece decreto che ogni anno per l'avvenire gli Officiali avesser cura di proporre due nuovi priori ed

(1) Atti del Parlamento, reg. VII cart. 15 tergo.

(2) Statuto del 1540. Cap. I.

(3) Statuto citato. Cap. II.

(4) Statuto citato. Cap. III.

un nuovo camarlingo, i quali per carità dovessero nel tempo de' ricolti andare per il Comune ad accattare per l'anime del Purgatorio, e l'elemosine raccolte impiegarle in far celebrare tante messe di *requiem* per quell' anime; « e così seguitare sempre e in sempiterno (1) ». Poi nello statuto del 1763 venne ordinato che i sacerdoti paesani, che non avevano impiego di cure o cappellanie, potessero a vicenda un anno per ciascuno, servire all' altare del Suffragio, coll' obbligo di celebrare ogni domenica a mezza mattina la messa applicandola all' anime del Purgatorio (2). Ogni anno il Parlamento eleggeva ancora un predicatore « per la quaresima dell' anno avvenire », e aveva otto scudi di elemosina dall' Opera di s. Vito e di s. Eustachio, sei dall' ospedale di s. Antonio e due dalla Compagnia della Rosa. Il pievano era tenuto a dargli il vitto per dieci giorni, e il rettore di s. Eustachio per cinque. Il frate poi che predicava nell' Avvento aveva di mercede sei scudi dall' Opera (3).

Gli Officiali e il Consiglio dovevano procurare dal canto loro che i pievani di s. Vito facessero dispensare ogni anno, nel giorno di tutti i santi, tre staia di fave cotte e una libbra d' olio alla grossa agli uomini di Montignoso, » secondo li lassiti delli passati & come antiquamente era » uxanza », e che distribuissero per la Pasqua di Resurrezione l'agnello benedetto a tutti gli abitanti, sotto pena di trentasei bolognini (4). Qualche tempo dopo furono

(1) Atti del Parlamento, reg XII. cart. 3 tergo.

(2) Statuto del 1763. Cap. LXX.

(3) Statuto citato. Cap. LII — Atti del Parlamento, reg. III cart. 46 tergo.

(4) Statuto del 1540. Cap. XXXV.

di assai accresciuti questi obblighi. I pievani nel giorno della Purificazione erano tenuti a dispensare le candele benedette a tutto il Comune; nel giorno di s. Vito a dar tanto pranzo al commissario, al notaio, al capitano di presidio, ai due Officiali e ai consiglieri della Comunità, che però offriva loro una *doppia;* la mattina di Ognissanti oltre le fave e l' olio dovevano dispensare anche un barile di vino; e finalmente nel sabato santo erano tenuti a dare un pranzo a quei religiosi del paese che assistevano alle cerimonie pasquali (1).

Ingrossando maggiormente la popolazione alla montagna e nel centro del paese, cominciò a recare più grave molestia la distanza della Pieve, alla quale per andarvi richiedevasi buon tratto di cammino. Perciò il vescovo di Sarzana nella sua visita pastorale del 1714 ne tenne proposito col commissario, e pensò di variarla, ponendo la parrocchia in luogo più comodo agli abitanti. Proposto l' affare a Lucca nel Consiglio Generale, fu rimesso alla considerazione dell' Uffizio sulle Differenze, nè mai più ne fu ragionato (2). Poco appresso venivano fatti conoscere al Magistrato de' Segretari i gravi scandali che avevano luogo a Montignoso « per l' indecenza con cui si tenevano » le chiese e si amministravano le cose sacre. Come pure » il disordine che seguiva di non farsi i sindacati a quelli

(1) Archivio parrocchiale. *Liber sextus sub litera F* — Nello statuto del 1763 si ordinava che si regalassero 12 lire de' danari del Comune ai pievani per le candele che dovevano dispensare nel giorno della Purificazione.

(2) Archivio di Stato in Lucca. Cons. Gen. Riformag. 27 aprile e 4 maggio 1714.

» che avevano amministrate le rendite dell' Opera, delle
» confraternite e degli altari, onde si trovavano per le
» dette cause più persone debitrici di somme rilevanti,
» senza che fossero per mancanza di sindacati costretti al
» pagamento, onde le medesime chiese ed altari si ritro-
» vavano in somma penuria di sagre suppellettili; e che
» inoltre alcuni di quegli ecclesiastici, invece di esercitarsi
» nell' alto ministero a cui Sua Divina Maestà gli aveva
» chiamati, si mescolavano in esercizi vili, vendendo an-
» cora merci sulle pubbliche botteghe; non senza qual-
» che taccia ancora di negligenza rispetto alla persona del
» signor Pievano, creduto più attaccato alle domestiche
» convenienze della sua casa che a procurare i vantaggi
» della sua chiesa ». Il Magistrato de' Segretari avendo
considerato che questi disordini non solo erano dannosi
al servizio divino, ma contrari ancora a quegli atti di
pietà che esercitava il Governo della Repubblica e promove-
va ne' sudditi, pensò rimediarvi subitamente. A questo ef-
fetto ordinò a Gio. Carlo Forteguerra, commissario di
Montignoso, che desse gli ordini opportuni per far pagare
i debitori, e ragguagliò il vescovo di Sarzana della mala
vita che menavano que' sacerdoti. In breve per opera del
Forteguerra vennero riscosse gran parte delle somme do-
vute, e fu dato mano a provvedere ai bisogni delle chie-
se; il vescovo poi mandò a Montignoso il vicario fora-
neo di Massa, che fece gravissimi ammonimenti ai col-
pevoli, e vi si condusse egli stesso un anno dipoi. Con-
siderò di bel nuovo esser cosa indecente che si facesse-
ro nella Pieve molte delle principali funzioni, non in-
tervenendovi per la sua distanza « che poche persone e
» neppure sacerdoti, che o per ragione dell' aria, o per lo-
» ro incomodi, o per li tempi e strade di mala qualità
» non volevano fare un simile viaggio. » E venne in pen-

siero al vescovo di trasferire tutte le funzioni nella chiesa di s. Antonio; ma perchè il far questo « sarebbe stato » un abbandonare affatto la detta Pieve, dove si seppelli- » scono i defonti, ed un promuovere una novità troppo » odiosa, » scelse più miti provvedimenti, dopo averne tenuto proposito co' Segretari. Nel gennaio del 1736 venne pubblicato a Montignoso il decreto del vescovo. Ordinava che avesser luogo nella chiesa di s. Antonio le tornate solite farsi ogni terza domenica del mese colla processione del Sagramento, come pure la funzione del sacro sepolcro nel giovedì santo e quella del fonte battesimale nel sabato successivo. Gran sussurro si levò a Montignoso, e il Comune e la compagnia del Sagramento inviarono a Lucca a chiedere alla Signoria il permesso di poter ricorrere al vescovo di Sarzana per la revocazione del decreto. La Signoria approvò, ma il vescovo stette saldo ne' suoi propositi. Appressimandosi il tempo delle cerimonie pasquali si accrebbe il malcontento; le confraternite ricusavano di somministrare gli arredi sacri, e un qualche scandalo sembrava imminente. Allora i Segretari presentarono un memoriale al Consiglio, facendo conoscere in quali condizioni si trovassero gli abitanti di Montignoso: ottenuta piena autorità in questo caso, vollero che l'ordinanza del vescovo restasse eseguita; e infatti le funzioni ebbero luogo con tutta quiete nella chiesa di s. Antonio, nè si rinnovarono le molestie (1). Però nel 1756 essendovi andati a predicare i missionari di s. Vincenzo de' Paoli cominciarono a persuadere gli abitanti a trasferire la Pieve nell' oratorio

(1) Archivio di Stato in Lucca. Cons. Gen. Riformag. 20 marzo 1736 — Magistrato dei Segretari, Lettere, reg. 53.

di s. Antonio (1). Sulle prime assai discordi furono le opinioni e diversi i proposti che si volevano tenere, nè per allora si diè mano a rinnovar cosa alcuna; ma al cominciare di questo secolo il grosso della popolazione volle che la Pieve fosse trasferita nell' oratorio di s. Antonio. E a questo ebbe mano anche Niccolao Giorgini, allora prefetto di Massa, che considerando il danno gravissimo che veniva alla salute pubblica per le fetide esalazioni che tramandavano i sepolcreti di quella chiesa, fu de' primi a consigliare il Governo provvidentissimo dell' Elisa a darvi riparo. Allora la vecchia pieve dei ss. Vito e Modesto restò atterrata quasi dalle fondamenta, e quel luogo venne ridotto ad uso di cimitero (2).

Correva l' anno 1840 e la chiesa parrocchiale abbisognava di pronti risarcimenti. Adunatisi i padri di famiglia al cadere del novembre, decretarono la spesa opportuna, e il restauro venne affidato a Cesare Lazzarini, architetto lucchese (3). Dato cominciamento al lavoro, le fondamenta furono trovate bisognevoli di esser rifatte; e per questo la spesa aumentava d' assai. Il Lazzarini credè più giovevole rifabbricare la chiesa per intiero, voltando

---

(1) Nell' archivio parrocchiale di s. Eustachio di Montignoso in un registro che ha per titolo: *Liber matrimoniorum an.* 1698, si racconta questo fatto con le seguenti parole: « Dell' anno 1756, di » maggio, furono in questo paese li missionari di s. Vincenzo de' Paoli; » fecero molto bene, ma si perdette presto per aver mosso il fatto » della Pieve, volendo trasferirla nella chiesa di s. Antonio ».

(2) Archivio de' Principi Baciocchi. Ministero dell' Interno, an. 1808 protocollo 1022.

(3) Archivio Borbonico. Ministero dell' Interno, Scritture del 1840 Protocollo n 3469 e 3654.

il suo ingresso verso levante: ne fece proposta, e restò approvata dalla commissione che aveva incarico di vegliar que' lavori. Niccolao Giorgini, consigliere e ministro di Stato, incuorò e stimolò il Municipio di Montignoso all'impresa. Accolta con gran favore, il popolo prestò largamente l'opera sua, e in breve fu condotta a termine questa nuova chiesa, che però in fatto d'arte moltissimo lascia a desiderare (1).

La chiesa di s. Eustachio sembra che in antico avesse forma diversa da quella presente, e dai pochi avanzi che tuttavia rimangono di un suo vecchio muro è dato conoscere fosse di quella maniera di architettura volgarmente chiamata longobarda. Essa è formata a croce latina, e oltre l'altar maggiore di poco pregio, ne ha quattro laterali, e due di questi sono assai belli a vedersi. Il primo a sinistra è consacrato al Crocifisso e venne costruito nel 1740; il secondo, dedicato alla Vergine del Carmine, è tutto in marmo. Chi ne fosse l'artefice si legge nella seguente iscrizione posta a uno de' lati:

PRIDIE CALENDAS SEPTEMBRIS
MILLESIMO SEXCENTESIMO
VIGESIMO QVARTO
HOC OPVS ERECTVM FVIT A SO-
CIETATE CARMELITANA
EX ELEMOSYNIS
PER M. MARCVM COLVMBEN-
SEM DE BEDIZANO

Degli altri altari a destra, uno è dedicato a s. Eustachio titolare della chiesa; l'altro alla Madonna del Rilievo.

(1) Archivio citato Scritture del 1841, protocollo n. 1526 e 1577.

Nel trecento questa chiesa era assai ricca di rendite, e non mancava di avere una confraternita, che prendeva nome da s. Eustachio (1). Dapprima non fu che un benefizio semplice e senza cura, ma nel 1584 il vescovo di Sarzana, essendosi recato alla visita, dichiarò che il rettore di essa chiesa dovesse amministrare tutti i sagramenti, eccettuato il battesimo, per maggior comodo degli abitanti. Ciò venne fatto per mezzo del cappellano, a questo effetto deputato dal rettore; a quegli poi fu solito darsi trentuno staia di grano e quattro libbre d' olio all' anno. Ma il cappellano si prendeva assai poca cura del suo ufficio, spesse volte partivasi del paese, e passava molto tempo prima che i fedeli fossero soddisfatti nei loro bisogni. Nella nuova visita che tornò a fare il vescovo nel 1602 gli uomini del villaggio di s. Eustachio si querelarono fortemente della negligenza del cappellano e chiesero e ottennero che rinnovandosi questi mali si sarebbero provveduti di un nuovo cappellano a spese del rettore stesso. Nel 1624 poi fecero istanze acciocchè la loro chiesa fosse dichiarata cura. La Signoria lucchese accolse con benevolenza questa preghiera, ma considerato che sarebbe negozio da trattarsi a Roma con spesa e lunghezza di tempo, e che poi essendo conceduto come benefizio semplice al rettore d' allora era difficile ottenere dichiarazione contraria vivente esso, pensò scegliere un altro provvedimento. Infatti agli otto di marzo fu decreto che si scrivesse al vescovo di Sarzana in favore degli uomini di s. Eustachio perchè quanto prima fossero provveduti di un cappellano che ammini-

(1) Archivio di Stato in Lucca. Estimi, reg. 59.

strasse i sagramenti (1). Poco appresso però dal pontefice venne dichiarata cura la loro chiesa, e di questo rimasero grandemente contenti (2).

Nell' anno 1602 l' Uffizio sulle Fortificazioni presentava un memoriale al Consiglio, mostrando quanto fosse necessario che nella fortezza di Montignoso si costruisse un oratorio, dove si potesse « ne' giorni festivi celebrare » la messa, e in certe solennità amministrare li sagramenti » a quei soldati e offiziali, che non ne possono uscire ». Pensava anche alla spesa occorrente, e considerato che il commissario di Montignoso aveva « alcuni pochi scudi » di elemosine fatte per tale effetto », consigliava la Signoria a comandare « che per supplimento di essi si ap » plicassero nell' avvenire le condennagioni che si faranno » dal commissario stesso fino a quella somma che vi è » necessaria, ovvero che si passasse prontamente la som- » ma per rimborsarsene poi delle condennagioni suddette,

---

(1) Archivio citato. Cons. Gen. Riformag. Segreta 8 marzo 1624 — Arch. comunale di Montignoso, Atti del Parl. reg. VI. cart. 24 tergo.

(2) Nella prima metà del secolo passato parecchi abitanti del borgo di s. Eustachio fecero costruire a loro spese un orologio a martello e lo posèro nel campanile di quella chiesa. Avendo la Signoria fatto dono al Comune di Montignoso di una grossa campana che stava in fortezza, il Parlamento nel 1763 dette ordine si fabbricasse una torre presso il palazzo del commissario per mettervi quella campana e giovarsene in casi di allarmi e d'incendi: poi l'anno appresso restò ottenuta la spesa opportuna per far costruire un orologio e collocarvelo. Gli abitanti di s. Eustachio chiesero allora di esser rimborsati di quanto avevano speso per quello da loro fatto, e pregarono il Comune di curarne il mantenimento. Il Comune non porse ascolto alle loro istanze, le quali non trovarono buona accoglienza nemmeno presso la Signoria. (Atti del Parlamento, reg. XXVIII cart. 23, 40, 47 tergo e 52).

» o in quale altro modo più piacerà ». Il Consiglio fece decreto che si fabbricasse l' oratorio coi denari che erano in mano del commissario, supplendo il resto del pubblico, da riaversene finita l' opera, che si stimò del valore di cinquanta scudi (1). Ai trenta giugno del 1609 ottenevasi la spesa opportuna acciocchè l' altare di esso oratorio avesse il suo finimento e fosse provveduto di ogni altra cosa necessaria al culto; mentre l' Uffizio sull' Entrate aveva cura che vi fosse celebrata la messa ogni giorno festivo (2). Sull' altare vi fu posta una tavola dipinta nel 1523 da Agostino Marti, pittore lucchese, la quale poi avendo cominciato a guastarsi, venne trasportata a Lucca nel 1759; fu restaurata da Gaetano Vetturali, e passò a decorare le stanze del Gonfaloniere. Dicono fosse bella a vedersi, e così la descrive Tommaso Trenta: « Vedesi tinta
» l' immagine di Maria con forte e bella macchia e con
» buon disegno, che tiene tra le ginocchia il bambino Gesù
» nell'atto di porgere l'anello a s. Caterina, vergine e marti-
» re, e dall' altro lato assiste un s. vecchio e vescovo in abi-
» to pontificale, avente in una mano un gran libro appog-
» giato sopra un ginocchio, e nell' altra il pastorale. Me-
» rita poi di farsi osservare l' industria del pittore, cui
» essendo stato richiesto che nella stessa tavola dipinges-
» se anche un santo martire, il quale avrebbe frastornato
» l' idea del gruppo già felicemente immaginato, prese il

(1) Archivio di Stato in Lucca. Cons. Gen. Riformag. 9 agosto 1602 — È a notarsi che fino dal 1594 a proposta del commissario furono eletti dal Comune di Montignoso Lorenzo da Vietina e Matteo del Signore « per andare a accattare denaro o roba per fare una » *maestà* in castello » (Atti del Parlamento, reg. IV. cart. 165).

(2) Cons. Gen. Riformag. Segreta. 30 giugno 1609.

» partito di figurare sopra la coperta del libro un basso-
» rilievo, ove effigiò legato da un manigoldo il santo
» martire genuflesso (1) ».

Fino dal 1333 sorgeva nella pianura di Porta un piccolo oratorio consacrato a s. Margherita. Infatti nell' estimo di Montignoso di quell' anno si trova che avesse un campo tenuto e lavorato da Landino del fu Tini che rendeva sette staia di grano (2). Questo oratorio fu distrutto al cominciare di questo secolo; però ha lasciato il nome a una terra di quelle vicinanze, che si chiama *il prato di s. Margherita*. Nello stesso estimo del 1333 sono descritti i possedimenti della confraternita di s. Maria, detta ancora s. Maria della Rosa, alla quale Puccio del fu Giunta da Corsanico, ai 12 luglio del 1383, lasciava ogni suo avere, morta che fosse Corruccia di Pagno di Azzano (3). Alla medesima confraternita concedeva poi larghissime indulgenze papa Clemente XI ai trenta giugno del 1712 (4). Della chie-

---

(1) Trenta, Memorie e Documenti per servire all' istoria di Lucca, Tom. VIII. pag. 96.

(2) Archivio dell'Estimo, reg. 59.

(3) Documenti Part. II. Appendice, n. II.

(4) A ricordo del fatto venne posta la seguente iscrizione sulla porta laterale della chiesa di s. Maria:

A 30 GIVGNO 1712 PP. CLEMENTE XI CONCESSE LE SEGVENTI
E PERPETVE INDVLGENZE; PLENARIA IL DÌ DEL PRIMO INGRESSO
NELLA COMPAGNIA A CHI CONFESSATO E COMVNICATO ORERA'
SECONDO LA MENTE DI S. SANTITA'; PLENARIA LI 15 AGOSTO
PER GLI AGGREGATI CON LE DETTE DISPOSIZIONI ET OPERE; SETTE
ANNI E 7 QVARANTENE COLLE DETTE DISPOSIZIONI
ET OPERE LI 8 SETTEMBRE, 8 DICEMBRE, 2 FEBBRAIO, 25 MARZO;
PLENARIA IN ARTICOLO DI MORTE
A CHI CONFESSATO E COMVNICATO O ALMENO CONTRITO INVOCHERA'
IL NOME DI GIESV' COLLA BOCCA E COL CVORE; 60
GIORNI PER L'ESECVZIONE DI OGNI OPERA DI PIETA'
INGIVNTA DA CAP. DELLA COMPAGNIA

sa di questo nome non si trova ricordo che in tempi assai più vicini. Ai venti gennaio del 1765 la confraternita di s. Maria della Rosa dette ordine a Francesco Maria Giorgini di demolire il vecchio oratorio e di costruirne uno nuovo. La spesa fu di lire 3258 di Lucca, non compresa quella occorsa per rifabbricare la sagrestia ed il campanile (1). Anche l' Angiolina Giorgini si rese benemerita di quest' oratorio, lasciando in legato al cappellano di esso l' obbligo di recitare a sue spese una messa per settimana alla Vergine de' dolori, e di far dire una messa cantata e quattro piane per la festa della Vergine stessa, che ricorre ogni anno ai quindici di settembre (2).

Alla Madonna della Tomba venne pur costruita una piccola chiesa presso il ponte di questo nome, verso il 1630; ma nella terribile fiumana avvenuta sei anni appresso, fu atterrata dalle fondamenta, nè vi restò intatto che il solo altare, dal quale venne tolta la tavola rappresentante la Vergine, che si conserva tuttavia nella chiesa parrocchiale (3). L' oratorio di s. Rocco si vuol fondato

---

(1) Libro de' resoconti della Compagnia della Rosa — Debbo questa e molte altre notizie riguardanti le chiese montigiane al mio zio Ferdinando Sforza e gliene sono riconoscentissimo.

(2) Nella stessa chiesa leggesi pure la seguente iscrizione:

D. O. M.
AD. MAIOREM. DEI. GLORIAM. ET. IN. HONOREM. B. V.
ANGELA. VIDVA. LENZETTI. ET. GEORGINI. IN. SVFFRAGIVM.
EIVS. ANIMAE. ET. SVORVM. CAPPELLANIAM. INSTITVIT. CVM. ONERE.
AD. CAPPELLANVM. VNAE. MISSAE. IN. QVALIBET. HAEB. ET. CELEB. 7BR.
FEST. B. V. SEPTEM. DOLORVM. CVM. IV. CANDELIS. TOTA.
DIE. ACCENSIS. IV. MISSIS. PLANIS. ET. ALIA. IN CANTV.
VT. EX. ACT. NOT. FRANCISCI. BERTOCCHINI. 15. 7BRIS. 1836.

(3) Documento XXXIX — Pellegotti, Annali di Lucca, tom. I. part. II. pag. 190.

in onore di questo santo, perchè dicesi liberasse parte del paese da una fierissima pestilenza. Che esistesse poi fino dal secolo decimosesto, è fatto chiaro dal trovarsi nominato nello statuto di Montignoso del 1540 (1). Assai più moderne sono le chiesuole del Cerreto e di Vietina. La prima è consacrata ai ss. Giacomo e Filippo, e a quanto sembra fu costruita verso il 1609. Infatti in quell' anno il Parlamento dette in oblazione dodici scudi per quest' effetto (2). La seconda venne fabbricata nel 1738 a spese di Pier Benedetto Sforza, che volle lasciarne un ricordo con la seguente iscrizione:

SACELLVM HOC IN HONOREM S. JOHANNIS EVANG.
AC D. ANTONII PADVANI AD MISSAE SACRIFICIVM
PERAGENDVM CVM DVORVM IVLIORVM ELEMOSINA
SEX IN ANNO PRO QVALIBET MISSA ATQVE IN POPVLI
VTILITATEM ATQVE COMMODVM OMNIBVS ALIIS DIEBVS
FESTIVIS VT EX INSTRVMENTO CAROLI
DESIDERII VANNI NOBILIS LVCENSIS PVBLICIQVE
NOTARII SVB DIE SEPTIMA MENSIS IANVARII ANNI MDCCXXXVIII
A FVNDAMENTIS EREXIT ORNAVIT INSTITVIT
ATQVE DOTAVIT SVMMA PETRI BENEDICTI SFORZA
DE MONTIGNOSO PIETAS AC COMMENDABILIS
ZELVS QVI AD PROMOVENDAM ANIMARVM SALVTEM
IN PLENARIA INDVLGENTIA PRO FESTO SEPTEM
DOLORVM B. M. V. MENSE SEPTEMBRIS DECVRRENTE A SANCTA
SEDE APOSTOLICA AD SEPTEMNIVM IMPERTITA MAGIS ENITVIT.

---

(1) Statuto di Montignoso del 1540. Cap. XXVII.

(2) Atti del Parlamento, reg. VIII. cart 70.

È a dirsi finalmente che tutte le chiese montignosine rimasero sotto la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi di Sarzana fino al 1823, nel qual anno il pontefice Leone XII, facendo paghi i voti di Maria Beatrice d'Este, creò la diocesi vescovile di Massa di Carrara, cui vennero sottoposte non solo esse chiese, ma altre assai del resto della Lunigiana e della provincia garfagnina.

DOCUMENTI

AVVERTENZA

Stimo far cosa gradita ai cultori degli studi storici dando alle stampe alcuni de' documenti che meglio mi hanno giovato nella compilazione delle Memorie montignosine; pubblicando cioè per intiero quelli di maggiore importanza e per via di sunto i rimanenti.

I capitoli, le convenzioni e gli statuti formano la prima parte, e sono affatto inediti. Componesi la seconda di strumenti di vario genere, spettanti a materie diverse; e di essa parte sono forse il più bello ornamento le pergamene che riguardano gli antichi signori del Castello Aghinolfi, e con essi i servi della gleba e altre istituzioni ed usanze medioevali. Nè solamente mi sono ristretto ai secoli duodecimo e tredicesimo, ma ho voluto stendermi anche al decimoquinto, al decimosesto e al decimosettimo, de' quali ho dato le carte strettamente necessarie. Di questo secolo poi ho posto le sole scritture riguardanti le controversie di confine per il monte Pasquiglio, di che fui gentilmente pregato dal Consiglio comunale di Montignoso.

Alcuni dei documenti contenuti nella seconda parte hanno già veduto la luce. Il primo ed il quinto vennero stampati dal Muratori; questo nelle Antichità estensi, *quello*

in Antiquitates italicae medii aevi. *Del sesto, settimo, ottavo e trigesimoterzo diè un breve sunto il Targioni Tozzetti ne' suoi* Viaggi per la Toscana. *L'undecimo e il vigesimosettimo vennero stampati in parte e con parecchi errori dal P. Cianelli nelle* Memorie e Documenti per servire all'istoria di Lucca. *Il quarantunesimo finalmente fu pubblicato nel* Bollettino officiale delle leggi e decreti del Principato lucchese. *Gli altri li reputo inediti, e se alcuni di essi poi non fossero tali, il lettore voglia avermene per iscusato.*

PARTE PRIMA

CAPITOLI, CONVENZIONI E STATUTI DEL COMUNE DI MONTIGNOSO

I. — 1438. Ind. I. 3 settembre.

Il Comune di Montignoso e del Castello Aghinolfi si sottomette alla Repubblica di Firenze e stringe alcuni capitoli con essa.

In nomine Domini nostri Yhu Xpi, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo trigesimo ottavo, inditione prima, secundum stilum et cursum Florentinorum, et die tertia mensis septembris. Constituti in presentia magnificorum et spectabilium virorum

D. Laurentii Antonii de Ridolfis, militis et doctoris,
D. Pieri Leonardi de Beccanugis, legum doctoris,
Neronis Nigi Neronis,
Iohannis Simonis domini Thomasii de Altovitis,
Neri Gini de Capponibus,
Cosme Iohannis de Medicis,
Alamanni domini Iacobi de Salviatis,
Bernardi Filippi de Giugnis,
Puccii Antonii Puccii et
Neri Philippi Del Nero, civium honorabilium florentinorum Decem offitialium Balie suprascriptorum, prudentes viri Dominicus Curradi, Iohannes Antonii Iacobi, ambo de Monte Tignoso et castro Aghinolfi, olim Comitatus Lu-

cani, hodie vero Comitatus Florentini, et quilibet ipsorum suo proprio et privato nomine, ac etiam ut oratores pro et vice et nomine Comunis et hominum et personarum Montis Tignosi et castri Aghinolfi predicti; pro quibus et quolibet eorum de rato promiserunt et se facturos quod ratificabunt infrascriptam submissionem et capitula et omnia et singula in presenti instrumento sumissionis, et in alio instrumento capitulorum proxime sequenti, contenta et inserta, infra tres menses proxime futuros per publicum instrumentum manu publici notarii conficiendum, et presentandum infra dictum tempus. Magnificis et potentibus Dominis florentinis, aut dictis Decem Balie, dixerunt et exposuerunt, quod, licet Comune et homines predicti, iam pluribus mensibus elapsis, se subicierint et subditi fuerint iurisdictioni, imperio ac dominio magnifice Comunitatis, tamen, pro maiori evidentia rei, intendebant et volebant se iterum et de novo submittere ac subicere iurisdictioni et dominio prefate magnifice Comunitatis Florentie. Et propterea ipsi Dominicus et Iohannes, dictis modis et nominibus, humiliter ac reverenter petierunt dictum castrum Montis Tignosi et seu Aghinolfi et Commune et homines et personas eiusdem, et se Dominicum et Iohannem, dictis modis et nominibus, humiliter ac reverenter petierunt dictum castrum Montis Tignosi et seu Aghinolfi, dictis modis et nominibus, per dictos Decem Balie recipi et acceptari in subditos fideles, devotos ac subiectos magnifice Comunitatis Florentie. Et sponte et ex certa scientia, et non per errorem Dominicus et Iohannes predicti, dictis modis et nominibus, et omni modo, via et iure, quibus magis et melius potuerunt, subiecerunt ac sumiserunt predictis de officio Decem Balie, presentibus, et pro Comuni Florentie recipientibus, dictum castrum Montis Tignosi et Comune et homines et personas eiusdem, et cum omnibus

iuribus, iurisdictionibus, imperio et pertinentiis suis in perpetuum, sub dominio, imperio, obedientia, gubernatione et regimine dicti Comunis Florentie. Et ipsi et in ipsum Comune Florentie predicta omnia commiserunt, concesserunt et transtulerunt cum omnibus iuribus, iurisdictionibus, gubernationibus et pertinentiis dicti loci et Comunis, et omnium et singulorum hominum et personarum eiusdem in perpetuum; promictentes ac iurantes ad sancta Dei evangelia, scripturis corporaliter manu tactis prefati Dominicus et Iohannes et quilibet ipsorum, dictis modis et nominibus, predictis dominis de officio Decem Balie, pro dicto Comuni Florentie et eius vice et nomine stipulantibus et recipientibus, dictum Comune et homines et personas dicti castri Montis Tignosi, et se Dominicum et Iohannem, dictis modis et nominibus, predictam sumissionem et concessionem, et omnia et singula predicta, perpetuo firma et rata habere et tenere et fideliter observare, et in perpetuum esse fideles et obedientes et devotos dicti Comunis Florentie, et contra non facere vel venire de iure vel de facto, tacite vel expresse, sub pena florenorum decem milium auri, solenni stipulatione premissa, cum refectione dannorum et expensarum et interesse litis, et extra que pena totiens commictatur, et peti et exigi possit quotiens in aliquo contrafactum fuerit. Et ea commissa, vel non, soluta vel non, nichilominus predicta omnia et singula perpetuo firma et rata perdurent. Et pro predictis omnibus et singulis observandis, et pro dicta pena, si et quotiens commicteretur, solvenda, obligaverunt dicti Dominicus et Iohannes, dictis modis et nominibus, se ipsos et totum dictum castrum et Comune et homines et personas eiusdem, ac successores eorum in perpetuum, et omnia ipsorum et cuiuslibet ipsorum in solidum bona presentia et futura. Et renuntiaverunt in predictis et pro

predictis exceptioni rei, et predictorum non sic gestorum doli mali conditioni indebiti sine causa et ex iniusta causa, et quod metus causa, privilegio fori, et omni alii auxilio et favori contra predicta modo aliquo competenti seu competituro, et omni alii auxilio et favori contra predicta modo aliquo, et maxime cuilibet legi et iuri dicenti generalem renunctiationem non sufficere. Et recommendaverunt dictis dominis Decem Balie dictum castrum Montis Tignosi et ipsius Comune et homines et personas, et se Dominicum et Iohannem, dictis modis et nominibus, in exemptionibus, liberationibus, immunitatibus, et in aliis favoribus, gratiis et beneficiis; et preceptum guarentigie legiptime receperunt secundum ordinamenta Comunis Florentie. Quibus auditis et intellectis per dictos Decem Balie, ipsi quidem Decem Balie suprascripti, vice et nomine dicti Comunis Florentie et pro ipso Comuni predictam sumissionem et alia predicta acceptaverunt et receperunt pro augumento honoris et status dicti Comunis Florentie et pro exterminio inimicorum Comunis prefati, et pro aliis causis in eorum auctoritate contentis, et omni modo, via et forma et causa quibus melius potuerunt, et etiam cum benefitiis, immunitatibus, exemptionibus, gratiis, favoribus, oneribus et honoribus, liberationibus, absolutionibus, capitulis et modis et condicionibus per officium ipsorum Decem Balie semel et pluries ordinandis, deliberandis, providendis, disponendis et faciendis; mandantes mihi notario infrascripto ut de predictis conficerem publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta in civitate Florentie in Palatio Populi florentini, in solita audientia dominorum Decem Balie, presentibus prudentibus viris Petro Tomasii de Spinellinis et Iohanne Bartholi Iohannis, tunc preceptorum

magnificorum Dominorum Florentie, civibus florentinis, testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis.

Item postea incontinenti, ibidem, et coram testibus suprascriptis et ad infrascripta vocatis, habitis et rogatis;

Prefati magnifici et spectabiles viri Decem officiales suprascripti, audita et intellecta dicta suprascripta sumissione et concessione, officio ipsorum Decem Balie pro Comuni Florentie recipientium, facta per prudentes viros Dominicum Curradi et Iohannem Antonii Iacobi de Monte Tignoso supradictos, et per quemlibet ipsorum, suo proprio et privato nomine, ac etiam ut oratores, et pro vice et nomine Comunis et hominum et personarum Montis Tignosi et castri Aghinolfi supradicti, et auditis omnibus et singulis in dicto suprascripto instrumento submissionis et concessionis contentis et insertis; actendentes receptionem de dicta sumissione et concessione factam per dictos Decem Balie pro dicto Comuni Florentie cum immunitatibus, liberationibus, exemptionibus, beneficiis, gratiis, oneribus et onoribus, modis et condictionibus, semel et pluries, per offitium dictorum dominorum Decem Balie statuendis, et volentes super et de hiis de quibus infra apparebit deliberare et disponere, habita super iis invicem deliberatione matura, vigori cuiuscumque auctoritatis, potestatis et balie eisdem concesse, et quomodolibet competentis, et omni modo, via et iure quibus magis ac melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt omnia et singula infrascripta, videlicet;

In primis quod dictum castrum Montis Tignosi, et seu castrum Aghinolfi cum omnibus et singulis locis, curiis, territoriis, pertinentiis, iurisdictionibus, hominibus et personis eiusdem intelligatur et sit in perpetuum sub dominio, regimine, gubernatione, potestate, imperio et iurisdictione Comunis Florentie, et non alterius. Et debeant in

perpetuum fideliter ac legaliter eidem Comuni Florentie obedire, et nulli alteri Domino, Dominio, Principi, Comunitati, regimini vel loco.

Item quod dictum castrum Montis Tignosi et seu Aghinolfi et Comune et homines et persone eiusdem intelligantur esse et sint exempti et liberi per tempus vigintiquinque annorum proxime futurorum ab omnibus et singulis impositis, datiis, extimis, gabellis, factionibus et oneribus quibuscumque, tam realibus, quam personalibus. Et propterea cogi, gravari, molestari, aut modo aliquo inquietari, infra dictum tempus vigintiquinque annorum, non possint personaliter aut in bonis per aliquem rectorem, offitium, vel offitialem Comunis Florentie, salvis tamen et reservatis omnibus infrascriptis.

Item quod dictum Comune et homines et persone Castri predicti teneantur et debeant dare et offerre singulo anno in perpetuum in civitate Florentie in festo Beati Iohannis Baptiste unum palium valoris et extimationis librarum sexdecim f. p. presentandum per eorum sindicum, prout est mos aliorum.

Item quod Comune et homines et persone Castri predicti teneantur et debeant ad omnem requisitionem et voluntatem magnificorum et potentum dominorum, dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie aut officii Decem Balie Comunis prefati, quando eorum offitium vigeret, facere exercitus et cavalcatas quascumque, secundum eorum possibilitatem.

Item quod Comune et homines et persone dicti Castri teneantur et debeant levare et accipere a Comuni Florentie sal expediens pro victu ipsorum et suarum familiarum. Et eisdem tradi debeat per Comune Florentie pro pretio, et modo, et forma quibus et quemadmodum, et prout, et

sicut per dictum Comune Florentie sal traditur Comuni et hominibus Camaioris.

Item quod dictum Comune et homines et persone Castri predicti possint et eis liceat de cetero eligere et deputare in eorum offitialem et ad eorum gubernationem et regimen unum quem voluerint de civitate, comitatu, vel districtu Florentie, et cum salario, emolumentis, honoribus et oneribus, et pro tempore quibus et prout per dictum Comune et homines et personas dicti castri alias provisum, declaratum et ordinatum fuerit. Qui sic electus intelligatur esse et sit officialis Castri predicti et Comunis et hominum et personarum eiusdem, dum modo ante initium sui offitii confirmetur per magnificos et potentes dominos, dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie Populi et Comunis Florentie, et eorum collegia, aut per duas partes eorum, et antea vel aliter dictum officium acceptare aut modo aliquo exercere non possit. Hoc expresse declarato, quod dicta confirmatio fieri debeat de illis qui per dictum Comune et homines predicti eligentur pro tempore a kalendis mensis ianuarii proxime futuri in antea, pro tempore vero hinc ad per totum mensem decembris proxime futuri eligere et deputare possint in eorum offitialem quem voluerint de civitate aut comitatu Florentie, absque aliqua confirmatione de eo facienda. Ac etiam declarato quod Comune et homines et persone dicti Castri teneantur de eorum propriis pecuniis eidem officiali salarium et mercedem sibi debitam persolvere.

Item quod officialis predictus intelligatur habere et habeat in causis civilibus cognitionem ac iurisdictionem plenissimam, possitque ac teneatur et debeat in et super eisdem causis cognoscere, procedere, diffinire ac terminare summarie et de plano et sine strepitu et figura iuditii, et quemadmodum, et prout, et sicut, et per statuta

et ordinamenta, postquam approbata fuerint, ut inferius dicetur, ipse officialis in omnibus et per omnia observare teneatur, sub pena in ipsis statutis et ordinamentis contentis.

Item quod a quibuscumque diffinitionibus et sententiis per dictum officialem latis, a decem libris f. p. supra, possit quilibet ad quem pertineret, appellare ad dominum Potestatem aut Capitaneum Populi civitatis Florentie, quorum quilibet in causis appellationum predictarum intelligatur esse et sit iudex competens. A sententiis vero et diffinitionibus per dictum offitialem latis de libris decem f. p. vel ab inde infra per neminem appellari aut de nullitate opponi possit.

Item quod officialis predictus possit eidemque liceat pro executione predictorum omnium et singulorum eius offitio incumbentium quoscumque contumaces ac sibi inobedientes punire, multare ac condennare solum et dumtaxat, usque in summam et quantitatem librarum decem f. p. inclusive, applicandam pro una medietate Comuni Florentie et pro alia medietate Comuni castri predicti.

Item quod in criminalibus Comune et homines et persone dicti castri intelligantur esse et sint suppositi cognitioni et iurisdictioni Potestatis et seu Commissarii Masse Lunisane presentis, et qui pro tempore fuerit.

Item quod Comune et homines Castri predicti possint eisque liceat construere et seu construi facere muros dicti Castri, ipsumque Castrum muris, turribus, fossis et vallis, et aliis quibuscunque oportunis fortificare et munire, ipsorum tamen propriis sumptibus et expensis.

Item quod proventus, qui dicitur *il provento,* et quilibet alius proventus, redditus et introitus dicti Comunis Montis Tignosi et castri Aghinolfi intra fines eorum iurisditionis existens, intelligatur esse et sit dicti Comunis

Montis Tignosi pro constructione et fortificatione dicti castri, et pro salario et mercede per eos solvenda dicto eorum officiali, et pro aliis expensis dicto Comuni quotidie occurrentibus et opportunis. Hoc tamen declarato, quod per dictum Comune Montis Tignosi nullum pedagium aut gabella pascuum, transitus vel stratarum exigi aut imponi possit.

Item quod Comune et homines et persone castri predicti possint, eisque liceat pro eorum gubernatione, et ut in Comunibus et Universitatibus consuevit, facere statuta et ordinamenta semel et pluries, et quotienscumque et quandocumque, que valeant et teneant et osservari debeant si et postquam approbata fuerint per magnificos et potentes dominos, dominos Priores artium et Vexiliferum iustitie Populi et Comunis Florentie, et eorum Collegia, aut per duas partes ipsorum, vel per approbatores statutorum Comunis Florentie; et ipsis statutis sic factis et approbatis addere et detrahere, ipsaque corrigere et mutare possint semel et pluries et quotiens voluerint. Que additiones, detrationes, corretiones et mutationes valeant et teneant, et observari possint et debeant si et postquam approbata fuerint ut predicitur; mandantes mihi Bartholomeo notario infrascripto ut de predictis pubblicum conficerem instrumentum.

Ego Bartholomeus de Pratoveteri, notarius suprascriptus, subscripsi.

(R. Archivio Centrale di Stato in Firenze. Capitoli, reg. n. IX. da cart. 92 tergo — 94 r.).

II. — 1493. Ind. XI. 18 gennaio.

Il Consiglio Generale della Repubblica di Lucca conferma per venticinque anni al Comune di Montignoso le convenzioni e i capitoli già altra volta concessi.

In nom. Dom. Anno nativitatis Domini M. cccc. lxxxxiij, indictione xj, die xviij ianuarii. Convocato magnifico Maiori et Generali Consilio Populi et Comunis lucani, . . . per magnificum Vexilliferum Iustitiae, Iohannem Galganetti, petitum fuit consuli super suplicatione infrascripti tenoris, videlicet:

M. D. V.

Li buoni et fidelissimi servitori delle M. S. V. homini et Comune di Montignoso, con quella reverentia debita che si conviene, expongono come siando sempre stati buon servitori delle M. S. V. siando spirati li capituli et conventioni che loro haveano colle V. S. M. et che da Quelle furono ordinate, volendo dicti homini sequitare in la loro consueta fideltà et maggiore, se possibile è che maggiore possi essere, pregano Quelle insieme col magnifico Consiglio che vi piaccia rinnovare dicti capituli et conventioni per quel tempo parrà alle S. V., alle quali, come buon servitori di Quelle, si raccomandano. Che il glorioso Dio le conservi in libertà.

Qua supplicatione intellecta, fuere in eodemmet Consilio lecta et vulgari sermone recitata capitula et conventiones supra inita et convenuta inter Comune Lucano et ipsum Comune et homines Montisignosi, manu viri egregi ser Cristophori Turrettini, modo et forma et temporibus infrascriptis et ut infra, videlicet:

« In nomine Domini, amen. Cum hoc sit quod de an- » no 1442 homines et Comune Montisignosi, lucani di-

» strictus, quod propter guerram habitam a dominis Flo-
» rentinis in eorum dictionem venerant, et ipsi et locus re-
» dierint ad obedientiam et fidelitatem lucani Comunis, et
» ipsam promiserint et iuraverint observare in manibus spe-
» ctabilium virorum domini Gregorii Arrigi legum doctoris
» et Pauli qm. Stefani de Podio, tunc commissariorum et
» sindicorum ipsius lucani Comunis de recipiendum castra
» et loca restituenda ipsi Comuni lucano per dominos Flo-
» rentinos, et inter alia capitula, benefitia et conventiones
» fuerint tunc infrascricta promissa et liberaliter ipsis
» hominibus dicti loci Montis Ygnosi conventa et conces-
» sa, de quibus usque in hunc diem nulla scriptura eis
» constat facta. Et requirentes modo Antonius Georgii et
» Stagius Pauli de Montetignoso predicto, tamquam man-
» datarii nunc missi ab eorum Comuni pro declaratione
» predictorum habenda, et cognoscentes cives et commis-
» sarii ac sindici olim suprascripti iustum esse, debitum ac
» conveniens huius modi declarationem facere ad hoc ut iam
» promissa ad integrum observentur, ut iuris est et massime
» esse precessa voluntate et commissione eis facta quam
» ipsis commissariis collegialiter fecerunt magnifici domini
» Antiani et Vexilliferi Iustitie Populi et Comunis lucani,
» qui presentialiter stare in ipso officio antianatus. Ideo
» hoc publico instrumento ex eorum certa et deliberata
» scientia, et non per aliquem errorem, et per manifesta-
» tionem veritatis et promissorum dicti dominus Gregorius
» et Paulus dixerunt, affirmaverunt et solemniter decla-
» raverunt petentibus, insistentibus ac requirentibus su-
» prascrictis Antonio et Stagio, mandatariis et nuntiis ab
» eorum Comuni missis ac etiam pro ipso eorum Comuni
» et hominibus ipsius stipulantibus et recipientibus, infra-
» scriptas inmunitates et gratias nomine lucani Comuni

» fuisse concessas et promissas per ipsos tunc commissa-
» rios et sindicos ut infra:
» Quod post iuramentum fidelitatis, tunc per homines
» ipsos datum et prestitum, de fideliter obediendo et pa-
» rendo lucano Comuni tamquam optimi servitores et filii
» cum omnibus eorum personis et bonis, ipsa omnia expo-
» nendo pro libertate et statu Civitatis lucane, quod fuit
» grate receptum per ipsos tunc sindicos et commissarios
» antedictos, ipsi idem homines et persone, qui tunc ipsum
» Comune rapresentabant, et etiam omnes alii qui in poste-
» rum dicti Comuni applicarentur et de eo fierent, in to-
» tum et liberaliter pro tempore et termino annorum vi-
» gintiquinque, inceptorum de dicto anno M. cccc. xlij et
» finiendorum ut sequitur et etiam ultra ipsis finitis ad
» beneplacitum lucani Regiminis, exempti ac liberi essent
» et sint ab omni onere et expensa reali solvenda et seu so-
» stinenda ex quavis causa ratione vel modo, et ad eas
» aliqualiter astringi non possint pro Comune lucani aut
» per officiales eiusdem, salvis tamen declarationibus in-
» frascrictis; excepto quod pro salario eorum potestatis
» seu alterius officialis ibi deputandi pro quo solvere te-
» neantur singulo mense ipsi Comuni lucano vel officiali
» et potestati deputato vel deputando florenos sex ad 36,
» quod salarium tunc ipsi homines et etiam nunc supra-
» scripti mandatarii solvere promiserunt.
» Ab omni insuper paga ordinaria seu extraordinaria sol-
» venda pro sale in totum sint liberi et exempti, nec gravari
» aliqualiter possint ulla ratione vel causa; sed sal eis op-
» portunum et necessarium emere teneantur et debeant a
» Dovana lucani Comunis, que in dicta terra deputaretur,
» pro pretio ibi taxato et apposito; et quandiu ibi Dovana
» persisteret, ab ipsa et non alibi emere teneantur, sub
» pena in statutis Dovane salis apposita. Ubi autem Do-

» vana pro lucano Comuni non fuerit deputata, tunc ipsis
» hominibus dicte terre et loci licitum sit et permissum im-
» pune ubicumque et undecumque, etiam extra territorium
» lucanum, sal emere et habere pro eorum et cuiuscumque
» eorum necessitatibus et opportunitate.

» Insuper etiam pro maiori beneficio ipsis hominibus
» dando et concedendo propter fidelitatem eorum iam di-
» ctam dederunt et concesserunt, quod ipsi homines Co-
» munis Montis Ygnosi et quilibet de dicto Comuni et qui
» de ipso Comuni censentur possint et eis licitum sit et
» permissum pro toto tempore supra declarato et non
» alii, impune et sine aliqua solutione gabelle conducere
» et conduci facere de fructibus et rebus eorum colligen-
» dis et percipiendis de locis et terris ibidem. Ita tamen
» quod ad alios homines et personas, que de dicto loco
» non sunt, hec immunitas minime extendatur ad que-
» cumque loca extra territorium et districtum lucanum
» et sic etiam inmittere res et mercantias ipsis propriis
» necessarias sine ulla solutione datii pedagii vel gabelle,
» et quas pro se ipsis consumere habent. Alii autem ho-
» mines et persone, que de dicto loco et Comuni non
» sunt, ad omnem gabellam solvendam et reliquam licen-
» tiam habendam obnoxii sint et obligati, prout vult for-
» ma statuti lucani Comunis.

» Item in riverentiam almifice Crucis lucensis tenean-
» tur ipsi homines et Comune, singulo anno in solemni-
» tate eiusdem de mense settembris, obferre et offerre
» facere Opere dicte ecclesie s. Martini de Luca libras
» duodecim cere laborate. Et ab ulteriori et maiori obla-
» tione, quam facere tenerentur per formam ordinamento-
» rum lucani Comunis, sint liberi et absoluti.

» Item omnibus et singulis hominibus dicti Comunis
» Montis Ygnosi et qui de ipso Comuni esse censentur

» permissum sit et licitum deferre quecumque arma,
» etiam vetita per formam statutorum, per totum comitatum et districtum lucanum, ac etiam infra ipsam civitatem,
» in eorum accessu et discessu, tam impune et sine aliqua
» prohibitione vel pena.

» Circha onera autem personalia occhurrentia et necessaria et pro calvalgatis reliquis opportunis et in similibus parere habeant et obedire mandatis magnificorum
» Dominorum, qui per tempora erunt.

» Teneantur insuper homines predicti renovare singulo
» anno, debito tempore, et quando fuerint requisiti, munitiones victualium arcis et roche Montis Ygnosi, vidilicet accipiendo antiquata et mittendo nova.

» Que omnia ad integrum servari debere promissa fuerunt hominibus Comunis et terre Montis Ygnosi per
» ipsos sindicos et commissarios soprascriptos.

» Qui Antonius Georgii et Stagius Pauli, mandatarii suprascripti, omnia suprascripta cum debita reverentia acceptaverunt et pro ipsis se summe obligatos recognoverunt
» ipsi Comuni lucano, et tamquam ad homines suprascriptos pertineat observare nomine eorum Comunis attendere et facere promiserunt; et sic tam dicti sindici et
» commissarii lucani Comunis quam dicti homines de
» Monte Ygnoso voluerunt et rogaverunt ut de predictis
» publicum conficeretur instrumentum.

» Acta fuere omnia suprascripta Luce in Cancellaria lucani Comunis, posita in palatio residentie magnificorum
» dominorum Antianorum, posito in contrada s. Petri in
» Cortina, presentibus Ser Luisio Antonii notario, lucano
» cive, et Matteo Iohannis Bargassuola de Marlia, Xristoforo Martini de Boveglio, hostiario Magnificorum Dominorum, textibus omnibus ad predicta vocatis et rogatis,
» anno nativitatis Domini millesimo quatringenteximo quin-

» quegeximo quarto, indictione secunda, die tertiadecima
» mensis aprilis.

» Ego Cristoforus suprascriptus in fidem subscripsi ».

Quibus quidem capitulis lectis, statim fuit publice etiam lecta et recitata additio et decretum infrascriptum ad ipsa capitula facta et factum manu eiusdem Ser Cristofori, tunc cancellarii lucani Comunis, infrascripti tenoris, videlicet:

« Anno. N. D. M. cccc. liiij, indictione secunda, die
» xxviiij iulii. Magnifici et potentes domini, domini An-
» tiani et Vexillifer Iustitiae Populi et Comunis lucani
» collegialiter in sufficienti numero congregati, dato et
» misso inter ipsos partito ad pissides et palloctas mandato
» preceptoris, et optento secreto scruptinio secundum for-
» mam statutorum, habita notitia et etiam visis certis ca-
» pitulis factis hominibus de Monte Ygnoso a spectabilibus
» viris domino Gregorio Arrighi et Paulo de Podio, com-
» missariis magnifici lucani Communis tempore rehabitionis
» et redditus ad Comune lucanum de Comuni et loco
» Montis Ygnosi predicto et ipsis hominibus, ex autorictato
» ipsorum, qua in hac parte usi sunt, declaraverunt videli-
» cet ipsa capitula et maxime ampliando capitulum in quo
» fit mentio quod homines de Monte Ygnoso possint con-
» ducere et conduci facere extra territorium et districtum
» lucensem quoscumque fructus et bona que in ipso Comu-
» ni percepturi sunt, etiam intelligatur quod omnes emen-
» tes in dicto Comuni huiusmodi fructus et bona libere
» et sine aliqua solutione gabelle portare possint et sine
» alia habenda licentia. Item quod tam ipsi homines de Mon-
» te Ygnoso quam etiam quicumque alii possint conducere
» ad ipsam terram et Comune Montis Ygnosi quecumque
» bona venalia, que pro uso proprio consumi debebunt per
» homines de Monte Ygnoso sine aliqua solutione gabelle,
» et ubi sit conducta ad alia loca trasferre vellent debita

» gabella solvi debeatur, et propterea in declaratione talium
» bonorum et rerum habeatur optima diligentia per offitia-
» les lucani Comunis in dicto loco deputandos vel iam
» deputatos. Item quod in pasquis et pasturis hominum
» et Comunis de Monte Ygnoso possint conduci, reduci, trahi
» per quemcunque, tam forensem quam alium, quecumque
» animalia pro pascendo cuiuscumque quantitatis, sine ali-
» qua solutione gabelle. Et hanc declaractionem fecerunt
» omni eorum autoritate fungentes et propter singularem
» obedientiam et fidem hominum predictorum ».

Quibus omnibus lectis, ac in ipso Consilio publice per me notarium et cancellarium infrascriptum recitatis ad claram omnium audientiam et intelligentiam,

D. Iohannes Margus
Andreas de Podio et
Ser Bartholomeus Guarguaghi
Zacharias Totti

consiliarii suprascripti Consilii, surgentes ad aringeriam publicam deputatam controversiari volentibus dixerunt atque consuluerunt, quod, cognita supplicantium fidelitate erga nostram Rempublicam, volendo cum eis benigne et paterne agere, ut hactenus factum fuit, eis videretur quod, presentis magnifici Consilii auctoritate et potestate, capitula et conventiones cum prefato Comuni Montis Ygnosi et hominibus ipsius facta et inita et decreta et ordinata, promulgata et emanata, tam per magnificos dominos Anthianos quam per commissarios ad id deputatos edita et promulgata tam die tertia decima aprilis anni 1454 quam sub die 29 iulii eiusdem anni, et que omnia et singula supra lecta et recitata fuere, intelligantur et sint renovata, confirmata et denuo inita et firmata pro tempore et termino annorum vigintiquinque proxime futurorum hodie incipiendorum, omni penitus contrarietate reiecta.

In cuius quidem Consilii et supra annotatorum reformatione et summa pro dato et misso mandato preceptoris inter magnificos dominos et consiliarios omnes partito ad pissides et palloctas per secretum scrutinium, et secundum formam statutorum, per lxxvij palloctas albas repertas in pisside affirmativa pro sic, datum, reformatum et renovatum et confirmatum fuit iuxta supra consulta et contenta, quinque palloctis pro non repertis in contrarium, non obstantibus ipsis palloctis palam et alta voce numeratis.

(Regio Archivio di Stato in Lucca. Atti del Consiglio Generale della Repubblica, reg. XXIII cart. 131 e segg.)

III. — 1540. Ind. XIII. 8 febbraio.

Statuto del Comune e degli uomini di Montignoso.

In nomine Domini, amen. Con ciò sia che dello anno 1538, in nel quale fu guerra fra li homini di Massa et li di Monteignoso per certi incendii facti indebitamente per li di Massa alli homini di Monteignoso, oltra alle altre cose di buona importanza innumerabili furno abrugiati i libri delli ordini et Consigli che il Comune di Monteignoso havea; et conciosia che, composta tal guerra, et li homini volendo vivere con il timore di Dio et sotto le sancte leggie, considerata la importantia et quanta era la necessità il vivere con buoni et consueti et lodevoli ordini et constitutioni, però cohadunato il Consiglio di epso Comune di Monteignoso, in nel qual Consiglio si interveneno sotto dì 25 novembre 1539

Lazario di Giovan Matteo Mugnaio.

Lorenzo Orlandi, in quello anno Officiali del Comune di Monteignoso;

Iacopo Bertochi
Mariano Grillotti
Stagio Guidelli
Domenico Galeotti
Stagio di Bergo
Filippo Bertagnini
Lunardo dal Colle
Giovanni Marchini et
Peregrino del Iudici;

absenti, Mente di Manco, Pierone del Quaglia et Stagio Bertiera, invitati et al tempo debito espettati, del quale ne . . . . . libro de' Consigli del . . . . . rogato per ser Vincenti Lazarini, notaro publico di Luca et potestà in quel tempo del Comune di Monteignoso. In nel qual Consiglio per fare et componere dicti nuovi ordini, sotto li quali i detti homini havesseno a essere recti et governati, furno deputati et electi:

Filippo di Iacopo Talenti
Matteo di Baptista dal Poggio
Bartolomeo di Galeotto
Giorgio Bertiera et
Baptista di Marco Bianchi,

tutti di Monteignoso, come io ser Vincenti Diversi, publico notaio di Luca et potestà dello anno 1540 del Comune di Monteignoso, ho visto et lecto. Et conciosia che i detti sopra nominati cinque composeno, feceno et ordinorno li infrascricti capituli, et con ordine delli magnifici signori, signori Antiani et Confalonieri di iusticia del Popolo et Comune di Luca furno lecti et publicati in nel Parlamento del ditto Comune di Monteignoso, sotto dì otto

ferraio 1540, per me ser Vincenti Diversi. In nel quale Parlamento intervenneno li infrascricti homini, videlicet:

Michele di Iacopo di Bertoco } Officiali
Bastiano di Luca Pagani }
Lazarino Guidelli
Pierone Gucci
Baptista di Marco
Luca di maestro Vincenti
Bartolomeo di Augustino dal Poggio
Luca Giorgini
Marco di Luca Rossi, consilieri li suprascritti, et Marco del Gobbo consiliere;
Filippo dal Prato, cioè Talenti
Lorenzo di Gio. da Vietina
Giorgio Bertiera
Matteo di Baptista dal Poggio
Filippo di Antonio di Polo
Domenico di Gio. Andrea
Lorenzo Orlandi
Giovan Domenico Giorgini
Giorgio Giorgini
Baptista Baraglione
Domenico di Francone
Bartolomeo Pedrella
Santi di Iacopo Guidelli
Luca Tonelli
Giovanni Guidelli
Bartolomeo Galeotti
Andrea di Guglianello
Francesco di Stagio Bertiera
Giovannino Bertiera
Girolamo di Francone
Piero del Colle

Domenico Travaglia
Cecchino del Signore
Vincenti Massei
Antonio Pedrelli
Nicolao da Piano
Vincenti Bertolucci
Peregrino del Giudici
Domenico, alias Mennone, del Sophia
Matteo del Sarto
Stagio Guadagni
Vincenti Zambaglia
Benedetto Petrochi
Lorenzo di Gio. Andrea
Domenico di Chione
Giovannino di Lorenzo da Vietina
Girolamo di Lazarino
Iacopo di Giovan Francesco
Bartolomeo Sophia
Lorenzo Zazara
Piero da Piano
Vincenti Guidelli
Mariano Grillotti
Domenico di G . . . .
Stagino Guidelli
Lorenzo Bertiera
Domenico di Guido
Domenico di Giovanni Colonna
Baptista di Vito da Vietina
Giovanni di Sforzo (1)

(1) Questo *Giovanni di Sforzo*, stipite della vivente famiglia Sforza, trovasi ricordato anche nel 1539, essendo in quell'anno membro del Parlamento Generale di Montignoso. Ebbe un figlio, per nome

Benedetto di Guido
Baptista da Piano
Paulino di Giovanni Giorgini
Pasquino Cacetti
Domenico di Matteo Marchini
Nicolao di Tomeo Hoste
Stagio Marchini
Andrea di Pancone
Pierone Quaglia
Matteo di Piero Antonio Ferraio
Domenico di Gio. Francesco
Piero Bertagnini
Cecchino Cacciavillani
Vincenti Zarla
Domenico di Penone
Stagio di Bergo
Giovanni di Polo
Nandino di Galeotto
Salvestro di Gio. Mio
Constantino di Tomeo Mio
Lorenzo Mannini
Giovanni del Mulinaio
Piero del Lombardo
Filippo di Bertagnino
Iacopo di Giovanni Orlandi
Stagio Mannini
Domenico di Pancone
Michelino di Marco

Bartolommeo, che si ammogliò con Margherita dal Colle, e morì nel 1582, lasciando numerosa figliuolanza (Archivio comunale di Montignoso, Atti del Parlamento, reg. 1 cart. 22 tergo — Archivio parrocchiale di s. Vito, *Liber primus sub litera A*).

Peregrino del Bello
Giovanni del Tosetto
Menchino d'Arico
Natalino da Bozano
Giorgio della Taddea
Basilico da Vinca
Paulo di Sancti del Canale
Lorenzo di Lorenzo Giorgini
Andrea Andreelli
Baptista Guidelli
Cristoforo da Corfigliano
Stagino Bertini
Baptista del Signore
Hercole di Domenico della Taddea
Stagio da Piano
Giovan Domenico di Stagio d' Anton Pieri
Michele di Antonio Gucci
Peregrino della Androla
Pasquino Fecti
Francesco Giannotti
Bartolomeo *alias* Riccio
Nicolao di Ballare et
Piero di Marco;

tutti rappresentanti tutto il Comune, siando, delle quattro, le tre parte delli homini. Et cônciosia che li sopra et infrascricti capituli, come ho ditto lecti, et da epsi homini confirmati, et sopra di ciò dato il partito et quello obtenuto per palotte novantatrè, overo fagiuoli 93 afirmativi, non obstante xiij simili in contrario retrovati, epsi capituli et ordini confirmorno, approborno, laudorno et emologorno; con questa dichiaratione, niente di manco, che tre capituli che vi erano fusseno meglio rivisti, acomodati et readaptati, quali sono questi: sopra le soccide delli animali.

il capitulo di rotolare i saxi, et . . . . . . Et oltra ancora di potere, oltra a quelli, accrescere altri et nuovi capituli; et a fare questo elessêno et deputorno, oltra alli cinque homini altre volte electi,

Girolamo di Francone
Lazaro Guidelli
Giovannino Bertella
Pierone di Betto del Quaglia et
Lorenzo Orlandi.

Et conciosia che li suprascricti, tutti così radunati, ad maggiore cautela et ad ogni altro meliore fine et effecto, li infrascricti capituli feceno, capitulorno, sminuirno, confirmorno, compuoseno et statuirno, dati in fra loro et obtenuti respetivamente i partiti sopra ogni infrascricto capitulo; quali tutti deputorno che quelli si dovesseno portare a confirmare alli magnifici signori, sigg. loro Antiani et Confalonieri di giustitia del Comune di Luca.

CAPITOLO I.

Del modo di eleggere li operarii di sancto Vito et sancto Eustachio.

Ordiniamo per eleggere li operarii di sancto Vito et Eustachio, proptetori nostri, che li dui Officiali, per li tempi, siano tenuti et debbino eleggere dui homini di buona età del Comune di Monteignoso, ogni anno, in operarii di ditte chiese, con auctorità di risquotere dalli debitori suoi, terre et beni di epse locare et dislocare con quelle pensioni et afficti come parrà a loro, purchè venghino in utilità della ditta Opera; et quelli tali homini propuonere in nel Consiglio del ditto Comune, et quelli vincere per partito. Et li loro salari et mercede si intendi et sia scudo uno

d'oro per ciascuno, per tutto il tempo del ditto anno. Et siano tenuti ditti operarii il loro officio acceptare, et in fra tre giorni proximi dipoi farsi confirmare al Reverendo Monsignor di Sarzana, sotto pena di bolognini xx per ciascuno giorno che i ditti homini stesseno che non andasseno a confirmare; da dividersi per terzo, una parte al Potestà di Monteignoso, una al Comune et l'altra alli Officiali per li tempi.

CAPITOLO II.

Del modo di eleggere il rectore dello hospitale di sancto Antonio, et altri priori.

Ordiniamo ancora che ogni anno li Officiali et Consiglio, seguendo l'ordine di sopra, debbino eleggere uno homo da bene in rectore dello hospitale di sancto Antonio di Monteignoso. Similmente il priore, o vero dui priori, della Compagnia del Corpo di Cristo, e dui della Compagnia del Rosario, e dui per lo altare di sancto Vincentio, con onori et carichi consueti.

CAPITOLO III.

Del modo et ordine di eleggere li sindicatori delli suprascricti nominati officii.

Ordiniamo et deputiamo che, finito il tempo dello officio delli operarii, priori et rectori, come in nelli dui proximi precedenti articuli si contengano, si debbino eleggere dui sofficienti homini del ditto Comune, et quelli vincere per il Consiglio, che siano sindicatori et revisori delle loro spese et intrate che per li tempi verranno in mano alli ditti rectori, priori et operarii; in suo caso quelle tut-

te sindicare, vedere, rivedere et calculare, con scrivere tutto quello che resterà in mano; et di tucto che rimarranno quelli tali sindicati debitori, debbino restituire et reimbursare quelli che in loro luoco succederanno.

CAPITOLO IV.

Del modo et ordine di seppellire li morti.

Ordiniamo et costituimo qualmente ogni homo di questo Comune, cioè il maggiore di casa, sia tenuto et debbi quando morisse alcuna persona, sia mastio o sia femina, purchè sia di età di anni 10 in sù, (quando non fusse legiptimamente impedito, et di questo si stia al sacramento suo, purchè giuri in mano del Potestà) andare tal corpo morto accompagnare fino alla chiesa dove si seppellirà, et lì stare finito l'officio; alla pena di bolognini cinque per ciascuno et ciascuna volta. Et a ciò observare, si habbia a deputare uno homo che delle ditte cose ne habbia a tenere conto, et tali puntati debbi dare in mano del Potestà; da dividere tal pena per terzo, una al Potestà, una al Comune, et l'altra a quello che sopra di ciò sarà deputato. Et in questa pena si intendino incorsi quelli che mancheranno quando per tal morto si sonerà le campane di sancto Stagio et di san Vito, acciò che ciascuno lo possi sapere.

CAPITOLO V.

Dello ordine et tempo quando si porta il presente alli Magnifici Signori nostri.

Ordiniamo che ogni anno appresso la Pasqua della Resurrectione del nostro Signore li Officiali et Consiglio del

ditto Comune, per li tempi, siano tenuti et debbino fare portare il presente solito alli Magnifici Signori nostri. Caschino, et si intendino incorsi, in la pena di ducati quattro d'oro quelli che mancheranno al tempo debito di farlo portare; da dividere tal pena, la metà al Potestà et l'altra al Comune.

CAPITOLO VI.

Dello ordine che si tiene quando viene uno mandato di auctorità dalli Signori nostri.

Ordiniamo che per honorare quanto possibil fusse li mandati che per li tempi saranno dalli Magnifici Signori nostri in questo Comune et per factione di epso mandati, che li Officiali del ditto Comune, siano tenuti et debbino essere continuamente con tali mandati, et quelli proveder-li al possibile et meglio che si puole. Alli quali Officiali si intendi data auctorità di comandare a qualunque persona o habitanti in ditto Comune circa a tale impresa et negocio; alla pena di bolognini cinque per ciascuno et ciascuna volta; et quelli puntare et condemnare come parrà a loro; et tal pena si habbia a dividere la terza parte al Potestà, l'altra al Comune. Et se tali Officiali o ciascuno di loro mancasse, s'intendino incorsi in pena di bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta, da dividere come di sopra.

CAPITOLO VII.

Dello ordine che si tiene per creare li Officiali del ditto Comune.

Acciò che il nostro Comune, sequitando il costume antiquo, si habbia a reggere et governare con guida et ordine, et che ciascuno di epso Comune habbia il suo onore et carico, vogliamo, ordiniamo et deputiamo che ogni cinque anni gli Officiali et il Consiglio, che per li tempi sarrano, siano tenuti et debbino, sotto pena di periurio, chiamare et vincere per partito tre homini da bene, antiqui di questo Comune, et quelle tre persone siano tenute radunare insieme et faro et creare dicti Officiali, dui per ciascuno semestre scriversi per tutto il tempo delli anni cinque, et quelli sortire et descriverli in su polise dieci, dui per polisa. Et avanti che incomincino, ditti tre homini siano tenuti et debbino giurare in mano del Potestà che in le preditte cose anderanno fidelmente et non guarderanno ad alcuna affectione di parentado o ad alcuna altra cosa, ma anderanno fidelmente a bene del ditto Comune, et che le cose che faranno terranno secrete. Dichiarando però che non intendiamo, nè manco vogliamo, che in tali Officiali tutti non habbia nè possi essere più che uno homo per casato; et tale polise si debino infilsare con ordine et metterle in tasche, quali habbi a tenere li Officiali; et ogni sei mesi in fine del loro officio debbino convocare et adunare il Consiglio et le ditte polise una per volta cavare; et loro officio habbia a durare sei mesi, con l'auctorità, onori et carichi consueti et utilità.

CAPITOLO VIII.

Del modo et ordine di creare il Consiglio del ditto Comune et loro giuramento.

Item ordiniamo et vogliamo, similmente per reggere in buono governo et stato pacifico, che ogni sei mesi si deputino et si eleggino homini dodici del Comune di Monteignoso, quali si chiamino consiglieri del ditto Comune, i quali la prima volta che si radunino siano tenuti et debbino in mano del nostro Potestà, o qualunque altro meglior modo, giurare che saranno fideli alli nostri Magnifici Signori, et che observeranno et faranno observare con ogni loro possanza et buona fede li presenti nostri statuti, et che anderanno a bene comune, et che da loro removeranno ogni odio, rancore, inimicitia et affectione di persona, et che in fine del loro officio altri dodici homini in loro loco elegeranno per li dicti sei mesi proximi. Dichiarando per ciò non possino essere chiamati parenti da tre gradi in giù, alla pena di bolognini xx, da pagarsi per quello che tale suo parente harà chiamato; da dividersi tal pena come di sopra, se già non se ne racordasse, et a questo si stia al sacramento suo; et se fusse quel tale parente vincto, si habbia in luoco suo vincere uno altro. Et tali homini consiglieri habbino tale auctorità, quale si contiene in nel capitulo sub rubrica *della auctorità del Consiglio.* Et quelli tali homini debbino vacare et avere vacatione per mesi diciotto, finito il ditto consilierato. Dichiarando però se alcuno di epsi consilieri non volesseno acceptare et giurare, subbito che legiptimamente notificato li sarà, si intendino incorsi in la pena di bolognini venti per ciascuno, da dividere come di sopra; salvo il

giusto impedimento; et questo sia dichiarato dal Potestà. Et quel tale che volesse et che pagasse tal pena, si intendi essere habilitato, et il Consiglio possi et debbia in loco di quelli tali eleggere uno altro, servando ditto ordine. Et il Potestà sia tenuto in nel principio del loro officio leggere il presente statuto, et farlo mandare ad exequtione.

CAPITOLO IX.

Del modo et ordine di eleggere li Guardiani del Piano et altri officii.

Et perchè la experientia, la quale è maestra di tutte le cose, et perchè ancora dove non si trova ordine sempre si ritrova qualche confusione, et se li homini non vogliano fare per amore, faccino, overo temino fare, per timore della pena, et acciò che le semente et piani nostri siano riguardati dalle bestie et quanto possiamo siano riguardati, però vogliamo, ordiniamo et deputiamo che ogni sei mesi per il Consiglio del ditto Comune in nel principio siano deputati due o più homini di detto Comune, secondo che parrà il bisogno, quali siano chiamati *Guardiani*. Et a loro et ciascuno di loro si intendi essere data auctorità di potere accusare ciascuna persona di che grado, stato o conditione si sia, la quale fusse trovata da loro fare danno con alcuna sorte di bestie sì grosse come minute o qualunque altro modo, et quelli tali dannatori farli scrivere al Potestà in sù uno libro sopra di ciò facto, et farli apuntare in le pene che incoreranno quelli tali per virtù delli presenti statuti, overo per li ordini et pene che faranno et ordineranno il Consiglio delli xij. Quali danni et dannatori si habbino a leggere per il Potestà una volta in sei

mesi al meno, fatta prima la grida et deputato il giorno, acciò che tutti lo intendino, et defendere si possano con buone et legiptime ragione davanti allo Potestà, Officiali et Consiglio. Dichiarando però che tali Guardiani siano tenuti et debbino, come haranno trovati tali dannatori, dentro tre giorni proximi dedurre a notitia al capo di casa o patrone di tal bestie Et li detti Guardiani et ciascuno di loro avanti il loro officio una volta sola acceptare et giurare in mano del Potestà, letto prima il presente statuto, che in le preditte cose anderanno fidelmente, senza alcuna fraude et che indifferentemente accuseranno, et che non guarderanno ad affectione di persona, et che non riceveranno nè piglieranno formaggio, latte, cavretti o alcuna altra cosa dalle persone le quale potesseno havere interesse in le bestie che danno desseno, o per causa di quelle. Et le pene delli dicti danni si habbino a dividere in quattro parti, una al Potestà, una al Guardiano, l'altra alli Officiali per li tempi, l'altra al Comune. Et acciò che li ditti Guardiani non habbino ad usare alcuna fraude in le predicte cose, vogliamo et così ordiniamo che se loro faranno cosa che non sia licita in pretermettere tali dannatori, possino essere tali delinquenti privati della loro parte, oltra ancora condennarli uno ducato per ciascuno et ciascuna volta per il Consiglio con consentimento delli Officiali, oltra alla pena che il Potestà li potrà condennare per li statuti del Comune di Luca. Item et dui *Soprastanti* pure del Comune nativi, quali habbino et possino taxare il prezio del pane, vino et carne sotto le pene che a loro parrà, purchè non passino bolognini xx, et quelli tali delinquenti che contra la taxa loro contraveniranno condennare secondo il delitto comisso, et così condennati infra dui giorni darli in mano del Potestà, che tale pena si debba fare riscuotere; da dividersi come le altre pene. Item dui

Stimatori, quali quando saranno chiamati habbino a estimare i danni et terreni, che a loro per via di ragione o da accordio li saranno dati et monstrati, secondo la coscientia loro. Quali vogliamo che del nostro Comune habbino bolognini x per ciascuno. Item tre altri del Comune vogliamo che habbino a eleggersi, che si chiamino *Terminatori*, alli quali sia data l'auctorità di mettere termini, et terminare tutte le terre che per cagione di confine fusseno in litigio, o che di comune concordia fussene chiamati. Et in premio loro, le parte di tal litigio habbino a darli quatrini tre per termine che poneranno. Et debbino durare tali offici per sei mesi, et debbino il loro officio acceptare et giurare al modo consueto in mano del Potestà.

CAPITOLO X.

Del modo di creare li tre Boni Homini, et della loro auctorità.

Per fuggire lite et contentione che in fra questo Comune potessene nascere, vogliamo et ordiniamo che il detto Consiglio, servato l'ordine consueto, debbi eleggere tre homini vecchi et di buona fama del Comune di Montignoso, quali si chiamano *Tre Buoni Homini;* alli quali sia data cura in qualunque contentioni, litigio et differentie, che nascessene in fra ditti homini, intromettersi, quelle vedere cognoscere et terminare de beno et equo, secondo che parrà alla coscentia loro, o di ragione; ma in questo debbino pigliare il consiglio del doctore o del Podestà. Et da tali asserti, compositioni et sententie non si possi appellare, nè quelle revocare se non per li Magnifici Signori nostri, alla pena di ducato uno d'oro da pagarsi per coloro che a tali sententie si vorranno appellare; da dividere

ditta pena come di sopra. Et che tali homini, così ancora tutti li altri officiali che saranno electi, debbino acceptare lo officio loro in fra dui giorni dal giorno che li sarà notificato, et fare tanto quanto li è demostrato per virtù delli loro capituli, alla pena di bolognini xx, da dividersi per terzo; et pagati li bolognini xx, si intendino essere habilitati per quella volta solamente.

CAPITOLO XI.

Dello ordine che le bestie minute non possino ire a pasturare, et quando et in che luoco.

Acciocchè chi non vuole obedire per amore almeno qualche timore habbia i delinquenti et quelli che non hanno riguardo nessuno ad oviare alquanto che il piano, vigne, oliveti et altri buoni lochi di questo Comune essere dalle bestie dannevoli per causa de' guardiani loro riguardati, però vogliamo, ordiniamo et deputiamo che le capre et porci mai per alcuno tempo possino et sia licito stare et pasturare in oliveti, vigne, nè in tutto il piano, alla pena di bolognini cinque per ciascuna capra et porco. Item et che le pecore non possino, nè manco sia licito, andare a pasturare, nè stare in alcuno modo dalla parte in verso la marina dal primo di giugno exclusive fino per tutto agosto, alla pena di bolognini xx . . . . Et ciascuno di epso Comune possi accusare tale delinquente, et guadagni la parte sua della pena, qual pena s'intendi pagarsi come di sopra. Et che dalla prima domenica di marzo fino per tutto ogosto di ciascuno anno si intendino et siano banditi li oliveti da tutte le bestie minute et dalle vacche, alla pena di bolognini xiii et quatrini due per ciascuno branco, et ciascuna vacca bolognini due; qual pena si divida per

quarto, al Potestà, al Comune, Officiali et accusatore, et ciascuno possi accusare. Excepto che quando paresse a proposito e utile de altro tempo al Consiglio, quello possia bandire con quelle pene che a loro parrà et piacerà.

CAPITOLO XII.

Quando si intenda bandito le prata et vigne di Palatina.

Ordiniamo et deputiamo che tutte le vigne di Palatina si intendino et siano bandite, et mai per alcuno tempo in quelle ci possino andare di sorte alcuna bestie grosse o minute, excepto le bestie da some, quali, siando trovate che non facesseno danno, non possano essere accusate, alla pena di ducato uno d' oro per ciascuno branco di bestie minute, cioè mezo ducato la pena. Dichiarando tanti branchi di quante persone saranno, ancora che fusseno insieme sotto uno medesimo guardiano o pastore; et similmente buoi, vache et porci caschino in pena di bolognini cinque; et ciascuno et ciascuna persona possi accusare. Et in tale bandita si intendino inclusi li lochi che vulgarmente si chiamano *mezoni,* sotto la medesima pena, da partirsi per quarto come di sopra; excepto che se fusseno forestieri si habbia a partire per terzo come di sopra. Intendendo però che se tali bestie fusseno trovate in la via da capo alle vigne predette, non caschino in alcuna di ditte pene, quale via la salviamo et reserviamo che habbia a servire per il passo alle ditte bestie. Item che la prima domenica di marzo si intende essere bandite per tutto il tempo che ci starà su il fieno tutte le prata, et che in quelle non possino ire in modo alcuno bestie minute o grosse di sorte alcuna, alla pena di bolognini xiij et quatrini due per ciascuno branco di bestie minute; et per cia-

scuno bu, vacca et asino bolognini due; et bestie da soma bolognini tre. Si intendino similmente incorrere in quella pena quelli che vi anderanno quando le ditte terre per altro modo fusseno bandite; da partirsi ditta pena per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XIII.

Che non si possa tagliare arbori et vite, nè ruspare in alcuno loco.

Item ordiniamo et deputiamo, per mantenere in questo Comune le buone piante et arbori fructiferi, che alcuno di detto Comune non possi, nè manco sia licito, tagliare o fare tagliare in quello del compagno alcuni arbori, come castagni, olivi, vite, gelsi, saliconi et pioppi, nè altri arbori fructiferi o no, nè verdi nè secchi, alla pena di ducato uno per ciascuno piedi di arboro et di vite; et ramo verde di epso arboro ducato mezo. Item et che alcuno possi, come vulgarmente si dice, *ruspare* le olive et castagne prima che sia data licentia et vinto per Consiglio del ditto Comune, alla pena di bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta, da pagarsi per quarto come di sopra; et ciascuno possi accusare. In tal pena casca chi fusse trovato a cogliere fronda di gelsi.

CAPITOLO XIV.

Che alcuno non possi andare alli fructi, horti et vigne di altre persone.

Ordiniamo che alcuna persona, di che grado o conditione si sia, in modo alcuno non possi nè sia licito andare,

entrare, montare, nè in qualunque altro modo che trovare si possa, a rubare fructi di alcuna sorte, biade di alcuna sorte, ortaglie di alcuna sorte, et fagiuoli, et qualunque altro legume et herbe di utile, o fieno; capretti, agnelli, vitelle et altre bestie minute o grosse; pollastri, galline et altri pollami, colombi, piccioni et altri di alcuna sorte uccelli, alla pena di ducato uno per ciascuno ciascuna volta et ciascuno animale respective, se di nocte trovato o accusato fusse. Se sarà di giorno alla pena di bolognini x in quel caso ditto di sopra, et questa pena si intenda oltra al danno et la pena ordinaria; et ciascuno possi accusare; da partirsi la pena per quarto come di sopra; et sia creduto tale accusatore solo a suo giuramento, siando quel tale reputato homo di buona fama. Dichiarando però che se fusse uno orto o canipale in tutto o in parte guasto, quel tale dannatore sia tenuto et debbi stare alla stima delli comuni Extimatori, non volendo stare a tale stima si intendi per virtù del presente ordine tenuto a pagare quatrini . . . . per ciascuno piedi di caulo o canipa o altre herbe simili, oltra alla pena suprascripta. Con questa dichiaratione che il danno sia facto in uno orto o canipaio che sia chiuso intorno, et che tale chiudenda sia alta come uno homo o circa. Item et similmente che oltra alle vigne di Palatina nessuno di epso Comune non possi entrare di alcuno tempo dello anno in dette vigne o alcuna di quelle, nè con bestie di sorte alcuna minute et grosse o porci, alla pena di bolognini xx per ciascuno branco di bestie minute, et per ciascuno porco o bestia grossa bolognini cinque, oltra alla stima da farsi di tale danno, da partirsi et accusarsi come di sopra.

CAPITOLO XV.

Delle bandite delli lecci, cerri et altri simili.

Vogliamo et ordiniamo per mantenimento delli nostri lecci, cerri, suvari, querci et altri arbori simili comunali, che alcuno di alcuna conditione di ditto Comune non possi in modo alcuno tagliare o fare tagliare, nè tagliato portare o fare portare via, alcuna sorte nè verde nè secco di piedi o ramo di ditti arbori comunali et solite bandite del ditto Comune; excepto se alcuno di epso Comune volesse per fare una ascia da carro; et di questo habbino prima licentia dalli Officiali del Comune, alla pena di ducato uno d'oro per ciascuno piedi, ciascuna persona et ciascuna volta. Et che li Officiali et Consiglio di epso Comune siano tenuti ogni sei mesi questo statuto fare bandire, alla pena di bolognini xxxvj per ciascuno Officiale et consiglieri; da partirsi tale pena per terzo, al Potestà, accusatore et al Comune; et ciascuno possi et sia licito accusare.

CAPITOLO XVI.

Dello ordine del fare lavorare per le vie comune et per riparo del Canale.

Perchè cognosciamo veramente che il Canale di Monteignoso per la ruina che da un tempo in quà ha portato et porta, racordandoci tanti edificii et case portate via con grandissimo danno delli homeni et Comune nostro, volendo però ponere qualche ordine in repararci, ordiniamo, vogliamo et expressamente comandiamo che li Officiali et Consiglio, per li tempi, siano tenuti et debbino ogni due

mesi fare lavorare alle vie in li loghi dove farà di bisogno al Canale, et in quelli tali loghi mettere o fare mettere legnami et altri buoni ripari, mediante li quali possi il Canale andare per il letto suo, et che a danno di alcuno particulare non habbia andare; alla pena di bolognini xxvj per ciascuno Officiale et consiglieri, et ciascuna volta. Et per fare questo possino comandare quante squadre voglino che habbino a essere sufficienti per tal lavoro, sotto le pene che a loro parrà; et che il Potestà sia tenuto fare pagare tali pene, et che li capitani di tali squadre siano tenuti dare puntati quelli che non venisseno a lavorare al Potestà. Item, et che alcuno di epso Comune non possi, nè sia licito, in modo alcuno del legname o riparo che fusse fatto a tale Canale smovere, portare via, o in alcuno modo brugiare o guastare; alla pena di ducato uno d'oro per ciascuno et ciascuno pesso di legname, et ciascuna volta. Et ciascuno possi et sia licito accusare; et tale pena si parta per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XVII.

Che alcuna non possi pigliare boschi et altri comunali.

Ordiniamo che alcuna persona di che stato si sia di ditto Comune, o in quello habitante, non possi in modo alcuno, o in qualche colore o altro modo possino, nè sia licito, pigliare, nè fare pigliare boschi, nè altri luochi comunali di ditto Comune, senza expressa licentia delli Officiali et Consiglio, fra li quali si vinca il partito; alla pena di scudo uno d'oro per ciascuno staio di terra per ciascuna volta. Quale pena si intenda raddoppiata quando quel tale che contrafacesse a tale ordine fusse forestieri; et tal pena si divida per quarto, come di sopra; et ciascuna persona possi accusare.

CAPITOLO XVIII.

Che non si possi mettere fuoco in beni comunali et altri.

Considerato et visto per experientia che per li tempi passati il fuoco ha molto dannificati li beni comunali et altri luochi buoni, et per obviare per lo avvenire a quello che potesse accadere circa a questo, ordiniamo et deputiamo che alcuna persona di che grado, stato o conditione si sia, mastio, femina, terrieri o forestieri, che non sia ardito in modo alcuno mettere o fare mettere fuoco alcuno nelli boschi et altri luochi del ditto Comune stimati, alla pena di scudo uno d' oro, oltra alla stima del danno da stimarsi, per ciascuno et ciascuna volta; intendendosi però che tal pena si raddoppia se tal delinquente fusse forestieri; da partirsi dicta pena per quarto, come di sopra. Non si intende però in questo inclusi li boschi che sono dal Suchetto di Vietina inverso il monte; item, et dalla torre sopra le Ville inverso il monte; item, et dal Suchetto alla fine di Piano Rimondo inverso il monte. Et se per alcuna sorte fusse acceso fuoco in li soprascritti luochi, overo in altri del ditto Comune, così ancora in qualunque altri luochi silvestri o stimati, case, capanne o altri edificii, vogliamo che li Officiali possino et debbino comandare a ogni persona habitante in ditto Comune che habbino andare al fuoco, et li inobedienti condennare bolognini cinque, et li obedienti fare pagare de' denari del nostro Comune a quella taxa che sarà dalli Officiali taxata. Quali pene si habbino a dividere per terzo, al Potestà, al Comune et alli Officiali.

CAPITOLO XIX.

Dello ordine in acceptare li forestieri.

Si è visto, et ogni giorno si vede, che il Comune di Monteignoso per la facilità di acceptare homini fuora del paese di Lucha è ripieno di ogni sorte generationi, piuttosto a danno di detto Comune et loro boschi, però volendo mettere qualche bono ordine acciò che tanto facilmente alcuno forestieri non possi venire ad habitare nè fare famiglia, ordiniamo, vogliamo et deputiamo che mai per alcuno tempo per lo advenire alcuna persona di che grado o paese o territorio si sia (excepto quelli del paese di Lucha, quali non si comprehendino in nel presente ordine, nè manco serve, famigli o garzoni) possino nè a loro sia licito venire ad habitare, nè con famiglia, nè senza, alla pena di ducato uno d'oro per giorno che starà in ditto Comune, in quale pena incorrerà dal giorno che li sarà dalli Officiali, o ciascuno di loro, notificato che casca in simil pena; imponendo alli ditti Officiali, non facendo simile notificatione, pena di uno ducato per ciascuno, da partirsi tal pena per quarto, come di sopra. Dichiarando niente di manco che li forestieri che al presente si sono accasati qui, non si intendino homini di Comune se prima non sono missi a partito et vincti per li due terzi delle pallotte per publico Parlamento, intendendosi Parlamento in questo uno homo per casa, et se vincto fusse, se li habbia a mettere questo gravamento, che ogni sei mesi debbi pagare la Colta a ragione di tre denari, secondo l'ordine del Comune, altramente non si intenda homo di Comune. Et mai per alcuno tempo persona che sia non possi contradire al presente ordine, et contradicendoli si intende

quello et quelli incorsi subbito, senza altra dichiaratione, in pena di ducati dieci d'oro per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per quarto, come di sopra. Altramente vogliamo che ciascuna persona nativa del territorio delli magnifici Signori nostri venisse ad habitare in questo Comune sia tenuto et debbi ogni sei mesi pagare la Colta ad ragione di uno denaro di stimo; et tutti li figliuoli che in ditto Comune di loro nasceranno si intendino homo di Comune; volendo che tale stima di denaro uno per il tale sia pagato per anni xx continui, quali passati, si intendi essere, senza altra declaratione, fatto homo di Comune, et habbia a pagare la Colta come li altri nativi di ditto Comune. Dichiarando che tali forestieri habbino et debbino pagare bolognini xviij per ciascuna Colta per il boscatico; item, et per ciascuna bestia grossa et ciascuno porco bolognini 3 ogni Colta, et quatrini due per ciascuna bestia minuta.

CAPITOLO XX.

Delle guardie del Castello nostro.

Item, ordiniamo che li Officiali et Consiglio di ditto Comune siano tenuti et debbino, ogni sei mesi, deputare et vincere per Consiglio sei homini nativi anticamente di ditto Comune, quali habbino ogni notte andare a Castello et guardare le mura, et uno di loro almeno stia vigilante et che risponda alla voce de' castellani, sotto pena che parrà al Potestà, quando li saranno dati puntati da' castellani o conestabili. Et la mercede loro habbia a essere taxata dalli Officiali et Consiglio; et mancando di non farli, li Officiali et Consiglio si intendino incorsi in bolognini x per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per

terzo, al Potestà, al Comune et allo accusatore: et ciascuno possi accusare.

CAPITOLO XXI.

Di haversi a cohadunare alli romori.

Ordiniamo che quando alcuno romore per conto di guerre si levasse o nascesse, o che il Castello alcuno segno di arme facesse, ciascuna persona et habitanti in ditto Comune, habile, sia tenuto et debbiano pigliare le arme loro et correre in quella parte dove bisogno fusse, alla pena di bolognini cinque; et in tal caso il Potestà et Officiali del Comune possino quelli tali condennare, oltra ancora che li Officiali in simili casi possino comandare a ciascuna persona che vada dove il bisogno fusse, et quelli tali inobedienti condennare in bolognini x per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XXII.

Della pena imposta a quello che li Officiali ingiuriasseno.

Item, ordiniamo et expressamente comandiamo che qualunque persona insolente iniuriasseno li Officiali in fatti o parole, quale fusseno in disonore loro o officio di epsi, quelli si intendino incorsi in pena di bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta; prima fatta la dichiaratione che tale delinquente habbia iniuriato per il ditto Officiale et il Potestà nostro, da dividersi tal pena per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XXIII.

Dello ordine in tenere in nel consigliare.

Acciò non nasca confusione et che si segua l'ordine buono, vogliamo che in su la proposta delli Officiali in Consiglio sopra a tal materia possino consigliare in fino a tanto che sia finita, et qualunque di epso Consiglio fuora di quella consigliasse, casca in pena di bolognini due per ciascuno et ciascuna volta; qual pena la metà sia del Potestà et l'altra del Comune nostro.

CAPITOLO XXIV.

Ordine di quanto si paga le bestie minute et grosse.

Ordiniamo che ogni persona che in questo Comune di suo tiene bestia grossa, come buoi et vacche, ogni sei mesi a ciascuna Colta debbia pagare quattrini sei, per ciascuna cavalla quattrini 12, ancora che havesse fino a due anni il pulledro appresso, ciascuno porco quattrini quattro, et troia quattrini sei, et altre bestie minute quattrini cinque per ciascuna.

CAPITOLO XXV.

Delli panattieri, mugnai, hosti, beccai et frantoiani, et loro misure.

Acciò che ogni homo habbi il debito suo delle misure et pretii, vogliamo et ordiniamo che tutti quelli che fanno pane et vendeno vino debbino stare alla taxa che li

sarà imposta, si del pretio come del peso, dalli Soprastanti, sotto la pena che li metterà; et che li mugnai debbino tenere in li molini loro misure giuste et dateli dalli Soprastanti, et che le robbe che a macinare li saranno date, bene stagionate renderanno, pigliandosi per loro mercede delle ventiquattro parti una, o a peso o a misura. Dichiarando che il peso del vino habbia a essere netto libbre 3 $^1/_2$ il boccale, et che il barile habbia a essere boccali 36 a ditto peso; sotto pena . . . . . per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi in tre parte ditta pena, al Potestà, al Comune et Soprastanti. Intendendo ancora che li hosti non tenendo misure iuste et sigillate caschino in tal pena, come s'è ditto di sopra, oltra alla pena che per li statuti vengano a essere condennati. Item, et qualunque altra persona del ditto Comune che vendesse alcuna sorta di robba, dove ci habbia a essere il peso, si intendi essere cascato in ditta pena ogni volta che ciascuno di loro non desse il peso a dodici once per libra, et che la statea sia giusta et sigillata; da partire dicta pena come di sopra, gravando ciascuna persona del ditto Comune. Et maxime hosti et beccai che debbino, et ciascuno di loro debbia, stare alla taxa che alle robbe, vini et carni che si venderanno, quale dalli Soprastanti sarà posta, sotto quella pena che parrà alli ditti Soprastanti, purchè non passi bolognini x per ciascuna condenatione et per ciascuna volta, da partirsi come di sopra.

CAPITOLO XXVI.

Della conducta de' buoi.

Che li Officiali et Consiglio alli debiti luochi et tempi, secondo il costume antiquo di Monteignoso, siano tenuti

et debbino mantenere la conducta delli buoi del ditto Comune alli loro soliti luochi, cioè in Crichignano, Colle de'Buoi, il campo di Giovanni Guidelli et al Pianello de'Massei, Montcrosso et Montepepi; in li quali luochi si intendi deputata tal conducta. Et questo alla pena alli Officiali et Consiglio, che mancasseno di fare tal conducta, di bolognini dieci per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per terzo, come di sopra. Imponendo pena a tutti quelli volesseno contradire a tale ordine di conducta di bolognini xxxvj per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XXVII.

Del modo di provvedere alli letami et alle bestie morte.

Si vede che per li tempi passati sia stata infecta l'aria di Monteignoso, si per li lochi paduleschi come ancora per le immunditie et altre cose a ciò contrarie, et per obviare quanto si puole che per la parte nostra non si habbia tal luoco et aria ad infectare et corrompere, imperò si intendi ordinato che ciascuna persona di ditto Comune, o habitante in quello, non possi in modo alcuno tenere letami di sorte alcuna radunati, overo altrimenti, dalla chiesa di s. Rocco per fino alla pieve di s. Vito inclusive, dall'ultimo di maggio pertine a mezzo settembre, ma quello, subbito fatto, sia tenuto cavare della stalla et l'altro giorno portare via, alla pena di bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta. Item, se per caso in tutto il Comune et distrecto di Monteignoso morisse o fusse morta alcuna bestia, si grossa come minuta, in fra uno giorno il patrone sia tenuto et debbi farla sotterrare o sotterralla, di modo che non habbia a puzzare, alla pena di

bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta; et tal pena si divida per terzo, come di sopra; et ciascuno possi accusare, et guadagna il terzo della pena.

CAPITOLO XXVIII.

Della Colta et sua exatione, et Camarlingo.

Vogliamo che gli Officiali et Consiglio del nostro Comune siano tenuti et obligati, per pagare il Potestà et li altri che havesseno d'havere dal Comune, ciascuno sei mesi, come parrà a loro, fare scrivere tutte le spese fatte legiptimamente et che convenienti parranno, et così tutti quelli che havesseno a dare, in s' uno libro da farsi ogni sei mesi, et quelle imponere et mettere et dividere sopra li beni et teste, in ciò seguendo l'ordine antiquo. Et in nel tempo predicto fare uno Camarlingo, il quale sia electo dal ditto Consiglio, con il salario solito. Appresso di esso sia tenuto tenere il libro, et in quello ditti debiti et crediti scrivere, et per via del Potestà con li debiti et ragionevoli remedii tutta la Colta riscuotere, procedendo in ciò come a lui parrà et piacerà; mandando prima li bandi et notificationi con assegnatione di congruo tempo acciò sì il creditore come il debitore possa intendere il tutto et li denari ponerli in mano del ditto Camarlingo. Quali denari tutti riscossi, li Officiali, o il Camarlingo con la presentia delli Officiali, siano tenuti pagare il Potestà della sua solita et ordinaria tassa et altro suo legiptimo credito; qual taxa è di lire cento ventinove et soldi dodici, cioè L. 129, et soldi 12, di bolognini dieci per lira; item, bolognini xxxvj per carta, cera et inchiostro; et del tutto ricevere la sua riceuta: et questo alla pena di ducato uno per ciascuno et ciascuna volta, da partirla per

la metà al Potestà et l'altra al Commne. Dichiarando però che il Potestà in modo alcuno non possi havere la sua paga et credito, nè manco alcuno delli homini possino essere abstretti a pagamento alcuno, se dal Potestà manca non facci riscuotere tutta la debita Colta. Et dipoi il detto Camarlingo sia tenuto avanti il Potestà pagare tutti quelli creditori del ditto Comune che si ritroveranno scripti in nel libro predicto; et altri non possino maneggiare denari.

CAPITOLO XXIX.

Della electione delli messi.

Vogliamo che li Officiali et Consiglio in nel principio del loro officio siano tenuti et debbino per partito due messi eleggere, con salario di bolognini quaranta per ciascuno per ciascuno sei mesi; con carico che tali messi creati, siano tenuti obedire alli Officiali per le cose del Comune, et maxime in nella impositione della Colta, notificare et comandare una volta sola a ciascuno in persona che venghino a pagare la loro Colta, alla pena di bolognini cinque per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per terzo, come di sopra.

CAPITOLO XXX.

Del modo di andare alle terre che non hanno via.

Ancora che sia provisto per li statuti et ragione di havere andare alle terre particulari che mancano di vie, facciamo questo per più ricordo, che a qualunque persona che havesse di qualunque sorte terre lavorative, vignate,

silvate et prative, alle quali non potesseno andare per via ordinaria, li confinanti di epse terre siano tenuti et debbino concedere tal via a meno danno, da indicarsi per li Extimatori del Comune insieme con il danno che ricevesse tal concedente. Et tal stima sia tenuto pagare in continente quello a cui si concede tal via, o in quel modo come piacerà alli Stimatori; alla pena di bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta, da partirsi per terzo, come di sopra.

CAPITOLO XXXI.

Della provigione per l'acqua di adacquare le terre in la state.

Per volere obviare alle questioni che potrebbeno nascere in pigliare l'acqua per adacquare le terre in nel tempo della state, vogliamo et così ordiniamo che, ogni anno, li Officiali et Consilio siano tenuti et debbino fare uno officio di uno o più, quali habbino a compartire, divisare et a ciascuno concedere l'acqua del Canale di Monteignoso per adacquare le loro terre, et a quello, che la sua volta sarà concessa tale acqua condurre alle sue terre, li sia licito et possi condurre per le altrui terre a meno danno, et facendo danno siano tenuti pagare la stima delli Stimatori del Comune. Et ciascuna persona sia tenuta et debbi stare patiente et obedire a tale officiale, sotto pena di bolognini sei per ciascuno et ciascuna volta; con dichiaratione niente di manco che ditti Officiali et Consiglio si intendino incorsi in pena di bolognini venti per ciascuno et ciascuna volta in caso che non elegesseno tale officio in nel principio dello anno, oltra alli danni che accadere potesseno per non havere facto tale electione; et tale pena si habbia a dividere per terzo, come di sopra.

CAPITOLO XXXII.

Di non potere locare alcuni beni alli forestieri.

Ordinato et statuito s'intendi, et sia, che ciascuno di Monteignoso, o habitante in quello, non possi per alcuno modo, o vero per qualunque altra indirecta via, locare o concedere ad afficto alcuni suoi beni proprii o vero conducti, sì campii, vignati, prativi, olivati o altri domestichi, come boschi, selve et altri lochi salvatichi existenti in nel territorio di Monteignoso, in che quantità o mensura si voglia, o per alcun tempo, ancora minimo, ad alcuno forestieri o habitante fuora del Comune di Monteignoso, alla pena di scuto uno d'oro per ciascuno et ciascuna coltra, da dividersi per quarto come di sopra. Dichiarando però non s'intendi incorso in tal pena quello che in herba vendesse il fieno, quale vendere li sia permisso, con carico che infra otto giorni, dapoi che l'ha segato, sia tenuto et debbi tal fieno consegnarlo fora del Comune di Monteignoso; et in tal pena incorra quello che perseverasse in locatione per avanti facta.

CAPITOLO XXXIII.

Delli tenuti alle factioni del Comune.

Vogliamo, et ordinato si intenda et sia, che qualunque persona del Comune di Monteignoso di anni xvj fino in lx inclusive siano tenuti et obligati ad ogni factioni personali per il Comune predicto. Et li Officiali et Consiglieri, per li loro tempi, non sono subietti a tale carico; così pure li operarii, il rectore dello hospitale, li Officiali deputati

sopra le differentie; quali tutti s'intendino solo durante il loro officio exempti dal pagamento della testatica, et li altri tutti indifferentemente siano tenuti et debbino pagare le loro solite paghe in nel modo che saranno imposte dalli deputati.

CAPITOLO XXXIV.

Delli lochi reservati per il bestiame.

Ordiniamo che il Consiglio et li Officiali siano tenuti et debbino con tutte le forze et auctorità concessa dalli ordini, per li tempi loro, guardare et fare guardare il Zucardo, Querza fessa, il Saxo, il Suchetto del monte di Vietina et il Campo di Buono Amore: proibendo a ciascuno non potervi andare a' tempi, se non per li iacii ordinarii del bestiame. Quali luochi si intendino deputati per tale effecto, et se per altra causa in ditti luochi, o ciascuno di quelli, alcuna persona entrasse, a dichiaratione delli detti Officiali et Consiglio insieme con il Potestà, s'intendino incorsi in pena di scuto uno per ciascuno et ciascuna volta, da dividersi per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XXXV.

Di mantenere le vie comune, et delle elemosine ordinarie, et dare lo aguello.

Item, che li Officiali et Consiglio siano tenuti et debbino, sotto giuramento et iusta pena, mantenere et fare mantenere tutte le vie maestre ordinarie, et in particulare sopra l'Hostaria di Porto, in Palatina, sotto Penna, alla Fornace, in verso il canale Righinese, allo uliveto di Mi-

chele Massei, la Castellina, le Capanne, in Piano, Monterosso, Montepepi, Crichignano, al Monte, in Pianiza, alla via del Fiume, la via del monte di Carchi, in buona larghezza et composte che securamente vi possi andare homini et bestie cariche; et quelli che le occuperanno caschino in pena di ducato uno per ciascuno et ciascuna volta, a dichiaratione del Potestà; et in tal pena caschino li Officiali et Consiglio non volendoci provedere; da partirsi per terzo come di sopra.

Item, et che siano dicti Officiali et Consiglio tenuti et obbligati curare et fare che li preti di sancto Vito diano et faccino dare interamente, secondo li lassiti delli passati, ogni anno il giorno di tutti i sancti, staia tre di fave cotte con una libra di olio alla grossa, et dispensarle alli homini di Monteignoso equalmente, come già antiquamente era uxanza. Con dichiaratione che se il giorno dicto li preti non le desseno, che il giorno seguente siano tenuti et obligati farle dare loro in quella quantità di sopra, con potere farle pagare alli preti. Et similmente il Consiglio et Officiali siano tenuti et obligati fare dare, ogni anno per Pasqua di Resurretione, in la Pieve lo agnello a tutto il Comune, secondo l'ordinario, alla pena di bolognini xxxvj per ciascuno et ciascuna volta, da divider per terzo, come di sopra.

CAPITOLO XXXVI.

Del Camarlingo delle bestie predate contra li forestieri.

Che ogni sei mesi il Consiglio et li Officiali siano tenuti in principio del loro officio fare uno Camarlingo, al quale si habbino a consegnare tutte le bestie forestiere trovate a fare danno in su quello di Monteignoso, sub-

bito come sono trovate. Quale Camarlingo sia obligato tenerle et farli le spese, et quelle renderle et restituirle solo per poliza del Potestà. Et per sua mercede habbia a havere quel tanto che sarà indicato dal Potestà, purchè non passi soldi sei il giorno per ciascuna. Et quando stesse alcuni giorni che non fusse facto tale officio, in quel tempo li Officiali habbino tal cura et carico loro.

CAPITOLO XXXVII.

Che non si possi cavare ciocchi di stipa

Item, proibito si intendi a ciascuna persona di qualunque stato o grado si sia di svelgere o fare cavare ciocchi o vero barbe sotterrance di stipe dal monte di Carchi verso Pietrasancta, secondo gira il Canale, fino alla pieve di s. Vito, in ditto monte et loco fino alla detta pieve, alla pena di ducato uno per ciascuno et ciascuna volta. Et ciascuno possi accusare con il suo giuramento, al quale sia creduto, siando homo di buona fama, a dichiaratione del Potestà; et guadagni la quarta parte della condennatione, quale si ha a divider per quarto, come di sopra.

CAPITOLO XXXVIII.

Della pena delli forestieri che desseno danno in la iurisdictione.

Acciò che li forestieri ancora habitanti in Monteignoso così facilmente non habbino a dare danno, nè guastare quello che loro, nè li antiqui loro non hanno fatto, cercando di mantenere, et che habbino a temere di non fare per timore della pena, imperò ordiniamo che prohibito

s'intendi a tutti et singuli forestieri, si habitanti et che non godino il privilegio secondo li ordini nostri, come ancora quelli che stanno fora del Comune, che non possino in alcuno modo, via, o colorata ragione tenere, o fare tenere, alcune bestie grosse o minute a pascere sopra li beni così delli particulari come comunali, domestichi come silvestri di epso Comune; et similmente di tagliare, o fare tagliare, alcune sorte di legnami, verdi o secchi, grossi o minuti, intendendo in ciò venire ogni sorte di legnami si fructiferi come salvatichi, stipe per calochi, ciocchi di stipe, o qualsivoglia sorte di brugiare; nè tagliati vendere, o far vendere, o portare via; nè manco segare o strappare herba o fieno, sì di prati come di qualunque altro loco; nè uccellare, pescare overo cacciare in qual si sia modo in ditto Comune, alle sotto infrascripte pene, videlicet: per ciascuna bestia minuta, trovata come di sopra, da una fino in numero di xiij, bolognini uno per ciascuna, et dal tal numero fino a quaranta, quale diciamo essere uno branco, di bolognini 36 per ciascuno delli detti branchi, et di bolognini x per ciascuna bestia grossa. Quali pene s'intendino duplicate quando fusseno tal bestie in suo caso trovate in li beni delli particulari stimati. Dichiarando la pena del tagliare o portar via legnami essere di bolognini lx qer ciascuno et ciascuna volta, come se tali legnami fusseno olivi, vite, castagni, pioppi et altri arbori fructiferi, si verdi come secchi, per ciascuno piedi o ramo; et di qualunque altra sorte salvatichi sia la ditta pena di bolognini xxxvi, in quel medesimo modo come di sopra; et queste pene si intendino oltra alla pena di quello che cavasse ciocchi in nelli lochi proibiti per li nostri ordini. La pena del segare herbe o fieno si intendi essere di bolognini xx per ciascuno trovato con falcette o pennate, et ciascuna volta, et di bolognini xxxvi per cia-

scuno che fusse trovato con falce fienaia; et queste pene siano oltra al danno delli particulari. Imponendo pena di ducato uno per ciascuno et ciascuna volta a quelli che uccellasseno, pescasseno o vero cacciasseno, in le quali pene si intendino essere incorsi tante volte quante saranno trovati in epsi acti con li instrumenti da cacciare, uccellare, overo pescare, senza alcuna altra dichiarazione. Et a ciascuno sia licito accusare, et il Potestà sia tenuto credere a ciascuno degno di fede, mediante il suo giuramento; et tale accusatore guadagni la terza parte di tal condennatione, et il nome suo habbia a essere secreto; quali pene si dividino per terzo come di sopra.

CAPITOLO XXXIX.

Di fare orti in nel Comune, et della pena imposta.

Item, che ciascuna persona sia tenuta et debbi fare, o fare fare, tanto orto quanto sia abastanza per la sua famiglia, ogni anno alli debiti tempi, alla pena di bolognini xxxvj per ciascuna famiglia, da dividere in tre parti, come di sopra.

CAPITOLO XL.

Del numero de' porci che si puole mandare in la pastura delle iande vendute.

A ciascuno sia licito et possi in la pastura delle ghiande vendute mandare li suoi porci fino al numero di otto et non più, ancora che dicta pastura fusse venduta; pagando imperò il debito premio, secondo la forma delli ordini, alla pena di bolognini 5 per ciascuno porco, da dividersi per quarto come di sopra; et a ciascuno sia licito accusare.

CAPITOLO XLI.

Di rivedere li termini.

Che il Consiglio sia tenuto et obligato deputare ogni anno due homini del ditto Comune di Monteignoso, antiqui et nativi di ditto Comune, li quali, una volta il mese almeno, siano tenuti et debbino ire a vedere tutti i termini del piano et del monte, che iaceno sì alle confine di Massa come di Pietrasancta, et quelli considerare se in alcuna parte sono guasti, et sempre referire nel Consiglio in che modo li hanno trovati, acciò accadendo si possa provedere. Et questo sotto la pena di bolognini xx per ciascuno et ciascuna volta; dichiarando però in tal pena incorrere dicti homini di Consiglio, come quelli alli quali tal carico sarà commisso.

CAPITOLO XLII.

Dell'ordine che si tiene circa le bestie forestieri per assecurare il pagamento del Comune.

Vogliamo che quelli che daranno stanzia et ricetto a quelli che conduceno bestiami di fuora per pascere et svernare nel Comune di Monteignoso, sia tenuto et obligato pagare le gravesse che ditte bestie havesseno per li ordini del Comune. Questo facendo acciocchè nessuno possi defraudare ditto Comune, et partirsene senza pagamento. Et sia licito a ciascuno, et maxime a quello che havesse tali bestie in casa, senza alcuna altra licenzia retenerle: dichiarando che prima sia tenuto quel tale, che ditte bestie tiene in casa, denuntiarle al Camarlingo, alla pena di

bolognini xxxvj per ciascuno et ciascuna volta, oltra al pagamento che si fa delle ditte bestie, quale è bolognini due per ciascuna bestia, ogni sei mesi.

CAPITOLO XLIII.

Delli incanti del Comune.

Vogliamo che ciascuna persona sia tenuta et obligata fra giorni quattro proximi dal giorno che sarà liberato alcuno provento da vendersi per il ditto Comune di fare il contracto del ditto provento et obligarsi in nel modo et forma come li è stato liberato, alla pena di uno scuto per ciascuno et ciascuua volta; con dichiarazione che li Officiali caschino in tal pena se per la parte loro mancasseno di fare tal contracto; da dividersi per terzo, come di sopra.

CAPITOLO XLIV.

Del modo di sindicare il Camarlingo, sua electione et salario.

Siano tenuti et obligati li Officiali et Consiglio eleggere uno homo nativo di Monteignoso, che sappi scrivere et leggere, in Camarlingo generale delle Colte per sei mesi proximi. Et tal Camarlingo sia tenuto acceptare il suo officio con giuramento, et dare uno o più pagatori sufficienti, come parrà al Potestà, che di tutto quello che per conto del suo officio li verrà in mano renderà buono conto. Item, fare due libri, scrivendo in quelli il medesimo in uno come in nello altro; uno habbia a tenere appresso di se et l'altro alli Officiali per obviare ad ogni fraude; et tutto quello che sia credito et debito per li

sei mesi bene et lealmente scrivere, et che apartenga al detto Comune; imponendo la Colta et impositioni equalmente a ciascuno, secondo l'ordine antiquo, circa i beni et le teste partire et dividere, et tali impositioni saldate, sia tenuto et debbi quelle riscuotere con lo adiuto del Potestà. Et delli denari del Comune in modo alcuno non possi expendere senza expressa licenzia del Consiglio et Officiali, i quali possino et habbino auctorità in cose necessarie del Comune, per il tempo delli sei mesi, in una o più volte di fare expendere infino alla somma di lire xxx; et di questo ne habbia apparire decreto et partito vinto al libro del Comune per mano del Potestà; advertendo il Camarlingo se passerà ditta somma, che pagherà di suo; et li sindacatori siano tenuti non farli buoni, nè manco possano sotto le infrascricte pene. Al quale Camarlingo il Consiglio et Officiali siano tenuti fare due sindacatori, che vedere habbino il conto suo et quello saldare, finito il suo officio, et tal saldo darne nota al Consiglio; et se li rimanesse in mano, sia tenuto sborsarlo al novo Camarlingo; et habbia a stare contento al salario che li sarà costituito per il ditto Consiglio; et non servando ditto ordine, il Potestà possia condennare il delinquente in quella somma che li parrà, purchè non passi bolognini xxxvj. Quale statuto si habbia a leggere al Camarlingo et sindicatori in nel principio delli officii loro; dichiarando però che della pagaria del detto Camarlingo ne apparisca contracto al libro delli Consigli del Comune.

CAPITOLO XLV.

Di publicare li ordini.

Vogliamo et ordiniamo, acciò li presenti ordini stiano in memoria di tutti, che li Officiali siano tenuti et obligati, una volta al meno in sei mesi, per questa causa fare radunare il Consiglio et fare leggere li presenti ordini; et tanto tempo quanto si leggerà, qualunque persona habitante in Comune di Monteignoso possa venire ad udirli, fatto fare prima le guide per li messi alle chiese, notificando tale lettura et tempo deputato, alla pena di bolognini xx per ciascuno Officiale, da partirsi per due parti.

CAPITOLO XLVI.

Di pagare certa taxa delle condennationi.

Vogliamo et ordiniamo che qualunque persona fusse condennata per maleficio et che parte ne toccasse al Comune di Monteignoso, tal condennato non possia domandare gratia al ditto Consiglio et Parlamento del Comune della parte a epso spettante, se prima non paga al Camarlingo delle Colte quatrini tre per ciascuna lira di buono, et di tal pagamento ne porti la fede di mano sua. Et se fusse per causa civile debba pagare la metà di tale taxa; et se fusseno obtenute tal gratie senza pagamenti, dette siano ipso iure nulle; et questo si intende oltre alla taxa che imponerà il Consiglio o Parlamento.

CAPITOLO XLVII.

Che li forestieri non possino godere il beneficio delli nativi.

Vogliamo, et così ordiniamo, che alcuna persona nata ancora a Monteignoso et che il padre loro forestiere non sia habitato continuamente famigliarmente per anni dieci almeno, non possino havere officio alcuno di honore o utile, nè essere tampoco di Consiglio; et se tale electione fusse fatta in advertentemente, tale electione si intendi et sia nulla.

CAPITOLO XLVIII.

Della dichiaratione delli participanti alle pene.

Dichiariamo che tutte le pene contenute in li presenti ordini, dove dice per metà, overo si habbia a dividere in due parti, si intenda una al Potestà, l'altra allo accusatore; et dove dice in tre parti, si habbia a dividere, una al Potestà, una al Comune, la terza allo accusatore; et quando dice si habbia a dividere per quarto, si intende una al Potestà, una al Comune, la terza alli Officiali, la quarta allo accusatore.

CAPITOLO XLIX.

Del modo di convocare il Parlamento et ottenere li partiti.

Ordiniamo, et così vogliamo, che il Parlamento del Comune non possi essere cohadunato se prima non si vince

per il Consiglio per ciò ordinato di licentia delli Officiali. Et così in ditto Parlamento, come in Consiglio, tutti li decreti et ordini si habbia a rogare il Potestà, et tenere uno libro a parte per dicti ordini da farsi; et tali partiti si habbino a vincere per li due terzi delle pallotte del sì, et dove intervengano spese extraordinarie, habbino da vincersi per li tre quarti.

(L. S.) Ego Vincentius quondam Iohannis Baptiste Diversi, publicus imperiali auctoritate notarius, indexque ordinarius Lucensis Civitatis, potestas Montis Ignosi in secundo sexmestri anni MDXXXX, omnia suprascripta ordinamenta, capitulata usque ad numerum XXXXVIIII inclusive, in Parlamento hominum dicti Comunis (in quo prefata omnia fuerunt approbata et confirmata, vive vocis oraculo) per me notarium infrascriptum lecta, publicavi, intimavi et ad notitiam deduxi, et de prefatis omnibus rogatus fui, et in fidem premissorum me hic subscripsi et publicavi.

(Regio Archivio di Stato in Lucca. Statuti, reg. XXXVII)

IV. — 1555. Ind. XIII. . . . . .

Capitoli da osservarsi per gli uomini dell' Ordinanza di Montignoso.

Che li Commessarii sopra l' Ordinanze di Montagna siano tenuti, almeno una volta l' anno, andare a far rassegna dell' Ordinanza di Montignoso, come nel capitolo sopra di ciò.

Che gli huomini dell' Ordinanza di Montignoso siano tenuti, et debbino, esser sotto l' ubidienza de' ditti Com-

messarii nel modo et forma, come si contiene nelli capitoli sopra l'Ordinanze di Montagna.

Il Podestà di Montignoso possa far raunare tale insegna o vero Ordinanza sempre et quando li parrà esser di bisogno per la podestaria di Montignoso, et difesa di quella, senza che habbia da domandar licenza ad alcuno. Et li capitani et altri offitiali et fanti di detta Ordinanza siano ubligati ubidire et raunarsi dove che a detto Podestà parrà, sotto pena di lire x per ciascuno inobediente et ciascuna volta, a dichiaratione de' Commessarii sopra le Ordinanze.

Et che li eletti di dette Ordinanze debbino per il detto Podestà esser descritti in un libro per ciò ordinato, col nome loro, del padre et le arme, le quali siano tenuti detti dell'Ordinanza conservare per li bisogni pubblici, et quelle in modo alcuno non impegnare, vendere o prestare ad alcuna persona, sotto pena di ducati due d'oro per ciascun pezzo di dette arme; nella quale pena cada ciascuno di quelli appresso del quale non si ritrovasseno dette arme alla mostra, o vero che si ritrovasseno cambiate quando si fa detta mostra. Et nessuna persona possa dette arme comprare, et in caso che le comprasse et non le restituisse fra giorni otto, dipoi che fosse richiesto in nome del Podestà o signori Commessarii, s'intenda inmediate caduto in pena di ducati quattro d'oro per ciascun pezzo di detta arme, così comprate o haute in pegno o in presto; nella qual pena così condannati mandar si debbino per li Commessarii sopra l'Ordinanze, hautone notizia, subbito alli esattori. Et ciascuno officiale, essattore o essecutore del magnifico Comune di Lucca possa essigere tali condennagioni, et guadagni la quarta parte della condannagione essatta; et a ciascuno sia lecito accusare tali che di dette arme comprasseno, pigliasseno per

pegno o in presto, dinanzi alli Commessarii o Podestà; il nome del quale sia tenuto segreto et habbia luogo la preventione, et ritrovata l'accusa vera, guadagni il detto accusato la quarta parte della detta pena. Et nessuna persona, ancor che fusse officiale del magnifico Comune di Lucca, possa levare, o far levare, in preda alli descritti in detta Ordinanza le arme, tanto proprie quanto quelle dell'Ordinanze, per causa di debito dependente da qualsivoglia cosa tanto publica quanto particolare, sotto pena a qualunque contrafaciente di scudi due et per ciascuna volta; et se il contrafaciente fusse officiale consequente stipendio dal magnifico Comune di Lucca se li debbino ritenere delle suoi mandatorie. Et per haver più riscontri delli huomini et arme, il Podestà prefato debbi mandar nota in Cancelleria di quelli che alla giornata morisseno, acciocchè si possino cancellare al libro delle Ordinanze.

Et ciascuno delli descritti in detta Ordinanza possa star fuori del distretto di Lucca per otto giorni senza domandar licenza a persona; et bisognandoli per più, sia in autorità del Podestà, et in sua assenza del Capitano, concedernela, tenendone particolar nota.

Et che ogni volta che li detti dell'Ordinanza saranno comandati a doversi raunare, quello che mancherà s'intenda et sia, ipso iure et ipso fatto, caduto in pena di bolognini 18 per ciascuna volta, et il Podestà sia tenuto puntare tutti li mancanti alle rassegne particolari, eccetto l'infermi di notoria infermità, o assenza fuori del distretto. Le quali rassegne il capitano sia tenuto fare almeno una volta il mese, con la assistenza del Podestà; per la quale assistenza guadagni bolognini 18 per ciascuna volta, dei danari de' punti, caso che si trovi essercene, fatto prima le spese che occorreranno alli Commessarii per benefitio della ditta Ordinanza. Il qual Potestà sia tenuto mandar

nota dei puntati al Cancellieri, tenendo una vacchetta et particolar nota di quelli. Et li denari de' quali punti venghino in mano di detti Commessarii per despuonerne come a lor parrà; et il Potestà sia tenuto a ogni semplice richiesta de' Commessarii risquotere li punti de' tali mancanti.

Et quando i soldati della ditta Ordinanza saranno dalli magnifici Signori, o per lor causa, comandati in fattione publica fuori della lor podestaria debbino conseguire premio, et cominci il primo giorno che saranno in fattione, et quel tanto che sarà tassato da essi magnifici Signori et spettabili conduttieri. Et quando saranno comandati per tal causa et in tal fattione, come di sopra, non possino esser presi o detenuti per alcuna condanna di nuovo decreto o di maleficio condannati in pecunia di quanta somma sia, nè per cagion di debiti, così privati come publici, da alcuno officiale o essecutore del magnifico Comune di Lucca.

Sia ancora in autorità de' prefati Commessarii dell' Ordinanza di punire detti dell' Ordinanza di Montignoso quando fusseno comandati per far rassegne et che usasseno parole ingiuriose o villane, o sfodrare spade o altra arme, o vero trasgredisseno i loro comandamenti, di pena pecuniaria fino in ducati venticinque d'oro; et parendoli il delitto fusse di qualità che meritasse pena personale o corporale, fino in due tratti di corda per ciascuno contrafaciente et ciascuna volta. Et parimente sia in autorità de' ditti Commessarii di far comandare ciascuno di detta Ordinanza a comparire dinanzi a lor Signori di ogni tempo, sotto le medesime pene; considerato in tutte le soprascritte trasgressioni le condittioni delle persone et qualità de' delitti.

Et ogni volta che detti della ditta Ordinanza saranno in fattione siano tenuti et debbino ubidire al lor capitano, et far quanto gli sarà da quello ordinato et commisso. Il quale habbia contra qualunque inobediente in tal caso autorità di poter punire et di fatto procedere nel modo et forma che è solito et può un capitano di suoi gente pagate, et con quel largo modo et autorità, come il richiede il mestieri della militia.

Et se saranno chiamati et cohadunati per essercitarsi solamente et usasseno verso il lor capitano parole ingiuriose, o li fussino inobedienti, cadino in quelle pene contenute nell' autorità de' soprascritti Commessarii, considerata la qualità del caso, le parole et la inobedienza.

Et possino et sia licito a detti dell' Ordinanza portare l' archibugio, et non altra sorte di arme, a effetto solamente di essercitarsi et addestrarsi con quello il giorno delle feste, salvo che il giorno della festa principale del lor Comune: et parimente il capitano nostrato, locotenente, alfieri, sergente et Cancellieri. Et sia lor licito impunemente portar d' ogni tempo spada, pugnale et arme defensive per tutto il territorio di Lucca, eccetto però nella città. Et se alcuno di detta Ordinanza commettesse delitto con alcuna sorte delle arme di sopra concedute, cadino nel doppio delle pene ordinate dalli statuti, et in oltre sotto quelle pene che parranno ai Commessarii profati per quanto si stende la lor autorità di sopra detta, considerata la qualità del delitto.

Et al capitano forestieri, che governa la ditta Ordinanza, li sia pagato dal magnifico Comune di Lucca quello stipendio che parrà alli magnifici Signori, non intendendo che sia con più spesa del magnifico Comune che si trova al presente. Et gli huomini di Montignoso siano tenuti provederlo di stanza et strame, con quelle cose necessarie

per uso della sua casa, come nella patente et inventario da darseli.

Et che ogni Collegio se li debbi donare libbre x di polvere fina per far le rassegne particolari; et in caso della generale, quando ci vanno li Commessarii, libbre xv.

Et il detto capitano sia tenuto ubidire al Collegio de' magnifici Signori et dipoi alli Commessari; et non possi uscire del distretto di Lucca senza licenza de' magnifici Signori, et non possi mettere insieme detta Ordinanza fuori del modo soprascritto, nè altri soldati di quella più numero che fino in tre compagnie, quando li occorri andare fuori della podesteria; i quali non possino essere molestati per la delazione d'arme.

Et li Commessarii habbino autorità di constituire quei capisoldi et salario che li parranno alli tamburini di detta Ordinanza de' denari et a spese della podesteria di Montignoso.

(R. Archivio di Stato in Lucca. Statuti, reg. XXXVII, cart. 44 e segg.)

PARTE SECONDA

DOCUMENTI RISGUARDANTI MATERIE DIVERSE

I. — 1055. Ind. VIII. 5 maggio.

Placito tenuto in Roncaglia alla presenza di Enrico II, imperatore, nel quale Guido vescovo di Luni ottiene la terza parte del Castello Aghinolfi contro Gandolfo del fu Enrico da Lucca.

Dum in Dei nomine, loco Runcalia, in iudicio residebat domnus Henricus serenissimus imperator ad iustitiam faciendam ac deliberandam, residentibus cum eo Wido archiepiscopo Mediolanense, et Ambrosio episcopo Bergamense, et Dyonisio episcopo Placentino. Bonusfilius, Otto, Wibertus, Ubertus, Atto, Borgundius, Walcausus, et Sembardus, Azo, Ansaldus, Iohannes, Stado, iudices sacri Palacii, et reliqui plures. Ibique in eodem veniens iudicio domnus Wido Lunensis episcopus, una cum Azone iudice et advocato ipsius ecclesie, nec non ex alia parte Gandulfus filius quondam Henrici de Luca: et reclamaverunt suprascriptum Gandulfum de Castello, quod dicitur Aginulfi, prope Portam, que dicitur Bertam, de tertia portione ipsius Castelli et monte et Corte, cum omnibus pertinenciis eorum, que olim fuerunt Sancte Marie Lunensis ecclesie. Et dixerunt, quod pars predicte ecclesie de ista tercia porcione investita fuisset, et suprascriptus Gandulfus malo ordine

disvestisset. Et sic per pugnam probare volebant: et suprascriptus Gandulfus hec defendere noluit, sed per fustem, quem in sua tenebat manu, refutavit predictam tertiam porcionem suprascripti Castelli et Curtis et eorum pertinenciis in manibus predicti episcopi et eius advocati. Tunc predictus episcopus et eius advocatus dixerunt: habemus et tenemus ad proprietatem ipsius episcopii suprascriptam terciam porcionem de suprascriptis Castello et de suprascriptis omnibus rebus. Et si quilibet homo adversus nos exinde aliquid dicere vult, parati sumus cum eo inde racione standum et legitime finiendum. Et quod plus est, querimus ut dicat iste Gandulfus, qui ita de suprascriptis est, si istam terciam porcionem Castelli et ceterarum rerum proprie sunt suprascripte Lunensis ecclesie: aut si ipse Gandulfus aliquid scriptum aut firmitatem habet, per quas nobis suprascriptis rebus intencionare possit an non. Cum ipse episcopus et eius advocatus taliter retulissent, ad hec respondit suprascriptus Gandulfus: vere tercia porcio istius Castelli et Curtis et eorum pertinenciis propria est suprascripte ecclesie Lunensis, et esse debet cum lege. Et mihi ad habendum vel requirendum nichil pertinet vel pertinere debet, pro eo quod nullum scriptum, nullamque firmitatem vel racionem habeo, per quas intentionare aut contendere possem: sed ut dixi pars est suprascripte ecclesie et esse debet cum lege. Et spondit se suprascriptus Gandulfus, et sui heredes, ut si unquam in tempore de ista tercia porcione Castelli et Curtis et eorum pertinenciis adversum predictam ecclesiam et adversus predictum episcopum et eius advocatum, vel successores eorum, aut cui ipsi dederint, agere aut causare vel removere presumpserint vel per Placitum fatigare per se, vel per submissam personam, et taciti exinde omni tempore non permanserint, vel si apparuerint ullum datum, aut factum, vel quod-

libet scriptum, quod ipsi exinde in aliam partem fecissent et claruerit, tunc obligavit componere ipse Gandulfus suique heredes ad partem suprascripte ecclesie penam dupli suprascriptis rebus, sicut pro tempore fuerint meliorate, aut valuerint sub extimatione in consimilibus locis, et insuper penam auri optimi librarum centum. Et insuper suprascriptus domnus Imperator per fustem, quam sua tenebat manu, misit bannum super predictam ecclesiam et advocatum eius in libris centum auri optimi; ut si quislibet homo amodo presumpserit de iam dicta tercia porcione suprascripti Castelli et rebus devestire aut molestare, vel contendere, aut in aliquis subtracre temptaverit, sciad se esse compositurus suprascriptas libras centum auri. Is actis et manifestacio ut supra facta, rectum eorum iudicum et auditorum paruit esse indicaverunt, ut iusta eorum professionem et manifestationem iam dictus episcopus et eius advocatus ad partem suprascripte ecclesie habeant et teneant ad proprium iam dictum Castellum et omnibus rebus. Et ipse Gandulfus et sui heredes maneant ex inde omni tempore taciti et contenti. Finita est causa. Et hanc noticiam pro securitate suprascripte ecclesie fieri ammonuerunt.

Quidem et ego Wilielmus notarius sacri Palacii ex iussione suprascripti Imperatoris et Iudicum hanc noticiam scripsi, anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo quinquagesimo quinto, imperii vero domni II Henrici imperatoris augusti anno nono, quinto die mensis madii, indictione octava.

(Archivio Capitolare di Sarzana. Codice Pallavicino)

II. — 1063. Ind. I. 18 marzo.

Papa Alessandro II, con strumento rogato nel Castello Aghinolfi, concede in livello a Ubaldo, a Guido, a Rolando e a Teudigrimo, figliuoli del fu Sigefredo, alcuni beni nel contado di Lucca e di Luni, nella Garfagnana e nella Versilia.

Ubaldo, Guido, Rolando e Teudigrimo figliuoli del qm. Sigefredo ricevono a livello da Alessandro, vescovo di Lucca e papa, la metà della quarta parte de' beni attenenti alla chiesa e pieve di s. Maria e di s. Gio. Battista di Marlia ed alla chiesa di s. Pancrazio, dipendente da essa pieve, che è sotto la potestà di s. Martino di Lucca. Ricevono parimente la terza parte de' beni della chiesa di s. Ambrogio *loco Ilice,* anch'essa sotto il reggimento di s. Martino, e la terza parte delle decime degli uomini che abitano *in loco ubi Culle et Goro, Montisciano, Sclava, Luciano, Poio, vel per aliis locis et vocabulis infra iudicaria de plebe de suprascripto loco Ilice.* Ricevono ancora i beni che ebbe il loro genitore in Garfagnana, *Caprungnano, Cursilliano, Casciano, Carecini, Cubidi, Sessamezzana ec.* attenenti alla chiesa dei ss. Vincenzo e Frediano, ed alcuni altri beni nel contado di Lucca e di Luni.

Actum in loco et . . . . . us Castello illo qui dicitur Aghinulfi, alla presenza di Ranieri del qm. Moretto, di Guglielmo del fu Tugalberto, detto *Porculo,* e di altri testimoni.

(Archivio Arcivescovile di Lucca. Perg. ✠ ✠ B. *n.* 82*)*

III. — 1144. Ind. VII. 30 luglio.

Mezzolombardo del fu Gerardo ed Eugenia sua moglie vendono a Ottone vescovo di Lucca la metà della corte e castello di Mustorno e altri possedimenti.

Mezzolombardo del fu Gerardo ed Eugenia sua moglie, figliuola del qm. Guglielmo, con notizia di Giudice suo germano e di Bonone del qm. Raimondo suo cugino, vendono a Ottone vescovo di Lucca la loro porzione, *que est medietas de curte et castello atque podio de Mustorno, una cum omnibus casis, cassinis atque casalinis.* Per questo dichiarano ricevere da Truffa, console di Lucca, *meritum argentum pro pretio quinque millia solidorum lucensium denariorum expendibilium.* Fatto nel *Castello Aghinolfi* per mano di ser Guinisio notaio; Talle qm. Enrico, Ciciorello qm. Ferolfo e Accursio qm. Gotifredo, testimoni.

(Archivio Arcivescovile di Lucca. Perg. ✠ *E. n. 82)*

IV. — 1159. Ind. VII. 8 febbraio.

Truffa del fu Olandino di Mezzolombardo dà in pegno a Tinioso e a Rosulio, figliuoli del qm. Opizio, la metà della sua porzione del poggio, castello e distretto di Bozzano e le metà pure di altre sue possessioni.

Truffa del qm. Olandino di Mezzolombardo dà ed obbliga per pegno a Tinioso e a Rosulio, figliuoli del fu Opizio, la metà di tutte le case, casalini, terre e cose colte ed incolte, padronali e rustiche, che gli appartengono in

Bozzano, insieme con la metà della sua porzione *de poio et castello et districto de Bozano cum suis pertinentiis;* e ciò per il capitale di libre 49 di danari lucchesi che gli dettero in prestanza. *Actum castello de Monte gravente.*

Si dichiara quindi che questa obbligazione debba svanire se detto Truffa, o chi per lui, al termine di sei anni pagherà ai suddetti germani libre 49 di danari lucchesi di capitale, e frattanto due danari per ogni libra, una *medalia,* due staia di grano in *ricolitura* e due di mosto delle suddette terre, e che caso diverso potranno vendere e pignorare i detti beni. Dopo ciò, esso Truffa dichiara di aver ricevuto, oltre il suddetto pegno, soldi cento dal prenominato Tinioso con la stessa usura, che dovrà rendere al detto termine. Fatto ai 23 ottobre dello stesso anno per mano di Ranieri notaio, alla presenza di Ubaldo Obilone e di Romolo del fu Guido, testimoni.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena dell' Ospedale)

V. — 1202. Ind. V. 12 maggio.

Lando sopra alcune differenze tra Gualtiero vescovo di Luni e Alberto, Guglielmo e Corrado marchesi Malaspina.

Strumento di concordia tra Gualtiero vescovo di Luni e Alberto, Guglielmo e Corrado marchesi Malaspina, fatto amichevolmente da Truffa e da Ubaldo, arbitri eletti. Stabiliscono in primo luogo che dal Ponte Strada, comprendendo la curia di Corvaia e di Vallecchia, fino al monte che chiamasi *Inca,* e da questo monte fino alla sommità delle Alpi, andando per essa sommità fino alla Cisa; e quindi compreso tutto il distretto di Pontremoli, di

Mulazzo, di Giovagallo e di Calese, e andando fino a Pudalvarino e quindi sino a Carpena; e compresa tutta la curia e distretto di Carpena, di Vezzano, di Folo, di Vallerano, di Beverino, di Vesigna e di Polverara, e quindi percorrendo il lido del mare fino sotto a Brancagliana e al Ponte Strada, che è in capo di Brancagliana, il vescovo di Luni sia tenuto aiutare e salvare i predetti Marchesi e le genti loro, tanto nelle persone, quanto negli averi, contro qualsivoglia individuo, tranne contro il papa e contro l'imperatore. Lo stesso patto si obbligano a mantenere anche i Malaspina dentro i confini sopra descritti. Le due parti convengono scambievolmente di non molestarsi negli averi, sotto pena di dugento marche d'argento. Il vescovo promette di non ricevere fedeltà contro i Marchesi da alcuno, che sia o debba essere loro vassallo; e i Malaspina promettono anch'essi di non ricevere fedeltà contro il vescovo da chi sia o debba essere suo vassallo. Si stabilisce che lo stesso vescovo, con i suoi successori, deve avere e tenere in perpetuo *mediam comperam seu accatum* che i Malaspina fecero dai Marchesi d'Este nella curia e distretto di Vezzano, di Carpena, di Folo, di Beverino, di Polverara, di Vesigna, di Ponzano, di Rivalta e di Madrignano, pagando ad essi libre 155 di buoni Imperiali: che se poi nascerà qualche nuova discordia, le parti saranno obbligate di stare all'arbitrio di Truffa e di Ubaldo: che questi patti verranno osservati vita durante il vescovo e del suo successore, se questi vorrà in simil maniera giurare e promettere ad essi Marchesi. Resta poi convenuto che i Malaspina faranno fare al Vescovo il contratto di vendita, a giusta stima di perito, *de medietate compere vel accati* che acquistarono dai Marchesi d'Este di tutto il podere che tengono i Signori di Vezzano; e che specialmente il Marchese Guglielmo lo farà per

se e procurerà che Alberto e Corrado facciano questa medesima vendita e conferma da qui alla festa di s. Pietro, o avanti, se potranno; che Guglielmo. per se e per Alberto. obbligherà i possedimenti che ha in Arcola ed in Ponzano. Si stabilisce finalmente che se essi Marchesi non manterranno i patti convenuti, il vescovo entrerà in possesso di quei luoghi e potrà usufruirli e goderli in perpetuo liberamente.

I Signori di Montemagno, di Bozzano, di Vallecchia, di Corvaia, di Castello, Truffa e il suo fratello, i consoli, militi e popolo di Carrara e del borgo e castello di Sarzana, di Trebbiano, di Arcola, del borgo s. Stefano, di Bollano, di Caprigliola, di Fosdinovo, di Falcinello, i Signori di Bibola e di Burcione, il popolo dell' Aulla, i Signori e popolo di Giovagallo, di Calese e di tutta la casata di Moregnano, di Tresana, di Villafranca, di Filattiera, di Mulazzo, il popolo e militi di Pontremoli, i Signori di Groppo s. Pietro e di Bagnone, i Signori e popolo della Verrucola, i Signori di Gragnana e quelli che diconsi Bianchi dovranno prestar giuramento in questa maniera — *Ego talis et talis iuro super s. Evangeliis, quod dabo operam et fortiam, bona fide et sine omni fraude, toto tempore quod dominus Episcopus et Marchiones teneant firmam et ratam, toto tempore vite istius domini Episcopi et eius successorum, si hanc eandem concordiam et societatem iurabunt et confirmabunt, istam concordiam et societatem, que legitur in hac carta. et omnia que in hac carta leguntur. Et si quis eorum in aliquo contraveniret et non emendaret intra duos menses sine fraude, vel antea si potuerit, bona fide, postquam requisitus esset tam ab arbitris, vel ab illo. contra quem non observarentur haec omnia. quidem adiuvabo inde illum cui haec non observarentur ad suum velle et gratiam et omne malum ad posse sine fraude faciam inde illi, qui contra hoc faceret et non emendaret ad voluntatem arbitrorum.*

qui inter eos essent constituti ad eorum discordias concordandos, vel etiam arbitris deficientibus ad voluntatem illius contra quem factum esset aliquid contrarium vel offensio vel cui non observarentur pacta.

La vendita e la conferma di Alberto e di Corrado *et sacramenta iuratorum* dovrà farsi di qui alla prossima festa di s. Pietro, o avanti, quanto più presto sarà possibile. Chi mancherà a questi patti dovrà pagare alla parte osservante dugento marche d'argento.

Fatto in Sarzana. Prestarono il giuramento convenuto, Ubaldo, Aldeprando, Gerardo Vicedomine, Balzano, Bandino, Bonencontro, Recordato, Truffa, Rolando *de Burtione,* Iacopino *de Terricella* e Bernardino *de Herberia.*

Lo stesso anno, ai trentuno di maggio, nel chiostro del Monistero dell'Aulla alla presenza di buon numero di testimoni, il Marchese Corrado giurò e promise, come avevano giurato e promesso Alberto e Guglielmo, questa concordia e società — Ser Conforto del sacro Palazzo e della Curia lunense notaio.

(Archivio Capitolare di Sarzana. Codice Pallavicino)

VI. — 1224 Ind. XI. 23 giugno.

Strumento di concordia tra la Repubblica di Pisa e i Signori di Corvaia, di Vallecchia e del Castello Aghinolfi.

I Signori di Corvaia e Vallecchia, *Veltro quondam Truffi de Castello Aghinolfi,* Mezzolombardo e gli altri consorti di Vallecchia, *qui in hac securitate fuerint, qui sunt zelatores Pisani Communis et partis Ghibelline* stringono il presente atto di amicizia con la Repubblica di Pisa. I Pisani promet-

tono di aiutarli a conservare e possedere *omnes terras, roccas et castra — excepto tantum burgo Brancaliani, contra Lucenses et contra omnem aliam personam — preterquam contra Imperium.* Quando essi Nobili saranno molestati dai lucchesi, promettono far rappresaglia contro costoro. Daranno loro soldati da stare in Versilia finchè durerà la guerra contro Lucca, e questi soldati saranno a spese della Repubblica di Pisa, che rifarà ai Nobili i danni che soffriranno in quella guerra. Danno loro varie somme di danaro per ricompensa del podere di Vallecchia e di Corvaia, e per la parte che a ciascheduno di essi tocca. Li esentano dalle gravezze nel pisano. Se alcuno de' consorti non fosse cittadino di Pisa e facesse una sicurtà come la presente, gli daranno in danaro quella parte che gli spetta del podere di Vallecchia. In fine promettono che non faranno pace coi lucchesi, senza includervi essi Nobili. *Actum apud Orticariam, prope Monasterium s. Michaelis Discalceatorum, anno 1224, ind. XI nono Cal. Iul. secundum morem pisanum, et 1223 secundum morem lucensem.*

(Archivio dei sigg. Galeffi di Pescia)

VII. — 1244. Ind. II. 29 gennaio.

I nobili di Corvaia e di Castello Aghinolfi fanno compromesso di ogni loro litigio in Guidone Maiora da Montemagno e in Bernardino da Bozzano.

Corrado da Castello, per se e per tutti gli altri signori da Castello, tranne Guglielmo Negro, principalmente obbligandosi per gli assenti, cioè per Ugolino del fu Mez-

zolombardo e per Rolando del fu Paganello, da una parte; e dall'altra, Parente, Turrisendo da Corvaia, Gaidefero e Rolando, a conto proprio e degli altri signori di Corvaia, principalmente obbligandosi per gli assenti; e Ranieri e Tancredo fratelli, per se solamente, fanno compromesso in Guidone Maiora da Montemagno e in Bernardino da Bozzano di ogni lite, *que vertebatur inter eos de confiuibus et occasione confinium districtus Dominorum de Castello et de Corvaia, et specialiter de omni et toto eo de quo compromiserunt in dominum Obertum marchionem Pelavicinum, ut de ipso compromisso contineri dicebatur publico instrumento manu Compagnoni notarii.* I Signori da Castello compromettono anche per gli uomini di Montignoso, e quelli di Corvaia per gli uomini Corvaia e della Cappella di s. Martino — Fatto in Sarzana *in domo quondam Bonomi de Ciserano, in qua tunc dictus dominus Marchio habitabat;* presenti *domino Petro et Saladino de Fosdenova,* testimoni.

Postea vero intrante Februario, et pro omnibus et singulis predictis observandis, Paganello da Montemagno, Paganello e Bernardino del fu Inghirame, Guglielmo da Pedona, Veltro da Mommio e Ranieri da Montemagno promettono per i Signori da Castello. Ugolino da Vallecchia, Upezino e Gherardo del fu Giudice, Guido detto *Malaspinus* ed Enricuccio da Sala promettono per i Signori da Corvaia. Alberto del fu Ubaldo promette per Ranieri e per Turrisendo. — Fatto nella chiesa di s. Bartolommeo di Brancagliana.

Ibidem, eodem die, Aldebrandino del fu Veltro da Corvaia ratifica il compromesso.

Exemplatum die 11 februarii anno 1317, indictione 15, ex schedis ser Bonalbergi notarii per Nicolaum qm. Pini de Carraria, sacri Palatii auctoritate notarius, de licentia

sibi data per Vicarium nobilis viri Luchesini de Podio potestatis Comunis Carrarie.

(Targioni Tozzetti, Relazioni d' alcuni viaggi per la Toscana. Tomo VI. pag. 86)

VIII. — 1244. Ind. II. 14 ottobre.

Sentenza di Guidone Maiora da Montemagno e di Bernardino da Bozzano, che termina le controversie di confine tra i nobili da Castello Aghinolfi e quelli di Corvaia.

Bernardino da Bozzano e Guidone Maiora da Montemagno, eletti arbitri e compositori amichevoli delle discordie nate per cagione di confini tra Veltro, Moroello e Corrado da Castello, *pro se et aliis dominis de Castello, excepto Gulielmo Nigro,* da una parte, e tra Parente, Gaideferro e Rolando da Corvaia, *pro se et aliis dominis de Corvaria, tam absentibus quam presentibus,* e Ranieri e Turrisendo da Corvaia germani dall'altra, danno la seguente sentenza, dopo aver preso consiglio da Manfredo da Montemagno, da Guidone Malaparte e da Rolando da Vezzano. *Incipiendo a summo montis Carchii et inde descendendo per settam montis, eundo per ipsam sectam montis usque ad montem Fulgoriti, et inde per summitatem montis Fulgoriti descendendo per settam montis usque ad montem, qui est super Colleplanum, ubi positus est terminus, et inde descendendo per quamdam pennam sive grottam, que est ibi in plagia, descendendo per quemdam rivulum seu sulcum usque ad rivum, qui est iuxta Colles Vitichie, et inde ascendendo usque ad Collem Vitichie ad grottaccios, qui sunt a pede unius cerri, ubi positus est terminus, et inde eundo recta linea usque ad canorellum, et inde eundo usque*

ad borram Mombelli, et inde eundo usque ad rivum. qui est a pede silve presbiteri de Strectorio, et inde per rupino a pede terreni, quod tenent filii qm. domini Iudicis de Vallecchia, usque ad pennam seu grottam, que est super Corbam, que est a capite campi Pacis de Corvaria, et de ipsa penna descendendo usque ad ipsam Corbam, et inde eundo a pede et iuxta stratam usque ad terminum positum subtus stratam usque ad arborem siccam, que respicit . . . . . . supra stratam, que est prope locum ubi dicitur Balneum Guidonis Rusconis, et ab ipso termino arbore sicco eundo, recta linea, usque ad Lacum: salvo quod per totum circuitum lacus usque ad sex brachia extra lacum possint illi de Corvaria aplicare et descendere in terram pro utilitate et comoditate ipsorum, et non amplius contra voluntatem dominorum de Castello. Tutto ciò che si trova dai detti confini verso occidente e verso quelli di Castello sia sotto la giurisdizione e distretto dei Signori da Castello; quanto dai detti confini rimane verso oriente e verso quelli di Corvaia s'intenda sotto la custodia e distretto de'Signori di Corvaia. I prefati Signori da Castello faranno e procureranno che gli altri uomini di Castello e di Montignoso, distretto di essi Signori, siano tenuti a osservare i prefati confini e designazioni di confini; questo dovranno procurare anche i Signori di Corvaia rispetto agli uomini di Corvaia e della Cappella di s. Martino, loro distretti — Fatto nella chiesa di s. Bartolommeo di Brancagliana, alla presenza di Ranieri da Montemagno, di Alberto del fu Ubaldo, di Simone e di Basso da Pisa, e di altri molti testimoni.

(Archivio dell'Ospedale di s. Luca di Lucca. Libro segnato C. carta 8 e segg.)

IX. — 1245. Ind. III. 10 aprile.

Veltro del q. Truffa da Castello, tutore de' figliuoli e delle figliuole del fu Paganello da Castello, investe Ranieri q. Giovanni da Vecchiano di un podere d'otto pezzi di terra appartenente ai detti minori.

In Dei nomine, amen. Dominus Velter quondam domini Truffe de Castello tutor filiorum et filiarum quondam Paganelli de Castello, ut de ipsa tutoria dixit contineri in carta facta manu mei Riccardini notarii, tutorio nomine pro ipsis minoribus investivit per rectum et honorificum feudum cum ramo olive, quem in suis manibus detinebat, Rainerium quondam Iohannis de Vechiano de quodam podere, quod est dictorum minorum, et in quo podere sunt pecie octo terrarum. Prima quarum posita est in loco dicto *al Aspero*, cui ab una parte est terra Benbene quondam Savori, et ab alia parte est terra Bonaccursi Borelli. Secunda petia posita est in loco dicto *Penna*, cui ab una parte est terra Guidi de Penna, et ab alia parte est terra Petri de Caprathioco, cum olivis supra se. Tertia petia posita est in loco dicto *Petreto*, cui ab una parte est terra Rolandi Baldanze de Villa, et ab alia parte est terra Guillielmi quondam Blanchi. Quarta petia posita est in loco dicto *Ponte de Strata* ex parte Brancaliani, cui ab una parte est terra Savori de Villa, et ab alia parte est terra Rose de Villa. Quinta petia posita est in loco dicto *Bugneta*, cui ab una parte est terra Alberti Avveduti, et ab alia parte est terra Bonagratie de Villa. Sesta petia posita est quasi in dicto loco, cui ab una parte est terra Deotisalvi dicti Gramoloni, et ab alia parte est terra Forcellini quondam Rainerii. Septima petia posita est in loco

dicto *Rapaio*, cui ab una parte est terra . . . . (1). Octava petia est quam tenebat in feudum olim Baldrigaius a quondam domino Guillielmo de Sala. Has autem petias terrarum, sicud undique designate sunt, tutorio nomine pro dictis minoribus dedit eidem Rainerio in feudum et nomine feudi, ut supra dictum est, una cum inferioribus, superioribus ingressibus et egressibus suis, et una cum omni iure, actione et ratione, iure dominii, proprietatis et uso, quo quo modo pertinenti ipsis minoribus. Salvo iure feudi, et cum omnibus iuribus ipsis terris pertinentibus quo quo modo, stipulanti pro se suisque heredibus, tam masculis quam feminis ex se descendentibus. Ita quod possit et possint defendere dictas terras et petere ab omni persona et loco, tam quam ipsi minores possint, si essent legiptime hetatis. Qui vero Rainerius pro se suisque heredibus, tam maschulis quam feminis ex se descendentibus, promisit ipsi domino Veltro, stipulanti pro dictis minoribus quondam domini Paganelli, totum dictum podere et maseum et terras in feudum tenere et eos per dominum seu dominos recognoscere et contra omnem personam et locum in perpetuum et pro his vero attendendis et observandis obligavit se suosque heredes et bona omnia presentia et futura, nomine pignoris et ypotece et ad penam dupli. Qui vero dominus Velter solepni stipulatione promisit et convenit, tutorio nomine pro dictis minoribus, ipsi Rainerio, stipulanti pro jam dictis suis heredibus, dictum feudum et feudi dactionem et cessionem firmam et ratam habere et tenere, et contra non venire, set defendere et disbrigare ab omni persona et loco promisit, et ad

(1) Questa lacuna si trova nella pergamena.

penam dupli, et dare salarium *gabium* de ipsa terra, quam defendere non posset; et etiam promisit idem dominus Velter facere et procurare ita quod dominus Manfredus tutor dictorum minorum consentiet tam gratia tutor dictorum minorum in predictis. Preterea dominus Velter fuit confessus se habuisse servicium a dicto Rainerio unam mazam de ferro, omnia vero dapna et expensas propterea faciendas pars non observans parti observanti dare promisit, credendo et stando suo nudo verbo de expensis. Actum Brancaliani in domo Guidonis Busche quondam Homodei, presentibus Villano de Brancaliano, qui fuit de Pisis q. Bencendi, Guillielmo perito, Cagoreo quondam Valeriani et Orsello de Monte Tignoso. Anno nativitatis Domini millesimo ccxlv, inditione tertia, die lune x mensis aprelis.

✠ Ego Cervellinus de Petrasancta filius domini Riccardini iudicis et notarii, imperiali auctoritate iudex et notarius, predicta omnia, ut in rogitis seu contractis dicti mei genitoris contra inveni, et eius licentia et mandato subscripsi, et meo signo et nomine publicavi.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della serie dell' Archivio di Stato.)

X. — 1251. Ind. X. 15 ottobre.

Ugolino del fu Mezzolombardo da Castello a nome proprio e di Bonifazio suo germano alluoga un podere a Panerino del qm. Bono da Montebello.

Ugolino del fu Mezzolombardo da Castello alluoga in perpetuo, per se e per Bonifazio suo germano, a Panevino del q. Bono da Montebello, stipulante per se e per

Bono suo figliuolo, *totum podere et maseum, quod olim possedit et habuit Ferrante olim de Casteliolo, qui fuit eius homo et manens.* Panevino promette che Bono suo figliuolo e i suoi eredi in perpetuo terranno, lavoreranno e miglioreranno esso podere e maseo, e renderanno annualmente nove staia di grano buono e puro e uno e mezzo d' orzo *ad rectum starium de Castilione; et quod idem Bonus et sui heredes ipsos Ugolinum et fratrem, et eorum heredes, per dominum seu dominos recognoscet in perpetuum, et angarias et perangarias et servitia omnia eis facere, que dictus Ferrante ipso Ugolino et suo fratri faciebat.* Inoltre Panevino promette che quando Bono sarà sui quattordici anni sposerà la figliuola del fu Ferrante, la quale frattanto esso Panevino alimenterà come deve fare un buon padre di famiglia. Per questa locazione poi Ugolino confessa di aver ricevuto da Panevino, in nome di Bono, il servizio di sei libre di danari lucchesi — Fatto in Vallecchia *in domo Ugolini;* presenti *Gerardo Iudicis, et domino Bonifatio quondam dicti domini Iudicis,* testimoni. Ser Cervellino, figliuolo di ser Riccardino da Pietrasanta notaio, trasse dai rogiti del suo genitore.

(Archivio Diplomatico lucchese. Perg. della Tarpea)

XI. — 1252 Ind. XI. 13 settembre.

Matilde del fu Paganello da Castello vende a Ugolino q. Mezzolombardo da Castello e a Bernardino del qm. Veltro da Castello tutti i beni che possede nel castello Aghinolfi, in Montignoso, in Vallecchia, in Sala, in Castiglione e in altri luoghi.

In nomine Domini, amen. Domina Mactilda filia quondam domini Paganelli de Castello, confitendo et affir-

mando suo sacramento corporaliter prestito tactis Evangeliis se esse maiorem annis quindecim, vendit, et titulo venditionis dedit et tradidit Ugolino quondam domini Mediilombardi de Castello et Bernardino quondam domini Veltri de Castello, ementi et recipienti pro se et Vingiguerra fratre suo per una dimidia, et pro se ipsis et eorum heredibus, omnia et singula bona que ipsa domina Mactilda habet in Castello Aghinolfi, et in Monte Tignoso, et in Vallecchia, et in Sala, et in Castillione et in omnibus aliis locis ubicunque sint vel reperiri possent, in plano et in monte et ubicumque terrarum et locorum, et que habet et sibi pertinent in affictibus, redditibus, pascuis, nemoribus, hominibus, iurisdictionibus, piscationibus, albergariis et iuribus patronatus, et in omnibus aliis rebus et iuribus ipsi domine Mactilde pertinentibus quoquo modo vel iure. Insuper, ex predicta causa venditionis, dedit, cessit, concessit atque mandavit eis omnia iura, nomina et actiones, rationes, utiles, directas, reales, personales et mistas, dicte domine Mactilde competentes et competentia in predictis rebus et bonis, quatenus inde agant et experiant et excipiant et se tueantur suo directo et utili nomine contra eam et suos heredes et bona, et contra omnem aliam personam et locum. Hanc autem venditionem et omnia predicta, ut supra dictum est, aut si melius posset reperiri, ipsa domina Mactilda vendidit, dedit et tradidit ipsis Ugolino et Bernardino stipulanti pro se et Vinciguerra germano suo pro una dimidia, ut supra dictum est, una cum inferioribus, superioribus, accessionibus, ingressibus et egressibus suis et una cum omni iure et actione, usu, dominio proprietate et possessione pertinenti pro pretio et nomine certi pretii librarum quatuormilia. Quod pretium ipsa domina Mactilda confessa fuit se habuisse et recepisse a dictis Ugolino et Bernardino, renuntiando ecceptioni non

numerate pecunie et pretii non soluti. Quam vero vendictionem ipsa domina Mactilda pro se, suisque heredibus, promisit et convenit, solempni stipulatione interposita, ipsis Ugolino et Bernardino firmam et ratam habere et tenere et contra non venire per se nec per suos heredes, occasione minoris etatis, vel quod esset deceptio ultra dimidiam iusti pretii, et quod non petet beneficium restitutionis in integrum seu occasionis alicuius rescripti impetrati vel impetrandi seu alicuius legis scripte vel scribende, vel alia quacumque causa et occasione, tactis sacrosantis Dei Evangeliis, super quibus manum imposuit, sed potius defendere et disbrigare et autrix et defensatrix esse et existere promisit predicta omnia et singula ab omni persona, loco, collegio et universitate, et sic ipsos Ugolinum et Bernardinum de predictis in possessionem induxit rogando ab eo precario possidere, et se pro eis constituit precario possidere, et dominos et procuratores fecit ut in rem eorum, cognoscendo ipsa domina Mactilda quod res satis plus valebat etiam ultra dimidiam iusti pretii. Et ideo ipsa domina Mactilda fecit donationem ipsis Ugolino et Bernardino de superfluo irrevocabiliter inter vivos, ita quod per aliquem casum ingratitudinis revocari non possit; et etiam ipsa domina Mactilda ex pacto concessit ipsis Ugolino et Bernardino et eorum heredibus qui possent agere, causare, petere et defendere et omnia et singula suprascripta absque ulla denunptiatione facta ipsi domine Mactilde, vel suis heredibus. Et pro hiis vero et quodlibet eorum adtendendis et observandis ipsa domina Mactilda obligavit se suosque heredes et bona omnia presentia et futura nomine pignoris et ypoteche ipsis Ugolino et Bernardino et ad penam centum marchorum bonorum argenti eis stipulationem promissam, et pena soluta vel non, conmissa vel non, nichilominus omnia predicta in sua

firmitate perdurent et illius dominii quod ipsos et suos heredes pro tempore distrinxerint. Omnia vero danpna et expensas, ex eo vel ob id factas et faciendas, suprascritis Ugolino et Bernardino et eorum heredibus reddere et restituere promisit, renuntiando benefitio restitutionis et minoris etatis et deceptionis ultra dimidiam iusti pretii et legi rem maioris pretii posite in codice de restituenda venditione et omni alteri legis et iuris auxilio. Que omnia et singula in hoc contractu comprehensa predicta domina Mactilda ad santa Dei Evangelia, tactis Evangeliis, iuravit firma et rata habere et tenere et contra ea vel aliquid eorum non facere vel venire, vel factum seu ventum esse apparere ullo unquam tempore, ratione minoris etatis vel deceptionis ultra dimidiam iustii pretii vel alia quacumque causa et occasione, et inviolabiter per se et suos heredes in perpetuum observare. Actum Sale in Canonicha sancti Nicholay de Sala, anno nativitatis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, indictione undecima, die tertio decimo mensis septembris, presentibus domino Iacobo iuris perito quondam domini Inghirame de Luca, Gerardo Stephani, Giaquinto de Sala quondam . . . . (1). Sufredi de Colle quondam . . . . et aliis pluribus testibus ad hoc vocatis et rogatis.

✠ Ego Riccardinus de Brancaliano quondam Deotiguardi, iudex ordinarius atque notarius domini Imperatoris Frederici, hiis omnibus interfui et rogatus subscripsi et meo signo et nomine publicavi.

---

(1) Questa e la seguente lacuna si trovano nell'originale; nè è caso nuovo l'abbattersi in figliuoli inconsapevoli del nome paterno.

XII. — 1256. Ind. XIV. 29 giugno.

Il Comune di Carrara stringe amicizia con la Repubblica lucchese, e ferma alcuni patti con essa.

In Xrispti nomine, amen. Hec est concordia et amicitia facta et composita inter Comune lucanum ex parte una, et Comune Carrare ex parte altera, videlicet: Bonalbergus notarius de Carrara, sindicus et certus nuntius factus et creatus a Comuni et Consiliariis de Carrara, ut patet publico documento scripto manu . . . . (1), pro ipso Comuni Carrare iuravit sequimentum lucani Comunis et precepta lucani Potestatis, et sindacatorio nomine pro ipso Comuni Carrare promisit et per stipulationem convenit Palmerio notario, sindico lucani Comunis, sindacatorio nomine pro lucano Comuni recipienti, quod ipse Bonalbergus pro ipsa Carrare et ipsum Comune Carrare iuvabunt lucanum Comune cum armis contra omnes personas et gentes, et facient guerram omnibus illis personis et Comunitatibus quibus lucanum Comune guerram fecerit; et pacem similiter facient omnibus illis personis et Comunibus quibus lucanum Comune pacem fecerit; et quod habebunt pro inimicis omnes quos lucanum Comune habuerit pro inicimis; et devetum facient et ipsum tenebunt contra omnes personas quibus lucanum Comune devetum fecerit. Et hec omnia perpetuo facient et observabunt, et fieri et observari et iuvari debeant per Comune et homines Carrare, tamquam per cives lucanos. Et quod si contingerit Comu-

(1) Questa lacuna si trova nella pergamena

ne lucanum ponere vicarium vel capitaneum in provincia Lunisciane, Comune et homines Carrare obedient eidem, salvis semper infrascriptis concessionibus factis ipsi Bonalbergo pro ipso Comuni, et ipsi Comuni Carrare, in quibus idem vicarius seu capitaneus se intromictere non debeat. Et si Comune Carrare eligerit sibi potestatem seu rectorem foretanum, illum eligent de civitate Lucana. Et predictis, sic observandis et tenendis et fieri faciendis et iurandis, idem Bonalbergus, sindicus suprascripti Comunis, sindacatorio nomine pro ipso Comuni obligavit ipsi Palmerio, sindacatorio nomine recipienti pro lucano Comuni, se sindacatorio nomine pro ipso Comuni et ipsum Comune Carrare et bona omnia ipsius Comunis presentia et futura, nomine pignoris et ypotece, ad penam duo milia marcarum argenpti stipulatione promissam, quam penam, pars que contra predicta venerit parti predicte servanti solvere teneatur quotiens in ea inciderit, et ea soluta predicta omnia firma permaneant. Et predicte omnia iurentur per Consiliarios et Comune et homines Carrare.

Et converso idem Palmerius, sindicus lucani Comunis, sindacatorio nomine pro lucano Comuni recepit Comune Carrare, scilicet ipsum Bonalbergum sindicum Comunis Carrare, sindacatorio nomine pro ipso Comuni Carrare, et ipsum Comune ad amicitiam lucani Comunis, et ei concessit quod possit eligere consules de se ipsis. Et quod non compellantur facere iustitiam, nec in causa stare extra Comune Carrare pro aliqua iustitia facienda. Et quod ipsum Comune sit exentum ab omnibus datiis, collectis et exactionibus servilibus, personalibus et a foveis faciendis, et operibus et servitiis castrorum et omnium locorum; et pro dictis non cogantur solvere pecuniam. Nichilominus cum armis servire debeant. Et quod a Comuni lucano defendantur et manuteneantur in omni eorum iure et

honore, et antiqua consuetudine, et in Comuni, et singularibus personis, sicut cives lucani, et spetialiter in ripis, et curaturis, et sale percipiendo, et aliis. Et quod lucanum Comune dabit eis ydoneum discambium, ydoneas personas pro illis de Carrara, qui detinentur a Pisanis, et ille persone dentur in potestate patrum vel fratrum illorum qui detinentur a Pisanis, dum modo teneantur et custodiantur in carceribus in civitate Lucana expensis lucani Comunis. Et in illis de Carrara computetur Saladinellus de Fosdinovo. Et de Carrara capientur aliquis vel aliqui presenti guerra, teneatur Comune lucanum eum discambiare tamquam civem lucanum, et sicut et quando faciet cives lucani, generaliter vel pro maiori parte. Et quod quando pax fiet, non consentiet Comune lucanum quod Comune Carrare ad dominium pisanum revertatur. Et quod omnes iniurie et dampna sint remisse, que olim data fuerunt per Comune Carrare seu singulares personas in Comune lucanum vel florentinum seu singulares personas. Et hec omnia facta . . . . (1) sic observandis idem Palmerius, sindacatorio nomine pro lucano Comuni, obligavit ipsi Bonalbergo, sindacatorio nomine recipienti pro Comuni Carrare, se et Comune lucanum et bona lucani Comunis sub penis suprascriptis.

Hec acta sunt apud Aventham, coram domino Morrovello de Castello, et domino Bonifatio Iudicis de Vallecchia, et Pellegrino de Avula, et domino Gerardino Afferra et Fulco Adiuti Marracchii. Anno nativitatis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimosexto, tertio kalendas iulii, indictione quartadecima.

---

(1) In questo punto la pergamena è corrosa.

✠ Ego Forteguerra imperialis aule iudex et notarius suprascriptis omnibus interfui et hec omnia causa (1).

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XIII. — 1258. Ind. I. 24 aprile.

Bonifazio del fu Mezzolombardo da Castello, per se e come procuratore di Lombarduccio suo nepote, alluoga un pezzo di terra a Guglielmo della Verrucola di Buosi.

Bonifazio del fu Mezzolombardo da Castello, per se e come procuratore di Lombarduccio suo nepote, figliuolo del qm. Ugolino da Castello, alluoga a Guglielmo del fu Ugolino *de Verucola Bosi* un pezzo di terra posto *in terretorio et in plano Castelli, in loco dicto Strata, cui ab una parte coheret terra dicti Guilielmi, et ab alia est fossa, et de subter est strata Francescha, et de super est terra Ursi qm. Bonfillioli de Massa, et si quod alii sunt fines, finito pretio solidorum xij imperialium.* Guglielmo dal canto suo promette di rendere, ogni anno nel mese di gennaio, due denari imperiali a Bonifazio ed al suo nipote *Barduccio* — Fatto *in Villa Gabbiani, in domo Ursetti,* per mano di Parentino da Vinca notaio, alla presenza di Ghibertino del qm. Guirisciti da Vorno, di Vitale del qm. Tignoso da Montignoso e di Guardo, suo figliuolo, testimoni.

(Archivio citato. Pergamena della Tarpea)

(1) Manca il rimanente essendo mutilata la pergamena.

XIV. — 1265. Ind. IX. 20 settembre.

Mezzolombardo del fu Ugolino da Castello alluoga a Berardo da Gallena un podere e maseo.

Mezzolombardo del fu Ugolino da Castello, per se e per i suoi eredi, alluoga in perpetuo, *nomine homagii,* a Berardo del qm. Bontigliolo da Gallena tutto il podere e maseo che un tempo fu tenuto da Barone di Gallena, a rendere, ogni anno, *soldos tres pisanos de menutis; item unam spallam porcinam excoriatam; item starium dimidium vini clari; item tres fugatias in festivitate s. Stephani, et si aliud plus posset reperiri.* Fatto in Pietrasanta *ante domum Guilielmi quondam Ugolini de Sala,* alla presenza di Guidone qm. Giordano, di Iacopo detto *Manesio* e di Tolomeo del fu Pietro, testimoni, tutti di Gallena. Ser Cervellino, figliuolo di Ser Riccardino notaio, trasse dai rogiti del suo genitore.

(Archivio citato. Pergamena della Tarpea)

XV. — 1266. Ind. IX. 14 aprile.

Mezzolombardo del fu Ugolino da Castello investe Gerardo del qm. Ranieri da Sala di tre pezzi di terra.

Mezzolombardo del fu Ugolino da Castello, per se e per i suoi eredi, investe, *iure et nomine recti et honorabilis feudi,* Gerardo del qm. Ranieri da Sala delle seguenti tre pezze di terra. *Prima quarum est in loco dicto Pantano, que coheret ab una parte terre Beneficantis, et ab alia terre*

Simonelli, et ab alia vie publice, et que est cultra una vel plus. Alia petia est subter Brancaglianum, que coheret ab una parte terre Rolandi Iandonis, et ab alia vie publice. Alia petia est in Valle ser Iusti cum vinea supra se, et que coheret ab una parte terre filii quondam Ugolini, et ab alia parte terre filii q. Scalcafelcis, et ab alia terre heredum qm. Perfecti, vel simeli aud aliter sunt confines — Fatto in Pietrasanta, *in domo que fuit Arrigi,* per mano di Guidone notaio, alla presenza di Rodolfo del q. Ubaldo, di Belenato del fu Lombardo e di Iacopo, detto *Malvagio,* da Pietrasanta, testimoni.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XVI. — 1266. Ind. IX 8 giugno.

Mezzolombardo da Castello e donna Simona, sua moglie, alluogano un podere ad Anselmino da Trettona.

Mezzolombardo del fu Ugolino *de Castello Aghynolfi* e donna Simona, sua moglie, alluogano a titolo di fitto e di perpetua locazione ad Anselmino del qm. Guglielmo da Trettona, ricevente per se e per Bona sua moglie, tutto il podere e tutta la tenuta che ebbe già e tenne il fu Pellegrino da Corsanico; la quale è posta *in terretorio et confinibus castri predictorum Castelli Aghynolphy et Montistignosi.* Il detto Anselmino poi, *pro se suisque heredibus, stare promisit et servire et reverere in predicto loco vel alibi Mezzolumbardum et eius heredes et cui dederint, tamquam homo, manens et abscriptitius, et sicut alii sui homines de Montetignoso, seu sicut Paganus et Detegnadi vel eorum fratres et eorum maiores fecerunt. Reddendo et prestando sibi, vel*

eius heredibus, vel castaldo scilicet procuratori, vel certo nunptio, per totum mensem augusti ad domum suam in qua habitarent in predicto distriptu Castelli vel in alio loco in quo portarent alii sui homines scilicet xj staria grani et quatuor ordei et duo castearum mundarum et siccarum convenienter ad starium currentem de Castello — Fatto *in villa Gabbiani, in orto Vinciguerre quondam domini Veltri olim de Castello Aghynolphy, presentibus predicto Vinciguerra et uxore sua domina Matthelda quondam domini Tedalgardi de Luca* ed altri assai testimoni. Ser Aldibrandino, detto Dino, del fu Ugolino da Petrognano trasse dai rogiti del fu Parentino da Vinca notaio.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XVII. — 1267. Ind. X. 16 febbraio.

Calcesano della Cappella di s. Eufrasia rivende a Mezzolombardo da Castello quanto costui gli aveva venduto.

Calcesano *qm. domini Riccouati de Cappella s. Eufraxie* rivende a Mezzolombardo del qm. Ugolino *de Castellensibus* tutti quanti i fitti, redditi, pensioni, terre, case, possessioni e diritti che esso Mezzolombardo aveva già venduto al medesimo Calcesano, come risulta da uno strumento rogato *per Guidonem notarium olim de Corvaria*, ai nove febbraio dell' anno 1267. Per la qual rivendita Calcesano dichiara di aver ricevuto da esso Mezzolombardo il prezzo di cinquecento libre di danari pisani piccoli. Fatto in Pisa *in apotheca turris de Accactis de platea s. Xisti*, per mano di Ser Andrea di Frediano notaio.

(Archivio citato. Pergamena della Tarpea)

XVIII. — 1277. Ind. V. 1 giugno.

Bonaccorso e Cortenova, a nome proprio e come procuratori di Brancaleone loro padre, fanno una cessione a Bardo da Castello.

Bonaccorso e Cortenova, germani, figliuoli di Brancaleone da Pietrasanta, in nome proprio e come procuratori del padre, cedono in perpetuo a Bardo del fu Ugolino da Castello ogni diritto e ragione che avevano sopra un pezzo di terra posto *in plano Castelli Aginolfi,* come apparisce da una carta rogata da Guidone da Vallecchia notaio, ai 13 febbraio del 1267; e gli cedono parimente tutte le ragioni e i diritti che avevano sopra un pezzo di terra situato nella pianura di Pietrasanta, come è fatto chiaro da uno strumento rogato ai 19 novembre del 1270 per mano di Guasparino da Sarzana notaio. Bardo poi libera e assolve i soprascritti Bonaccorso, Cortenova e Brancaleone e i loro eredi, tanto maschi quanto femmine, da ogni vincolo di vassallaggio e di fedeltà — Fatto a Montignoso nella casa di esso Bardo, per mano del notaio Ser Forte Stampese da Pietrasanta; presenti *Ubaldo quondam domini Guilielmi Nigri de Castello,* Gerardo del fu Guido ciabattino di Pietrasanta e Rocca Brocca di Massa del Marchese, testimoni.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XIX. — 1295. Ind. IX. 5 settembre.

Nuvilone da Montignoso fa rifiutazione e fine a Bardo da Castello di un podere e maseo, e questi lo libera da ogni omaggio di servitù.

Nuvilone del fu Guidone da Montignoso, per se e per i suoi eredi, fa rifiutazione e fine in perpetuo a Bardo del fu Ugolino da Castello *de toto et universo podere et maseo et terris omnibus, cultis et incultis et vineatis et silvatis et laborativis et agris et silvestribus et boscatis et non boscatis, et tam in plano quam in monte, in confinibus Montistignosi et Castelli Aghinolfi et in omnibus aliis locis et confinibus ubicumque sint et reperiantur, cum domibus, et capannis, casis, cascinis, et casalinis, et rebus, et iuribus, et bonis omnibus mobilibus et immobilibus.* Il qual podere e maseo esso Nuvilone e il padre suo avevano ottenuto da Bardo e da' suoi maggiori *iure et nomine homagii seu manentie et seu villanaticum,* ed erano soliti rendere, ogni anno nel mese di settembre, a titolo di fitto uno staio di fave e uno staio e tre quarre d'orzo *ad rectum starium de Castello seu Montetingnoso.* Per questa fine, rifiutazione e patto Bardo in perpetuo *liberavit et absolvit atque manumisit dictum Nuvilonem presentem, et eius heredes et filios masculos et feminas, natos et nascituros ex eo et eis in perpetuum, suum hominem, manentem sive colonum, abscriptitium, censitum, codinatum, vassallum seu fidelem, et ab omni iugo servitutis et manentie et columpnarie et censite, homagium et comandiscie seu fidelitatis vassallatici, villanaticum vel alterius cuicumque servitutis et condictionis scripte et non scripte, et ab omnibus usantiis, et a iure patronatus, et revocationis, et a prestatione, et reddita consueta dicti affictì

et blave supraseripte, a tòto retento, si quod est retentum husque ad hanc diem per dictum Nuvilonem, vel dictum eius patrem vel eius maiores, et ab omnibus aliis servitiis coloneis, angariis, et perangariis, scuffis, prestationibus, coltis, datis, prestantiis, et impositis, et servitiis, et usantiis, et in surgendo et non surgendo, et usu. vel abusu et ab omnibus aliis iuste vel non iuste faciendis vel debendis et debitis et non debitis; remictens eidem Nuvilone et suis heredibus, ut dictum est, totum peculium et abquisitum, et ius patronatus et revocandi dominum in iudicium, si casus accidetur, veniam non petita, dicens et prestans eidem Nuvilone: aio te et tuos liberos in perpetuum, ut dictum est, liberum et absolutum, restituens eos et eum primis natalibus sive primo evi seu etati, quando liberi nascebantur, et ut cives romani, et quod possis et possint tui heredes et liberti, ut dictum est, agere et causari et defendere et testari et emere et vendere et omnia et singula facere, ut libere persone et cives romani — Fatto nella terra di Montignoso, *in domo dicti domini Bardi*, per mano di Guglielmo, chiamato Mino, figliuolo del fu Bindo da Pietrasanta; testimoni *Lando q. Gerardini, Guadangno q. Guidi et Tinaccio q. Orsepti* tutti di Montignoso, testimoni.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XX. — 1307. Ind. VI. 18 settembre.

Duccia da Castello alluoga in nome di Beatrice sua figliuola una selva a Orso e a Viviano del fu Savarigio.

Donna Duccia relitta del fu Bardo da Castello e figliuola di Bacciomeo Ciaparoni da Lucca, tutrice legittima di Beatrice figlia sua e di detto Bardo (come consta della tutela

da una pubblica scrittura rogata ai 4 dicembre 1303 per mano di Tegrimo Aldizelli di Poggio notaio) per essa pupilla alluoga a Orso e Viviano del fu Savarigio da Montignoso della villa di Gabbiano *petiam unam terre silvate cum castaneis supra se, positam in confinibus et territorio Castelli seu Montis Tignosi, in loco dicto Trimchignano, et que coheret ab una parte canali dicto de Trimchignano versus Pennam, et ab alia terre heredum q. Seravallis, et ab alia vie publice de Penna, et ab alia coheret Cerreto.* Essi fratelli promettono di rendere ogni anno, nel mese di gennaio, tre staia di castagne secche, nitide e scelte *ad lucanum starium, in villa Gabbiani de Montetignoso conductarum* — Fatto per mano di Aldibrandino del fu Daniello da Pietrasanta notaio, nella villa di Gabbiano di Montignoso *ante domum q. dicti domini Bardi, in curia que est ante dictam domum;* presenti Masino Contri e Paganuccio del q. Contri calzolaio di Montignoso, testimoni.

(*Archivio citato. Pergamena della Tarpea*)

XXI. — 1308. Ind. VI. 17 marzo.

Duccia da Castello a nome proprio e della figliuola libera Guglielmo e Paganuccio del Morteto da ogni omaggio di servitù.

Donna Duccia relitta del q. Bardo da Castello e figlia di Bacciomeo Ciaparoni da Lucca, tutrice di Beatrice figliuola sua e di esso Bardo, a nome proprio e della detta pupilla liberò Guglielmo di Accursio da Morteto e Paganuccio, suo figliuolo, e i loro discendenti, tanto maschi quanto femmine, in perpetuo *ab omni omagio, servitute,*

manentia, fidelitate, obsequiis, reverentiis, scuffis seu servitiis, et ab omni alio iugo fidelitatis seu manentie, et a quolibet alio nexu cuicumque condictionis vel obligationis colonarie, agricole vel censile, seu quacumque alia villanaticha condictione, seu alia quacumque causa iurisdictione vel modo. Per questa manumissione Guglielmo dette, concesse, trasferì e mandò, *iure directi dominii et plene proprietatis dicte domine Duccie, recipienti tutorio nomine pro dicta Beatrice pupilla filia q. dicti domini Bardi, petiam unam terre campie silvate et nemus, et que est cum domo et hedifitio domi et muris supra se, posita in territorio et confinibus Montistiguosi seu Castelli, in loco dicto al Prado; et que tota terra coheret ab una parte terre heredum Ghirardelli de Mamgnino, quam terram nunc possidet Ursus notarius de Stazema, et de subtus coheret terre Guilielmi predicti, videlicet a fovea intra, et ab aliis duabus partibus coherent terre Guilielmi predicti* — Fatto per mano di Aldibrandino del fu Daniello da Pietrasanta notaio, nella villa di Gabbiano di Montignoso, *in domo heredum domini Bardi de Castello;* testimoni, Muccio Vitali, Stefano Bonacosa e Orso Savarigi da Montignoso.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XXII. — 1312. Ind. XI. 17 dicembre.

Nuvilone da Montignoso vende un campo a Duccia da Castello.

Nuvilone del fu Guidone da Montignoso, vicaria di Pietrasanta, per se e per i suoi eredi, vende a donna Duccia, vedova relitta del qm. Bardo da Castello, un pezzo di

terra campiva posto in piano di Castello in luogo detto alle Camerelle, il quale confina da una parte coi beni di Prinsivalle Veneziani, da un'altra con le terre di Barone da Vinca e da un'altra co' terreni di Landuccio Orsetti di Montignoso, ed è per misura uno staio circa. Esso Nuvilone poi dichiara di aver ricevuto da donna Duccia, a titolo di prezzo, libre venticinque di danari lucchesi — Fatto a Montignoso, *in villa Gabbiani, in quadam Curte domus habitationis dicte emptricis,* alla presenza di Ubaldo Viviani e di Stefano Beneficanti da Montignoso, testimoni. Ser Bonaccorso di Bartolommeo da Pietrasanta notaio.

(Archivio citato. Pergamena della Tarpea)

XXIII. — 1331. Ind. XV 23 settembre.

Il Comune di Montignoso giura fedeltà a Giovanni di Boemia signore di Lucca.

Moncello qm. Lucci, sindaco e procuratore del Comune, dell'università e degli uomini di Montignoso, vicaria di Pietrasanta, a nome proprio e di esso Comune, presta giuramento di fedeltà a Giovanni di Boemia, signore di Lucca, alla presenza di Nicolao Cagnoli e di Ser Tedicio Anguilla, deputati a ricevere il giuramento stesso — Fatto a Lucca; Chelluccio Trentacoste e Ser Bernardo Bonoti, testimoni.

(R. Archivio di Stato in Lucca. Capitoli, reg. XXXVI, cart. 295 terg.)

XXIV. — 1351. Ind. IV. 30 marzo.

Antonio Malaspina di Mulazzo alluoga a Chellino Viviani alcune case e terre poste nel Comune di Montignoso.

Antonio del fu Giovanni di Franceschino de' marchesi Malaspina di Mulazzo, dopo aver giurato sui santi Evangeli *quia minor erat annis xxv maior tamen xviij*, alluoga a titolo di fitto a Chellino del fu Landuccio Viviani di Gabbiano di Montignoso tre case con vigne e alberi poste a Gabbiano, colle quali, tra gli altri, confina *ab una parte flumen Pianolle, ab alia parte domo et vinea Durantis Simonelli . . . . quam conducit a suprascritto Antonio;* gli alluoga del pari una selva in luogo detto *a Castello Aghinolfi*, e una casa con vigna e alberi posta a *Palmensone.* Chellino si obbliga dal canto suo a rendergli, ogni anno nel mese d'agosto, undici staia di grano *ad starium lucanum nunc currentem.*

Fatto a Montignoso in luogo detto *alla Pianola, iuxta ecclesiam sancti Viti,* per mano di Ser Franceschino del qm. Bianchi da s. Vitale di Massa, alla presenza di Filippo pievano di s. Vito e di altri testimoni.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XXV. — 1353. Ind. VI. 16 gennaio.

Balduccio da Castello vende alcuni suoi possedimenti a Iacopo Sbarra.

Balduccio del fu Nerio del qm. Ubaldo *de nobilibus de Castello, de Comuni de Montetignoso,* vende a Iacopo fi-

gliuolo del qm. Ser Bartolommeo Sbarra, cittadino lucchese, un pezzo di terra con due case, orto, vigna e alberi a Gabbiano; un campo in piano di Castello in luogo detto Sotto Strada; un pezzo di terra campiva a Piè di Monte *iuxta costam Castelli;* una selva a Castello; un'altra selva al Prato e un pezzo di terra al Nespolo. Gli vende del pari *omnia et singula bona mobilia et immobilia, iura et actiones, servitut s, obmagia, feuda, fictus, redditus, census ac livella, et omnia alia sua bona mobilia et immobilia, possessiones et domos, et nomina debitorum, que, quas et quot habet et possidet et eidem competunt iure dominii vel quasi, et iure possessionis vel quasi, tam in dicto Comuni Montis Tignosi et in vicaria Petrasancte et intra Massa-Lunigiane et eorum territoriis.* Per questa vendita Balduccio dichiara di aver ricevuto dal soprascritto Iacopo a titolo di prezzo libre dugento di danari lucchesi di buona moneta in contanti — Fatto a Lucca alla presenza di Pacifico del qm. Nuccoro Amati di Matraia e di Puccino Domenici di Lucca. Ser Nicolao di Francesco Parpaglioni notaio.

(Archivio citato. Pergamena Sbarra)

XXVI. — 1364. Ind. II. 10 aprile.

Testamento di Antonio Malaspina di Mulazzo.

Antonio del fu Giovanni de' marchesi Malaspina di Mulazzo, sano di mente, ma infermo della persona, fa il suo testamento. Anzi tutto lascia *pro male ablatis incertis* venti soldi piccoli; quindi in legato a Rolando del qm. Enrico Antelminelli e a Giovanni figliuolo del fu Vallerano Antelminelli la metà di tutte le possessioni e

beni immobili che ha nel vicariato di Massa del Marchese e in Montignoso, col patto che essi Rolando e Giovanni debbano pagare a Paolo, fratello del medesimo Antonio e figliuolo del predetto Giovanni, trecento fiorini d'oro, e a Ser Dinuccio da Silano, che ha quelle possessioni in pegno, dugento fiorini d'oro. Degli altri suoi beni mobili e immobili, diritti e azioni istituisce eredi gli stessi Rolando e Giovanni per porzioni uguali — Fatto a Venezia; presenti, Castruccio del q. Lazzaro Saggina di Lucca, Ratico del fu Gio. da Sigla, Pellegrino del fu Giunta de' Greci, Stefano del qm. Pietro da Milano ed altri testimoni. Ser Alberto Plastellini de' Plastelli da Bologna notaio.

(Archivio di Stato in Lucca. Capitoli, reg. VIII. cart. 161)

XXVII. — 1366. Ind. IV. 6 marzo.

Banduccio de' nobili da Castello vende a Orlando e a Giovanni, detto Vallerano, degli Antelminelli, nepoti di Castruccio, una parte del Castello Aghinolfi e di Montignoso.

In nomine Domini. amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo ccc° lxvj°, inditione iv, die vi martii. Banduccius qm. Nerii de nobilibus de Castello, per se et suos heredes, iure proprio in perpetuum tictulo vendictionis dedit, vendidit et tradidit atque transtulit ac concessit ser Lazarino filio qm. ser Lanfranchi Corbi de Luca notario ac mihi Neruccio notario infrascripto, stipulanti et recipienti nomine et vice nobilium virorum Orlandi de Interminellis filii qm. domini Henrici ducis Luce et suorum heredum, ac Iohannis, dicti Vallerani, filii qm. Vallerani de Interminellis de Luca et pro eis ac suis heredibus

ementibus et recipientibus medietatem in totum et in integrum pro indiviso totius partis medietatis montium et castrorum Ayghinulfi et Montistignosi, ac iurium, iurisdictionum, honorum, vassallorum, pedagiorum, nemorum, boschorum, arborum, paschuorum, venationum, pischationum et boschariarum existentium in districtu et Comitato lucano, que predicta omnia et singula iura spectant et pertinent pleno iure predicto Banduccio, ad habendum, tenendum et possidendum, et quicquid predictis Orlando et Vallerano, ac suis heredibus, deinceps placuerit proprio faciendum, cum omnibus et singulis iurisdictionibus, accessibus et egressibus suis usque in vias publicas, et cum omnibus et singulis iuribus et actionibus spectantibus quoquo modo predictis rebus et iuribus venditis. Et hanc vendictionem fecit predictus Banduccius pro pretio florenorum mille auri, quos suprascriptus Banduccius coram me notario et testibus infrascriptis fuit confessus et contentus habuisse et recepisse et sibi solutum fore pro pretio predicto; et dictus venditor etiam fuit confessus et contentus dictas res vendictas fore venditas iusto pretio et plus ac ultra non valere. et si dicte res vendite apparerent in aliquo plus valere, totum et quicquid plus valebunt et valent, pure et libere, simpliciter et irrevocabiliter ex causa donationis inter vivos dedit, transtulit et concessit. Promisit etiam dictas res venditas emptores predictos habere . . . . . . dolum malum abesse ob factum quod esse . . . . . . constituit se possidere precario dictus Banduccius ipsas res venditas nomine et vice dictorum emptorum donec de eis corporalem possessionem accipient. Quoniam accipiendi eisdem emptoribus sua auctoritate deinceps et retinendi licentiam dedit omnimodam, promittens per se et suos heredes dicto Ser Lazarino et mihi Neruccio notario infrascripto, stipulanti et recipienti no-

mine et vice dictorum Orlandi et Vallerani, ac pro eis suisque heredibus, litem vel controversiam eis vel suis heredibus de dictis rebus venditis, vel aliquo earum, vel alicuius earum parte ullo tempore non inferre nec inferenti consentire, sed ipsas res et quamlibet earum eis et suis heredibus, tam in proprietate quam in possessione, ab omni persona et universitate legiptime defendere et expedire, vacuamque possessionem eis traddere, et ipsos emptores in possessionem facere potiores. Quam quidem venditionem et omnia et singula suprascripta promisit dictus venditor predicto Ser Lazarino et mihi Neruccio notario infrascripto, stipulantibus et recipientibus nominibus quibus supra, perpetuo rata, firma et grata habere, tenere, observare et adhimplere et non contra facere vel venire per se vel per alium, aliqua ratione, caussa vel ingenio, de iure vel de facto, sub pena dupli extimationis dictarum rerum venditarum, habita ratione meliorationis, que pro tempore fuerit in singulis capitulis huius contractus in solidum promissis, qua soluta vel non rata etiam maneant omnia et singula suprascripta. Item reficere ac restituere sibi omnia et singula dapna et expensas ac interesse litis et extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obbligavit dictus venditor dicto ser Lazarino et michi Neruccio notario infrascripto, stipulanti ut supra, omnia sua bona tam habita quam habenda, renuntians dictus venditor ex certa scientia exceptioni super non soluti et numerati pretii predicti et omni alio auxilio, et specialiter quod ullo tempore dicere non possit se deceptum vel circumventum ultra dimidiam iustii pretii dictarum rerum venditarum. Actum Aventie in canonica s. Petri de Aventia, presentibus domino Michaeli preposito Lunensi, Lucano Macharoni et Dominico eius filius de Torano habitantibus Aventie, Iambono

Corselli habitatore Aventie et Romellutio Bandoym de Castronovo, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Neruccius de Carrara, Corvillani dicti Caputii olim filius, imperiale auctoritate notarius et index ordinarius, hiis omnibus interfui et rogatus scripsi et pubblicavi.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XXVIII. — 1376 Ind. XV. 2 dicembre.

Balduccio da Castello vende a Giovanni da Colle di Massa un prato all' Acquale per due fiorini d' oro.

Balduccio del fu Nerio di Ubaldo *de nobilibus de Castello Aghinolfo*, abitante in Montignoso, vende a Giovanni del fu Michele da Colle di Massa lunense *petium unum terre pratire, positum in confinibus Castelli Aghinolfi, in loco dicto all' Acquale, intra rem heredum Martini Alberti Olivieri de Massa suprascripta ex una parte, et rem Buonfiglioli Cecchini de Massa suprascripta ex altera, et rem heredum domini Johannis marchionis de Mulazo ex altera, et rem Johannis Benini de Massa ex altera, et boschos seu aldos Communis Masse et Montistignosi ex alia parte*, al prezzo di due fiorini d' oro di giusto peso — Fatto in Massa lunense per mano di Gabbriello del fu Ser Michele Colucci notaio, alla presenza di Fredo Guadangnini e di Bernardino Vegnudi, testimoni.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena dell' Ospedale)

XXIX. — 1378. Ind. I. 24 agosto.

Gli Anziani e il Gonfaloniere di giustizia della Repubblica di Lucca condannano il Comune di Montignoso nella pena di 500 fiorini d'oro, e ordinano vi sia deputato per l'avvenire un podestà con due famigli.

Magnifici domini, domini Antiani et Vexillifer Iustitie Populi et Comunis lucani, in sufficienti numero simul ad collegium congregati, Luce in palatio eorum solite residentie etc. Considerato superbie, faustu et inconsiderate temeritatis audacia Comunis et hominum terre Montistignosi, lucani districtus, qui dum Ser Bernabeus de Narnia, barigellus lucani Comunis, per suam familiam duci faceret captivum Bertum Viviani de Montetignoso pro certis informationibus contra ipsum Bertum habitis et auditis, ausu temerario, posthabita et abiecta reverentia lucani Comunis, et contra ipsius Comunis honorem, comunicato inter se consilio et habita deliberatione, operam dederunt per non nullos homines ipsius Comunis quod dictus Bertus captivus surriperent de manibus familie barigelli, et sic fugam ab eis arripuerit in vilipendium dicti barigelli, immo dedecus, vilipendium et gravamen lucani Populi et Comunis. Ne predicti homines et Comune Montistignosi possint de suis malegestis et inobedientia de qua sua superbie et insolentia gloriari, ut que similia temptare volentibus aliis cedat similiter in exemplum, et ut pena condigna suum repetat autorem, quod qui quisque fecit merito patiatur; dato inter se partito ad pis-

sides et palloctas, ut moris est, per me Andream cancellarium lucani Comunis de mandato preceptoris Dominorum prefatorum, et obtento secreto scrutinio inter eos, nemine discrepante, omni modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuerunt pro evidenti utilitate et conservatione libertatis Lucane civitatis providerunt, sanxerunt atque ordinaverunt quod presens lucanus Potestas possit et debeat, omni exceptione remota, condemnare Comune Montistignosi pro excessu per eos, ut predicitur, conmisso in florenis quingentis auri, exigendis et solvendis pro lucano Comuni hinc ad quinque dies proximos secutos, ad penam quarti plurius dicte quantitis. Et quod omnes illi undecim de Montetignoso detenti per prefatum dominum Potestatem, remaneant in carceribus, ut modo sunt, donec integra solutio dictorum 500 florenorum facta fuerit lucano Comuni. Qua solutione facta, illi duo qui fugam arripuerunt remaneant puniendi secundum excessum per eos conmissum, et alii liberentur. Et quod dictus Potestas pro predictis omnibus exequendis tempore sui sindacatus per Maiorem Sindicum lucani Comunis inquietari non possit vel molestari seu quolibet sindacari, contrarietate aliqua non obstante, et non obstantibus aliquibus statutis, reformationibus et decretis loquentibus in contrarium predictorum.

Item, similiter providerunt quod per collegium dominorum Antianorum et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis lucani ponatur et deputetur unus officialis cum duobus famulis in dicto Comuni Montistignosi, qui sit potestas dicti loci, expensis dicti Comunis, cum salario, offitio et balia taxandis per collegium Dominorum predictorum.

Item, simili modo et forma, providerunt et ordinaverunt quod per collegium Dominorum prefatorum mittatur unus ad providendum fortalitias Comunis Montistignosi predicti et attentatur modo debito ad liberum ingressum pro

lucano Comuni et ad eorum defensionem, patronatu et tutela pro incursionibus societatum et insidiis quarumcumque gentium inimicarum (1).

(R. Archivio di Stato in Lucca. Atti del Consiglio Generale, Registro VI. cart. 98)

XXX. — 1378. Ind. I. 28 agosto.

Il Consiglio Generale della Repubblica lucchese proroga al Comune di Montignoso il tempo assegnato per il pagamento della pena de' 500 fiorini d'oro.

Magnifici Domini, Domini Antiani et Vexillifer Iustitiae Populi et Comunis lucani, in sufficienti numero simul congregati etc. Viso et cognito, quod predicta contra Comune Montistignosi, celebrata die xxiiij mensis augusti, suum sortiri non potuerint nec possunt effectum, nec etiam executioni mandari in terminum assignatum prefato domino Potestati lucano, pro tanto, ex eorum certa scientia et ne malefitia remaneant impunita, prorogaverunt supradictum terminum supradicto domino Potestati lucano et sue curie ultra tempus quod superest, hinc ad totam diem lune proxime venturam, que erit dies xxx mensis augusti, ad exequendum que in predicto decreto et ordine continentur.

---

(1) In margine a questa deliberazione si legge: « Anno et indi- » ctione predictis, die xxx mensis augusti, Franciscus Guinigii electus » fuit per Dominus ad providendum fortalitias dicti Comunis Monti- » stignosi, pro ut in capitulo continetur, deposito suo antianatus of- » fitio ».

Que si non fecerit et executioni debite mandaverit infra aliam diem tunc sequentem per tempus datum dicto domino Potestati, Exator Comunis lucani teneatur et debeat executioni mandare contenta in dicto decreto, nulla exceptione seu aliqua alia contrarietate obstante. Insuper decreverunt quod Exactor predictus de facto, nulla iuris seu statuti solepnitate servata, teneatur et debeat ad petitionem eorum quos solvere contingerit pro dicto Comuni Montistiguosi dictam summam 500 florenorum compellere Comunitatem Montistignosi et ipsum Comune ad reddendum et restituendum dictis solventibus summam prefatam de facto, infra XV dies postquam exinde fuerit requisitus, ad penam nostro arbitrio auferendam eidem Exactori. Et nichilominus post decursum dictarum quindecim dierum dictam exactionem facere teneatur ut prius, ita quod cum effectu a dicta Comunitate dicti solventes consequi possent quod solverunt, contrarietate aliqua non obstante. De quibus omnibus Exactor lucani Comunis prefatus non possit aliquo tempore sindicari vel molestari, reservantes sibi omnem baliam eis concessam per formam Consiliorum lucani Populi et Comunis.

(R. Archivio di Stato in Lucca. Atti del Consiglio Generale della Repubblica. Reg. cit. cart. 98 tergo)

XXXI. — 1384 Ind. VII. 3 marzo.

Guido Gadduccelli di Montignoso vende ad Orlando e a Giovanni detto Vallerano degli Interminelli alcune terre poste nella vicaria di Massa lunense.

Guido del fu Gadduccelli di Montignoso, abitante nella villa di Vietina, ed erede della fu donna Massaria, sua ma-

dre, moglie di esso Gadduccelli e figliuola del fu Faluccio Aldobrandi, vende a Orlando di Enrico di Castruccio degli Interminelli e a Giovanni, detto Vallerano, figliuolo di Vallerano di esso Castruccio ventuno pezzi di terra posti nella vicaria di Massa lunense, con ogni diritto, azione e ragione per il prezzo di 50 fiorini d'oro, buoni e legali e di giusto peso — Fatto a Pisa, per mano di Ser Giovanni del fu Andrea Ciampoli notaio, alla presenza di Beccio q. *Iacobi de Caprona*, di Francesco di Giovanni Sciarra, cittadini pisani, e di Enrico Franceschi di Massa lunense.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XXXII. — 1388. Ind. XII. 20 settembre.

Orlando degli Interminelli, a nome proprio e come procuratore di Giovanni detto Vallerano suo cugino, alluoga a Berto del fu Bardi di Massa lunense alcune case e terre poste nel Comune di Montignoso.

Orlando del fu Enrico degli Interminelli da Lucca, per se e come procuratore di Giovanni, chiamato Vallerano, figliuolo del qm. Vallerano degli Interminelli, concede in perpetua locazione a Berto del qm. Bardi del Comune di Massa lunense, distretto lucchese, *dimidiam integram pro diviso, videlicet ex parte orientis, unius ipsius Orlandi et dicti sui germani domus, partim terrestre et partim solariate, cum porticu de tabulis supra se et infra se, coperte a piastris et murate a tribus lateribus et ab alio de tabulis, positam in Comuni Montis Tignozi, vicarie Petrasancte, lucani districtus, in loco dicto Gabbiano; que tota domus cum predictis supra se coheret ab una parte terre vineate Franci-*

sci Muccii de Montetignozo, ab alia vie publice, et ab aliis terris dicti Orlandi locatoris. Item unam petiam terre ortive positam in dictis territorio, confinibus et loco, que ab una parte coheret terre Garduccielli Brunecti dicti Comunis, et ab aliis duabus partibus terris dicti locatoris, et ab alia domui supra confinate. Item unam aliam petiam terre ortive, positam ibidem in dictis territorio et confinibus, que ab una parte coherèt domui supra locàte et confinate, et ab alia terre vineate Francisci Muccii de Montetignozo, et ab aliis duabus partibus terris dicti locatoris. Item unam aliam petiam terre vineate, positam in dictis territorio et confinibus, in eodem loco dicto Gabbiano, *que ab una parte coheret terre Francisci Lixei de dicto Comuni, ab alia terre dicti locatoris, ab alia vie publice, et ab alia domui supra locate. Item unam aliam petiam terre campie, positam in dictis territorio et confinibus, in loco dicto* a Rimortolo, *que ab una parte coheret terre campie Pagani Bonaveris de Massa, et ab alia bosco Comunis Masse, et ab aliis terris Bartholomei Ser Stephani de Massa, seu quas tenet. Item unam aliam petiam terre campie, positam in dictis territorio et confinibus, in loco dicto* a Debbio, *que ab una parte coheret terre campie Conradi Landini de Montetignozo, et ab alia terra Michaelis Romani de Massa, et ab alia terris Giardini Ghirarduccii de Massa. Item unam aliam petiam terre silvate, positam in dictis territorio et confinibus Montistignozi, in loco dicto* a Penna, *que ab una parte coheret terris silvatis Iohannis Muccii de dicto Comuni, et ab alia terre domine Gratie relicte qm. Andrioli Guilielmi de Montetignozo, et ab aliis duabus partibus coheret bosco dicti Comunis Montistignozi.* Per questa locazione Berto promette rendère, ogni anno, uno staio di grano, uno staio d'orzo, due quarre di castagne secche e due imperiali — Fatto *in terra, seu burgo, Masse lunensis, Lucani*

districtus, sub lodia dicti Comunis, posita in vicinia de Prato, ubi bancus iuris Curie vicarie Masse detinetur pro Populo et Comuni lucano, alla presenza di Ser Antonio figliuolo di Gio. Benini notaio e di Corsellino Orsarelli entrambi di esso luogo, testimoni.

Ser Giovanni del fu Niccolao Nesi da Lucca, notaio.

(Archivio Diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea)

XXXIII. — 1405. Ind. XIII. 21 aprile.

Sentenza di Paolo Guinigi, signore di Lucca, che termina le discordie di confini tra Montignoso e Pietrasanta.

Anno nativitatis Domini Mcccc quinto, die xxj aprilis. Cum lites et questiones nuper exorte fuerint inter Comune et homines de Petrasancta ex una parte, et Comune et homines de Montetignoso, vicarie dicte terre, ex alia parte, occasione confinium et terrenorum montis, qui dicitur *Palatina,* et nonnullorum aliorum locorum et terrenorum, de quibus infra fit mentio. Et verisimiliter dubitari posset quod nisi cito et salubriter provideretur, scandala, discordie atque rixe inter ipsa Comunia procul dubio orirentur, pro ipsis scandalis sedandis et componendis, ac rixis et discordiis omnino tollendis, ut summotis scandalorum fomitibus, sine iniuria per ipsos homines atque Comunia in pace vivatur, magnificus et potens dominus, dominus Paulus de Guinigiis, lucanus dominus, etc., cuius interest subditorum et fidelium suorum pacem querere et commoda procurare, volens factis, periculis atque scandalis obviare, affectu et paterno metus, ad loca questionis atque differentie transmiserit commissarios suos, qui, oculata fide, omnia de

quibus questio agebatur, seu agi verisimiliter dubitabatur inter ipsa Comunia et homines examinarent atque viderent. Et per ipsos, magna cum diligentia, terrenum, pascua, confines, nemora, silve, rivi et alia loca omnia, de quibus questio erat, vel futura erat, visa ac calculata fuerint, et iura utriusque partis examinata diligenter extiterint et clare ac manifeste compertum sit, quod Comune et homines de Montetignoso nullum ius fovent aut habent in dictis confinibus, terrenis et aliis supradictis, de quibus questio erat, seu futura erat, cum per mortem Nobilium de Castello Aghinolfi, qui sine legitimis heredibus defecerunt, omnia eorum bona ad Cameram lucanam de iure devenerint; que bona dicti de Montetignoso asserunt ad se pervenire cum eorum subditi seu vassalli forent, quod quidem nullo iure subsistit. Et similiter manifeste compertum sit, Comune et homines de Petrasancta solummodo in tertia parte pro indiviso montis, qui dicitur *Palatina*, ius habet, prout per sententias et instrumenta pubblica evidenter apparet, et quod relique due partes pro indiviso ad Cameram lucanam pertineut, occasione confiscationis bonorum Nobilium de Corvaria.

Volens prefatus Dominus nichilominus munificentiam gratie sue in dictos homines et Communia de Petrasancta et Montetignoso extendere et impertiri, ut commodius possint dicti homines et Comunia eorum necessitatibus providere, dictum terrerum, pascua, nemora, silvas, et alia infrascripta loca inter ipsos homines et Comunia divisit et partitus est, dando, donando et concedendo irrevocabiliter inter vivos dictis hominibus et Comunibus dictum infrascriptum terrenum, pascua, nemora, silvas, rivos et alia loca ad usum et proprietatem et dominium per eos in perpetuum possidenda, cum auctoritate disponendi de eis et quolibet eorum, tamquam de rebus propriis. Quam donationem et concessionem voluit, iussit et decrevit omni

via, iure, forma et modo, quibus melius potuit hinc perpetuo roboris firmitatem.

Que quidem divisio seu partitio et assignatio fuit et est in hunc modum, videlicet:

Quia incipiendo a summo montis, qui dicitur *Carchio*, et inde descendendo per setam montis, eundo per ipsam setam usque ad montem, qui dicitur *Folgorito*, (in quibus duobus montibus non fuit expediens ponere terminos, quia sunt adeo publici montes, quod sufficit sola nominatio montium eorundem), et inde per summitatem montis Folgoriti descendendo et per setam ipsius montis usque ad montem, qui est supra *Colle Piano*, ubi solebat esse quidam terminus, qui de novo fuit refectus, et ibi in summitate dicti montis est quidam lapis magnus sive penna, in facie cuius, respiciente versus Petrasanctam, sunt sculpta arma Comunis Petresancte, videlicet versus meridiem, et in facie ipsius penne, respiciente per spigulum terminum, qui est in summitate montis collis Viticchie, est sculpta una crux, et iuxta ipsum lapidem sive pennam est erectus unus lapis magnus, qui est altus supra terram per unum brachium, in quo sculpte sunt due cruces, et iuxta ipsum lapidem sunt aliqui lapides testimoniales, quod omnia sunt pro uno termino computata. Et deinde descendendo per quandam pennam seu grottam, recta linea, usque ad locum Collis Piani, in quo solebat esse una cerrus, que vocabatur cerrus Collis Piani, que modo consumpta est et destructa; et inde descendendo, recta linea, et eundo per ipsum Collem Planum usque ad summitatem montis collis Viticchie, ubi solebat esse unus terminus, qui de novo est refectus et muratus supra terram in altitudine brachiorum trium in dicta summitate montis, qui terminus habet duas punctas, quarum una respicit terminum suprascriptum, qui est supra *Colle Piano*, et alia respicit terminum infrascriptum, positum ad summum *lo*

Pianello di Casale, et in facie ipsius termini respiciente versus Petrasanctam, que est versus meridiem, sunt sculpta arma Comunis Petresancte; et deinde descendendo, recta linea, per setam montis et eundo ad summum *lo Pianello di Casale*, ubi solebat esse unus terminus, qui de novo est refectus et muratus supra terram per altitudinem circa brachia tria, et habet duas punctas, quarum una directo respicit terminum suprascriptum, qui est in summitate montis collis Vitichie, et alia respicit terminum infrascriptum, qui dicitur *de le Murelle;* et in dicto termino versus meridiem sunt sculpta arma Comunis Petrasancte. Et deinde descendendo, recta linea, usque ad locum, qui dicitur *le Murelle*, ubi solebat esse unus terminus, qui de novo refectus est, et supra terram altus per tria brachia vel circa, et habet duas punctas, quarum una respicit terminum suprascriptum, qui est ad summum *lo Pianello di Casale*, et alia puncta respicit terminum infrascriptum, qui est in precipitio et principio montis Palatine, in quo quidem termino ex parte versus meridiem sunt sculpta arma Comunis Petrasancte; et a dicto termino, recta linea, ascendendo in monte Palatine, et in principio et iuxta precipitium montis predicti solebat esse unus terminus, qui de novo refectus est et supra terram latus brachia tria et cum cresta et est redactus in modum amigdole et habet duos spigulos, quorum unus respicit terminum suprascriptum *de le Murelle* et alius respicit terminum infrascriptum, qui dicitur terminus de medio. Et in dicto termino in facie versus Petramsanctam et versus meridiem sunt sculpta arma Comunis Petresancte, et inter istos duos terminos supra proximos designatos, ex parte versus Montem Tignosum et de supra quendam rivum, est quedam magna forza, que vocatur *la Forra di Mombello*. Et deinde descendendo versus Saltum Cervie, recta linea, ad ter-

minum qui dicitur de medio, qui erat destructus et de novo refectus est, et est supra terram altus brachia tria vel ultra, et qui est in modum amigdole et habet duos spigulos, quorum unus respicit terminum suprascriptum, qui est in principio et precipitio dicti montis et alius spigulus respicit terminum infrascriptum, qui dicitur *lo termine de la cisterna*, et in dicto termino in facie versus meridiem sunt sculpta arma Comunis Petresancte. Et deinde procedendo, recta linea, dicto modo, ad terminum, qui dicebatur *de la cisterna*, qui destructus erat et de novo est refectus et costructus supra angulo cisterne a parte superiori versus Castrum Aghinolfi. Qui terminus est altus supra terram brachia duo cum dimidio et est muratus in modum amigdole. In quo quidem termino est murata quedam macina ad molendinum, in cuius macine summitate sunt sculpta arma Comunis Petrasancte, videlicet in faciem versus meridiem, et qui habet duos spigulos, quorum unus respicit terminum suprascriptum de medio et alius spigulus respicit terminum infrascriptum positum in extremitate montis Palatine supra Saltum Cervie. Et deinde procedendo et, recta linea, descendendo usque ad extremitatem montis Palatine supra Saltum Cervie, ubi est quidam terminus muratus et quadrus et cum cresta habente duos spigulos, quorum unus respicit terminum suprascriptum de cisterna et alius respicit prospiciendo per spigulum dicte creste recta linea terminum, qui est subtus lacum dictum *di Perotto* et prope ripam inferiorem dicti lacus. Et in quo termino versus meridiem sunt sculpta arma Comunis Petresancte. Et deinde, recta linea, descendendo usque in stratam publicam, qui dicitur *lo Salto de la Cervia*, ubi in quadam grotta in facie ipsius grotte versus meridiem sunt sculpta arma Comunis Petresancte. Et deinde ab ipsa strata publica procedendo, recta linea, per paludes et aquas usque

ad terminum, qui est subtus et prope lacum suprascriptum, et deinde procedendo versus Petramsanctam per ripam inferiorem dicti lacus usque ad foveam que exit de lacu predicto et tendit versus mare a principio dicte fovee que exit de dicto lacu usque ad foveam Cinquarie et ad ipsum mare. Declarans et assignans dictis Comuni et hominibus de Petrasancta omnes montes, nemora, pascua, valles, rivos, canalia, silvas, aquas, paludes, pagliareta et alia agrestia loca que sunt a dictis terminis citra versus ortum et meridiem; et dictis de Montetignoso omnes montes, nemora, pascua, valles, rivos, canalia, silvas, aquas, paludes, pagliareta et alia agrestia loca, que sunt a dictis terminis ultra versus septemtrionem et occasum.

(R. Archivio di Stato in Lucca. Atti del Governo di Paolo Guinigi, reg. I. cart. 29 tergo e seg.)

XXXIV. 1494. — Ind. XIII. 14 novembre.

Atto di consegna della fortezza di Montignoso a Carlo VIII re di Francia.

In nomine Domini, amen. Cum pro parte christianissimi ac serenissimi Caroli, Dei gratia, Francorum regis fuerit per suum oratorem, virum clarissimum ac eloquentissimum, dominum Benedictum Adami, prepositum ecclesie de Pui, petitum a magnificis dominis Antianis et Vexillifero Iustitie Populi et Comunis Lucensium Sue Maiestati concedi quod pro securetate sue persone et sui exercitus ad partes Thuscie transducti liceat sibi fortilitium Montistignosi, dominii et iurisdictionis Comunis Lucensis, per suas gentes armigeras custodiri, maxime per quendam ipsius

Maiestatis capitaneum, nomine Gobachum, usque quo prefatis magnificis dominis Antianis Lucensibus placuerit. Et cuius domini Benedicti oratoris mandatum ad suprascripta petendum fuere et sunt litere credentiales ipsius Regie Maiestatis directe ad prefatos dominos Antianos Lucenses in aedinis cum sigillo cere rubee cum insignibus Regis prefati non abolite, non cancellate et in nulla parte vitiate et duplicate, datum Pisis, die viiij presentis mensis novembris; et quarum literarum tenor de verbo adverbum est infrascriptus, videlicet:

Charolus Dei gratia Rex Franchorum. Carissimi et grandi amici, per seguitare la conclusione per noi presa cum esso voi, essendo nella vostra Città et Communità di Lucha, noi vi mandiamo presentemente a voi il nostro ben amato et fidele consiglieri messer Benedetto Adami, proposto della chiesa de Pui, al quale habiamo dato expresso carico di dire e di chiarire alchune cose da nostra parte. Si vi preghiamo che lo crediate et che li agiustiate fede a tutto quello vi dirà, come a noi medesimi; et tutto giorno farci a sapere di vostre buone novelle, et noi vi avviseremo delle nostre. Cari et grandi amici, nostro Signore vi habbia in sua sancta guardia. Datum Pisis, die viiij novembris. Subscriptio regis, *Carolus:* suprascriptio Cancellarii, *Gobertell.* A tergo autem, videlicet. *A nostri cari et grandi amici, Signoria, Consiglio et Comunità di Lucha.*

Carolus Dei gratia Francorum rex. Carissimi et grandi amici, noi habiamo dato carico a' nostri bene amati et fideli consiglieri magnifico Benedetto Adami proposto della chiesa de Pui et capitano Gobach, portatori delle presenti, dirvi alchune cose da parte nostra: sì vi preghiamo li debiate credere. Cari et grandi amici nostro Signore Dio vi habia in sua sancta guardia. Datum Pisis, die viiij novembris. Subscriptio regis, *Carolus:* subscriptio cancellarii,

Gobertell. A tergo autem videlicet: *A' nostri cari et grandi amici, Signoria, Consiglio et Comunità di Lucha.*

Et quas literas nos notarii infrascripti vidimus et legimus. et etiam legi fecimus, una cum testibus infrascriptis, ab interpretibus peritissimis lingue et sermonis gallici. Cumque magnifici domini Antiani Lucensis civitatis prefate et totus Populus lucensis cupiant prefate Regie Maiestati morem gerere sicut eorum est officii: iccirco magnifici domini Antiani prefati, utentes et uti intendentes in omnibus et singulis supra et infrascriptis auctoritate et potestate et commissione eis attributa a magnifico Maiore et Generali Consilio Populi et Comunis Lucensium, de qua constat et apparet in libris reformationum prefati Comunis in actis Cancellarie manu Ser Honofrii Dominici Pardini ipsius Comunis cancellarii, et pro ipsis magnificis dominis Antianis, et vice et nomine ipsorum et totius Lucensis Comunis, viri egregii et nobiles dominus Nicolaus Tegrimus, dominus Girardus Vellutellus et Iohannes Guinisius, lucenses cives, commissarii electi a prefatis magnificis dominis Antianis ad supra et infrascripta peragendum. Constituti in fortilitio, arce et turribus Montistignosi prefati, iurisditionis Lucensis, ipsas turres. fortilitia et arces tantum quarum altera appellatur *s. Francesco,* et altera *s. Paulino,* vice et nomine Lucensis Comunis et auctoritates et commissiones ipsius supra date et concesse concesserunt clarissimo viro domino Benedicto Adami, oratori prefato. ac strenuo viro Gobach Pichardo capitaneo prefate Regie Maiestatis ad ipsas turres et fortilitia custodiendas et custodienda vice et nomine Lucensis Comunis pro christianissimo Rege prefato donec et quousque magnificis dominis Antianis Lucensis civitatis prefatis videbitur et placebit. Ipsosque dominum Benedictum et Gobachum in ipsis turribus et fortilitiis intromiserunt, et custodiam ipso-

rum eis et cuilibet ipsorum concesserunt ac dimiserunt. Et quarum turrium et fortilitiorum custodiam pro serenissimo rege Carolo prefato, vice et nomine Regis prefati, quam ipsorum proprio et privato nomine habuerunt et acceperunt ab ipsis commissariis lucensis Comunis et sic habuisse et recepisse et apud et penes se habere confessi sunt et publice recognoverunt; promictentes ipsi dominus Benedictus et Gobachus et quilibet ipsorum principaliter et in solidum ipsis commissariis lucensis Comunis et nobis notariis infrascriptis et cuilibet nostrum, tanquam personis publicis et officio publico fungentibus presentibus stipulantibus et recipientibus pro lucano Comuni, tam nomine Regis prefati, quam ipsorum et cuiusque ipsorum proprio et privato nomine ipsas turres, arcem et fortilitia bene et diligenter custodire vel custodire facere et salvari pro lucano Comuni, et ipsas turres fortilitia et arces, tam pro se quam eorum sociis armigeris et militibus, dimictere, restituere et relaxare ipsi lucensi Comuni et pro eo agentibus liberam, vacuam et expeditam et liberas vacuas et expeditas semper et quandocumque ipsis magnificis dominis Antianis lucensis Civitatis visum fuerit et placuerit, et ad omnem ipsorum dominorum Antianorum Lucensium beneplacitum et voluntatem, omni exceptione, retentione et defensione, tam iuris quam facti, reiecta et remota.

Et pro quibus observandis, ipsi dominus Benedictus et Gobachus et quilibet eorum principaliter et in solidum, et tam pro se quam eorum sociis et armigeris, obligaverunt dicto nomine fidem sacratissime Regie Maiestatis Caroli prefati principis legalissimi et ipsorum et cuiusque ipsorum domini Benedicti et Gobachi bona et iura presentia et futura, et se et ipsorum heredes et successores.

Ac etiam promiserunt dicti dominus Benedictus et Gobachus facere ita et taliter quod prefatus cristianissimus Rex infra dies xv proximos futuros ratificabit omnia et singula contenta in presenti instrumento, per litteras dicti cristianissimi Regis in forma valida.

Insuper iuraverunt dicti dominus Benedictus et Gobachus, tam nomine Regis prefati quam proprio et privato nomine ipsorum predictorum, omnia et singula observare facere et adimplere, manibus corporaliter tactis scripturis in manibus suprascriptorum magnificorum commissariorum etc.

Actum in suprascripta arce et fortilitio Montistignosi, coram et presentibus Filippo olim Thomasii, Vincentio Iohannis tubicinis lucanis civibus et Antonio Luciani de Gattainola, testibus rogatis, die xiiij novembris 1494, inditione xiij.

✠ Ego Georgius olim Ser Darii lucensis civis, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui, et una cum Bartholomeo Martini, notario de Luca et potestati terre Montistignosi predicti, rogatus interfui, eaque rogatus scribere scripsi et publicavi, signum nomenque meum apposui consuetum.

✠ Ego Bartholomeus olim Martini de Trepignano, lucensis civis, publicus imperiale auctoritate notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui, et una cum Ser Georgio suprascripto rogatus interfui, eaque rogatus scribere subscripsi, et in fidem et testimonium omnium premissorum meis solitis signo et nomine publicavi.

(Archivio di Stato in Lucca, Capitoli, copie cartacee, filz. n. 6)

XXXV. — 1578. 3 giugno.

Relazione di Giovanni Serantoni, podestà di Montignoso, sulle condizioni di quella rocca.

Molto magnifici et eccellentissimi signori, signori Antiani et Confaloniero de iustitia, signori et patroni mei colendissimi.

In executione di quanto si degnorno et li piacque comandarmi alli due del presente, gli dirò con più brevità possibile haver exeguito come appresso, pregandole scusarmi in quello havessi mancato, sì quanto alla prestessa, sì ancora quanto alle commissioni impostemi, et prima:

Quanto al primo, et a mio iudicio principal capo della secretessa et poca dimostratione, dirò che finsi andare a far la mostra a castello, et ivi arrivato mostrai voler per mio capriccio contar un poco le case et volerle veder dentro, et così subito comandai ai miei executori et messo andassero a basso et facessero intendere a ciascuno che haveva case a castello che venisse o mandasse, che io le volevo veder tutte aperte, se non che io le farebbi aprir subbito. Et certo in spasso d'una hora et mezo o dui comparsero li patroni, o altri per loro, di maniera che io hebbi quello volsi; et questo fu alle tre per tempo, et alli due circa 23 hore arrivai, et era impossibile far quello volevo la stessa sera.

Prima visitai la rocha, et trovo esservi molto ben ordinato, nè mancar cosa alcuna; è ben vero che un sacro, che vi è, ha una setola, et credo notizia d'importanza alcuna; sonovi ancora 5 bresciane et archibugioni di posta buoni, et provati circa 2 mesi sono, che tutti li feci trar una botta per ciascuno. È ben necessario haver qualche

pocha di polvere et poco di piombo et funi, perchè trovo esservi circa libre 12 polvere fina, circa libre 50 in 60 grossa; et questo è in rocha, ma dove sta il conestabile alla guardia et dove stanno 4 soldati vi sono 12 archibugi a braccio, ma senza forme, senza palle et senza corda, et credo siano buoni, ma da me non son mai stati messi far prova nè cosa alcuna, et parlo di quelle da basso. Quanto poi al secondo capo et alla guardia di questo loco, stanno il giorno 8 soldati, 4 in rocha, 4 abasso; è ben vero che delli 8 sempre due ne sono permanenti, uno di sopra et uno da basso, et possano andar dove li piace; la notte poi ve ne stanno 6 di più, che sono 14, li quali 6 sono di qui et stanno in due case et fanno due corpi di guardia, nè si manca obedire et castigare li innobedienti. Non lasserò già dirli che li 6 li paga il Comune di Montignoso, et se ne volessero le SS. VV. come mi dissero, due di più, sarebbe necessario ordinar che le dovesse sodisfar. Quanto poi al 3.° capitolo delle abitationi, gli dirò che io le visitai tutte, et trovo fra il primo procinto et secondo essere 130, cioè 34 nel primo procinto buone et habitabili et 9 mal habitabili et un pòco guaste, et 5 delle 9 cattivissime et non habitabili in modo alcuno, per le cause che si dirà appresso. Nel secondo procinto poi trovo 77 case buone, anzi buonissime et habitabili, et 10 più cattive et non habitabili; di modo che in tutto fa num. 130, entro le quali trovo esservi circa libre 3000 et più carne salata, staia 452 robbe di più sorte, libre 880 olio, some 105 vino, et dico a farla grossamente, perchè mostravo così volerne saper parlare et non a puntino: et si continua come si è continuato per lo passato a portarvi le robbè, et ci sono le botti, coppi, et arconi da robbe, perciò non possano mancar di portarlevi a loro tempi. E sono queste robbe in questo modo: nelle case del primo pro-

cinto sono staia 224 robba, libre 410 olio, some 36 vino, et il restante nelle case del secondo procinto, tutto a torno murato.

Quanto alle case 5, che di sopra, sono di particolari persone et ancora le potrebbeno conciare, ma diceno non haverle concie, perchè è necessario conciandole appoggiarle alla muraglia del castello novamente fatta, et diceno non si contentar lo spettabile Officio della Fortificatione che le concino, nè meno vi si appoggino, pertanto essere così in pessimo termine, anchor che a mio iudicio, benchè picciolo, di danno alcuno a detta muraglia, nemmeno alla fortificatione, perchè si può far che la pioggia che deve cascar verso la muraglia, per non offenderla caschi in dentro et il tetto habbia tutta la caduta da una banda. Et l'altre 2, dove stanno le guardie, è necessario farle riconciare, ma non sarà grande spesa, et credo che sarebbe bene quanto prima, perchè in vero le guardie vi stanno così così.

Ho ancora veduto quella muraglia et cortina vecchia che deve, secondo il disegno già principiato più anni sono, esser rifatta, la quale ancora che sia vecchia, per questo non è cattiva, nè marcia, nè di maniera che non fosse buona a servire a qualche cosa: è ben vero che rifacendola continuerebbe la nuova cortina et sarebbe meglio, ma al presente et prontamente non può riuscire.

. . . .

Voglio ancora che sappiano che questi homini havendomi veduto far questa insolita visita non si credeno sia mia voglia, anzi dicano Dio voglia che non sia qual cosa et che queste case servino ad altro che a robbe, sappiamo benissimo et habbiamo inteso che il sig. Duca di Ferrara l'ha rotta con li nostri Signori, et che a s. Pellegrino vanno male, et voi non ce lo volete dire, et questa visita

non esser fatta a caso. Io non mancai dirli che fosse mia mossa et mia fantasia et voglia, et che si promettessero che non era cosa alcuna di quello dicevano, et che io li haverebbi fatto saper il tutto, et stessero di buon animo et attendessero ad esser quelli boni et fideli subditi che erano stati per il passato, et non temessero di cosa alcuna; et così si passò, ma non mancano di cercar di penetrar quanto possano.

Questo è quel tanto che mi par che dalle S. V. magnifiche et illustrissime mi fosse commisso. Son certo haver mancato, come ho detto, di diligenza et sapere, non già di volontà et desiderio sempre d'obedirle, siando così mio debito; et con questo fine gli prego dal Signor Iddio la conservatione della lor dolce et tranquilla libertà.

Di Montignoso, il dì 3 giugno 1578.

Di V. S. mag. et illme affmo et fidelissimo servitore

Gio. Ser Antoni

(fuori)

Alli molto magnifici et illustrissimi signori, sigg. Antiani et Confaloniero d'iustitia della città di Lucca, signori et patroni miei sempre colendissimi. Lucca

(Regio Archivio di Stato in Lucca. Anziani al tempo della libertà. Filza num. 606)

XXXVI. — 1581. 12 luglio.

Decreto del Consiglio de' IX del Comune di Montignoso sopra il fare una munizione stabile.

Convocato Consilio IX virorum dicti Comunis in loco solito, ut moris est, et ad invitum nuncii, servatis servandis, in quo omnes adsunt.

In quo Consilio fuit propositum. Atteso che è di necessità fare una monitione stabile, quale si chiami *la munitione stabile del Comune*, di quelle sorte robbe parrà più a proposito, et quelle mettere in una stanza o magazzeno in Castello nel secondo procinto, da deputarsi per l'officio da eleggersi sopra ciò per conservare detta munitione et quella salvare et custodire per uso et bisogno delli poveri per li tempi sarà di bisogno adiutarli per il vitto loro. Et perchè questa è opera degna, utile et honorevole et di profitto sì al Comune come a' poveri, per ciò per dare principio sia bene al presente pigliare sacca cinquanta grano, et sacca cento di miglio, et farina sacca cento; quali robbe siano tenuti ciascheduno darne al Comune quella somma che li sarà taxato et imposto da quattro imponitori da eleggersi da questo Parlamento, da pagarseli de' denari del Comune nella Colta di dicembre proximo, cioè il grano a lire 4. 10 lo staro, et il miglio lire 2. 5 lo staro, et la farina lire 2 lo staro; et ciascheduno sia tenuto dare dette robbe secondo li sarà imposto dalli imponitori, et caso contradicesse et alcuna resistentia facesse di non dare, cada in pena di scudi uno d'oro per ciascheduno staro di dette robbe, da distribuirsi detta pena per tre, una al Comune di Montignoso, l'altra al executore et l'altra al signor Potestà; et il signor Potestà sia tenuto fare pagare dette pene. Qual robba quando si haverà a darne alli poveri, come di sopra, non si possa detta robba licentiare in alcuno modo senza expressa licentia del Parlamento publico di uno homo per casa: quale Parlamento debba anco taxare et puorre il pretio alle dette robbe che si darà alli poveri, et con dare ordine di rimpiegare in altra robba per di nuovo mettere in detta monitione et in quel modo et forma et con quel ordine parrà più a proposito di fare, purchè in detta munitione al tempo

nuovo si rinvesti in altre robbe, et per conservarle come di sopra. Et ciò debbia durare continuamente in perpetuo et con quei meglio modi et ordini che alla giornata parrà al detto Parlamento publico di un homo per casa. Et debbia eleggersi dui o tre persone che s'intendino dello Offitio della munitione stabile, quali habbino cura et carico di custodire detta monitione et robbe che li saranno consegnate, della quale siano tenuti tenere buono et leale conto, et durino per uno anno et non più, et al fine debbino essere sindicati et dare buon conto di tutto, et dare idonei pagatori, et il Parlamento prefato eleggerne un altro Offitio nuovo per l'altro anno. Et debbino havere per loro salario et mercede quel tanto li sarà taxato dal Parlamento suprascripto. Et detta monitione habbi havere quattro chiave, una delle quale terrà uno dello detto Offitio, et l'altra uno altro, et l'altra l'Offitio, l'altra il signor Podestà che sarà per li tempi.

Vinto per trenta pallotte del sì, non obstante dieci in contrario.

Item, fu proposto per la electione de' quattro imponitori, come di sopra, et furono chiamati

Vincentio Massei
Vincentio Orlandi
Luca Rossi et
Bartolomeo Sforza

vinti per 33 pallotte del sì, non obstante 6 del no. Quali debbino fare detta impositione giusta alla pena di scudi uno d'oro per ciascheduno se non accepteranno, come se non imporranno giustamente.

Item, fuit propositum deveniendum esse ad electionem trium virorum proborum, quali s'intendino essere l'Offitio della monitione stabile del Comune di Montignoso, con la cura, oblighi et carichi, come in detto decreto: et duri detto Offitio et custodi per uno anno solamente, et siano tenuti dare pagatore et habbino ancora hauctorità

insieme con gli Offitiali di ritrovare in Castello uno magazzeno buono et recipiente per tenere dette robbe, et quello reaptare et acconciare di quanto sarà bisogno, a spesa del Comune, overo di nuovo comprare et murare delli denari del Comune, et con farli buone finestre et uscio et con le quattro chiave, come in detto decreto. Et fu chiamato

Lorenzo di Domenico di Chione	}	siano tenuti acce-
Alexandero di Giorgio Giorgini	}	p'are detto offitio
Fabio Bertolucci	}	sotto pena di scudi

tre per ciascuno. Vinto per pallotte 29 del sì, non obstante dieci in contrario.

(Archivio comunale di Montignoso. Atti del Parlamento, reg. III. cart. 113 e segg.)

XXXVII. — 1587. 16 gennaio.

Monstra del Castello et rocca di Montignoso fatta da me Francesco Thieri, podestà di detto luoco, a dì xvj gennaio 1587.

In Rocca

Gio. di Iacopo da s. Angelo di Lucca, castellano in luoco di Curtio di Ser Sforzo, con spada, pugnale, accettino, acciarino, et fino a qui senza vettovaglie alcune.

Il quale castellano ha in custodia:

Un falconetto di metallo con li suoi fornimenti.

5 bresciane di ferro con li suoi fornimenti, eccetto una che non ha letto.

40 archibugioni da posta, de' quali ne sono due, uno guasto et crepato, l'altro ha rotto la cassa. Con 38 bacchette.

40 archibugi di libbra 1 1/4 di palla.

6 archibugi piccoli da mano, con li fornimenti.

6 forche di ferro inastate.

6 corsesconi inastati.

3 code di ferro, una delle quali è sfoconata, cioè troppo larga di focone.

Una campana di metallo con la fune.

Uno arcone per li soldati.

32 braccia di canapo con un oncino di ferro.

Uno massascuro.

Uno badile non più atto a servire a cosa alcuna.

Un palo di ferro.

3 botte, l'una per vino, l'una per munitione et l'altra in fasci.

3 catene di ferro dal fuoco.

Tre taule da mangiare con tre banchi da sedere.

16 pezzi taule per li letti.

4 para capre per li letti.

3 taule per il pane, con due madie.

3 bariglioni voti.

3 toppe con le chiavi per li portelli.

3 toppe con due chiavi, et una delle dette senza chiave.

2 stanghe per la artiglieria.

Un maglio per le code.

Una pala, un furicone et una capra per il forno.

16 para forme per li arcobugioni.

3 para forme piccole per li arcobugi da mano.

Una catena di ferro di braccia 7 et libre 10.

4 bacchette di ferro, con due trivelloni.

90 cariche di stagno per li arcobugi, guaste.

3 libre di fune rotta.

Un mortaio col pistello.

2 scale a piccinoli.

2 fanali di ferro.

XI palle per il falconetto.

30 palle per le bresciane.

193 palle per li arcobugioni.

18 palle per li arcobugi piccoli.

10 libre di piombo.

4 dati di ferro.

Una tenda di taule sopra il canapo, con due piane di castagno, che è di sette taule di castagno.

3 pezzi di taule di pioppo.

1 cassetta vecchia per il castellano.

12 libre di polvere.

16 pezzi di rastelli, ove sono su le armi.

Maestro Ventura Ninci, bombardieri, con le armi da bombardieri, corsesca, acciarino et corda.

Bernardino Lensi, soldato, con spada et pugnale.

Curtio di Ser Sforzo, soldato, per Gio. di Iacopo da s. Angelo castellano per detto Curtio, con spada et pugnale.

Il castellano non ha la cassetta dove tenere possi il pane.

Piove per tutto, et ci è bisogno di rivista intorno alle mura della rocca.

La rocca riconcia è stata rassettata in male essere et non serve, nè può servire in modo alcuno allo effetto disegnato nel suo abbassamento.

Il bombardieri non ha cassetta ove tenere il vivere.

Ci occorre una chiave alla cassa de' soldati, che non ne ha che una da uno sportello solo.

Sotto una chiave che tiene il podestà ci ho trovato in rocca di sopra, in una stanzetta nuova:

Polvere grossa brutta libbre 195 al netto; libbre 150 mal conditionata per la grandissima humidità.

Polvere fina brutta libbre 100 al netto; libbre 80 tanto mal conditionata che non può servire a cosa alcuna per il gran bagnamento che ha havuto; et delle quali polvere se ne è fatto il saggio et esperienza et è pessima.

Fune libbre 30.

Nel magazeno che è, sotto la chiave che tiene il podestà, sotto la stanza del castellano:

80 palle per il falconetto et bresciane.

1 forma da palle per le bresciane.

220 palle di piombo dalli arcobugi da posta.

libbre 260 piombo in 5 pezzi.

Il mulino con li suoi fornimenti.

1 battaglioro da campana.

Più picche vecchie marcie che cascano di vecchiezza.

1 carro di legna.

Questa Comunità nel publico Consiglio ha passato che si faccia 5 o 6 altre carra di legna, et datane cura alli Offitiali et a me; il che si eseguirà quanto prima si potrà, chè hora sono questi huomini in troppe faccende per le olive, et fra 8 o 10 giorni ci farò attenderli.

In rocca il forno con li fornimenti in ordine.

Nel secondo procinto:

Giulio Martini, conestabile, con spada, pugnale et arcobuso.

Bambacare de Bambacari, conestabile, con spada, pugnale, alabarda.

Alla porta del ponte:

1 bresciana con li cavalletti senza altri fornimenti; et il ponte un poco male in assetto, rispetto a certi ferri che mancano, che questi si faranno cambiare di breve.

Nel primo procinto alla porta:

2 archibugi da mano senza fornimenti et senza alcuna monitione, che tanto è tenerci 2 pezzi di legno, se non se li dà munitione et fornimenti.

Ci è di necessità di 4 pezzi d' arme in asta, altramente è impossibile che possi essere guardata quella porta.

Iacopo detto il Branchino, soldato, spada, pugnale et archibuso.

Ascanio di Pasquino calsolaio, spada, pugnale et arme in asta.

FRANCISCUS TIHERI POTESTAS SUPRASCRIPTUS

(Archivio di Stato in Lucca. Corrispondenze de' Vicari, filz. 679)

XXXVIII. — 1593. 12 dicembre.

Il Parlamento de' XLV del Comune di Montignoso concede autorità al Consiglio de' IX di trovare un maestro di scuola laico.

Convocato, requisito et in sufficienti numero cohadunato Consilio 45 virorum, in solito et consueto loco, servatis servandis.

Item, dato et ottenuto il partito, fu decreto:

Che s' intenda dato autorità et cura al Consiglio de' IX, che sarà per li tempi, di tener provisto il nostro Comune di un buono et idoneo maestro di scuola laico, il quale insegni leggere, scrivere et abaco a tutti quelli che anderanno alla ditta scuola, cioè a quelli del Comune nostro; et debba insegnare senza premio, ma per sua solita provigione et salario si l' intenda passato, ogni anno, scudi quaranta d' oro, da impuonerseli nelle Colte al solito, cioè ogni sei mesi scudi venti d' oro. Et che debbano, quanto prima sarà possibile, provvederlo.

(Archivio comunale di Montignoso. Atti del Parlamento, reg. IV. cart. 139)

XXXIX. — 1636. 7 maggio.

Ricordo del traripamento del Canale di Montignoso scritto dal pievano Andrea Lenzetti.

A dì 7 maggio 1636. La sera di notte venne un diluvio che portò giù la casa del notaio dalla parte di ponente, e corse rischio di andare con quella la Canonica, come fecero molte altre case in numero di sette e capanne in numero di trentatrè, con morte di dugento bestie circa, tra pecore, muli, asini, vacche, porci, con danno irreparabile di tutto il paese. Buttò in terra il frantoio di Solco, la chiesa che si era fatta alla Madonna della Tomba, e per pietà tacio il resto. Con grazia particolare d'Iddio e della B. V. non morì alcuna persona (1).

Segnato — ANDREA LENZETTI PIEVANO

La notte del diluvio, 7 maggio 1636, oltre alli danni raccontati qui avanti, cascò per la iara del Molinello fino alla Pieve più di tremila piante di alberi grossi, fra pioppi,

(1) Nel Parlamento tenuto ai 2 giugno del 1636 fu decreto: « Che » in l'avvenire, ogni anno in perpetuo, la Communità di Montignoso » deva e sia obligata festare, conforme al solito delle altre loro feste » di devotione, il giorno di s. Michele Arcangelo di maggio atteso » la gratia ricevuta la notte precedente detta festa, che fu alli sette » del mese di maggio prossimo passato, per occasione della grandis- » sima inondatione venuta in detta notte, senza che vi perisse per- » sona alcuna ». (Atti del Parlamento di Montignoso, reg. XV cart. 22 tergo).

saliconi, ontani, gelsi, noci, ceragi e d'altre sorte. Per il piano cascò più di dugento piedi d'olivo grosso e molti di piccoli. Si mossero per tutto il paese tante lazze che passavano trecento, il che fu causa che in quella notte cascarono più di duemila piedi di castagno; parte furono dal fiume tirati via, altri sotterrati a legne, che da tutti si compiangeva per compassione. »

Segnato — Andrea Lenzetti Pievano

(Archivio parrocchiale dei ss. Vito e Modesto di Montignoso, Liber quintus subter litera E)

XL. — 1807. 27 settembre.

Deliberazione del Consiglio comunale di Montignoso intorno la promiscuità del monte Pasquiglio.

Comune di Montignoso
Seduta del giorno 27 settembre 1807.

Considerando la Comune di Montignoso quanto interessi il buon ordine ed il buon vicinato il togliere qualunque pretesto e qualunque causa che possa alterare l'armonia fra due popoli; considerando che qualunque sacrifizio possa farsi per giungere a un tale scopo è ben compensato: e volendo dare una prova luminosa che Ella è animata da questi salutari principii, determina:

Art. 1. Il così detto monte del Pasquiglio, tirata una linea dal termine di Collescritto fino alla sommità del monte di Carchio, di piena proprietà di questa Comune, sarà reso promiscuo ancora ai comunisti di Massa, quan-

tunque non vi avessero alcun diritto in quanto all'usofrutto, riserbando però sempre la proprietà alla nostra Comune.

Art. 2. Saranno i sigg. Luigi Vietina ed Angelo Gianfranceschi incaricati di apporre dei termini sulle linee citate nell'articolo antecedente, e al di là dei detti termini continoverà ad essere in piena osservanza il divieto dell'uso e della proprietà, conforme il diritto attuale della nostra Comune.

Art. 3. Il sig. Presidente è autorizzato a stipularne un contratto col sig. Presidente della Comune di Massa, previa l'approvazione del sig. Prefetto e del sig. Commissario del Cantone, e con la loro assistenza che sanzioni questa spontanea concessione.

Art. 4. Sarà fatto presente a S. A. S. il nostro augusto Sovrano quest'atto spontaneo per parte della nostra Comune, e le sarà rappresentato il fine retto e le pure intenzioni cui sono guidati i componenti del Consiglio comunale.

Segnato — G. Cimoni *Presidente.*

(L. S.) Per copia conforme
Segnato — N. Giorgini *Prefetto.*

(Archivio del Principato. Ministero della Giustizia, anno 1807, *protocollo num.* 4228)

XLI — 1807. 25 novembre.

Decreto sovrano che divide il terreno del monte Pasquiglio tra gli uomini di Montignoso e quelli di Massa.

Noi Felice I per la grazia di Dio e per le Costituzioni principe di Lucca e di Piombino.

Considerando quanto sia interessante per il pubblico bene che il monte Pasquiglio situato nel territorio della Comune di Montignoso, presentemente incolto, venga nella sua quasi totale superficie ridotto a quella eccellente coltivazione di cui è suscettibile.

Considerando egualmente l'opportunità di porre un fine permanente alle questioni che insorgevano sovente a causa di detto monte tra gli abitanti della Comune di Massa e quelli della Comune di Montignoso.

E veduto un atto emesso da quest'ultima a noi diretto, dal quale risulta che anche gli abitanti di Montignoso, per quanto è in loro, desiderano di contribuire a toglier di mezzo ogni soggetto di questione con quelli della Comune di Massa.

Visto il rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed inteso il Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il monte Pasquiglio comunale di Montignoso sarà diviso in tre parti prossimamente eguali; una di queste si lascerà per uso di comunale in vantaggio degli abitanti di Massa e di quelli di Montignoso, previa la debita separazione in modo, che due terzi di questa parte restino ad uso dei Massesi ed un terzo ad uso dei Montignosini.

Art. 2. La Comune di Massa pagherà annualmente a quella di Montignoso un tenuissimo canone in recognizione del di lei dominio. Questo canone sarà stabilito dalle autorità amministrative.

Art. 3. Del rimanente del monte Pasquiglio non rilasciato ad uso di comunale se ne faranno due porzioni nella stessa guisa indicata nell'art. 1. per l'effetto di cui nell'art. seguente.

Art. 4. Ciascuna delle suddette porzioni sarà suddivisa in altrettanti appezzamenti i quali siano prossimamente della misura di cinque coltre.

Art. 5. Gli appezzamenti della prima porzione si concederanno a livello perpetuo esclusivamente agli abitanti di Montignoso; gli appezzamenti della seconda si concederanno esclusivamente agli abitanti di Massa.

Art. 6. Le concessioni si faranno all'asta publica e in correspettività di un annua prestazione a profitto della Comune di Montignoso.

Art. 7. Le spese per eseguire le scorporazioni di cui agli art. 1, 3, 4, come pure per i dazi ai quali dà luogo la mutazione di diritti di uso e di proprietà saranno a carico della Comune di Massa per quella porzione che le viene concessa.

Art. 8. In luogo dei periti si nomineranno dalle respettive autorità municipali dei deputati, i quali dovranno essere approvati dal prefetto, per eseguire le necessarie scorporazioni per approssimazione, e stabilire i termini che saranno necessari.

Art. 9. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Lucca li 25 novembre 1807.

FELICE

Per il Principe
Il Ministro Segr. di Stato
LUIGI VANNUCCI

(Bollettino officiale delle Leggi e Decreti del Principato lucchese. Tomo 5, pag. 351 e segg.)

XLII — 1808, 27 agosto.

Sentenza di Domenico Uccelli che termina le discordie tra il Comune di Montignoso e quello di Massa per la divisione del Pasquiglio.

Felice I per la grazia di Dio e per le costituzioni principe di Lucca e Piombino a tutti i presenti e futuri salute.

Noi dottore Domenico Uccelli, Giudice attuale del Tribunale di prima istanza della Prefettura di Massa, abbiamo reso il seguente giudizio

Nella controversia insorta fra le Comuni di Massa e Montignoso per motivo della divisione del monte Pasquiglio, comunale di Montignoso, e per l'esecuzione del Sovrano Decreto del dì 25 novembre 1807 relativo all'oggetto suddetto.

Visto il dispaccio di S. E. il sig. Ministro della Giustizia, segnato sotto il dì 9 agosto p. p. con cui ha nominata la nostra persona in Commissario ordinario con l'incarico di decidere definitivamente e di porre un termine a tutte le quistioni e vertenze attualmente vigenti per suddetto motivo.

Visto l'atto di Deliberazione della Comune di Montignoso del dì 27 settembre 1807 con cui spontaneamente accorda alla Comune di Massa l'usufrutto promiscuo del monte Pasquiglio, tirata una linea dal termine di Collescritto fino alla sommità del monte di Carchio

Visto il suddetto venerato decreto Sovrano del dì 25 novembre 1807 con cui prescrivesi il modo di eseguire la divisione suddetta.

Visto la relazione dei due Periti della Comune di Massa in cui si annunciano i motivi per i quali non hanno potuto devenire alla sovrasegnata divisione.

Sentito il sig. Presidente della Comune di Massa unitamente ai suoi deputati. sigg. Saverio Salvioni e Iacopo Antonio Vaccà, in una particolare sessione tenuta avanti di noi nel dì 19 agosto p. p.

Sentito egualmente il sig. Presidente della Comune di Montignoso insieme ai suoi deputati, sigg. Giovanni Andreelli e Luigi Vietina, in altra sessione del dì 21 agosto p. p.

Sentiti nuovamente li suddetti signori in contradittorio nel dì 23 di detto mese.

La parte del Comune di Massa ha esposto che il Comune di Montignoso avendo accordato a quello di Massa un estensione di *comunale* che comprende il monte Pasquiglio dal punto degli Scalocchi ossia del Collescritto fino alla sommità del monte Carchio, nè avendo il successivo Decreto Sovrano derrogato in alcun modo alla detta concessione, anzi avendola espressamente ritenuta ed approvata per l' effetto di eseguire le divisioni prescritte dal Decreto medesimo, ragion vuole che siagli concessa tutta la suddetta estensione di comunali indicata in detta Deliberazione della Comune di Montignoso, ed ha concluso che si debba aggiudicargli la detta estensione di comunali con ordinare che dentro i confini della medesima sia pienamente eseguito il citato Sovrano Decreto.

La parte del Comune di Montignoso ha allegato che sebbene sussista la suddetta Deliberazione fatta nei termini suddetti, pure siccome questa fu rimessa all' approvazione del Principe, il quale, nel manifestare intorno ad essa la sua volontà, lungi dall' indicare nel suo Decreto i sopradetti confini, si restrinse a designare il solo monte Pa-

squiglio, sotto la cui denominazione non vengono gli altri comunali annessi e compresi fra i due punti di monte Carchio e Collescritto, così la detta Deliberazione non può dirsi approvata nè deve attendersi in quella parte che indica ed esprime i confini, perchè ragionevolmente deve intendersi che il Sovrano vi abbia derrogato e nominando solamente il monte Pasquiglio abbia limitato a questo la detta concessione, e perciò ha concluso che non si debba aggiudicare al Comune di Massa altra estensione di comunali che quella contenuta nel solo monte Pasquiglio, senza aver riguardo ai detti confini.

Il punto di fatto riguarda la concessione suddetta fatta dalla Comune di Montignoso a quella di Massa ne' termini sovrassegnati.

Il punto di diritto consiste nell'esaminare se il mentovato Decreto Sovrano del dì 25 novembre 1807 abbia alterato la Deliberazione della Comune di Montignoso, restringendo al solo monte Pasquiglio i confini che in detta deliberazione erano stati estesi dal punto di Collescritto alla sommità del monte Carchio.

Considerato che la citata Deliberazione della Comune di Montignoso si riconosce animata dal desiderio di togliere qualunque pretesto e qualunque causa che possa alterare l'armonia dei due popoli confinanti, cioè delle Comuni di Massa e Montignoso.

Considerato che la concessione, di cui nella deliberazione suddetta, contiene espressamente quanto si comprende dal notato punto di Collescritto all'altro di monte Carchio, e così non solo il monte Pasquiglio, ma anche l'estensione degli annessi comunali che non cadono sotto la denominazione di detto monte.

Considerato che nel sopradetto Decreto il Sovrano enuncia di aver veduto l'atto di suddetta deliberazione di es-

ser mosso ad approvarla dall' istesso sentimento di porre un fine alle quistioni che insorgono fra gli abitanti delle due Comuni, e che nulla determina relativamente all' estensione de' confini, valendosi soltanto del nome di monte Pasquigiio per indicare il luogo di cui si tratta, ma non all' oggetto di designarne l' estensione.

Considerato che il detto decreto si propone anche il fine di migliorare i detti comunali di monte Pasquiglio, supponendoli suscettibili di un eccellente coltivazione, e che per ciò prescrive che tolta e riservata una terza parte per uso di comunale, da assegnarsi per due terzi alla Comune di Massa e per un terzo a quella di Montignoso, delle altre due terze parti se ne facciano tanti appezzamenti di cinque coltre l' uno per rilasciarsi a livello per una metà ai comunisti di Montignoso, e per l' altra metà a quelli di Massa.

Considerato susseguentemente che le dette disposizioni suppongono di necessità un estensione maggiore di suolo di quella a cui vorrebbe in oggi restringerlo la Comune di Montignoso, e che in quello che soltanto accorda, cioè in monte Pasquiglio, tolta la terza parte ad uso di comunali, non riuscirebbero nelle altre due terze parti che tre appezzamenti e mezzo circa di cinque coltre l' uno, da concedersi a livello, come risulta dalla relazione dei sigg. Deputati massesi e come convennero avanti di Noi gli stessi Deputati di Montignoso.

Considerato inoltre che ristretta la concessione al solo monte Pasquiglio, separato dagli altri comunali annessi, non sarebbe eseguibile la mente del Sovrano espressa in detto decreto, perchè il detto monte per la maggior parte sassoso non può ridursi alla coltivazione in esso prescritta.

Considerato parimente che ristretta la concessione nel modo sopradetto non si otterrebbe il fine plausibile e pri-

mario che ha avuto in mira il decreto sovrano e la stessa deliberazione della Comune di Montignoso, qual'è quello di ovviare alle cause e pretesti di questioni fra le due Comuni, perchè, isolato il monte Pasquiglio dagli annessi comunali, dovrebbero i comunisti di Massa per recarsi sul luogo loro concesso transitare per i comunali di Montignoso, quando non si volessero adattare a tenere una via molto più disagiata e più lunga.

Considerato inoltre che tutte le suddette circostanze e rilievi lungi dal far credere che il Principe abbia voluto col suo decreto restringere la concessione fatta dal Comune di Montignoso persuadono anzi che siasi ad essa intieramente confermato approvandola in ogni sua parte.

Considerato egualmente che per inferire alla pretesa restrizione, sulla quale tutte si appoggiano le eccezioni della Comune di Montignoso, equivoco di troppo ed incerto comparisce quel riscontro che vorrebbe per questa parte dedursi dal riflesso di avere il Principe semplicemente menzionato nel suo decreto il monte Pasquiglio senza riportarvi nel tempo stesso quella particolare indicazione di confini che si rimarcano espressi nell'atto di deliberazione rassegnatali dalla suddetta Comune, sì perchè qualora il punto di vista preso dalla Sovrana sua mente nella soggetta materia fosse stato quello di dover restringere o circoscrivere dentro i limiti di una meno spaziosa estensione la proposta concessione, avrebbe sicuramente usate espressioni corrispondenti ad indicare tale sua volontà, per non dar luogo a questioni con lasciarne ad altri l'interpretazione, sì perchè nella massima ancora che volesse riguardarsi in qualche modo dubbiosa l'intelligenza delle espressioni del sullodato decreto, anche in dubbio dovrebbe ammettersi per sanzionata la deliberazione nella guisa e modi che gli venne rassegnata, appunto perchè ritenuto il

fine che avea mossa la deliberazione suddetta, tutta corrispondente alle premure stesse del Principe che lo hanno sempre impegnato a procurare la tranquillità de' suoi popoli, questo fine medesimo sempre meglio andava ad ottenersi col secondarsi da lui, anzichè restringersi gli effetti del proposto partito, nella circostanza di più che ammessa una contraria intelligenza andrebbe ad incontrarsi l'assurdo che al momento di far sentire la suprema sua adesione alle spiegate massime della Comune di Montignoso volesse poi concorrere a render vuoti di effetto anzichè operativi i mezzi onde farle eseguire.

Considerato d'altronde che la Comune di Montignoso si è espressamente riservata la parte di detti comunali, che tirata la detta linea dal termine di Collescritto fino alla sommità di monte Carchio restar deve al di là della linea medesima in confine del territorio di Montignoso, e che ivi ha voluto in osservanza il divieto dell'uso dei comunali medesimi per i comunisti di Massa, come chiaramente rilevasi dalla citata deliberazione art. 1 e 2.

Considerato che se il decreto sovrano non ha limitato e ristretta la suddetta concessione, molto meno può intendersi che l'abbia ampliata ed estesa, e che deve perciò ritenersi che tutte le disposizioni date dal sovrano decreto debbano aver luogo solamente in quella parte di comunali, che tirata la detta linea come sopra restar deve al di quà della medesima in confine del territorio di Massa in modo che intatta rimanga alla Comune di Montignoso l'altra parte che restar deve al di là della linea suddetta.

Previa la deputazione in cancelliere per ricevere la presente sentenza da Noi fatta nella persona del notaro sig. Antonio Guidoni di Massa.

Abbiamo giudicato e giudichiamo, sentenziando in conformità delle attribuzioni conferiteci, come sopra, non esser

luogo all'eccezione dedotta per parte dei sigg. Presidente e Deputati della Comune di Montignoso, avente per oggetto di restringere al solo monte Pasquiglio isolato dagli annessi comunali la concessione da essi fatta alla Comune di Massa dell'usufrutto di detti comunali con la loro deliberazione del 27 settembre 1807, e perciò diciamo e dichiariamo doversi ritenere per estesa la detta concessione dal punto del termine di Collescritto fino alla sommità di monte Carchio, entro de' quali termini e per tutta l'estensione che essi comprendono al di quà della linea da tirarsi da i detti due punti sovraindicati riservata pienamente alla Comune di Montignoso la parte che resterà al di là di detta linea in confine del suo territorio doversi eseguire, come ordiniamo che si eseguisca, il più volte mentovato decreto sovrano del dì 25 novembre 1807 in ciascheduna delle sue parti.

In conseguenza ordiniamo e prescriviamo che dentro il termine di giorni quindici prossimi da quello della presente sentenza, non prorogabili che di unanime consenso delle parti, li sigg. Saverio Salvioni e Iacopo Antonio Vaccà deputati della Comune di Massa unitamente alli sigg. Giovanni Andreelli e Luigi Vietina deputati di quella di Montignoso, in un giorno da stabilirsi fra i medesimi ed anche in più giorni quando il bisogno lo richieda, debbano portarsi nei detti comunali di monte Pasquiglio ed ivi tirare una linea dal termine di Collescritto fino alla sommità del monte di Carchio, in modo che venga separata e divisa l'apposizione di due o più termini di pietra tutta l'estensione dei comunali compresa entro i citati confini, sicchè in tal guisa ne resti assegnata una parte ove confina il territorio massese alla Comune di Massa in quanto all'usufrutto ed a seconda di ciò che prescrive il citato sovrano decreto, e l'altra parte al di là di suddetta

linea in confine del territorio di Montignoso resti nella piena proprietà dominio e usufrutto della Comune a cui spetta, con l'espressa proibizione ai comunisti di Massa di potervi entrare in qualsivoglia tempo e modo all'oggetto di profittare dei pascoli e per farvi ruschi e legna o per esercitarvi i diritti di usufrutto in qualunque maniera, sotto quelle penali che stabiliscono le leggi e che il detto Comune di Montignoso avesse anche in appresso la facoltà di stabilire.

Susseguentemente ordiniamo e prescriviamo in esecuzione del citato sovrano decreto art. 1, 3, 4, 5, 6 che i sigg. Presidenti delle due Comuni col mezzo dei loro deputati debbano prelevare nella porzione che resterà al di quà dei termini, da opporsi come sopra, una terza parte di tutta l'estensione del terreno, e che la medesima sia nuovamente suddivisa in tre parti uguali, una delle quali a confine del territorio di Montignoso ordiniamo che sia destinata ed assegnata ad uso di comunali ai comunisti di Montignoso e le altre due parti siano assegnate in quanto all'usufrutto alla Comune di Massa ad uso ugualmente di comunali, come sopra, a benefizio dei comunisti di Massa, in modo che non siavi promiscuità alcuna fra i medesimi, ma ciascuno individuo delle due Comuni debba godere soltanto del comunale ad esse, come sopra, particolarmente destinato. In ricognizione poi del dominio, che anche dopo suddetta divisione dichiariamo restare riservato alla Comune di Montignoso su quella parte di comunali concessi come sopra alla Comune di Massa, ordiniamo in esecuzione sempre del mentovato decreto sovrano art. 2 che la detta Comune di Massa paghi all'altra un annuo tenuissimo canone da stabilirsi fra i detti sigg. Deputati e da approvarsi dai respettivi sigg. Presidenti delle due Comuni, e che di detta obbligazione se ne faccia pubblico con-

tratto entro otto giorni da quello dell'apposizione dei termini.

Quindi ordiniamo che siano pure divise egualmente le altre due terze parti che resteranno al di quà della detta linea in confine del territorio di Massa, e una parte ne resti assegnata alla Comune di Montignoso e l'altra a quella di Massa per l'effetto di dividersi, come ordiniamo che ognun di dette due parti si divida, in tanti appezzamenti che corrispondino alla misura di cinque coltre per ognuno, e gli appezzamenti contenuti nella parte riservata alla Comune di Montignoso debbano rilasciarsi a livello ai suoi comunisti, e quelli contenuti nella parte concessa alla Comune di Massa debbano dalla medesima rilasciarsi parimente a livello in favore degl' individui della sua Comune, dichiarando però che le dette concessioni in livello debbano farsi all'asta pubblica, ed il canone debba cedere a solo profitto della Comune di Montignoso.

Inoltre ordiniamo e prescriviamo che tutte le suddette divisioni ed operazioni si facciano nel termine sovra stabilito di giorni 15 dai suddetti sigg. Deputati con l'apposizione di tutti quei termini che dai medesimi si crederanno necessari, dichiarando che in tutte le primarie divisioni che interessano l'una e l'altra Comune dovranno i detti sigg. Deputati operare tutti quattro unitamente e di concerto, ma per la suddivisione delle due terze parti da concedersi come sopra in livello, i medesimi potranno operare separatamente, cioè ognuno in quella parte che gli riguarda.

Finalmente dichiariamo che tutte le spese occorrenti ed occorse per l'esecuzione del citato decreto e presente sentenza, meno però quelle che avranno per oggetto il particolare interesse delle due Comuni, e così le dette suddivisioni da farsi nelle porzioni respettivamente assegnate

debbano andare a carico della Comune di Massa, a forma di ciò prescrive il prelodato decreto, art. 7.

In caso che nell'esecuzione di tutte le cose sovra prescritte insorgesse qualche difficoltà o nuova questione non preveduta ci riserviamo il diritto di conoscerla e deffinirla onde adempire pienamente alla sovrana commissione di cui siamo incaricati.

Giudicato a Massa li 27 agosto 1808 dal suddetto sig. Avv. Domenico Uccelli, commissario ordinario delegato nella suddetta causa, in presenza delli sigg. Camillo del fu Giuliano Lecco e Gio. Fancesco del già Alessandro Ceccopieri, testimoni nati e rogati, ambedue abitanti in Massa, che si sono qui sottoscritti.

Domenico Uccelli commissario e giudice deputato.

Io Camillo Lecco fui testimone a quanto sopra.

Io Gio. Francesco Ceccopieri fui presente e testimone a quanto sopra.

Io Antonio Guidoni notaio pubblico della Prefettura di Massa ho rogato e sottoscritto il presente atto.

Comandiamo e ordiniamo a tutti gli Uscieri richiesti di mettere in esecuzione il presente giudicato, al nostro Commissario generale e ai Commissari presso i Tribunali di darvi la mano, ed a tutti i Comandanti ed uffiziali della Forza pubblica di prestare man forte quando ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che, la presente sentenza è stata firmata dal lodato sig. Commissario ordinario delegato, dai testimoni e dal notaro cancelliere, in presenza dei due sigg. Presidenti delle respettive Comuni e dei loro sigg. Deputati, i quali hanno inteso leggere e pubblicare la suddetta sentenza.

(Archivio de' Principi Baciocchi. Ministero dell'Interno. Anno 1808. Prot. n. 2599)

APPENDICE (*)

I. — 1290. Ind. IV. 23 ottobre.

Mezzolombardo del fu Ugolino da Castello vende a Gallico qm. Rodolfini una rendita annuale di grano, fave e orzo.

Mezzolombardo del fu Ugolino da Castello, per se e per i suoi eredi, vende a Gallico *qm. domini Rodolfini, olim de Sala et nunc de burgo Petrasancte,* sei staia di grano, quattro di fave e uno d'orzo, le quali, ogni anno nel mese d'agosto, riceve *a Guillielmo de Vetina q. Vitalucci confinibus Montis Tignosi* per un podere e maseo che tiene esso Guglielmo. Gli vende del pari *omnia iura et actiones et rationes* che gli appartengono in quel podere, e che il medesimo Guglielmo, *tam in homagio quam in manentia,* gli deve. Mezzolombardo poi dichiara di aver ricevuto da Gallico a titolo di prezzo 60 libre di buoni danari lucchesi minuti — Fatto in Pietrasanta *in domo Gilietti,* presenti *Loso q. Principallis Isbarre de Luca, Ventraglo Pellarii, Cegna Istormiti de Petrasancta,* testimoni. Ser Iacopo figliuolo di Forte notaio di Pietrasanta trasse dai rogiti di ser Guidone notaio.

(Archivio diplomatico lucchese. Pergamena di s. ✠)

(*) Questi documenti mi sono venuti tra mano quando già era innanzi la stampa del presente volume.

II — 1383. Ind. VI. 12 luglio.

Puccio del fu Giunta da Corsanico di Montignoso lascia sua erede universale donna Corruccia figliuola di Pagno di Azzano, e morta lei, la Confraternita di s. Maria, oltre parecchi legati a diverse persone.

Puccio del fu Giunta da Corsanico di Montignoso, sano d'intelletto, ma infermo di corpo, fà il suo testamento.

Lascia in primo luogo alla chiesa di s. Eustachio di Montignoso 10 soldi di danari lucchesi piccoli in suffragio dell'anima sua, e una ugual somma lascia pure per il medesimo effetto alla Pieve di s. Vito.

Lascia a donna Benedetta figlia di Vannello da Montignoso una casa con vigna a Corsanico, una selva a *Nocigulo* e un campo alla *Pannola doppo le Capanne.*

Lascia a Guido Berdini una botte di castagno che tiene 18 barili, e una vigna in Palatina.

Lascia a Francesco Aliotti un cassone di castagno che tiene 60 staia.

Lascia a donna Bona figlia del fu Landuccio e moglie di Taddeo Tardini *de Supra Roccha* di Massa lunense una capanna nel luogo detto *alla Paunola.* E un'altra capanna, coperta di paglia e posta nel medesimo luogo, lascia pure a Tofano qm. Bertucci di Montignoso.

Et in omnibus autem suis bonis, mobilibus, iuribus et actionibus, tam presentibus quam futuris, dominam Corrucciam filiam Pagni de Azzano, Communis Cappelle s. Martini vicarie Petresancte predicte, sibi heredem universalem instituit tempore sue vite, et post vitam suam substituit Fraternitatem Sancte Marie de Comuni Montistignosi predicti heredem.

Fatto a Montignoso *in villa de Gabiano, in domo dicti Comunis*, presenti Tolomeo Viviani, Orsarello Giovannelli, Albertino Guidi, Pietro Viviani, Venuto Bertoni, Guglielmo Viviani e Giannino Corsellini testimoni, tutti di Montignoso. *Ser Antonius q. Riccomanni de Comuni s. Vitalis vicarie Masse lunensis*, notaio.

(*Archivio citato, Perg. di s. Maria Corte Orlandini*)

AGGIUNTE E CORREZIONI

A carte 10, linea 18, dove fu stampato « Buruncello » *si legga invece* « Baruncello ».

A carte 33, linea 20, dove è scritto « ai 12 gennaio del 1353 » *si coregga* « ai 16 gennaio del 1353 ».

E voltando carta, linea 2, invece di « vendeva a Enrico e a Vallerano Antelminelli nepoti di Castruccio » *si legga* « vendeva a Orlando di Enrico e a Giovanni detto Vallerano Antelminelli, nepoti di Castruccio ».

A carte 40, linea 2. dopo le parole « lo fu per assai lungo tempo » *si aggiunga*: « Frattanto a messere Iacopo » d'Appiano era venuto fatto insignorirsi di Pisa, la qual » cosa videro di assai mala voglia fiorentini e lucchesi, » onde l'amicizia di essi con quella città andò di mano » a mano scemando: tanto più che dell'Appiano mostra- » vasi caldissimo favoreggiatore Gio. Galeazzo Visconti, » astuto e potente signore di Milano. Il mal talento tra » messere Iacopo ed i suoi vicini ruppe ben presto in » guerra aperta; ed in quelle rappresaglie il Broglia, nel- » l'agosto del 1398, calò di Lombardia in Toscana, fa- » cendo dalla lunga molte minaccie. Domandò alla Re- » pubblica di Lucca 5000 fiorini d'oro, 3000 de' quali in » prestanza, 2000 in dono; dando sì poco tempo a rispon- » dere, che non era possibile provvedere alla sua diman- » da, anco quando ve ne fosse stato il volere. Vedendo » il Broglia come i lucchesi non si toglievano briga di » farlo contento, ai 21 d'agosto s'accampò sotto Monti- » gnoso e vi arse da quaranta case, s'impadronì del be- » stiame, fece alquanti prigioni, e dopo avere baldanzo-

» samente cavalcato per la marina, si ridusse a Pisa: nè » i montignosini vennero più oltre molestati da lui (1) ».

A carte 138, *linea* 14, *si legga* « oltre Montignoso, Minucciano, Fivizzano e Gallicano » *non* « oltre Montignoso, Minucciano, Castiglione, Fivizzano e Gallicano ».

A carte 155, *linea* 2, *invece di* « Bertolino Bernini da Ruosina » *dee dire* « Bertolino Benini da Ruosina ».

A carte 200, *linea* 19, *dove è scritto* « agli 8 dicembre del 1593 » *si corregga* « ai 12 dicembre del 1593 ».

A carte 215, *linea* 18, « ai 30 novembre del 1351 » *leggi* « ai 30 marzo 1351 ».

Nella stessa pag. linea 23, *invece di* « a Giovanni detto Vallerano e ad Arrigo Antelminelli » *dee dire* « a Giovanni detto Vallerano e ad Orlando d'Arrigo Antelminelli ».

E voltando carta, linea 5, *non* « 500 fiorini d'oro » *ma bensì*: « 50 fiorini d'oro ».

A pag. 228, *linea* 32, *invece di* « due importanti lavori » *leggasi* « tre importanti lavori ».

A carta 232, *linea* 3, *dove dice* « ai 3 novembre del 1149 » *và letto* « agli 11 novembre del 1149 ». *E a linea* 6 *della stessa carta, deve dire* « Innocenzo III » *non* « Innocenzo IV.

Finalmente a carte 336, *linea* 27, *dopo le parole* « et nomine publicavi » *si aggiunga tra parentesi* « Archivio diplomatico lucchese. Pergamena della Tarpea ».

---

(1) Sercambi, Cronaca di Lucca ms. Part. I. car. 271.

FINE

TAVOLA ALFABETICA

DE' NOMI E DELLE MATERIE.

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

DOCUMENTI

PARTE PRIMA

CAPITOLI, CONVENZIONI E STATUTI

PARTE SECONDA

DOCUMENTI RISGUARDANTI MATERIE DIVERSE

APPENDICE

guos

a nomi

PREZZO

Per gli associati . .	**L. 3. 00**
Per i non associati .	**» 5. 00**